

Sinica venetiana 7

e-ISSN 2610-9042
ISSN 2610-9654

Famiglie interrotte

Violenza domestica
e divorzio nella recente
legislazione della
Repubblica Popolare
Cinese

Sara D'Attoma



Edizioni
Ca' Foscari



Sinica venetiana

Direzione scientifica | Editors-in-chief

Tiziana Lippiello (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Chen Xiaoming (Peking University, China)

Comitato scientifico | Advisory board

Chen Hongmin (Zhejiang University, Hangzhou, China) Sean Golden (UAB Barcelona, España) Roger Greatrex (Lunds Universitet, Sverige) Jin Yongbing (Peking University, China) Olga Lomova (Univerzita Karlova v Praze, Česká Republika) Michael Puett (Harvard University, Cambridge, USA) Tan Tian Yuan (SOAS, London, UK) Hans van Ess (LMU, München, Deutschland) Giuseppe Vignato (Peking University, China) Wang Keping (CASS, Beijing, China) Yamada Tatsuo (Keio University, Tokyo, Japan) Yang Zhu (Peking University, China)

Comitato editoriale | Editorial board

Magda Abbiati (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Attilio Andreini (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Giulia Baccini (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Bianca Basciano (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Daniele Beltrame (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Daniele Brombal (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Alfredo Cadonna (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Renzo Cavalieri (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Marco Ceresa (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Laura De Giorgi (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Franco Gatti (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Federico Greselin (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Tiziana Lippiello (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Paolo Magagnin (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Tobia Maschio (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Federica Passi (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Nicoletta Pesaro (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Elena Pollacchi (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Sabrina Rastelli (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Guido Samarani (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Direzione e redazione | Head office

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea

Università Ca' Foscari Venezia

Palazzo Vendramin dei Carmini

Dorsoduro 3462

30123 Venezia

Italia

e-ISSN 2610-9042

ISSN 2610-9654



URL <https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/collane/sinica-venetiana/>

Famiglie interrotte

Sinica venetiana

Serie diretta da
Tiziana Lippiello e Chen Xiaoming

7



Edizioni
Ca' Foscari

Sinica venetiana

Direzione scientifica | General editors

Tiziana Lippiello (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Chen Xiaoming (Peking University, China)

Comitato scientifico | Advisory Board

Chen Hongmin (Zhejiang University, Hangzhou, China) Sean Golden (UAB Barcelona, España) Roger Greatrex (Lunds Universitet, Sverige) Jin Yongbing (Peking University, China) Olga Lomova (Univerzita Karlova v Praze, Česká Republika) Michael Puett (Harvard University, Cambridge, USA) Tan Tian Yuan (SOAS, London, UK) Hans van Ess (LMU, München, Deutschland) Giuseppe Vignato (Peking University, China) Wang Keping (CASS, Beijing, China) Yamada Tatsuo (Keio University, Tokyo, Japan) Yang Zhu (Peking University, China)

Comitato editoriale | Editorial Board

Magda Abbiati (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Attilio Andreini (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Giulia Baccini (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Bianca Basciano (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Daniele Beltrame (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Daniele Brombal (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Alfredo Cadonna (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Renzo Cavalieri (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Marco Ceresa (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Laura De Giorgi (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Franco Gatti (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Federico Greselin (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Tiziana Lippiello (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Paolo Magagnin (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Tobia Maschio (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Federica Passi (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Nicoletta Pesaro (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Elena Pollacchi (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Sabrina Rastelli (Università Ca' Foscari Venezia, Italia) Guido Samarani (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Direzione e redazione | Head office

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea

Università Ca' Foscari Venezia

Palazzo Vendramin dei Carmini

Dorsoduro 3462

30123 Venezia

Italia

e-ISSN 2610-9042

ISSN 2610-9654



URL <https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/collane/sinica-venetiana/>

Famiglie interrotte

Violenza domestica
e divorzio nella recente
legislazione della Repubblica
Popolare Cinese

Sara D'Attoma

Venezia

Edizioni Ca' Foscari - Venice University Press

2022

Famiglie interrotte. Violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese
Sara D'Attoma

© 2022 Sara D'Attoma per il testo

© 2022 Edizioni Ca' Foscari per la presente edizione



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



Qualunque parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero dati o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, senza autorizzazione, a condizione che se ne citi la fonte.

Any part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without permission provided that the source is fully credited.



Certificazione scientifica delle Opere pubblicate da Edizioni Ca' Foscari: il saggio qui pubblicato ha ottenuto il parere favorevole da parte di valutatori esperti della materia, attraverso un processo di revisione doppia anonima, sotto la responsabilità del Comitato scientifico della collana. La valutazione è stata condotta in aderenza ai criteri scientifici ed editoriali di Edizioni Ca' Foscari, ricorrendo all'utilizzo di apposita piattaforma.

Scientific certification of the works published by Edizioni Ca' Foscari: this essay has received a favourable evaluation by subject-matter experts, through a double-blind peer review process under the responsibility of the Advisory board of the series. The evaluations were conducted in adherence to the scientific and editorial criteria established by Edizioni Ca' Foscari, using a dedicated platform.

Edizioni Ca' Foscari

Fondazione Università Ca' Foscari | Dorsoduro 3246, 30123 Venezia

<http://edizionicafoscari.unive.it> | ecf@unive.it

1a edizione maggio 2022

ISBN 978-88-6969-602-2 [ebook]

ISBN 978-88-6969-603-9 [print]

Famiglie interrotte. Violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese / Sara D'Attoma. — 1a ed. — Venice: Edizioni Ca' Foscari, 2022. — viii + 176 p.; 23 cm. — (Sinica venetiana; 7). — ISBN 978-88-6969-603-9.

URL <http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-603-9>

DOI <http://doi.org/10.30687/978-88-6969-602-2>

Famiglie interrotte

Violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese

Sara D'Attoma

Abstract

Gender-based violence perpetrated within the family is an issue of global importance. It is no coincidence that the statistics on domestic violence committed during the ongoing pandemic have shown it as a worrying phenomenon crossing national borders and social levels. In China the consideration of domestic violence as an element of destabilisation of the family unit is rather recent. In fact, the traditional patriarchal values on which the Chinese family based its relations considered intra-family violence – particularly towards women – an accepted and fully integrated component in the normal course of relations among people belonging to the same lineage. The Pandora's Box, which for centuries has concealed and neglected the problem, has only been uncovered since the *Fourth World Conference on Women* held in Beijing in 1995, which started the debate on the issue of gender-based violence and brought China to draw up annual reports on the female condition. The inclusion of the category “domestic violence” in a national law dates back to 2001 (Marriage Law) and the first *ad hoc* legislation to 2016. The relationship between domestic violence, social and family stability was the leitmotif that accompanied the official documents of the legislative process that led to the drafting of the Law against Domestic Violence of the PRC. This latter has focused on a prevention network aiming primarily to empower civil society, but overshadowing mere legal instruments. By analysing all the phases of this legislative process, the book aims to reflect on the regulatory instruments – in particular, divorce and the system of protection orders – and on the features of these institutions created to limit and control the problem of family violence. Furthermore, this analysis will provide insights into the social and linguistic implications that the issue of domestic violence has determined in China in the past up to nowadays.

Keywords Domestic violence. Divorce. China. Protection order. Law.

Famiglie interrotte

Violenza domestica e divorzio nella recente legislazione
della Repubblica Popolare Cinese

Sara D'Attoma

Sommario

Premessa	3
1 Famiglia e diritto nella Repubblica Popolare Cinese	7
2 Divorzio e mediazione	23
3 La violenza domestica e l'iter legislativo	43
4 Peculiarità dei divorzi per violenza domestica	69
5 Gli ordini di protezione contro gli abusi famigliari	89
Conclusioni	133
Appendice normativa	139
Bibliografia	161

Famiglie interrotte

Violenza domestica e divorzio
nella recente legislazione
della Repubblica Popolare Cinese

Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro,
ogni famiglia infelice è infelice a suo modo.
(Lev Tolstoj, *Anna Karenina*, [1877] 2017)

Famiglie interrotte

Violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese

Sara D'Attoma

Premessa

Le famiglie interrotte spesso non sanno di esserlo, non di rado trascinano la loro esistenza nell'apparenza di preservare quello che in molte società è considerato il bene giuridico primario: il nucleo stesso. Rompere l'armonia familiare corrisponde, dunque, con l'aprire una crepa nella stabilità sociale che, in un contesto come quello cinese, comporta una crisi che diparte dalla cellula fondamentale e può potenzialmente giungere ai vertici della struttura statale. Anche il divorzio di per sé è percepito come la rottura di una unità e, laddove siano coinvolti degli abusi, la crepa si fa ancor più profonda ed estesa, seppur spesso celata agli occhi di chi si trova al di fuori delle mura domestiche.

Da questi due elementi di destabilizzazione e di discontinuità nasce sia l'idea alla base di questo lavoro sia successivamente la scelta stessa del titolo. Quelle di cui si tratterà sono famiglie in cui l'individuo che decide di presentare un'istanza di divorzio per violenza domestica alle sue spalle ha già maturato la consapevolezza di essere parte di una famiglia interrotta dagli abusi, alla quale si aggiunge ulteriormente la rottura dovuta allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Il presente studio ha, dunque, come fulcro l'analisi del fenomeno della violenza domestica in Cina, ma dalla prospettiva del divorzio,

ciò è stato possibile attraverso due scelte metodologiche: la prima, circoscrivere la fattispecie degli abusi famigliari a quella tra i coniugi, e solo di riflesso occuparsi di quella nei confronti dei minori; la seconda, limitare l'ambito ai profili civilistici, tralasciando quelli afferenti al diritto penale.

La violenza domestica è fattispecie riconosciuta dal diritto civile cinese come causa efficiente per l'ottenimento del divorzio e presupposto per la corresponsione del risarcimento per il danno sia biologico sia psicologico patito dalla vittima, qualora la condotta violenta abbia determinato il deterioramento dell'*affectio maritalis*. Tuttavia, la considerazione sociale della violenza domestica come elemento di destabilizzazione del nucleo familiare è piuttosto recente, dal momento che, tradizionalmente, i valori patriarcali sui quali la famiglia fondava le proprie relazioni reputavano le violenze una componente non estranea al normale svolgimento dei rapporti tra persone appartenenti alla stessa famiglia e, in particolare, nei confronti delle donne.

Non sorprende, dunque, che siano state proprio le organizzazioni di donne le prime a interessarsi al tema degli abusi intrafamigliari negli anni Novanta del secolo scorso, soprattutto in seguito alla *Fourth World Conference on Women* delle Nazioni Unite tenutasi a Pechino nel 1995. L'inclusione della fattispecie della 'violenza domestica' nella legge sul matrimonio del 2001 si deve proprio al lavoro condotto negli anni da parte di queste associazioni che hanno avuto il merito di sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica e allo stesso tempo hanno spinto il legislatore a formulare nuove norme volte a tutelare i diritti delle donne e dei soggetti considerati vulnerabili in generale. La grande sfida di sradicare la concezione che questa violenza appartenga esclusivamente alla sfera privata dei coniugi e che rappresenti, invece, un serio problema sociale è ciò su cui i vari attori coinvolti in questo processo hanno concentrato i loro sforzi. Diversi soggetti, dunque, impegnati da anni nella prevenzione al fenomeno (giuristi, associazioni di donne, accademici) sono stati chiamati a presentare al legislatore delle proposte di bozze di legge. Si è dovuto, tuttavia, attendere fino al 2016 per assistere all'entrata in vigore di un testo normativo incentrato esclusivamente sul tema e che, come si vedrà, non rappresenta che un primo passo di un lungo percorso verso una maggiore attenzione e sensibilizzazione sociale.

Presupposti ed esiti della ricerca vanno dunque ricercati nell'analisi dell'istituto del divorzio come strumento giuridico di prevenzione e cessazione della condotta violenta tra coniugi nel frammentario e lacunoso quadro normativo cinese in materia. La relazione che intercorre tra questi due elementi - divorzio e violenza domestica - ha condotto a riflessioni sia di natura giuridica che sociologica, in particolare con riguardo alle dinamiche con le quali la società interagisce con il diritto in questo specifico contesto sollecitando l'azione legislativa e preparando il terreno affinché il nuovo corpo di norme

possa trovare una giusta applicazione, 'scongiurando' un eccessivo divario tra *law in the books* e *law in action*.

Oltre allo studio del fenomeno attraverso la lente del divorzio, vi è il tentativo di far emergere i punti di forza e le criticità dell'istituto divorzile nei casi di abusi famigliari sia allo stato attuale della normativa esistente sia in relazione ai recenti sviluppi della dottrina, rinvenibili in particolare negli studi degli esperti cinesi di diritto e nella giurisprudenza.

Lo studio si sviluppa in cinque capitoli che affrontano il tema di ricerca da diverse prospettive, delineando il quadro giuridico e sociale nel quale il rapporto tra violenza domestica e divorzio si snoda.

Il primo capitolo concerne la famiglia e l'individuo nella Repubblica Popolare Cinese analizzati alla luce dell'evoluzione del diritto di famiglia in un excursus storico dell'istituto da prima del 1949 fino al recente codice civile cinese entrato in vigore a gennaio 2021. A questa prima parte introduttiva segue nel secondo capitolo un approfondimento di taluni aspetti normativi propri del divorzio (figli, risarcimento, divisione dei beni e mediazione) necessari per comprenderne poi la loro declinazione nei casi di violenza domestica. Alle trasformazioni socio-economiche e politiche avvenute in Cina hanno fatto seguito diverse tipologie di famiglia (il passaggio dal modello esteso a quello nucleare) che, così come l'istituto del divorzio, sono stati in parte opera di un utilizzo funzionale della legge come strumento di potere e di controllo sociale. Questi primi due capitoli presentano, dunque, un taglio in parte storico e in parte giuridico, finalizzato a fornire delle coordinate al lettore in materia di diritto di famiglia con un focus sul divorzio.

Nel terzo capitolo si è introdotto invece il concetto generale di violenza domestica, il suo sviluppo in Cina, delineando le forme in cui si estrinseca, le caratteristiche e il quadro normativo in cui si inserisce il fenomeno. Si sono prese in rassegna le iniziative in ambito giuridico che si sono susseguite dal 1995 fino ai giorni nostri, come le proposte di bozza della legge sulla prevenzione della violenza domestica redatta dagli esperti dell'Anti Domestic Violence Network della China Law Society, le Bozze ufficiali della legge contro la violenza domestica, i documenti emessi dalla Corte Suprema del Popolo (d'ora in avanti CSP) e la stessa legge contro la violenza domestica del 2016.

Dall'unione, dunque, dei due temi descritti precedentemente si è giunti a delineare nel quarto capitolo quelle che costituiscono le relazioni fra i casi di divorzio ordinari e quelli introdotti per causa di violenza domestica (dall'onere della prova alle questioni inerenti all'affidamento dei figli, la divisione dei beni, il risarcimento, fino alla mediazione).

Nell'ultimo capitolo, il quinto, ci si sofferma su un istituto chiave della nuova legge, nello specifico gli ordini di protezione contro gli abusi famigliari che, dopo una prima fase in cui erano vincolati al pro-

cedimento di divorzio, hanno guadagnato nel 2016 una propria autonomia rappresentando potenzialmente uno degli strumenti più efficaci di prevenzione della violenza domestica. Sebbene si possa riscontrare un incremento di numero di istanze volte all'ottenimento di ordini di protezione, tuttavia lo strumento necessita ancora di essere perfezionato da parte del legislatore e di una maggiore flessibilità dei giudici in particolare nell'ambito delle prove. Si sono dunque descritti l'istituto giuridico e le sue particolarità allegando anche la traduzione dei documenti con i quali le parti possono richiedere al tribunale l'ordine di protezione e i dieci casi modello pubblicati dalla CSP. In questo capitolo è prevalso un approccio pratico, analitico e linguistico.

Il taglio del presente studio non è esclusivamente giuridico, sebbene in alcune parti del testo tale approccio sia prevalso, e questa scelta è stata dettata dal desiderio di poter cogliere un ventaglio di sfumature più ampio, utile alla comprensione delle dinamiche che intercorrono tra violenza domestica e l'istituto giuridico del divorzio, attraverso un metodo sia teorico e descrittivo sia pratico e analitico. Laddove si è ritenuto utile ci si è soffermati sugli aspetti socioculturali poiché funzionali all'analisi tecnico-giuridica, che isolata non avrebbero avuto un contesto di riferimento per coglierne le particolarità e le innovazioni. Molte delle fonti secondarie sono state utilizzate in questo elaborato proprio per ricostruire tale ambito nel quale inserire gli aspetti normativi del divorzio, per i quali è stato necessario il ricorso alle fonti primarie, quali leggi e casi, e secondarie, cioè studi di diritto.

La presente ricerca è il frutto di un lavoro iniziato durante il dottorato e che in questa sede è stato ulteriormente ampliato e aggiornato in base alle novità introdotte dal legislatore e alla recente letteratura in materia. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo studio e che hanno contribuito in modo diverso alla sua stesura. Innanzitutto, un grazie va al professor Renzo Cavalieri che, oltre a darmi preziosi consigli, da anni e con pazienza mi segue e mi sprona. Per gli spunti di riflessione, l'aiuto pratico e i suggerimenti in tutti questi anni, dal dottorato ad ora, ringrazio i miei colleghi dell'Università Ca' Foscari di Venezia e dell'Università di Verona, le professoresse Fei Anling e Tao Qian, il professor Michael Palmer. Rivolgo anche un pensiero speciale di gratitudine e stima al professor Anthony Dicks che ho avuto l'onore di conoscere durante il mio percorso accademico e che mi ha sempre sostenuta e incoraggiata e la cui memoria e insegnamenti sono e saranno sempre vividi e presenti. Un ringraziamento va anche ai revisori anonimi che mi hanno permesso di migliorare il mio lavoro attraverso utili e puntuali commenti.

Infine, dedico questa pubblicazione alla mia famiglia, senza il cui sostegno morale tutto ciò non sarebbe stato possibile.

1 **Famiglia e diritto nella Repubblica Popolare Cinese**

Sommario 1.1 Introduzione. – 1.2 La famiglia e il diritto. – 1.3 Il diritto di famiglia precedente al 1949. – 1.4 Il periodo maoista. – 1.5 La famiglia post-maoista. – 1.6 Codice civile del 2021: la costruzione di una civiltà della famiglia.

1.1 Introduzione

La sociologia riconosce nella famiglia un sistema normativo autonomo, un insieme di regole endogene al nucleo familiare (Ferrari 2008, 115). A questo sistema di norme si oppone quello esogeno di produzione politica. Il rapporto esistente tra queste due normative si regge su una continua tensione che, a fasi alterne, propende per l'una o per l'altra. Qualora nella famiglia si assista a dei mutamenti, non di rado la loro traduzione in legge positiva avviene a distanza di tempo quand'essi sono già cristallizzati nel costume. In altri casi sono le norme di produzione politica a imporsi sul sistema normativo interno alla famiglia (talvolta con resistenze) per modificarne i rapporti. Come si vedrà, tale tensione discorsiva è applicabile anche al contesto cinese,¹ ove in passato la famiglia tradizionale, intesa come nel

1 Con 'tensione discorsiva' si intende cogliere il momento costruttivo e costitutivo, invero mai concluso, entro il quale ogni proferitore del discorso normativo sulla famiglia intende porre e imporre una specifica 'definizione dominante e legittima della fa-

suo senso esteso o clan, si auto disciplinava attraverso una serie di regole che erano riconosciute anche al di fuori, senza l'interferenza dell'autorità, la quale si limitò nelle codificazioni imperiali a tradurle in norme. Diversamente, il Partito Nazionalista (il Guomindang) e il Partito Comunista Cinese (d'ora in avanti PCC) negli anni Venti e Trenta del secolo scorso hanno voluto imporre attraverso il diritto di produzione politica un nuovo modello di famiglia ispirato a una concezione nucleare della cellula, incontrando non poche resistenze soprattutto nelle zone rurali. In altri casi, come spesso accade, ad esempio per i diritti dei soggetti deboli, l'intervento del legislatore è determinante per rafforzarne la tutela (Ferrari 2008, 117).

Gli studi su famiglia e diritto in Cina si sono occupati di questo rapporto in diversi ambiti: politica, società, diritto, storia. Molte di queste fonti secondarie sono state utilizzate in questo capitolo per ricostruirne l'evoluzione.

1.2 La famiglia e il diritto

Alcuni studi definiscono la società cinese come *family-oriented* (Chen 2008, 391),² una comunità nella quale gli individui esprimono la propria soggettività declinandola unicamente in una dimensione collettiva. Tale impostazione è rinvenibile già nell'antichità ove i valori confuciani della salvaguardia dell'interesse collettivo a scapito del singolo erano radicati nella società, specialmente in ambito matrimoniale: ognuno doveva rispettare il proprio ruolo di padre, moglie, figlio affinché l'armonia potesse perdurare e le liti non insorgere. È noto, infatti, come il principio stesso di armonia denoti i valori morali confuciani come anti-individualisti (Fan 2010, 29).

Più di recente la stessa Costituzione della Repubblica Popolare Cinese (d'ora in avanti RPC) ha sancito il riconoscimento della piena protezione del matrimonio da parte dello Stato (art. 49), tuttavia affermando che l'esercizio dei diritti dei singoli non può contrastare con l'interesse pubblico (art. 51). Dalla lettura combinata di entrambi gli enunciati può trarsi che la famiglia è individuata quale nucleo fondamentale della società, e bene giuridico primario tutelato dallo Stato, ma che i componenti della stessa godono di diritti dei quali l'esercizio non deve nuocere all'armonia familiare, e quindi all'ordine sociale (Pocar, Ronfani 2003, 9).

miglia normale'. Proprio in questo continuo processo normalizzante, nel caso cinese operato da una precisa autorità politica, avvengono i numerosi 'atti di costituzione' capaci, di volta in volta, di dare forma alla famiglia e di informare sulle modalità di gestione dell'attività familiare (cf. Bourdieu 1995, 121-31).

2 Lo stesso legislatore cinese in più occasioni e fasi storiche si riferisce alla famiglia come la cellula base della società, dalla quale dipende la stabilità dello stato.

Non è un caso che il convenuto in un procedimento di divorzio promosso su istanza di parte talvolta vi si opponga richiamando il principio di tutela della stabilità familiare,³ intendendo con ciò sminuire di fronte al tribunale le ragioni che hanno portato alla crisi e al deterioramento dell'*affectio maritalis* con la consapevolezza di incontrare - se non il favore - la sensibilità della Corte.

Sebbene già i codici imperiali e il *Liji* 礼记 (il Libro dei riti) si occupassero della materia familiare, nella Cina tradizionale quelle norme non riflettevano la volontà dello Stato di ingerirsi nella vita della famiglia - intesa qui nella sua concezione più estesa di clan - dal momento che il matrimonio era considerato alla stregua di una vicenda che riguardava due famiglie, *in primis* i capifamiglia, rimanendo sfuocata la circostanza che due individui avessero volontariamente esercitato una delle proprie più peculiari prerogative.

Lo Stato rivendica, ancora timidamente, il proprio ruolo in questa materia dal momento in cui, nel 1911, per mezzo di esplicite previsioni di legge, stabilisce i diritti e i doveri dei coniugi, facendosi carico della protezione del nucleo. È sempre in questo contesto che lo Stato ammantava la normativa di una funzione politica, cioè lo strumento per perseguire una strategia che mira a creare nuovi valori in linea con le trasformazioni sociali.

Si può affermare che il legislatore abbia nel tempo svolto una funzione propulsiva, imponendo nuovi ideali (come quelli di ispirazione nazionalista del 1931, o socialista, nel 1950) e in altri casi rimanendo apparentemente sullo sfondo, quale interprete delle istanze di cambiamento provenienti dalla società (ad esempio nel caso della normativa sulla violenza domestica).

Proprio per questo motivo non è possibile leggere i modelli di famiglia se non con riferimento al contesto politico nel quale si iscrivono. Non è un caso che sia il Partito Nazionalista che il PCC agli inizi del Novecento tra le prime azioni abbiano intrapreso una politica di smantellamento della struttura familiare tradizionale funzionale all'imposizione di un nuovo sistema ideologico.⁴

3 *Weile weichi yi ge jiating de wending, wo bu tongyi lihun* 为了维持一个家庭的稳定, 我不同意离婚 (Al fine di preservare la stabilità familiare, non presto il mio consenso per il divorzio). Ove non diversamente specificato, tutte le traduzioni sono dell'Autrice.

4 Come Müller-Freienfels (1978, 350 ss.) mette in luce, nel suo studio comparato dello sviluppo del diritto di famiglia sovietico e di quello cinese, la famiglia rappresentava il bersaglio principale degli attacchi del partito comunista poiché depositaria delle antiche tradizioni e dei valori culturali della società feudale.

1.3 Il diritto di famiglia precedente il 1949

L'evoluzione del diritto di famiglia moderno e contemporaneo cinese si compone principalmente di cinque fasi: la prima si individua nella legislazione sia repubblicana che comunista antecedente al 1949; la seconda può farsi risalire a quella comunista della RPC del 1950; la terza si identifica in quella delle riforme post-maoiste del 1980; la quarta si determina con le modifiche apportate all'inizio del nuovo millennio (2001); la più recente con l'approvazione del codice civile del 2020, entrato in vigore nel 2021.

Questa periodizzazione coincide con le principali trasformazioni politiche realizzate in Cina e a ognuna può essere attribuito uno o più testi normativi di riferimento: il *Libro della famiglia* nel codice civile del Guomindang (d'ora in avanti GMD) e il regolamento sul matrimonio del PCC, entrambi del 1931; la legge sul matrimonio della RPC del 1950; la legge sul matrimonio della RPC del 1980; quella del 2001; il libro V del codice civile della RPC dedicato a 'matrimonio e famiglia'.

Già negli anni immediatamente successivi alla proclamazione della Repubblica di Cina avvenuta nel 1911 i giovani intellettuali delle città incalzavano il governo affinché il tradizionale sistema familiare fosse trasformato in linea con i principi di uguaglianza tra i coniugi, di libertà di matrimonio e di divorzio; tuttavia nelle campagne le tradizionali strutture dei clan rimasero invariate e si dovette aspettare il 1928, quando il GMD salì al potere, per vedere trascritti tali principi effettivamente in norme attraverso un'importante fase di codificazione del diritto (Müller-Freienfels 1978, 349) culminata con il codice civile del 1929-30, in particolare nel 1931 con il *Libro della famiglia* ivi contemplato.⁵ Questo traeva ispirazione dai contemporanei codici di alcuni Paesi europei, come Francia, Germania e Svizzera (Levi 1945, 263) e, secondo alcune fonti, anche dallo stesso diritto di famiglia sovietico del 1918-22.

Importanti segni di discontinuità rispetto al sistema tradizionale erano ravvisabili nell'affermazione del principio della parità dei sessi, riequilibrando a favore della donna i rapporti fra i nubendi anche con riferimento al loro regime patrimoniale⁶ e alla possibilità, anche

⁵ Per uno studio sul *Libro della famiglia* del codice civile del GMD si veda Van der Valk 1939.

⁶ Il regime patrimoniale dei coniugi era, in mancanza di diverso accordo tra le parti, la cosiddetta *unione dei beni*, principio che a sua volta incorporava sia un tipo di separazione dei beni sia una comunione economica dei beni. Marito e moglie avevano l'opportunità di accordarsi tramite contratto, prima o dopo il matrimonio, sul regime patrimoniale convenzionale da adottare. Il ventaglio di possibilità si limitava a tre: a) comunione dei beni: poteva consistere anche delle sole entrate; i beni erano amministrati dal marito, ma entrambi i coniugi necessitavano del consenso reciproco per disporre dei beni comuni; b) unità dei beni: avveniva attraverso un completo passaggio dei beni della moglie sotto la proprietà del marito; c) separazione dei beni: ognuno mante-

per la donna, di chiedere il divorzio; il tutto con l'obiettivo di tratteggiare una nuova figura femminile che fosse in grado di emanciparsi.

Di pari novità è stata poi l'introduzione del requisito secondo cui le parti stesse, e non le rispettive famiglie, dovessero stipulare l'accordo matrimoniale al momento del raggiungimento rispettivamente di 17 anni per l'uomo e 15 per la donna, limiti d'età fissati in modo tale da presumere che le loro facoltà di discernimento fossero già state conseguite. Inoltre, contrariamente a quanto stabilito nel diritto consuetudinario della Cina tradizionale, per la quale il matrimonio avveniva tramite il rispetto dei *sei riti*, secondo quanto previsto nel codice nazionalista l'unione dell'uomo e della donna doveva avvenire attraverso una cerimonia pubblica e alla presenza di due o più testimoni.

Negli stessi anni il PCC istituì la Repubblica Sovietica Cinese nella provincia del Jiangxi, avviando un processo di radicale ristrutturazione della società cinese. Nel 1931 fu promulgata la *Costituzione Provvisoria del PCC* che all'art. 11, oltre a riconoscere il principio già affermato della libertà di matrimonio, garantiva la tutela delle libertà fondamentali della donna. Nello stesso anno venne emanato un regolamento sul matrimonio, muovendo dai principi sottesi all'art. 11 della Costituzione. Tale *Regolamento* si componeva di 23 articoli che affermavano concetti generali, sottolineando come la riforma agraria dovesse giocare un ruolo fondamentale anche nella politica matrimoniale.

Il Regolamento del 1931 fu sostituito, l'8 aprile 1934, dalla legge sul matrimonio della Repubblica Sovietica Cinese, che non vi differiva se non per alcune particolarità. Tra queste, la proibizione, oltre che della poligamia, anche della poliandria e l'effettivo riconoscimento dei matrimoni *de facto*, in cui la coppia – anche in assenza di registrazione ufficiale del matrimonio⁷ – poteva essere considerata a tutti gli effetti coniugata se l'unione era comprovata da uno stato di coabitazione continuativo (Meijer 1971, 48-50).

1.4 Il periodo maoista

Nel 1949 venne proclamata la RPC e proprio in virtù della stretta interdipendenza tra famiglia e sistema agrario questi furono i primi due ambiti nei quali il governo intervenne con la legge sul matrimo-

neva la proprietà e la gestione dei beni personali. Molti aspetti normativi in tale materia vennero tratti dall'analisi dell'ordinamento svizzero.

⁷ Il requisito della registrazione fu introdotto nel regolamento del 1931, il quale prevedeva che l'uomo e la donna si dovessero recare presso il distretto o il soviet municipale per registrare l'unione e ottenere il certificato di matrimonio. Tuttavia, il sistema della registrazione obbligatoria faticò a trovare ampia diffusione in Cina, dove i matrimoni tradizionali erano la maggioranza soprattutto nelle zone rurali, sottolineando una certa disparità tra quanto prescritto dalla legge e la pratica sociale.

nio⁸ e la riforma agraria, entrambe del 1950.⁹ I lavori che portarono alla stesura definitiva della legge sul matrimonio¹⁰ del 1950 iniziarono due anni prima e si protrassero all'incirca per un anno e mezzo. Molti enti furono coinvolti nel dibattito e nella stesura del testo della legge; tra questi la Commissione Giustizia del Partito e la Federazione delle donne cinesi democratiche. Oltre ad avvalersi del contributo di tali organi, vennero studiati e approfonditi le raccolte dei casi che costituivano precedenti, gli usi locali e il *Libro della famiglia* del codice civile del 1931 del GMD, tanto da poter affermare che il testo normativo avesse molti più punti di contatto con quello elaborato dal partito nazionalista piuttosto che con il vicino sovietico, per quanto fossero rinvenibili numerosi richiami ideologici socialisti all'interno della legge, soprattutto di natura terminologica¹¹ e propagandistica.

Il PCC, per mezzo del diritto matrimoniale, aveva avuto come obiettivo lo smantellamento di quelle consuetudini che si identificavano nel sistema dei matrimoni combinati; nel disinteresse per donne e bambini; nel fenomeno delle *tongyangxi* (童养媳);¹² nelle interferenze esterne alle nuove nozze di una vedova; nell'elargizione di denaro e regalie;¹³ nella bigamia, nell'adulterio e nel concubinato.

8 *Zhonghua Renmin Gongheguo hunyinfu* (1950) 中华人民共和国婚姻法 (Legge sul matrimonio della RPC) adottata alla ventiduesima riunione del Consiglio di Stato il 3 marzo 1950, promulgata alla settima riunione del Comitato Centrale del Governo del Popolo il 13 aprile 1950 ed entrata in vigore il 1° maggio 1950.

9 Secondo alcuni studiosi la riforma agraria offuscò l'opera di propaganda sulla legge sul matrimonio, dal momento che, come sottolinea Wolf, ripreso da Diamant (2000a, 175), il Partito «could not give poor males more power and authority and persuade them to join the ranks of the Ccp while at the same time 'take away male authority over the other half of society... the fact that women 'owned' land was rendered impotent by the fact that women themselves remained property of men who still could transfer them and their property with a fair amount of ease'».

10 Per un autorevole studio sull'impatto della legge sul matrimonio del 1950 si veda Diamant 2000a; 2000b.

11 Ad esempio, per definire il dovere di coabitazione dei coniugi e la solidarietà reciproca che scaturiva dal loro rapporto venne impiegata l'espressione 'compagni che vivono insieme'. Il termine cinese utilizzato per *compagno/partner* era *banlü* (伴侣) (Meijer 1971, 72).

12 Si trattava di fidanzamenti in tenera età nei quali la bambina prescelta entrava nella famiglia del futuro marito per essere allevata fino al raggiungimento dell'età da matrimonio. Questo sistema veniva adottato da molte famiglie che non avevano i mezzi per provvedere all'educazione della propria figlia. Nel caso in cui il promesso sposo della fanciulla morisse prima del raggiungimento dell'età necessaria per il matrimonio, ella poteva decidere di restare nella famiglia del fidanzato in veste di vedova oppure tornare alla propria famiglia. Nel primo caso le veniva dato un figlio in adozione.

13 I regali e l'elargizione di soldi in connessione con il matrimonio erano proibiti poiché rappresentavano un simbolo dell'autorità del capofamiglia. I regali potevano essere accettati, e dunque non confiscati dallo Stato, qualora fosse dimostrato che essi non avessero la natura di transazione commerciale ai fini della vendita della donna (art. 2).

La legge del 1950 non solo si occupava di come i rapporti matrimoniali dovessero essere contratti o dissolti, ma proponeva un tipo di famiglia basato su principi quali la monogamia e la libertà di matrimonio¹⁴ e su un sistema di diritti e doveri dei famigliari.¹⁵ Il testo riaffermava l'importanza dell'obbligo della registrazione del matrimonio presso un ufficio statale, abbandonando invece sulla carta il riconoscimento dei matrimoni *de facto*.¹⁶ Tale atto in quegli anni assumeva un significato più profondo di appartenenza o meno alla causa comunista, cioè di adesione alla politica del proprio governo: non registrando la propria unione si esprimeva una sorta di mancanza di sostegno al Partito. Il matrimonio era riconosciuto socialmente, ma senza la registrazione i diritti del nucleo famigliare non potevano essere tutelati dalla legge.

Le trasformazioni sociali ed economiche avvenute alla fine degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta del secolo scorso, tra le quali il declino delle *danwei* 单位 (unità di lavoro)¹⁷ e il processo di privatizzazione che rafforzarono il ruolo della famiglia come importante unità di produzione e consumo economica, resero evidente l'inadeguatezza del contenuto della legge del 1950 che fu sostituita nel 1980 da una nuova normativa¹⁸ che assunse le caratteristiche di un vero e proprio diritto di famiglia più che di una semplice legge matrimoniale.¹⁹

14 La libertà di matrimonio era garantita, ma non doveva scontrarsi con i principi della rivoluzione. Soprattutto nel periodo della *Riforma Agraria* molti ex latifondisti cercarono di sabotare la stessa dando le proprie figlie in spose a contadini.

15 I coniugi dovevano essere liberi di partecipare alle attività sociali e i loro doveri erano inquadrati nell'ottica di doveri verso la società. Per puntualizzare ancora una volta l'indipendenza della donna e la differenza con i matrimoni delle società borghesi, la moglie poteva mantenere il suo cognome da nubile anche una volta sposata. Il regime patrimoniale dei coniugi imposto dalla legge sul matrimonio del 1950 era la comunione dei beni, a differenza del codice civile del 1931 che prevedeva molteplici regimi patrimoniali convenzionali. Il quarto capitolo sul rapporto tra genitori e figli definiva il dovere di madre e padre di educare la prole nel rispetto dell'ideologia comunista in modo che i figli potessero crescere come degni eredi della rivoluzione. L'art. 13, invece, richiamava un concetto assai caro al pensiero confuciano e al diritto tradizionale, cioè la *pietas* filiale formulata nell'espressione: «i figli hanno il dovere di sostenere e assistere i propri genitori».

16 Nonostante la legge sul matrimonio del 1950 non prevedesse più il riconoscimento dei matrimoni *de facto*, tuttavia nella pratica giudiziale si continuò a considerare tali unioni come effettive (Meijer 1971, 178-89). Si creò una sorta di contrasto tra la posizione della Corte Suprema maggiormente incline al riconoscimento dei matrimoni *de facto* e l'operato della Pubblica Sicurezza e della autorità nel promuovere esclusivamente la registrazione (Palmer 1995a, 120).

17 Esse, infatti, rappresentavano, per i soggetti, un punto di riferimento centrale che si rifletteva anche nel ruolo di gestione di alcune questioni famigliari, come la distribuzione delle abitazioni ai coniugi.

18 La legge del 1980 venne adottata nella Terza Sessione della Quinta Assemblea Nazionale del Popolo e promulgata il 10 settembre del 1980, resa effettiva il primo gennaio 1981.

19 Il sistema delle fonti del diritto cinese vede al suo vertice la Costituzione la quale ne rappresenta la fonte superprimaria; al di sotto si collocano le leggi fondamentali

1.5 La famiglia post-maoista

Con la legge sul matrimonio del 1980 il legislatore intendeva consolidare i rapporti e la struttura familiare²⁰ socialista allo scopo di rafforzare le quattro modernizzazioni (industria, agricoltura, scienza e tecnologia, difesa) attraverso la costituzione di una maggiore stabilità sociale e tutela dei diritti del nucleo (Chen 2008, 401-2), disciplinando con maggiore chiarezza di dettaglio alcune questioni relative ai diritti e doveri dei coniugi e all'istituto del divorzio.²¹ Nei rapporti tra i familiari vigevano gli obblighi di solidarietà dettati nel terzo capitolo all'art. 15 e all'art. 22. Essi rafforzavano quella concezione di *pietas* filiale (*xiao* 孝) cara alla dottrina confuciana. Ai doveri nascenti dal legame genitori-figli (art. 15) venne aggiunto l'obbligo, in capo ai nonni, di mantenimento dei nipoti minorenni nel caso di prematura scomparsa dei genitori e, reciprocamente, nel caso di nipoti maggiorenni verso i nonni se necessario (art. 22).²²

Tra gli elementi di maggiore interesse della legge del 1980 ci fu l'introduzione dell'obbligo in capo ai coniugi di praticare la pianificazione familiare (*shixing jihua shengyu* 实行计划生育), collegabile anche alla scelta dell'innalzamento dell'età per contrarre matrimonio e all'incoraggiamento di matrimoni e filiazione in età avanzata.²³

(*jiben fa* 基本法) approvate e modificate dall'Assemblea Nazionale del Popolo e le leggi ordinarie (*falu* 法律) delegate al Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo; seguono i regolamenti amministrativi (*xingzheng faui* 行政法规) emanati dal Consiglio degli Affari di Stato, mentre i Governi a livello provinciale, ministri e commissioni subordinate al Consiglio degli Affari di Stato possono promulgare disposizioni del governo locale e disposizioni dipartimentali. Esistono poi le interpretazioni della legge, anch'esse parte delle fonti del diritto cinese, che si distinguono in legislative, amministrative e giudiziarie. Nel presente lavoro si farà spesso riferimento a quest'ultime emanate dalla CSP (cf. Cavalieri 2009, 38; Chen 2008, 198).

20 Per uno studio sulle variazioni delle strutture familiari si veda Wang 2013.

21 Si vedano gli studi di Palmer 1995a e Timoteo 1988.

22 I rapporti familiari, i doveri di mantenimento, la tutela di donne, anziani e bambini furono ulteriormente enunciati anche dalla *Costituzione* del 1982, all'art. 49: «Il matrimonio, la famiglia, la madre e la prole sono protetti dallo stato. Entrambi i coniugi hanno il dovere di praticare la pianificazione familiare. I genitori hanno il dovere di allevare ed educare i propri figli minorenni, e i figli maggiorenni hanno il dovere di sostenere e assistere i propri genitori. La violazione della libertà di matrimonio è proibita. I maltrattamenti di persone anziane, donne e bambini sono proibiti».

23 Il ricorso al controllo delle nascite e alla pianificazione familiare per far fronte alla crescita esponenziale della popolazione fa parte di una politica sorta già negli anni Cinquanta e potenziata negli anni Settanta del secolo scorso. Con ciò il governo si prefiggeva di ridurre il tasso di incremento della natalità. Fino al 2001 non esisteva, a livello nazionale, una specifica legge che regolasse il controllo delle nascite e la pianificazione familiare. Nonostante questo, già nella legge sul matrimonio del 1980 e nelle costituzioni del 1978 e del 1982 era stabilito che i coniugi avessero il dovere di praticarla. Negli anni Ottanta furono inoltre approvati, a livello locale, alcuni regolamenti in materia, come nel caso del Sichuan, nel 1987. Infine, nel 2000, iniziarono i lavori

I contributi alla tutela dei diritti della donna apportati dalla legge del 1980 furono indubbiamente numerosi, ma altrettanti gli argomenti a malapena accennati o addirittura tralasciati, specie in materia di divorzio, tant'è che la CSP nel 1993 introdusse due Interpretazioni²⁴ in modo da garantire una maggiore protezione alle donne negli ambiti in cui esse fossero state oggetto di un trattamento discriminatorio da parte dei tribunali, in particolare in materia di custodia dei figli, di accordi concernenti la divisione dei beni e di mantenimento (Palmer 1995b, 109).

Con la Revisione del 2001 si colmarono alcune lacune della legge del 1980,²⁵ specie al fine di fronteggiare alcune pratiche ritornate in auge, come il concubinato (*bao ernai* 包二奶),²⁶ i rapimenti al fine di matrimonio per compravendita, l'aumento delle violenze sui familiari, tutti fenomeni frutto delle trasformazioni economiche e sociali

per una legge *ad hoc* che vide la luce nel 2001 sotto il nome di legge sulla popolazione e sulla pianificazione delle nascite della RPC (*Zhonghua Renmin Gongheguo renkou yu jihu shengyufu* 中华人民共和国人口与计划生育法, adottata alla venticinquesima sessione del Comitato Permanente della nona Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese il 29 dicembre 2001, ed entrata in vigore dal 1° settembre 2002). Tale legge, che ha come scopo quello di monitorare il problema demografico, favorendo in passato la politica del figlio unico, non tutela un diritto che appare così compromesso, cioè quello riproduttivo. La legge nazionale del 2001 enuncia i principi che debbono essere perseguiti in tale ambito e stabilisce premi e sanzioni per coloro che rispettano o meno il regolamento. Secondo la legge tutti, dalle associazioni alle scuole, ai media, sono richiamati al rispetto e alla diffusione delle norme della pianificazione familiare. Esistevano alcune eccezioni che permettevano la nascita di più di un figlio per coppia regolate da provvedimenti locali, come nel caso di alcune minoranze etniche. L'art. 23 prevedeva che fossero assegnati dei premi per le coppie che praticano la pianificazione familiare, concedendo benefit sulla copertura sanitaria e di vecchiaia. Inoltre, era prevista dall'art. 27 l'assegnazione di un Certificato d'onore per i genitori di figli unici (*Dusheng ziniu fumu guangrong zheng* 独生子女父母光荣证) a mezzo del quale potevano beneficiare di alcuni vantaggi. Il sistema di premi valeva anche per quei cittadini che ricorrevano a interventi chirurgici per assecondare la pianificazione familiare o che decidevano di sposarsi o dare alla luce il figlio in età avanzata. Tutti coloro che invece non rispettavano la legge incorrevano nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in base ai diversi regolamenti locali (art. 41). Lo Stato si impegnava nel fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie a tale scopo. La legge definisce al Capo VI le responsabilità dei soggetti deputati a far rispettare le norme (cf. Petrucci et al. 2003, 32; Palmer 1995a, 686). Recentemente (2021) il testo normativo è stato modificato e permette alle coppie di poter avere fino a tre figli.

24 *Zuigao Renmin Fayuan guanyu renmin fayuan shenli lihun anjian chuli zinv fuyang wenti de ruogan juti yijian* 最高人民法院关于审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见 (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni relative alle decisioni dei tribunali popolari sul mantenimento dei figli nei casi di divorzio); *Zuigao Renmin Fayuan guanyu renmin fayuan shenli lihun anjian chuli caichan fenge wenti de ruogan juti yijian* 最高人民法院关审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见 (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni relative alle decisioni dei Tribunali del Popolo sulla divisione dei beni nei casi di divorzio).

25 Per approfondimenti relativi a diversi aspetti della revisione della legge sul matrimonio si veda Palmer 2005a; 2007.

26 Lett. 'mantenere una seconda donna'.

invalse negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso (Alford, Shen 2004, 236). Alla legge sul matrimonio del 2001²⁷ seguirono ben tre interpretazioni della CSP nel 2001, 2003 e 2011.²⁸

Nei Principi Generali del testo del 2001 venivano sancite le basi sulle quali doveva fondarsi l'unione matrimoniale: libertà,²⁹ monogamia e parità tra i coniugi. Quest'ultima era sottolineata più volte anche nel capitolo concernente i rapporti familiari (artt. 13 e 14)³⁰ a riprova dell'intento del legislatore, almeno 'sulla carta', di promuovere la donna come colei 'che regge l'altra metà del cielo'. Il legislatore, oltre a confermare alcuni dei principi sopra descritti con un impatto rilevante per la figura femminile, introdusse disposizioni concernenti la possibilità per il coniuge non responsabile del deterioramento dell'*affectio maritalis* (*ganqing polie* 感情破裂), in caso di divorzio contenzioso, di richiedere un risarcimento dei danni (art. 46),³¹ il divieto di perpetrare violenza in seno alla famiglia (di cui si tratterà più diffusamente nel prosieguo) e il divieto delle convivenze *more uxorio*.³²

La natura monogamica della relazione era puntualizzata in diversi articoli del testo normativo del 2001 proprio al fine di regolare fenomeni quali la bigamia e la pratica di mantenere le *ernai*. Inoltre,

27 *Zhonghua Renmin Gongheguo hunyin fa* (2001) 中华人民共和国婚姻法 (Legge sul matrimonio della RPC) adottata alla ventunesima sessione del Comitato Permanente della nona Assemblea Nazionale del Popolo il 28 aprile 2001.

28 *Zuigao Renmin Fayuan ganyu shiyong "Zhonghua Renmin Gongheguo hunyin fa" ruogan wenti de jieshi (yi)* (2001) 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(一) (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo all'applicazione della legge sul matrimonio della RPC I); *Zuigao Renmin Fayuan ganyu shiyong "Zhonghua Renmin Gongheguo hunyin fa" ruogan wenti de jieshi (er)* (2003) 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(二) (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo all'applicazione della legge sul matrimonio della RPC II); *Zuigao renmin fa yuan guanyu sheyong "Zhonghua Renmin Gongheguo hunyin fa" ruogan wenti de jieshi (san)* (2011) 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(三) (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo all'applicazione della legge sul matrimonio della RPC III).

29 Tale libertà è espressa anche attraverso la modifica del regolamento per la registrazione del matrimonio del 2003 che ha escluso il dovere dei nubendi di presentare la lettera della propria unità di lavoro all'ufficio per la registrazione del matrimonio così come non è più obbligatorio il certificato dello stato di salute pre-matrimoniale.

30 Art. 13: «I coniugi godono dello stesso status all'interno del nucleo familiare»; art. 14: «Entrambi i coniugi hanno il diritto di utilizzare il proprio cognome e nome».

31 Tali categorie erano disciplinate all'interno del capitolo sui Rimedi e responsabilità, inserito *ex novo* nel 2001, ora regolate dal codice civile (art. 1091).

32 Con riferimento al concetto di convivenza *more uxorio* (*you pei'ouzhe yu taren tongju* 有配偶者与他人同居) l'interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo all'applicazione della legge sul matrimonio della RPC I del dicembre 2001 lo descrive quale circostanza di fatto per cui «una persona sposata che vive stabilmente e continuativamente, non come marito e moglie, con un'altra persona del sesso opposto diversa dal proprio coniuge». Tale definizione è stata poi ripresa dalla interpretazione della Corte Suprema del Popolo sulla parte 'matrimonio e famiglia' del codice civile (I) del 2011.

era stata inserita una disposizione *ex novo*, l'art. 4,³³ in cui erano stati descritti i doveri morali al cui rispetto i coniugi dovevano attenersi, enfatizzando in particolare il dovere di fedeltà reciproca tra marito e moglie, circostanza che – fra altre – suscitò numerose polemiche intorno all'interferenza dello Stato che così si esercitava nella sfera privata dei cittadini, e sulla conseguente questione se legge e morale dovessero o meno restare distinte (Alford, Shen 2004, 259).

Per quanto concerne la registrazione del matrimonio, l'art. 8 della legge sul matrimonio del 2001 disponeva che chi non avesse ancora eseguito la registrazione del matrimonio era tenuto a provvedervi,³⁴ sottolineando l'intenzione dello Stato a voler ridurre al minimo i matrimoni *de facto* (*shishi hunyin* 事实婚姻), ancora ampiamente diffusi nelle campagne (Petrucci et al. 2003, 34). A tal fine il regolamento per la registrazione del matrimonio del 2003 prevedeva la possibilità di una registrazione retroattiva, cosiddetta 'riparatrice' del matrimonio.³⁵

In materia di beni, il legislatore aveva inoltre integrato l'art. 13, elencando quali beni costituissero oggetto di proprietà comune (*gongtong suoyou* 共同所有);³⁶ erano stati poi specificati i beni da

33 L'articolo in questione enuncia una serie di principi il cui rispetto nella pratica è di difficile verifica, ma che esprimono la condotta morale cui dovrebbe ispirarsi la famiglia (Fei 2005, 170).

34 *Wei banli jiehun dengji, yingdang buban dengji* 未办理结婚登记的,应当补办登记.

35 Secondo l'interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo all'applicazione della legge sul matrimonio della RPC I del dicembre 2001 qualora due persone coabitino, quali marito e moglie, senza aver provveduto alla registrazione matrimoniale, e intendano intraprendere una causa di divorzio davanti a un tribunale popolare, la loro unione verrà considerata in modo differente a seconda se sia iniziata prima o dopo la promulgazione dei regolamenti amministrativi per la registrazione del matrimonio del 1° febbraio 1994: prima di tale data il caso rientrerà nella categoria dei matrimoni *de facto*; se successiva alla promulgazione invece, per evitare che il caso venga trattato alla stregua dello scioglimento di un *mero* rapporto di coabitazione, il tribunale popolare deve informare le parti della possibilità di provvedere alla *registrazione riparatrice* presso l'ufficio per la registrazione del matrimonio prima che la causa venga *accettata*. Alcuni studiosi hanno, a tal proposito, messo in luce una contraddizione di base in seno alla previsione della registrazione riparatrice e delle disposizioni di cui all'art. 5 dell'interpretazione. La Corte Suprema sembrerebbe infatti pretendere che l'ufficio per la registrazione del matrimonio, istituzione deputata ad accertare l'*affectio* e la volontà delle parti che possono essere genuinamente sussistenti solo in soggetti che vogliono realmente contrarre il vincolo, si presti a raccogliere manifestazioni di volontà simulate. L'ufficio stesso, invero, se fosse a conoscenza delle reali intenzioni delle parti, finalizzate soltanto a ottenere una registrazione il cui unico scopo è costituire il presupposto per ottenere il divorzio, e registrasse il matrimonio, violerebbe il proprio regolamento. Il principio che sembra emergere dall'art. 5 dell'interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo all'applicazione della legge sul matrimonio è 'per divorziare spòsati' (*wei lihun er jiehun* 为离婚而结婚) (Zhou 2008, 33-4).

36 Attualmente in base all'art. 1062 del codice civile: «i beni di seguito acquistati dai coniugi durante il matrimonio entrano in comunione e sono di proprietà comune: 1) salari, incentivi e altri compensi ricevuti per servizi resi; 2) proventi ottenuti dalla produzione, dalle operazioni aziendali e dagli investimenti; 3) proventi derivanti da drit-

considerarsi oggetto di proprietà personale (*gezi suoyou* 各自所有) dei coniugi (art. 18, aggiunto nella legge sul matrimonio del 2001).³⁷

Corre l'obbligo di osservare che la rimodulazione della modalità di divisione dei beni dei coniugi e il riconoscimento in capo alla donna della titolarità di ulteriori rapporti giuridici rispetto al passato, si inscrivono in un percorso di riforme iniziate già alla fine degli anni Settanta del secolo scorso che hanno portato all'affermazione del diritto di proprietà privata³⁸ culminato nelle modifiche costituzionali del 2004 e nella legge sui diritti reali del 2007, ora confluite nel codice civile.

Un ultimo accenno va speso per l'interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo l'applicazione della legge sul matrimonio della RPC III del 2011. Il documento mirava a fornire delle disposizioni più dettagliate d'ausilio ai giudici al momento della disputa tra i coniugi, soprattutto relativamente alla divisione patrimoniale, con riferimento a ciò che deve essere considerato proprietà individuale o comune dei soggetti (marito e moglie). Alla pubblicazione della bozza dell'interpretazione è seguito un acceso dibattito tra coloro che sostenevano che quest'ultima avesse come obiettivo la tutela dei diritti della donna e dei figli e chi riteneva invece che alcuni articoli fossero interpretabili come a vantaggio del marito.³⁹

ti di proprietà intellettuale; 4) beni acquistati attraverso eredità e legati, salvo quanto diversamente previsto nel numero tre dell'articolo 1063 del presente codice civile.; 5) altri beni che devono essere di proprietà comune dei coniugi. Marito e moglie hanno gli stessi diritti quando si dispone di beni comuni» (trad. a cura di Huang Meiling 2021).

37 Attualmente in base all'art. 1063 del codice civile: «i beni di seguito indicati costituiscono proprietà individuale di uno dei coniugi: 1) i beni acquistati prima del matrimonio da uno dei coniugi; 2) il risarcimento o l'indennizzo ricevuto da uno dei coniugi per lesioni personali; 3) i beni attribuiti a uno solo dei coniugi in un testamento o contratto di donazione; 4) prodotti utilizzati esclusivamente da un coniuge per la vita quotidiana; 5) gli altri beni di proprietà di uno dei coniugi» (trad. a cura di Huang Meiling 2021).

38 Art. 64: «i privati godono del diritto di proprietà sui loro redditi, edifici, beni di consumo, strumenti di produzione, materie prime e sugli altri beni mobili e immobili legittimamente acquisiti» (trad. in italiano tratta da Terracina 2008).

39 Da quanto emerso in un simposio organizzato dalla Federazione delle donne cinesi (*Zhonghua quanguo funü lianhehui* 中华全国妇女联合会), il 9 dicembre del 2010, traspariva un generale consenso degli addetti ai lavori nel riconoscere all'interpretazione l'intento di rafforzare il rispetto dei diritti della cosiddetta parte debole. Ad esempio, l'art. 10, che impediva al marito di avanzare richieste di risarcimento qualora la donna decidesse di interrompere la gravidanza senza il consenso del coniuge, è stato giudicato dalla Federazione come dimostrazione del rispetto della libertà alla procreazione della donna. Libertà, come sottolineato dalla stessa associazione, perfettamente in linea con la legge sul matrimonio e quella sulla pianificazione delle nascite. Al contrario, l'esercizio di tale diritto non sembrava altrettanto tutelato nel caso si scegliesse di mettere al mondo un secondo figlio, azione che si sarebbe scontrata con i principi delle normative sopracitate, recentemente modificate. Un altro esempio era rappresentato dalla possibilità di richiedere al tribunale la separazione dei beni in costanza di matrimonio qualora si dimostrasse che una parte aveva nascosto, trasferito, venduto, dan-

1.6 Codice civile del 2021: la costruzione di una civiltà della famiglia

Dal 2001 a oggi sono state numerose le trasformazioni sociali ed economiche che hanno investito tutti gli ambiti del diritto cinese, talvolta modificandone radicalmente la struttura. L'istituto familiare ha attraversato anch'esso degli stravolgimenti - l'invecchiamento della popolazione per citarne uno - che hanno portato a dover rivedere alcune politiche divenute ormai obsolete. Da anni il legislatore aveva dato avvio ai lavori per un codice civile che convogliasse e sistematizzasse il frammentato quadro normativo in materia civile e che è stato, infine, approvato il 28 maggio 2020 durante la terza sessione della tredicesima Assemblea Nazionale del Popolo ed entrata in vigore dal 1° gennaio del 2021.

Sebbene il nuovo codice civile della RPC non stravolga di fatto il diritto di famiglia attualmente in vigore, tuttavia interviene su alcuni aspetti e riunisce in un unico libro (*hunyun jiating* 婚姻家庭 [matrimonio e famiglia]) le norme che disciplinano il matrimonio, le relazioni familiari, il divorzio e l'adozione, quest'ultima precedentemente regolata da una legge a parte. Alla materia delle successioni è invece stato dedicato il Libro VI del codice civile. Diversamente dai testi precedenti, il codice civile elenca esplicitamente per la prima volta⁴⁰ quali siano i soggetti da considerare 'parenti' (*qinshu* 亲属), 'parenti stretti' (*jinqinshu* 近亲属) e 'componenti della famiglia' (*jiating chengyuan* 家庭成员):

亲属包括配偶、血亲和姻亲。

配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女为近亲属。

配偶、父母、子女和其他共同生活的近亲属为家庭成员。

Art. 1045 I parenti comprendono i coniugi, i consanguinei e gli affini.

I coniugi, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, i nonni paterni e materni e i nipoti paterni e materni sono parenti stretti.

I coniugi, i genitori, i figli e gli altri parenti stretti che vivono insieme sono membri della famiglia.

neggiato ecc. il patrimonio comune dei coniugi (art. 5). Altri esperti hanno invece sollevato dei dubbi sulla possibile incompatibilità di alcune norme relative alla proprietà individuale nei confronti dei principi generali espressi dalla legge sul matrimonio, in particolare riguardo a questioni relative all'abitazione coniugale.

40 Una prima definizione era stata data nella bozza della legge contro la violenza domestica della RPC, ma eliminata successivamente nella versione definitiva (si veda *infra*).

Che la famiglia e i valori a essa collegati siano alla base della società cinese non sono elementi di novità nella retorica politica che, non di rado, ne esalta l'importanza dal punto di vista della costruzione di una società armoniosa e stabile (*hexie shehui* 和谐社会). Non stupisce, quindi, che il legislatore abbia aggiunto ai 'doveri morali' dei coniugi anche quelli⁴¹ di istituire dei buoni valori famigliari (*youliang jia-feng* 优良家风), promuoverne le virtù (*jiating meide* 家庭美德) e porre l'attenzione sulla costruzione di una civiltà della famiglia (*jiating wenming jianshe* 家庭文明建设).⁴² Come nel caso dell'art. 4 del testo del 2001, anche nel codice civile tali doveri appaiono come una enunciazione di principi prettamente morali.

Tra gli impedimenti al matrimonio, oltre ai legami di parentela, nel 2001 ancora spiccava quello che non permetteva di stringere il vincolo a coloro che soffrissero di una malattia considerata dalla scienza medica inadatta a contrarre matrimonio. Anche su questo punto è intervenuto il legislatore eliminando tale restrizione e inserendo l'art. 1053 il quale prevede che, qualora uno dei due nubendi soffra di una malattia grave, deve informare l'altra parte prima del matrimonio, altrimenti può essere richiesto l'annullamento dello stesso.

Altre modifiche, invece, riflettono delle scelte del governo già applicate in altri testi normativi e che sono poi state trasfuse nel codice civile. Tra queste è possibile individuare l'eliminazione del dovere dei coniugi di praticare la pianificazione famigliare, novità che recepisce la recente abrogazione della politica del figlio unico a favore di quella che ha portato nel 2015 a due il numero di bambini per coppia e dal 2021 a tre. Tale modifica si esprime anche nell'espunzione, all'articolo concernente l'età legale per contrarre matrimonio, dell'enunciato che incoraggiava unioni e filiazione in età più avanzata.⁴³

Un altro elemento d'interesse, sul quale ci si soffermerà anche successivamente, è quello relativo all'aggiunta di un periodo di 'possibile ripensamento' in seguito al deposito dell'istanza di divorzio. Questo periodo di *cool off* dovrebbe permettere alla coppia di avere un ulteriore tempo di trenta giorni dalla presentazione della domanda di divorzio agli uffici competenti prima che quest'ultimi procedano con la pratica (art. 1077). Tale previsione ha suscitato non poche perplessità dal momento che appare come una possibile interferen-

⁴¹ Art. 1043 del codice civile.

⁴² Il concetto di 'costruzione di una civiltà della famiglia' si inserisce nella retorica politica cinese che vede nel termine *wenming* 文明 (in inglese 'civilisation') la parola chiave dapprima affiancata a 'spirituale' e 'materiale' da Deng Xiaoping, a 'politica' da Jiang Zemin, a 'sociale' ed 'ecologica' da Hu Jintao. Più di recente, Xi Jinping porta alla ribalta, includendola in quella spirituale, la costruzione di una civiltà della famiglia che vede proprio nella normativa sul matrimonio del codice civile il suggellamento dei principi della cosiddetta Nuova era.

⁴³ Art. 1047 del codice civile.

za nella libertà di divorzio delle parti e un ulteriore riprova dell'intenzione di tutelare come bene giuridico primario l'unione piuttosto che la volontà delle parti.

Contestualmente all'entrata in vigore del codice civile, la CSP ha promulgato anche una interpretazione che sostituisce le tre della legge sul matrimonio del 2001.⁴⁴

44 *Zuigao Renmin Fayuan guanyu shiyong "Zhonghua Renmin Gongheguo minfa dian" hunyin jiating bian de jieshi (yi)* 最高人民法院关于适用'中华人民共和国民法典'婚姻家庭编的解释(一) (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo sull'applicazione della parte su matrimonio e famiglia del 'codice civile' 1).

2 Divorzio e mediazione

Sommario 2.1 La libertà di divorzio. – 2.2 Cina: divorzio *fault-based* o *no fault-based*? – 2.3 Aspetti normativi del divorzio: beni, figli e danni. – 2.3.1 La divisione dei beni. – 2.3.2 Disposizioni in materia di figli. – 2.3.3 Il risarcimento dei danni. – 2.4 La mediazione. – 2.4.1 La mediazione stragiudiziale nei casi di divorzio contenzioso. – 2.4.2 La mediazione giudiziale. – 2.4.3 Una specificità tutta cinese: la pronuncia di rigetto della domanda di divorzio come forma di persuasione alla riconciliazione.

2.1 La libertà di divorzio

La libertà di divorzio, più di ogni altro diritto nell'ambito della disciplina giuridica sulla famiglia, è l'espressione di una volontà individuale. Essa può essere interpretata come complementare alla libertà di matrimonio, con la differenza che quest'ultima è stata riconosciuta dallo Stato come elemento primario e fondante della famiglia in largo anticipo rispetto alla libertà di divorzio.

Nella storia del diritto di famiglia il nucleo familiare è sempre stato considerato quale bene giuridico primario, da tutelare anche a scapito dell'esercizio dei diritti dei suoi singoli componenti. Il divorzio è stato relegato per molto tempo fra i fattori sociali destabilizzanti, per la sua espressione spiccatamente individualistica, e perciò non ammesso. Tuttavia, dal momento che il diritto e la società vivono in continua relazione e interazione l'uno con l'altra, si è sviluppato

viepiù il convincimento che il protrarsi di una crisi coniugale senza il rimedio dello scioglimento del vincolo matrimoniale potesse riverberarsi negativamente sull'intera struttura dello Stato.

La domanda da porsi, ancor prima di entrare nel merito della specificità cinese, è cosa si debba intendere dunque per libertà di divorzio, e quanti e quali limiti sia opportuno, se mai, porre al suo esercizio. È appena il caso di osservare che ogni Paese declina la libertà di divorzio alla stregua della propria tradizione culturale, eventualmente comprimendola o ampliandola sulla scorta delle mutevoli sensibilità sociali sul tema.

Vi sono dei casi, infatti, in cui l'ordinamento giuridico di un Paese presuppone la sussistenza di circostanze specifiche, al solo verificarsi delle quali è ammesso proporre istanza di divorzio; altri ordinamenti, invece, discriminano sulla base dell'addebitabilità della responsabilità per il venir meno dell' *affectio maritalis*, consentendo il ricorso alla procedura di divorzio al solo coniuge cui tale responsabilità non sia ascrivibile.

Sono rinvenibili poi dei casi - si pensi all'esempio sovietico nel primo ventennio del Novecento - in cui l'esercizio della libertà di scioglimento del vincolo non era sottoposto ad alcuna regolamentazione normativa, ciò che ha comunque condotto alla necessità di ricorrervi nel 1944, con l'introduzione dell'obbligo di motivazione dell'istanza. Nel 1926, ad esempio, la procedura per divorziare nell'Unione Sovietica venne semplificata attraverso l'eliminazione della pratica giudiziale e permettendo anche al singolo coniuge la registrazione unilaterale del divorzio, che doveva essere semplice come 'bere un bicchiere d'acqua',¹ a tal punto che poteva accadere che l'altra parte non sapesse nemmeno di essere divorziata.

Ben presto fu chiaro che un sistema fondato su un'assoluta libertà aveva delle ripercussioni sull'intera struttura sociale, tant'è che nel 1944 venne reintrodotta il divorzio giudiziale e inserito l'obbligo di motivarne l'istanza, al fine di evitare che l'esercizio di tale diritto violasse gli interessi dello Stato, affidando a quest'ultimo un ruolo di supervisione circa la congruità degli interessi perseguiti dai singoli e quello, supremo, della collettività (Xia 2007, 25).

Quanto lo Stato debba interferire nella vita privata dei cittadini è un altro, storico elemento di acceso dibattito, che involge anche i diritti della famiglia e dei suoi singoli componenti.

Xia Yinlan (2007) nel suo studio sulla libertà di divorzio e i suoi limiti sostiene che l'esistenza stessa di norme che disciplinano il drit-

1 Divorziare doveva essere semplice come 'bere un bicchiere d'acqua', tuttavia come rispose Lenin nell'intervista condotta da Clara Zetkin: «Drinking water is, of course, an individual affair. But in love two lives are concerned, and a third, a new life, arises, it is that which gives it its social interest, which gives rise to a duty towards the community» (Zetkin 1934, 216-17 citato in Codevilla 1996, 242).

to di divorziare impedisca di intendere tale diritto come assoluto; la procedura stessa potrebbe essere intesa come una limitazione. Con riguardo al contesto cinese non si deve poi dimenticare che i diritti dei cittadini non sono intesi in termini assoluti dal momento che l'art. 51 della Costituzione prevede che il loro esercizio sia subordinato all'interesse collettivo.

2.2 Cina: divorzio *fault-based* o *no fault-based*?

Ricostruito concettualmente l'istituto del divorzio inserendolo nel novero delle libertà individuali, seppure non assolute, è peculiare che esso esista in Cina ancor prima che in altri ordinamenti giuridici di Paesi considerati all'avanguardia in materia di garanzia di diritti.

Sebbene sia possibile riscontrare anche forme definite consensuali nel diritto tradizionale cinese, tuttavia è opportuno chiarire che spesso si trattava di separazioni in cui la volontà del singolo era stata forzata; il divorzio a istanza di parte, invece, tradizionalmente appannaggio del solo marito,² era una pratica consentita e attuata tramite il ripudio³ o la vendita della moglie (Van der Valk 1956).

Quello cosiddetto consensuale, così come lo si intende oggi, viene introdotto in Cina in seguito alla fase di modernizzazione del diritto avvenuta negli anni Venti del secolo scorso. Come già accennato, sia il GMD che il PCC, al fine di creare una nuova società, imperniata su valori antitetici a quelli feudali, avevano rivoluzionato *in primis* la famiglia. Il divorzio diveniva pertanto lo strumento per liberare le donne dall'oppressione del sistema patriarcale.

L'ordinamento giuridico tradizionale limitava, come detto, l'esercizio del diritto al solo marito, mentre con l'affermazione del principio di parità, contemplato nel *Libro della famiglia* del codice civile del GMD del 1931 e ribadito nei vari regolamenti del PCC e successivamente con la legge sul matrimonio del 1950 della neonata RPC, si garantiva il diritto in capo ai singoli individui senza distinzione di

2 La donna non poteva richiedere il divorzio se non in alcuni casi, come ad esempio l'abbandono, allorché per un periodo di tempo superiore ai tre anni ella non avesse ricevuto notizie dal coniuge. In questo caso era necessario che il magistrato locale le rilasciasse un permesso, che le sarebbe servito anche in caso di nuove nozze. Un altro caso in cui il divorzio era imperativo e poteva, di conseguenza, essere concesso anche alla donna, era allorquando un coniuge perpetrava un'azione d'estrema violenza contro i parenti dell'altro. Tale atto veniva considerato come un segno di rottura tra le due famiglie; da qui la definizione del conseguente divorzio quale *rompere il legame* (义绝).

3 Vi erano sette motivi ai quali l'uomo poteva far appello per ripudiare la propria moglie, in particolare se: non poteva dare alla luce figli; era licenziosa e manteneva una condotta immorale; non obbediva ai suoceri, dimostrando mancanza di *pietas* filiale; era troppo loquace; commetteva un furto; era gelosa e invidiosa; era affetta da grave malattia.

sesso, non stabilendo alcun limite di esercizio dello stesso nei casi di divorzio congiunto.

Il *Libro della famiglia* del codice civile del 1931 ammetteva la proposizione della domanda di divorzio unilaterale sul presupposto di determinate ragioni speciali (art. 1052) (cosiddetto *liejuzhuyi* 列举主义); la legge sul matrimonio del 1950, invece, ne comprimeva l'esercizio attraverso il vaglio da parte delle autorità⁴ da attuarsi per mezzo di un doppio tentativo di mediazione. Se esso fosse fallito, il Tribunale non sarebbe stato tenuto a pronunciare il divorzio, potendo quindi respingere l'istanza di parte con una omologa, ma speculare, sentenza di rigetto.⁵

Il diritto a ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale, consensuale o su impulso di parte, insomma, veniva riconosciuto solo in quei casi in cui il rimedio appariva seriamente giustificato.⁶

Peraltro, ancora in tema di divorzio su istanza di parte, le decisioni dei tribunali erano ancora intrise di retaggi culturali conservatori: spesso gli uomini che intendevano divorziare per potersi poi sposare con la propria amante venivano tacciati di «amare il nuovo, disprezzare il vecchio» (Meijer 1971, 109); onde poi evitare che i coniugi divorziassero adducendo motivazioni frivole o borghesi, per alcuni tribunali il divorzio doveva essere accordato unicamente sulla base della sussistenza di cause concrete che non avevano necessariamente a che vedere con la sfera affettiva.

4 Art. 17 della legge sul matrimonio del 1950: «Ai coniugi che intendano entrambi divorziare, venga accordato. Qualora solo un coniuge presenti istanza e tentativi di mediazione degli organi dell'autorità governativa distrettuale e giudiziale falliscano, allora deve essere accordato il divorzio. In caso di divorzio consensuale, le parti dovranno procedere con una registrazione presso l'autorità governativa distrettuale, la quale rilascerà il certificato di divorzio; l'autorità governativa deve, accertata in modo definitivo la volontà delle parti e la corretta disposizione delle questioni relative a figli e beni, emettere il certificato di divorzio. In caso di divorzio unilaterale, l'autorità governativa distrettuale deve procedere con la mediazione; qualora il tentativo fallisca, il caso viene sottoposto al tribunale popolare della contea o della città. L'autorità governativa in nessun caso può proibire od ostacolare il ricorso in appello al tribunale popolare della contea o della città da parte dei coniugi anche se unilateralmente. Il tribunale popolare municipale o della città deve a sua volta esperire un tentativo di mediazione e in caso di fallimento emettere una sentenza» (第十七条 男女双方自愿离婚的, 准予离婚。男女一方坚决要求离婚的, 经区人民政府和司法机关调解无效时, 亦准予离婚。男女双方自愿离婚的, 双方应向区人民政府登记, 领取离婚证; 区人民政府查明确系双方自愿并对子女和财产问题确有适当处理时, 应即发给离婚证。男女一方坚决要求离婚的, 得由区人民政府进行调解; 如调解无效时, 应即转报县或市人民法院处理; 区人民政府并不得阻止或妨碍男女任何一方向县或市人民法院申诉。县或市人民法院对离婚案件, 也应首先进行调解; 如调解无效时, 即行判决。).

5 La Corte Suprema precisò nel 1962 che la parola 'sentenza' (*panjue* 判决) nell'espressione *yifang jianjue yaoqiu lihun, jing xiang huo shi renminfayuan tiaojie wuxiao shi, ji xing panjue* 一方坚决要求离婚, 经县或市人民法院调解无效时, 即行判决 dovesse essere intesa come sentenza sia di divorzio che di rigetto dell'istanza.

6 La norma di cui all'art. 17 della legge sul matrimonio del 1950 ribadisce il diritto al divorzio, tuttavia sottoponendo l'istanza congiunta a una rigorosa valutazione da parte dell'autorità, che dovrà vagliare la corretta regolamentazione da parte dei coniugi delle questioni relative ai figli e ai beni in comune.

La svolta verso la presa di coscienza della necessità di guardare alla relazione coniugale, declinandola secondo la sfera affettiva e conferendo valore al suo venir meno come ragione di divorzio, va fatta risalire alla legge del 1980, con la quale venne introdotto il concetto di 'deterioramento dell'*affectio coniugalis*' (*ganqing polie*), specificamente nei casi a istanza di parte. Con una netta differenziazione rispetto alla legge sul matrimonio del 1950, il tentativo di mediazione prodromico a una decisione del Tribunale divenne 'facoltativo'; nei procedimenti consensuali, la decisione stessa, acclarata la sussistenza del deterioramento dell'affetto tra i coniugi, era invariabilmente una sentenza di divorzio.⁷

Il riferimento alla necessità di ricorrere a una valutazione che conteneva aspetti di discrezionalità come quella di verificare, già in mediazione, che non vi fosse realmente più alcun rapporto affettivo fra i coniugi, per poi arrestarsi e procedere alla pronuncia di divorzio, portò in prima battuta a un cospicuo incremento del numero di casi. La genericità di tale formula e la mancanza di professionalità dei giudici resero necessario ricorrere a più specifici e concreti criteri di valutazione alla cui stregua determinare le circostanze al verificarsi delle quali dovesse ritenersi provato il deterioramento della relazione.

A tal fine la Corte Suprema nel 1989 promulgò un'opinione⁸ comprendente un elenco di quattordici fatti tipici, sul presupposto dei quali il giudice doveva considerare l'*affectio* come venuta meno tra gli sposi.⁹

7 Art. 24: «Il divorzio deve essere accordato ai coniugi che intendano divorziare consensualmente. Entrambe le parti devono presentare la richiesta presso l'Ufficio per la registrazione del matrimonio, il quale deve, verificata la volontà dei coniugi e che siano state disposte correttamente tutte le questioni riguardanti i figli e i beni, rilasciare il certificato di divorzio»; art. 25: «Qualora solo un coniuge presenti istanza di divorzio, gli organi preposti possono esperire un tentativo di mediazione oppure la parte può rivolgersi direttamente al Tribunale del Popolo. Quest'ultimo durante il procedimento di divorzio deve esperire un tentativo di conciliazione e, allorché l'affetto coniugale risulti irrimediabilmente compromesso e la mediazione fallisca, deve pronunciare la sentenza di divorzio».

8 *Zuigao Renmin Fayuan yinfa "Guanyu renmin fayuan shenli lihun anjian ruhe rending fuqi ganqing que yi polie de ruogan juti yijian" de tongzhi* (1989) 最高人民法院印发《关于人民法院审理离婚案件如何认定夫妻感情确已破裂的若干具体意见》的通知 (Alcuni pareri concreti riguardo ai casi in cui i Tribunali Popolari, esaminando i casi di divorzio, devono stabilire se l'affetto tra i coniugi sia irrimediabilmente compromesso, pubblicati dalla CSP).

9 Quelle che seguono sono le quattordici condizioni connotanti il deterioramento dell'*affectio maritalis*: 1) Uno dei coniugi soffre di una malattia che lo rende *inadatto*, o presenta difetti fisiologici, o altre ragioni per cui non può avere rapporti sessuali, e tali deficienze siano incurabili; 2) Sussistenza di incomprensioni antecedenti al matrimonio; matrimoni *affrettati*; mancanza di affetto tra i coniugi manifestatasi dopo la celebrazione del matrimonio che ha potuto inficiare la vita in comune; 3) Uno dei coniugi prima del matrimonio ha omesso di rivelare la propria affezione da disturbi mentali risultati incurabili; la circostanza che, prima del matrimonio, uno dei coniugi fosse a conoscenza che l'altro era affetto da disturbi mentali e il matrimonio si è ugualmente celebrato; il fatto che una parte, durante il periodo di coabitazione, soffrisse di disturbi mentali, con successiva prognosi di incurabilità; 4) Una parte ha ingannato l'al-

Secondo Yang Dawen, professore dell'Università del Popolo di Pechino, il termine *ganqing polie* sarebbe dovuto essere modificato in 'rottura del matrimonio' (*hunyin polie* 婚姻破裂), dal momento che molte delle cause indicate nell'Opinione del 1989 non concernevano la sfera affettiva, né potevano considerarsi indici di affievolimento del rapporto di coppia; inoltre l'Opinione della Corte Suprema può essere letta come un tentativo di reintrodurre il concetto di colpa, trasferendo così allo Stato il potere di interpretare la ragionevolezza della scelta di un soggetto di introdurre un'istanza di divorzio (Alford, Shen 2004, 251-2).

Il controllo dello Stato si manifestava anche nella procedura amministrativa per il divorzio a istanza congiunta: il regolamento per la registrazione del matrimonio del 1994 prevedeva che, tra i documenti da presentare all'ufficio preposto, le parti dovessero allegare anche una lettera della propria unità lavorativa o del comitato di residenti o del villaggio (所在单位、村民委员会或者居民委员会出具的介绍信).¹⁰ Tale ob-

tra; perpetrazione di frode al momento della registrazione del matrimonio finalizzata a ottenere il certificato di matrimonio; 5) Mancanza di coabitazione successiva alla registrazione matrimoniale, con impossibilità di riconciliazione; 6) La circostanza secondo cui, dopo la celebrazione di matrimoni combinati o per compravendita, un coniuge faccia immediatamente istanza di divorzio; o se, nonostante molti anni di coabitazione, non si sia creato un legame affettivo tra marito e moglie; 7) La circostanza per cui entrambi i coniugi vivono separati da almeno 3 anni per il venir meno dell'affetto, e non c'è nessuna possibilità di riconciliazione; o entrambe le parti si separano per un ulteriore anno a far data dal mancato accoglimento da parte del tribunale dell'istanza di divorzio; ovvero allorquando non sono stati rispettati i doveri reciproci dei coniugi; 8) Allorquando una parte commetta adulterio o coabiti illegalmente rifiutandosi di rimediare alle sue colpe nonostante numerosi ammonimenti e richiami, l'altro coniuge può depositare istanza di divorzio; la parte passibile di colpa presenta istanza di divorzio, ma l'altra parte è in disaccordo, malgrado i ripetuti ammonimenti; in seguito a un mancato accoglimento da parte del tribunale dell'istanza di divorzio, la parte passibile di colpa chiede nuovamente il divorzio, non essendoci possibilità di riconciliazione; 9) Una parte commetta bigamia, per cui è consentito all'altra parte di presentare istanza di divorzio; 10) La cattiva condotta di un coniuge, traducibile nella scarsa propensione al lavoro e l'abitudine al gioco d'azzardo ecc.; ovvero allorquando il mancato assolvimento ai doveri famigliari e il mancato ravvedimento hanno reso la coabitazione di marito e moglie insostenibile; 11) Una parte è stata condannata a un lungo periodo da scontare in carcere, o l'imputazione di specifici reati o azioni criminali che hanno seriamente compromesso l'affetto tra marito e moglie; 12) Se si è persa ogni traccia di uno dei coniugi per due anni, l'altra parte può presentare istanza di divorzio, dopo aver fatto dichiarazione ufficiale della scomparsa del coniuge; 13) Una parte ha subito abusi, è stata abbandonata, o ha subito o - a sua volta - ha maltrattato i parenti dell'altro coniuge; l'iterazione di comportamenti intollerabili nonostante i ripetuti ammonimenti; 14) Altre ragioni che conducono al deterioramento dell'*affectio maritalis*. (Zui-gao Renmin Fayuan yinfa "Guanyu renmin fayuan shenli lihun anjian ruhe rending fuqi ganqing que yi polie de ruogan juti yijian" de tongzhi (1989) 最高人民法院印发《关于人民法院审理离婚案件如何认定夫妻感情确已破裂的若干具体意见》的通知 [Alcuni pareri concreti riguardo ai casi in cui i Tribunali Popolari, esaminando i casi di divorzio devono stabilire se l'affetto tra i coniugi sia irrimediabilmente compromesso]).

10 Art. 14 dei regolamenti amministrativi per la registrazione del matrimoni (*hunyin dengji guanli tiaoli* (1994) 婚姻登记管理条例).

bligo è venuto meno col regolamento per la registrazione del matrimonio del 2003, insieme all'accertamento della durata di un mese dalla consegna dei documenti da parte dei coniugi al rilascio del certificato.¹¹ Un tanto rappresenta il passaggio fondamentale verso un riconoscimento dell'appartenenza di matrimonio e divorzio alla sfera privata, quale effetto dell'esercizio di una libertà individuale. Se la legge del 1980, prima ancora della promulgazione dell'opinione della Corte Suprema del Popolo del 1989 di cui sopra, sancì definitivamente il passaggio a un sistema *no-fault based*, con la legge sul matrimonio del 2001 si era tratteggiato un sistema in cui apparivano coniugate alcune delle cause tassative descritte dalla CSP con la categoria del *ganqing polie*.

La legge del 2001 (art. 31) e successivamente il nuovo codice civile (art. 1076) non modificano l'art. 24 della legge del 1980 concernente il divorzio a istanza congiunta,¹² operando invece un sostanziale mutamento relativamente a quello su istanza di parte (già art. 25 della legge del 1980 e art. 32 della legge del 2001, ora art. 1079 del codice civile) prevedendo alcune cause tassative, al verificarsi delle quali il Tribunale deve pronunciare la sentenza di divorzio: bigamia o convivenza *more uxorio*; violenza domestica, maltrattamenti e abbandono di membri della famiglia; casi di gioco d'azzardo, tossicodipendenza o altri vizi turpi per i quali ripetuti tentativi di correzione non hanno prodotto cambiamenti; separazione [di fatto] per due anni a causa di disarmonia affettiva, nonché «altre situazioni che hanno irrimediabilmente compromesso l'affetto coniugale».¹³ Con il codice

11 第十六条 婚姻登记管理机关对当事人的离婚申请进行审查,自受理申请之日起一个月内,对符合离婚条件的,应当予以登记,发给离婚证,注销结婚证。当事人从取得离婚证起,解除夫妻关系。

12 第一千零七十六条 夫妻双方自愿离婚的,应当签订书面离婚协议,并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的意见。(Art. 1076: Se marito e moglie desiderano entrambi il divorzio, devono firmare un accordo scritto e chiederne la registrazione di persona all'ufficio di registrazione del matrimonio. L'accordo di divorzio deve specificare la dichiarazione di volontà che lo scioglimento è desiderato da entrambe le parti e il consenso raggiunto attraverso la consultazione su questioni quali il mantenimento dei figli, la disposizione dei beni e la liquidazione dei debiti).

13 第一千零七十九条 夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。有下列情形之一的,调解无效的,应当准予离婚:(一)重婚或者与他人同居;(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;(四)因感情不和分居满二年;(五)其他导致夫妻感情破裂的情形一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。(Art. 1079 del codice civile: Qualora solo un coniuge presenti istanza di divorzio, gli organi preposti possono esperire un tentativo di mediazione oppure la parte può rivolgersi direttamente al Tribunale del Popolo. Quest'ultimo durante il procedimento di divorzio deve esperire un tentativo di conciliazione e, allorquando l'affetto coniugale risulti irrimediabilmente compromesso e la mediazione fallisca, deve pronunciare la sentenza di divorzio. Se la mediazione fallisce e si verifica una delle seguenti condizioni, il divorzio deve essere accordato: 1) bigamia o convivenza *more uxorio*; 2) violenza domestica, maltrattamenti e abbandono di componenti della famiglia; 3) casi di gioco d'azzardo, tossicodipendenza o altri vizi turpi per i quali ripetuti tentativi di correzione non hanno prodot-

civile è stata aggiunta come causa anche la separazione per un ulteriore anno in seguito a una istanza di divorzio rigettata dal tribunale.

È appena il caso di osservare che l'accertamento della sussistenza di una di queste condizioni - in particolare delle prime due - comporta non di rado per la parte cui non è ascrivibile alcuna responsabilità per il fallimento del matrimonio notevoli difficoltà nel reperimento delle prove, rendendo quasi impossibile l'accoglimento dell'eventuale richiesta di risarcimento.¹⁴

Peraltro, anche deducendo la sola causa del venir meno dell'*affectio coniugal*, la parte si esporrebbe al rischio di vedersi rigettare la domanda sulla scorta di una pronuncia di contenuto altamente discrezionale (quando non arbitraria) che, in alcuni casi, si estende al paradossale punto di consigliare alle parti di investire sulla propria relazione invece di chiederne al Tribunale la cessazione.¹⁵

Per alcuni studiosi tale norma è stata interpretata come un passo indietro rispetto alle previsioni del 1980, così come l'aggiunta dell'art. 1077 del codice civile che prevede che qualora una delle due parti desideri ritirare la richiesta di divorzio presso l'ufficio della registrazione del matrimonio ha a disposizione trenta giorni prima che gli uffici

to cambiamenti; 4) separazione [di fatto] per due anni a causa di disarmonia affettiva; 5) altre situazioni che hanno irrimediabilmente compromesso l'affetto coniugale. Se una delle due parti è dichiarata persona scomparsa e l'altra promuove un giudizio di divorzio, questo deve essere accordato. In seguito al rigetto di una istanza di divorzio da parte del Tribunale del Popolo, se i coniugi hanno vissuto per un altro anno separati, qualora una parte richieda nuovamente lo scioglimento del vincolo, deve essere accordato).

14 In materia di prove in Cina vige attualmente il principio dispositivo a termine del quale il giudice deve porre a fondamento della sua decisione le prove proposte dalle parti (cf. Capitolo 6 della legge processuale civile vigente). Un tale principio si è nel tempo imposto in sostituzione del tradizionale costume secondo cui, nella fase delle indagini, 'era il Tribunale a spostarsi nel luogo della controversia' (Huang 2010, 97-101), agendo d'ufficio nella ricerca delle prove anche in vece delle parti coinvolte.

15 原告未能举证证明双方夫妻感情已经完全破裂,说明原、被告感情尚有修复的可能。因此,对原告的离婚请求,本院不予支持。(L'attore non ha proposto evidenze del deterioramento dell'*affectio coniugal*, ciò confermando che esiste una possibilità di riconciliazione tra i coniugi. Dunque, questo tribunale rigetta l'istanza di divorzio di parte attrice) (Yang Moumou su Liu Moumou lihun jiu fen an, (2011) shi min chuzi di 2596 hao, Shandong sheng jinan shi shizhong qu renmin fayuan 杨某某诉刘某某离婚纠纷案, (2011) 民初字第2596号, 山东省济南市市中区人民法院 [Yang XX vs. Liu X, sentenza civile di primo grado nr. 2596/2011, sezione civile del Tribunale del Popolo del distretto centrale della città di Jinan, provincia dello Shandong]); 现原告未提供证明夫妻感情破裂的依据,被告也积极要求和好,故本院暂无法认定原、被告的夫妻感情已经破裂,原告要求离婚的诉讼请求不予支持。(Sulla base del fatto che l'attore non ha proposto prove sufficienti a dimostrazione del deterioramento dell'*affectio coniugal* e in considerazione del fatto che il convenuto ha espresso il suo desiderio di riconciliarsi con parte attrice, questo tribunale allo stato attuale non è in grado di stabilire fermamente che l'affetto tra i coniugi sia deteriorato. L'istanza di divorzio di parte attrice è rigettata) (Shi Moumou su Wang Moumou lihun jiu fen an, (2010) Chong min yi (min) chuzidi 1184 hao, Shanghai shi Chongming xian renmin fayuan 施某某诉王某某离婚纠纷案, (2010) 崇民一(民)初字第1184号, 上海市崇明县人民法院 [Shi XX vs. Wang XX, sentenza civile di primo grado nr. 1184/2010, sezione civile nr. 1 del Tribunale del Popolo di Chongming, Shanghai]).

procedano con la pratica. Inoltre, scaduto il suddetto termine le parti dovranno recarsi di persona per confermare la loro intenzione di sciogliere il vincolo. Anche questo ulteriore passaggio può essere interpretato in una prospettiva di limitazione della libertà di divorzio.

Concludendo, dal confronto tra i testi delle normative sul matrimonio è possibile constatare come si sia tendenzialmente riconosciuta ai coniugi sempre maggiore libertà di divorzio. Un tanto si è ottenuto attraverso l'abbandono parziale di un sistema basato sulla colpa – che invece funge ancora da presupposto per la richiesta di risarcimento dei danni.

Tuttavia, sebbene alcuni studi convergano nel ritenere l'attuale sistema *tout court* come *no-fault based* dal momento che entrambi i coniugi possono esercitare il diritto indipendentemente dalla causa che ha determinato la crisi coniugale, tuttavia esso rivela caratteristiche di un *semi-fault based* data, quale presupposto per vedere accolta l'istanza, la necessaria sussistenza di circostanze eminentemente colpose come quelle di cui all'art. 1079 del codice civile.

2.3 Aspetti normativi del divorzio: beni, figli e danni

Pur dedicando un intero capitolo del codice civile al divorzio, il legislatore ha tralasciato di regolare numerose questioni pratiche legate allo scioglimento del vincolo, le quali hanno trovato una propria disciplina solo all'interno delle Interpretazioni e Opinioni della CSP.

I principi generali che governano la procedura per presentare istanza di divorzio, la divisione dei beni, l'affidamento e il mantenimento dei figli, il diritto di visita e la categoria del risarcimento dei danni in caso di divorzio sono regolati nel Capo IV del Libro V del codice civile.

Le trasformazioni sociali, le nuove normative in materia di proprietà privata e un generale aumento del benessere economico hanno ampliato la platea delle istanze di scioglimento del vincolo connotate da caratteristiche sempre più complesse, specialmente con riferimento al tema della divisione dei beni.

2.3.1 La divisione dei beni

Già nel 1993 la CSP¹⁶ si era dovuta esprimere in merito alle regole da applicare per la divisione dei beni nei casi di divorzio, e ciò in ragione della mancanza di norme specifiche in materia.

¹⁶ *Zuigao Renmin Fayuan guanyu renmin fayuan shenli lihun anjian chuli caichan fenge wenti de ruogan juti yijian* 最高人民法院人民法院关审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见 (1993) (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni relative alle decisioni dei Tribunali del Popolo sulla divisione dei beni nei casi di divorzio).

Anche per questo motivo il legislatore nella legge sul matrimonio del 2001 inserì nel Capo concernente i rapporti famigliari tre articoli (artt. 17, 18 e 19), determinando quali dovessero considerarsi, in mancanza di un regime patrimoniale convenzionale o di un accordo prematrimoniale, i beni in comune quali quelli personali dei coniugi. Ora queste categorie sono disciplinate dagli artt. 1062, 1063, 1064 e 1065 del codice civile.

L'art. 1087, invece, dispone la procedura alla quale fare riferimenti in caso di divorzio: in difetto di accordo fra loro in merito ai beni da considerarsi in comunione (夫妻的共同财产由双方协议处理) i coniugi possono rivolgersi al Tribunale del Popolo affinché dirima le loro divergenze e si pronunci, sempre nel rispetto dei diritti e degli interessi dei figli e della moglie, considerandosi costei, a priori, la parte tradizionalmente meno tutelata (协议不成时, 由人民法院根据财产的具体情况, 照顾子女和女方权益的原则判决).

Altro tema centrale relativo alla divisione dei beni è la sorte della casa coniugale, sulla quale si erano soffermate la II e la III Interpretazione della CSP riguardo all'applicazione della legge sul matrimonio della RPC,¹⁷ in special modo la III (artt. 7 e 10¹⁸).

Non di rado l'attribuzione della casa è fonte di dissidi e difficoltà giuridiche soprattutto se essa è stata acquistata dai genitori di uno dei coniugi prima del matrimonio ed è stata registrata solo a nome di una parte. Dal momento che in molti casi è proprio la famiglia del futuro marito, anche per aiutare lo stesso a trovare moglie, a procedere alla compravendita dell'immobile, intestandoglielo, ciò rende la tutela della sposa e dei figli in fase di divorzio sicuramente più complessa (Davis 2002; 2010), atteso che, in questo caso, la legge prevede che tale proprietà rimanga nel novero dei beni personali del marito.

Riconosciuta l'esistente sperequazione tra uomo e donna, il codice civile dispone che se uno di essi ha svolto un ruolo preminente nella coppia, quale crescere i figli, prendersi cura degli anziani e assistere l'altro nel lavoro, questi può richiedere un indennizzo e, qualora le parti non trovino un accordo, possono ricorrere al Tribunale del Popolo (art. 1088). Recentemente un tribunale di Pechino (Zhang Wanqing 2021) ha emesso una sentenza di divorzio nella quale è stata corrisposta alla moglie una somma di denaro come risarcimento per i lavori domestici svolti in costanza di matrimonio. In passato questo era possibile esclusivamente se le parti lo avevano stabilito per iscritto.

Allo stesso modo, se al momento del divorzio una parte versa in difficoltà economiche, l'altra ha l'obbligo di aiutarla; e, diversamente, è

17 Sul dibattito emerso in merito all'interpretazione della Corte Suprema del Popolo (III) si vedano: Chen 2012; Liang 2013, 87-90.

18 Attualmente nell'interpretazione del codice civile si ritrova solo la norma di cui all'art. 10 dell'interpretazione della CSP sull'applicazione della legge sul matrimonio (III), mentre non vi è traccia dell'art. 7.

sempre ammesso deferire al Tribunale del Popolo la soluzione della controversia (art. 1090). Infine, qualora uno dei coniugi tenti di appropriarsi in maniera indebita dei beni dell'altro o commetta azioni mendaci ai danni dell'altro coniuge, potrà ricevere una quota minore o nessuna nella divisione dei beni comuni (art. 1092).

2.3.2 Disposizioni in materia di figli

Il codice civile, nella parte in cui tratta del divorzio, detta alcune norme generali sull'affidamento dei figli, il loro mantenimento e diritto di visita del genitore non collocatario.

L'art. 1084 del codice civile stabilisce il dovere di entrambi i coniugi di crescere ed educare i figli, e ciò prescindendo dalla sorte del matrimonio, e quindi indipendentemente dalla circostanza che i genitori siano divorziati, assegnando di diritto alla madre l'affidamento del figlio minore di due anni. Raggiunta questa età i genitori potranno convenire su chi manterrà l'affidamento della prole. In caso di disaccordo ogni decisione sarà rimessa al Tribunale del Popolo, considerati l'interesse del figlio, la situazione concreta delle parti e raccogliendo l'opinione del minore se ha compiuto gli otto anni.

Si deve tenere in considerazione che soprattutto nelle zone rurali, e in taluni casi anche in grandi città, l'affidamento dei figli alle madri non è così scontato, dal momento che sopravvive la tradizione della donna divorziata obbligata ad allontanarsi dalla casa coniugale senza portare con sé la prole, considerati ormai appartenenti agli agnati.

Le spese relative al mantenimento e all'educazione dei figli devono essere sostenute, in tutto o in parte, anche dal genitore non affidatario; sull'ammontare e sull'eventuale temporaneità dell'onere sta ai coniugi trovare una soluzione, senza la quale dovrà intervenire un provvedimento del Tribunale del Popolo, con una decisione che, in ogni caso, non precluda ai figli stessi di far istanza per ottenere un incremento delle somme di cui sono beneficiari (art. 1085).

La legge tutela il diritto di visita del genitore non affidatario, tanto da prevedere un obbligo di collaborazione al suo concreto ed effettivo esercizio da parte dell'altro genitore. Qualora costoro non siano in grado di accordarsi su modalità e tempo delle visite, sarà il tribunale a decidere (art. 1086). Quest'ultimo inoltre può revocare il diritto di visita qualora sia ritenuto dannoso per la salute fisica e mentale della prole (si veda *infra* quando si tratterà delle questioni relative ai figli nei casi di divorzio per violenza domestica).

2.3.3 Il risarcimento dei danni

Come già accennato, seppure la colpa non sia attualmente più rilevante al fine della pronuncia del divorzio, tuttavia essa costituisce il presupposto per attribuire la responsabilità a uno dei coniugi del fallimento coniugale e quindi per ottenere, a vantaggio dell'altro, un risarcimento.¹⁹

Tale diritto è previsto all'art. 1091 del codice civile sul risarcimento dei danni (*sunhai peichang* 损害赔偿),²⁰ a tenore del quale può vantarsi il diritto all'indennizzo al verificarsi di alcune delle circostanze di cui all'art. 1079, e cioè nei casi di bigamia o convivenza *more uxorio*, violenza domestica, maltrattamenti e abbandono di membri della famiglia.

La categoria di danno risarcibile in materia matrimoniale non è assimilabile alle categorie di danno già presenti nell'Ordinamento giuridico e può essere quindi considerato un *tertium genus* nel panorama civilistico cinese,²¹ una fattispecie a sé stante che si connota per alcune caratteristiche peculiari.

Innanzitutto, il danno risarcibile è unicamente quello - dimostrato processualmente - dalla cui sussistenza scaturisce la pronuncia di divorzio, che ne deve costituire, quindi, il presupposto. In secondo luogo, il soggetto che introduce la domanda di risarcimento dev'essere unicamente il coniuge cui non è addebitabile lo scioglimento.

La CSP è intervenuta in materia con l'interpretazione della Corte Suprema del Popolo sull'applicazione della parte su matrimonio e famiglia del 'codice civile' (1) chiarendo, all'art. 86, che per danni si intende, oltre alle diminuzioni patrimoniali conseguenti, ad esempio, alla cattiva gestione delle risorse comuni - circostanza che può aver condotto a intaccare le proprietà dei singoli coniugi per farvi fron-

19 Il sistema di risarcimento dei danni del codice civile della RPC è assimilabile, sotto alcuni profili, alla pronuncia di addebito presente nel diritto di famiglia italiano ove «conserva quella funzione sanzionatoria che in passato era assegnata alla colpa» (Sesta 2007, 133).

20 Per approfondimenti sulla categoria del risarcimento dei danni si vedano anche Ji 2002; Zhang 2002; Chen 2003; Xu 2003; 2009.

21 Alcuni commentatori hanno tentato di ricostruire la fattispecie legale dei cosiddetti *divorce compensatory damages* sussumendola in una delle tre categorie del danno civilistico riconosciute in Cina, le quali prevedono il diritto al risarcimento del danno qualora si verta in ipotesi di a) responsabilità per inadempimento o inesatto adempimento contrattuale; b) responsabilità da fatto illecito. Tuttavia la dottrina ha escluso la possibilità di assimilare il diritto al risarcimento del danno in materia matrimoniale alle categorie già presenti nell'ordinamento civilistico cinese, e ciò, nel caso della responsabilità per inadempimento contrattuale, per non essere il matrimonio riconducibile a un negozio, con obbligazioni reciproche; nel caso di responsabilità da fatto illecito per la peculiarità, tutta cinese, di non riconoscere il coniuge come soggetto passivo di illeciti, essendo il bene giuridico da salvaguardare unicamente l'*equal status* fra i due, e il matrimonio l'unico vero bene primario da proteggere (Xu 2003, 64-6).

te - sia quelli biologici (fisici) che quelli morali, il cosiddetto *pretium doloris* romanistico, ovvero il danno morale conseguente al trauma del cattivo esito del matrimonio.

Qualora il Tribunale riconoscesse all'istante il diritto al risarcimento per danni morali, in particolare, l'art. 86 rinvia a una specifica interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo alla determinazione della responsabilità di risarcimento per danni morali nei torti civili.²²

La domanda di indennizzo dev'essere contestuale alla proposizione dell'istanza di divorzio, seppure secondo alcuni studiosi (Zhang 2008) la categoria del risarcimento dei danni dovrebbe essere un rimedio cui poter ricorrere anche in costanza di matrimonio (*hunying nei qinquan sunhai peichang zhi su* 婚姻内侵权损害赔偿之诉) con finalità di deterrenza delle condotte colpose eventualmente in atto.

Invero, seppure ipotesi residuale, l'istanza per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno può depositarsi anche separatamente da quella di divorzio, e il Tribunale popolare ha l'obbligo di vagliarla, salvo sia trascorso più di un anno dal completamento delle incombenze amministrative finalizzate all'accoglimento della domanda di scioglimento del vincolo presso l'ufficio per la registrazione del matrimonio o se l'istante aveva rinunciato a tale facoltà nell'ambito di una domanda congiunta di divorzio.²³

Stante l'ardua prova in sede giudiziaria della bigamia (atteso che molti matrimoni risalenti non sono stati sottoposti a registrazione) e della convivenza *more uxorio* - casi tipizzati (*ex art. 1079* del codice civile) a cui è obbligatorio ricondurre la prova della sussistenza di una relazione extraconiugale - l'istanza di risarcimento del danno è spesso destinata a non essere accolta. Lo stesso dicasi per i casi di violenza domestica (di cui si tratterà oltre), considerando l'alto numero di rigetto delle domande per insufficienza di prove.

2.4 La mediazione

Sin dall'antichità la mediazione in Cina ha giocato un ruolo fondamentale nella risoluzione delle controversie, in particolare in materia di famiglia e soprattutto nella sua forma stragiudiziale.

In accordo con il principio 'i panni sporchi non si devono lavare in pubblico' (*jiachou buke waichang* 家丑不可外扬), nella Cina tradizio-

²² *Zuigao Renmin Fayuan guanyu queding minshi qinquan jingshen sunhai peichang zeren ruogan wenti de jieshi* 最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释.

²³ Tale norma è stata inserita successivamente all'art. 27 dell'interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo all'applicazione della legge sul matrimonio della RPC (26 dicembre 2003), ora art. 89 dell'interpretazione della CSP sull'applicazione della parte su matrimonio e famiglia del codice civile (1).

nale si riscontra un'avversione verso metodi di composizione delle dispute tramite l'intervento del giudice in virtù del rispetto dei principi di armonia e dei reciproci doveri morali. A quel tempo, infatti, il ruolo di mediatori e di garanti dell'ordine sociale spettavano al capo famiglia, al capo clan, o a gruppi ristretti territoriali; i tribunali erano il luogo per coloro i quali non erano in grado di dirimere le controversie «like brothers».²⁴

Sebbene nel concetto di mediazione si possano riscontrare numerose differenze tra la prospettiva confuciana e quella del periodo maoista, tuttavia entrambe pongono grande enfasi su *criticism-education* e *self-criticism* (Cohen 1966, 1226). Nel periodo maoista, alcuni slogan come «la mediazione è una priorità, le sentenze dei tribunali sono secondarie» (Cohen 1966) avevano accompagnato lo sviluppo dei comitati di mediazione; nel Paese si faceva strada l'idea per cui i tribunali non fossero i luoghi più adatti ove risolvere le liti considerando che i giudici non erano, fra l'altro, immuni da condizionamenti.²⁵

La mediazione fungeva quindi da strumento per attuare le politiche del PCC con il risultato di un maggior numero di controversie conciliate sul nascere piuttosto che risolte (Lubman 1999, 59).²⁶

Negli ultimi vent'anni l'istituto della mediazione è stato riformato e reso uno strumento sempre più sofisticato al servizio dei cittadini. Tale metodo di composizione delle liti ha subito, infatti, numerose trasformazioni rispetto al periodo maoista diventando una procedura maggiormente istituzionalizzata: i mediatori devono partecipare a corsi di formazione professionali, spesso organizzati dai tribunali di livello inferiore (Roberts, Palmer 2005, 42-3), per far fronte a questioni che negli anni si sono fatte via via più complesse e problematiche. I Comitati di mediazione del popolo sono tenuti a condurre il procedimento in conformità alle norme e alle politiche statali rispettando i diritti delle parti e sulla base della volontarietà.²⁷

24 «The good subjects, the Emperor said, would settle any difficulties between them 'like brothers' by referring them to an elder or the head of their community. 'As for those who are troublesome, obstinate and quarrelsome, let them be ruined in the law-courts - that is the justice that is due to them'» (Jernigan 1905, 191-2).

25 I giudici del tempo erano privi di «ideological and political purity and a proper class point of view» (Lubman 1999, 48).

26 Infatti, al fine di smantellare la precedente struttura familiare con la promulgazione della legge sul matrimonio del 1950 il tasso di divorzi accordati fu piuttosto elevato, tuttavia superata questa prima fase, la riconciliazione dei coniugi attraverso la mediazione prevalse sui divorzi con l'obiettivo di evitare il comportamento considerato borghese dell'«amare il nuovo, disprezzare il vecchio».

27 Art. 3 della legge sulla mediazione popolare della RPC (2011): «nel condurre la mediazione, il comitato di mediazione popolare deve attenersi ai seguenti principi: (1) Condurre la mediazione sulla base della volontarietà delle parti e sulla parità». Testo della legge in cinese reperibile sul sito <https://www.lawinfochina.com/>.

La mediazione può essere suddivisa in due macro-categorie: stragiudiziale (*susongwai tiaojie* 诉讼外调解) e giudiziale (*susong tiaojie* 诉讼调解 or *sifa tiaojie* 司法调解 / *fayuan tiaojie* 法院调解). Sulla prima in particolare è stata posta molta enfasi da parte dello Stato per promuovere il principio della cosiddetta società armoniosa.²⁸ Tuttavia la seconda è quella maggiormente applicata dal momento che in base ai dati forniti dalla China Justice Big Data Service Platform (2018) il numero di divorzi giudiziali (91,09%) risulta essere molto più elevato rispetto a quelli consensuali (8,91%) e inoltre nel 65,81% delle istanze le parti decidono di proseguire la relazione coniugale.

2.4.1 La mediazione stragiudiziale nei casi di divorzio contenzioso

Come disciplinato dall'art. 1079, co. 1 del codice civile, oltre ai Tribunali popolari, possono svolgere il ruolo di organismo di mediazione anche *specifiche organizzazioni*:²⁹ la locuzione si riferisce alle unità di lavoro (*danwei*), alle organizzazioni base di massa (*qunzhong tuanti* 群众团体), alle organizzazioni di mediazione a livello di base (*jiceng tiaojie zuzhi* 基层调解组织) e ai Comitati di mediazione popolare (*renmin tiaojie weiyuanhui* 人民调解委员会).³⁰

Quando il ruolo di mediatore è svolto invece dall'*Ufficio per la registrazione dei matrimoni*, esso rientra nella categoria della mediazione amministrativa (*xingzheng tiaojie* 行政调解).

I possibili risultati sono principalmente tre (Yang, Xu 2012, 49): in *primis* la ricomposizione del conflitto (*chongguiyuhao* 重归于好) e la riconciliazione; in alternativa, la consensualizzazione della crisi coniugale e l'accordo sull'affidamento dei figli e sulla divisione dei beni: in questo caso i coniugi si recheranno all'ufficio per la registrazione del matrimonio con una domanda congiunta di divorzio; quale ultima ipotesi quella del fallimento della mediazione sia relativamente alla possibilità di addivenire a un divorzio consensuale sia con riferimento alla sorte dell'affidamento dei figli e la divisione dei beni.

28 Per esempio, l'art. 1 della legge sulla mediazione popolare della RPC ribadisce l'importanza dell'armonia e della stabilità: «questa legge è stata promulgata in conformità con quanto previsto dalla Costituzione con l'obiettivo di migliorare il sistema di mediazione popolare, fissare degli standard per le attività svolte dai comitati, risolvere le controversie tempestivamente, tutelando l'armonia e la stabilità sociale». Testo della legge in cinese reperibile sul sito <https://www.lawinfochina.com/>.

29 Art. 1079, co. 1 del codice civile: 夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼 (Qualora solo un coniuge presenti istanza di divorzio, gli organi preposti possono esperire un tentativo di mediazione).

30 In questa tipologia di mediazione, i comitati, che sono delle organizzazioni *community-based* in base all'art. 7 della legge sulla mediazione popolare della RPC, hanno l'incarico di condurre il procedimento.

Qualora si verifichi quest'ultima circostanza, le parti potranno rivolgersi al tribunale.

L'accordo raggiunto dalle parti a conclusione di un procedimento di mediazione stragiudiziale non è vincolante, tuttavia la CSP ha emesso un documento («Alcune disposizioni sulla procedura per la convalida dei verbali della mediazione popolare da parte del tribunale»),³¹ conferendo efficacia esecutiva all'accordo di mediazione tramite la conferma da parte di un tribunale popolare, garantendo così ai soggetti coinvolti la possibilità di ricorrervi nel caso in cui una delle due parti non rispetti gli accordi (He 2011).

2.4.2 La mediazione giudiziale

Nel rapporto annuale del 2013 della CSP il Presidente Wang Shengjun ha ribadito l'importanza della mediazione specialmente nell'ambito dei casi di natura civilistica riguardanti la materia di diritto di famiglia (CSP 2010), enfatizzando la necessità di insistere sul principio del «perfezionare le misure relative alla mediazione, standardizzare la procedura di conferma da parte del tribunale degli accordi, rafforzare il meccanismo di risoluzione delle controversie, collegando la mediazione giudiziale con quella stragiudiziale»³² (CSP 2013), un tanto per significare come stia crescendo l'esigenza di dare un ruolo più istituzionale alla mediazione.

L'art. 1079, co. 2 del codice civile stabilisce che, nel trattare i casi di divorzio giudiziali, i tribunali popolari debbano obbligatoriamente esperire un tentativo di conciliazione, favorendo in qualsiasi momento del processo l'accordo fra le parti. Alcuni studiosi ritengono che il giudice in questa fase giochi un ruolo decisivo nell'ambito formativo della coscienza delle parti, indirizzandole verso una soluzione conciliativa (Yang Dawen 2008, 183).

Come nel caso di quella stragiudiziale, la mediazione giudiziale può portare a tre esiti: *in primis*, la riconciliazione (*tiaojie hehao*, *tiaojie buli* 调解和好, 调解不离), con il conseguente ritiro dell'istanza di divorzio;³³ secondariamente, l'accordo sulle modalità di addvenire allo scioglimento del vincolo, e quindi la sentenza di divorzio che su di esso si fonda; tale soluzione, se disattesa, facoltizza a richiede-

31 *Zuigao renmin fayuan "guanyu renmin tiaojie xieyi sifa queren chengxu de ruogan guiding"* 最高人民法院《关于人民调解协议司法确认程序的若干规定》(2011).

32 坚持调解优先、调判结合, 提高调解质量, 规范人民调解协议司法确认程序, 健全诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷解决机制.

33 Ai sensi dell'art. 98 della legge di procedura civile della RPC del 2012, quando le parti si riconciliano a seguito di una procedura di mediazione non è previsto che il tribunale rediga un verbale di mediazione (*tiaojieshu* 调解书).

re una pronuncia del Tribunale;³⁴ infine, se i coniugi non raggiungono alcuna intesa, il tentativo di mediazione fallisce e il tribunale deve pronunciarsi con una sentenza di accoglimento della domanda di divorzio o di rigetto di essa, il tutto sulla scorta della sussistenza, o meno, delle condizioni previste dall'art. 1079, co. 3 del codice civile.

In base alle statistiche nazionali, nel 2010 le conciliazioni a seguito di mediazione sono state solo il 9,59% del totale; tuttavia, la mediazione ha condotto a un divorzio 'amministrato' nell'oltre metà dei casi (54,25%). Quest'ultimo dato è rivelatore della tendenza dei giudici a facilitare e valorizzare un accordo tra i coniugi anche solo in riferimento all'affidamento dei figli e alla divisione dei beni comuni, in particolare della casa coniugale, per poi procedere, agevolmente, a una pronuncia più celere.

Tabella 1 China Civil Affairs' Yearbook 2011

Adjudicated divorces (判决离婚)	Mediated divorces (调解离婚)	Adjudicated denials (判决不离)	Mediated reconciliation (调解不离)
185.488	482.148	135.828	85.226

2.4.3 Una specificità tutta cinese: la pronuncia di rigetto della domanda di divorzio come forma di persuasione alla riconciliazione

Sulla scorta della tabella precedente, si nota che le sentenze di rigetto delle domande di divorzio emesse a seguito del fallimento della mediazione giudiziale (15,28%) sono state superiori alle conciliazioni (9,59%); paradossalmente, però, tali dati non sono in antinomia fra di loro, considerando che in molti casi il rigetto della domanda di divorzio in sede di mediazione è pronunciata proprio con lo scopo di persuadere i coniugi a ritrovare le ragioni per investire nuovamente sul matrimonio, invece di chiederne lo scioglimento. Si tratterebbe, insomma, di una conciliazione *mascherata*. Secondo alcuni studiosi questa tendenza si è diffusa a seguito delle trasformazioni avvenute nel sistema giudiziario.³⁵

34 Questo documento possiede la stessa efficacia esecutiva di una sentenza (*pan-jueshu* 判决书). A entrambe le parti verrà consegnata una copia del verbale e il vincolo matrimoniale sarà sciolto. L'art. 97 della legge di procedura civile della RPC del 2012 stabilisce: «quando viene raggiunto un accordo di mediazione, il Tribunale del Popolo deve predisporre un verbale, quest'ultimo deve contenere le richieste, i fatti e il risultato della mediazione. Il giudice e il cancelliere devono apporre le proprie firme e il sigillo al verbale, il quale dovrà essere notificato a entrambe le parti. Il verbale di mediazione diventa vincolato all'apposizione della firma delle parti». Testo della legge in cinese reperibile sul sito <https://www.lawinfochina.com/>.

35 Si vedano gli studi di He 2009; 2021; Huang 2010.

Si riportano esemplificativamente due casi di divorzio contenzioso di competenza del tribunale del distretto centrale di Jinan nella provincia dello Shandong del 2011 e del 2012.

Nel primo caso,³⁶ l'attore sosteneva che il proprio fosse stato un matrimonio affrettato, che le parti non si fossero conosciute in modo approfondito prima del matrimonio e che solo una volta sposati abbiano compreso la loro incompatibilità. L'attore deduceva di aver subito insulti continui da parte dell'altro coniuge, che latitava nell'assolvimento degli oneri legati alla vita familiare. Il convenuto eccepiva invece che la causa del deterioramento dell'*affectio maritalis* - che pure riconosceva - fosse da imputare all'attore, opponendosi al divorzio perché la presenza di un figlio avrebbe dovuto consigliare entrambi di soprassedere.

Il giudice competente pronunciava sentenza di rigetto motivando la sua decisione con il richiamo al dovere di entrambi i coniugi di praticare una maggiore comprensione reciproca, aumentando il dialogo e la comunicazione; inoltre, si esprimeva sottolineando il proprio convincimento sulla solidità delle basi del matrimonio oggetto del procedimento. Concludeva quindi richiamando entrambi i coniugi ad adoperarsi in superiori sforzi al fine di superare la crisi, giudicata momentanea.³⁷

36 *Huang XX su Zhao XX lihun jiefen an, (2011) Shi min chuzi di 2816 hao, Shandong sheng Jinan shi shizhong qu renmin fayuan* 黄某某诉赵某某离婚纠纷案, (2011) 市民初字第2816号, 山东省济南市市中区人民法院 (Huang XX vs. Zhao XX, sentenza civile di primo grado nr. 2816/2011, sezione civile del Tribunale del Popolo del distretto centrale della città di Jinan, provincia dello Shandong).

37 本院认为,原、被告自由恋爱相识后,婚前感情尚可,自愿登记结婚,证明双方有一定的婚姻基础。婚后双方因生活琐事产生矛盾,对夫妻感情造成了一定的影响,但双方并无原则性分歧,产生纠纷的原因主要是认识方面的因素。婚姻的美满和家庭的幸福需要夫妻双方共同努力。原、被告应当积极地想办法改变现状,协调好今后的工作和生活。只要原、被告能够珍惜相互间的夫妻感情,相互理解,相互体谅,遇事加强沟通与交流,及时化解矛盾,还是能够重归于好,共同生活。虽然双方经过一次离婚诉讼,但原、被告双方未产生实质分歧,原、被告之间夫妻感情尚未破裂,对原告的离婚请求,本院不予支持。(Il tribunale ritiene che le parti dopo essersi conosciute abbiano deciso di intraprendere una relazione amorosa; prima del matrimonio vi era affetto, motivo per il quale le parti hanno senza costrizioni registrato il loro matrimonio. Questi fatti dimostrano che la loro unione ha delle basi solide. In seguito, tra i coniugi sono sorte delle divergenze per questioni di poco conto che hanno avuto delle ripercussioni sul rapporto matrimoniale, tuttavia tali contrasti si basano su delle incomprensioni. La felicità in un matrimonio e nella famiglia necessita di grandi sforzi da parte di entrambi i coniugi, i quali dovrebbero riflettere su come cambiare la loro attuale situazione, conciliando d'ora in avanti il lavoro e la vita. Fintanto che essi saranno in grado di prendersi cura del loro rapporto, comprenderci reciprocamente, avere considerazione l'uno dell'altra, rafforzare la comunicazione e il dialogo nei momenti di difficoltà, allora potranno riconciliarsi e vivere insieme. Sebbene entrambe le parti abbiano già attraversato una volta il divorzio, tuttavia non sono emerse divergenze significative e il rapporto matrimoniale non può considerarsi irrimediabilmente compromesso. Questo tribunale rigetta l'istanza di parte attrice).

In altro caso,³⁸ la situazione è opposta: si tratta di un matrimonio di oltre vent'anni, tra soggetti che si conoscevano da molto tempo. L'attore sosteneva che la coppia litigasse spesso per questioni futili e che l'altro sospettava, erroneamente, di una sua relazione extra-coniugale. Il convenuto ribatteva con espressioni enfatiche, ma di sicura presa presso il Tribunale: «ho dedicato i migliori anni della mia vita alla mia famiglia [...] per proteggere l'armonia familiare e la crescita di nostra figlia, chiedo al tribunale di rigettare la richiesta dell'attore».

Il giudice decideva quindi nel senso di pronunciare il rigetto dell'istanza di divorzio, argomentando, fra l'altro, che avendo le parti ormai passato la mezza età fosse opportuno che si prendessero cura l'una dell'altra, concedendosi una possibilità di riconciliazione, minimizzando così i contrasti fra gli stessi.³⁹

In entrambi i casi il Tribunale ha valorizzato il principio dell'unità della famiglia come bene giuridico primario da tutelare a scapito del diritto individuale di ottenere il divorzio; un tale approccio è omogeneamente riscontrabile in numerose pronunce di rigetto di diversi tribunali in tutto il Paese.

38 Zhang XX su Sun XX *lihun jiu fen an*, (2012) *shi minchuzi di 188 hao*, Shandong sheng Jinan shi shizhong qu renmin fayuan, 张某某诉孙某某离婚纠纷案, (2012) 市民初字第188号, 山东省济南市市中区人民法院 (Zhang XX vs. Sun XX, sentenza civile di primo grado nr. 188/2012, sezione civile del Tribunale del Popolo del distretto centrale della città di Jinan, provincia dello Shandong).

39 本院认为,原、被告系同事关系,双方经过相处、了解,登记结婚,说明婚前双方建立起了较为深厚的夫妻感情。婚后双方共同生活二十余年,并生育一女,证明双方已建立起了了一定的夫妻感情。原、被告因在解决子女工作问题上产生分歧及被告认为原告与异性有不正当关系产生矛盾,在一定程度上影响了夫妻感情。但原、被告现已步入中年,更需要相互照顾,互相关爱,应当给双方一次和好的机会。只要原、被告在今后的生活中多从对方角度考虑,相互信任,加强交流沟通,遇事多商量,双方还是有和好可能的。原告主张与被告感情破裂,但未提交充分证据予以证明,对原告主张的该项事实,本院不予确认。(Il tribunale ritiene che le parti erano colleghe, andavano d'accordo, si comprendevano e hanno registrato la loro unione. Questi fatti dimostrano che prima del matrimonio le parti avevano già instaurato una profonda *affectio maritalis*. Dopo il matrimonio hanno vissuto insieme per vent'anni, hanno avuto una figlia, [elementi] che [ancora una volta] provano che tra i coniugi vi era affetto. Sono sorti alcuni contrasti tra le parti in merito a delle decisioni riguardo al lavoro della figlia e poiché il convenuto sosteneva che l'attore avesse una relazione extra coniugale. Questi dissapori hanno avuto delle ripercussioni sul rapporto tra i coniugi. Tuttavia, le parti hanno già superato la mezza età e necessitano di prendersi cura l'uno dell'altra e di amarsi ancor di più rispetto al passato. Essi dovrebbero concedersi ancora una possibilità per riconciliarsi. Fintanto che d'ora in avanti si confronteranno prestando attenzione al punto di vista dell'altro, fidandosi e rafforzando la comunicazione tra di loro ogni qual volta si presentino delle difficoltà, allora sarà possibile una riconciliazione. L'attore ritiene che l'affetto coniugale sia deteriorato, tuttavia non ha soddisfatto l'onere della prova richiesto e questo tribunale rigetta l'istanza di divorzio di parte attrice).

3 La violenza domestica e l'iter legislativo

Sommario 3.1 Introduzione. – 3.2 Definizione e forme di violenza domestica. – 3.3 La violenza domestica in Cina. – 3.4 Quadro normativo. – 3.5 La proposta di bozza della legge dell'Anti-Domestic Violence Network. – 3.6 La legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese. – 3.7 La definizione giuridica di violenza domestica.

3.1 Introduzione

Nel 2011 nel *Rapporto della Commissione per gli Affari interni e giudiziari dell'Assemblea Nazionale del Popolo sui risultati delle delibere sui progetti di legge presentati dai deputati* si leggeva che «il frequente verificarsi di episodi di violenza domestica e il continuo aumento del numero di vittime possano essere attribuiti alla mancanza di una legislazione specifica contro la violenza domestica nelle leggi attuali, al lavoro inadeguato dei dipartimenti e delle organizzazioni competenti, e alla debole consapevolezza giuridica e di coscienza di alcuni cittadini».¹ Con tali affermazioni il Comitato si accingeva a sottoporre all'attenzione dell'Assemblea l'urgente necessità di emanare una legge *ad hoc* o di migliorare quelle esistenti in materia di violenza

¹ 家庭暴力事件频发和受害人数量持续增长,既有现行法律中缺乏反家庭暴力专门立法的因素,也有相关责任部门和组织工作不到位,以及一些公民法律意识和法制观念不强的原因 (Commissione per gli Affari Interni e Giudiziari dell'Assemblea Nazionale del Popolo) (2011).

domestica come questione chiave. Già nel 2010 erano stati presentati due disegni di legge per i quali era stata posta l'enfasi dai deputati sulla gravità e sulla diffusione del fenomeno, così come l'impatto negativo sugli individui, le famiglie e l'intera società.

L'iter legislativo che ha portato alla promulgazione della legge contro la violenza domestica è stato lungo e non privo di difficoltà, ma questa lunga marcia verso il riconoscimento degli abusi come una questione non più relegata entro le mura domestiche, e che le travalica riverberandosi nella società, presenta ancora notevoli lacune e problemi di applicazione.

3.2 Definizione e forme di violenza domestica

Definire la violenza domestica in termini univoci è un'operazione assai complessa. L'ombrello sotto il quale ricomprendere varie categorie connotanti la fattispecie può estendersi o restringersi in base alla prospettiva dalla quale il fenomeno viene osservato. In base alla valenza che viene assegnata ai singoli termini ('violenza' e 'domestica') e alla combinazione si avrà una definizione parzialmente diversa. Non a caso in ambito giuridico l'interpretazione varia in base all'ordinamento di riferimento dal momento che non è possibile prescindere dal contesto socio-culturale nel quale l'espressione è calata.

Il sostantivo 'violenza' è generalmente identificativo di un'azione compiuta mediante l'uso della forza da una o più persone che operano con lo scopo di costringere altri ad agire o a subire contro la propria volontà. Nel concetto di 'violenza' è possibile ricomprendere *tutti*² gli atti di violenza fisica, quella psicologica, sessuale e anche economica,³ la sussistenza di una delle quali non esclude la compresenza delle altre.

L'aggettivo 'domestica' circoscrive il contesto sociale nel quale la violenza viene agita e gli attori che ne sono parte. Per alcuni Ordinamenti il concetto di 'domestico' si risolve nella sola relazione tra coniugi;⁴ altri lo estendono a conviventi e coppie non sposate, così come genitori e figli o anziani, coniugi separati. Il denominatore comu-

² Così, per esempio, l'art. 3, lett. b) della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (11 maggio 2011).

³ Le normative devono includere una definizione completa di violenza domestica che ricomprenda quella fisica, sessuale, psicologica ed economica, dal momento che negli anni sono emerse diverse sfumature relative alla natura del fenomeno (UN 2009).

⁴ Nello *Handbook for Legislation on Violence Against Women* dell'ONU (2009) si è messo in luce che le normative sulla violenza domestica si riferiscono spesso solo al rapporto personale tra la coppia sposata, mentre dovrebbero includere «individuals who are or have been in an intimate relationship, including marital, non-marital, same sex and non-cohabiting relationships; individuals with family relationships to one another; and members of the same household».

ne di quasi tutte le definizioni è la sussistenza, attuale o progressa, di un contesto familiare tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o di una relazione affettiva.⁵

Nella maggior parte dei casi la violenza fisica si ripercuote anche a livello psicologico,⁶ con la svalorizzazione della vittima, specie la donna, nei cui confronti viene posta in essere una condotta volta al convincimento di essere totalmente priva di valore alcuno, ritenuta inadeguata come moglie, madre e, appunto, donna (Andrao 2011). Questa tipologia può manifestarsi attraverso percosse, minacce, ingiurie, diffamazione, restrizione della libertà di movimento, umiliazioni, ridicolizzazioni e offese in pubblico.

Il perno attorno al quale ruota la violenza domestica, in specie quella di genere, è il controllo, ossessivo e pervasivo, sulla vittima (Chen 2013, 4). La *power and control wheel* di Pence (1987) illustra come la violenza sia parte di un modello di comportamento piuttosto che l'esito di episodi isolati di prevaricazione.⁷

Essa, come si è già accennato, può realizzarsi in diverse forme: abuso fisico, sessuale, psicologico ed economico.

La violenza fisica è tra quelle che, date le sue manifestazioni esteriori, è stata definita come la tipologia più comune di abuso, dimostrabile clinicamente attraverso referti medici e acclarabile con denunce eseguite alle forze dell'ordine dalla vittima nell'immediatezza del fatto. Tale tipo di condotta viene esercitata generalmente con modalità di apparente scarso contenuto di aggressività (uno schiaffo o una spinta) per poi degenerare fino alle percosse, alle lesioni e maltrattamenti in genere (per esempio tentativi di strangolamenti ecc.) spesso sistematici (Mullender 2002, 20).

Sebbene venga spesso associata a quella fisica, la violenza sessuale è considerata da alcuni studiosi come una categoria a sé stante, sul presupposto che la lesione fisica non sia il fine, ma il risultato che consegue all'abuso sessuale, esito che in taluni casi può verificarsi nel momento in cui si oppone resistenza alla violenza.⁸ Anche in questo caso ne esistono di diverse tipologie, che può variare in termini di modalità e invasività: la molestia, l'induzione forzata della

5 In alcuni casi si includono nel novero anche i lavoratori domestici attribuendo a 'domestica' l'accezione di 'casa' nella quale chiunque abbia un legame con quello spazio è considerato soggetto che rientra nella categoria: da chi ci abita a chi ci lavora (Thomson Reuters Foundation, CMS e DLA Piper International LLP 2014).

6 La Corte del Diritto italiana ha definito il maltrattamento psicologico un vero e proprio «omicidio psicologico» (Cass. Civ. Sez. VI, 5 giugno 1991, nr. 6348).

7 Le tattiche degli aggressori riflettono quelle utilizzate da molti gruppi o individui che si trovano in una posizione di potere attraverso la quale dominano sugli altri.

8 Tuttavia, si riscontrano casi di violenza fisica e sessuale combinata, ad esempio quando si costringe la persona già vittima di violenza fisica ad avere rapporti sessuali subito dopo.

vittima ad avere rapporti intimi, fino, ad esempio, alla pratica ancora diffusa della mutilazione dei genitali, i cui danni possono talvolta essere ancora più devastanti rispetto a quelli prodotti a mezzo della generica violenza fisica o di quella psicologica.

Per violenza psicologica si intende quella esercitata attraverso minacce, intimidazioni, insulti, limitazione o compromissione della libertà di espressione, il cui esito, nel lungo periodo, mina la sicurezza della vittima fino a portare a forme di depressione e, nei casi limite, al suicidio.

Infine, forse tra le forme più subdole e di difficile riconoscibilità, è quella economica. Essa può manifestarsi attraverso un rigido controllo da parte di uno dei coniugi delle entrate e delle uscite del nucleo familiare, nel non soddisfare le pur ragionevoli richieste di minima autonomia economica della vittima, costringendola ogni volta a dover dare conto di ogni spesa o impedendo di gestire i beni comuni. Come tutti i tipi di violenza anch'essa può ripercuotersi psicologicamente, tenendo in considerazione che una persona economicamente dipendente da un'altra avrà maggiori difficoltà a lasciare l'aggressore dal momento che, se non adeguatamente aiutata, non avrà a disposizione i mezzi per la sua personale sussistenza.

Le vittime, nella maggioranza donne, possono anche sviluppare quella che è stata identificata come la 'sindrome della donna maltrattata',⁹ definita come una condizione di paralisi psicologica caratterizzata da un atteggiamento passivo, sottomissione e impotenza che si manifesta nelle donne che hanno subito violenze da parte dei propri mariti, fidanzati per un periodo di tempo esteso (ADV Network of China Law Society 2010).

3.3 La violenza domestica in Cina

La violenza domestica è un fenomeno globalmente diffuso e sebbene essa sia un problema che trascende sia la cultura che l'identità nazionale, tuttavia la sua natura può variare da Paese a Paese in base a fattori socio-culturali.¹⁰ L'interesse verso lo studio dei fenomeni di violenza, e in particolare quella di genere, è emerso già negli an-

⁹ L'espressione 'battered woman syndrome' è stata teorizzata e usata per la prima volta dalla studiosa americana Lenore E. Walker che l'ha così descritta: «the battered woman syndrome, as it was originally conceived, consisted of the pattern of the signs and symptoms that have been found to occur after a woman has been physically, sexually and/or physiologically abused in an intimate relationship, when the partner (usually, but not always a man) exerted power and control over the woman to coerce her rights or feelings» (Walker 2009, 42).

¹⁰ Lenore E. Walker (1999, 21-9) ha fatto notare che «where women and girls are the primary targets of male abuse, violence cannot be eradicated without looking carefully at the gender socialization issues that facilitate such violence in the home».

ni Settanta del secolo scorso, ma solo recentemente è divenuto una priorità nelle *policies* dei governi.

In riferimento all'esperienza cinese, diverse fonti riportano che all'incirca una donna su quattro ha subito episodi di violenza domestica (Lu 2018), con conseguenze che si riflettono sulla stabilità delle famiglie costituendo nel contempo un problema sociale.

Sin dall'antichità la violenza familiare e in particolare verso la componente femminile (moglie, convivente, madre o figlia) è stata tollerata poiché considerata 'normale' nel contesto dei valori patriarcali. L'assenza di diritti in capo alla donna ha creato un terreno fertile nel quale la violenza intrafamiliare, e in particolare quella di genere, ha potuto mettere radici, non essendo ritenuta un fenomeno negativo da dover essere contrastato, al quale potersi opporre ricorrendo a strumenti giuridici.

Nonostante negli anni Cinquanta del secolo scorso la donna sulla carta avesse raggiunto la sostanziale (seppur non effettiva) parità con l'uomo, tuttavia coloro che presentavano istanza di divorzio adducendo di essere state vittime di abusi familiari venivano spesso schernite (Palmer 2005b, 789). Tale atteggiamento è rimasto immutato nel tempo e non è un caso, come si vedrà, che solo di recente il sintagma 'violenza domestica' è assunto a fattispecie giuridica.

Nello studio condotto da Parish, Wang, Laumann, Pan e Luo (2004, 179) sulla violenza tra *intimate partner* emerge ancora una volta il collegamento tra il concetto di famiglia basata sui valori patriarcali, gli abusi soprattutto di natura fisica e la reticenza delle donne cinesi a denunciare il molestatore per paura dello stigma sociale. I concetti tradizionali di genere, che imponevano alla donna al rispetto del sistema delle cosiddette tre obbedienze (prima al padre, poi al marito e infine al figlio) non hanno fatto che rinforzare gli stereotipi di genere, che anche la politica del figlio unico ha concorso a confermare, in particolare in tutti quei casi in cui la moglie partoriva una bambina.¹¹

Secondo un'autorevole indagine condotta dai dipartimenti competenti, il tasso di incidenza della violenza domestica in Cina oscilla dal 29,7% al 35,7% e oltre il 90% delle vittime sono donne (Guo 2017, 1) e fonti della Federazione delle donne cinesi rivelano che la maggior parte degli abusi sfociati in maltrattamenti fisici sarebbe perpetrata nelle famiglie delle zone rurali, mentre nelle città sono stati riscontrati maggiori casi di violenza psicologica. Alla base di tutte le analisi vi è la mancata percezione del fenomeno come espressione di un comportamento illecito,¹² che si accompagna alla persisten-

11 L'art. 22 della legge sulla pianificazione delle nascite della RPC del 2021 vieta il maltrattamento delle donne che partoriscono una bambina o che sono sterili, così come è proibito usare violenza nei confronti delle figlie stesse.

12 Nel caso di divorzio per violenza domestica 'Kim Lee vs Li Yang', il marito fuori dall'aula di tribunale ha rivolto le seguenti parole al gruppo di manifestanti: «per edu-

te idea che 'i panni sporchi non si debbano lavare in pubblico' tanto che una tale prospettiva sminuisce, fino a renderlo spesso inefficace, il ricorso alle autorità, siano esse la polizia o i comitati dei residenti urbani o dei villaggi. Come in altri Paesi si assiste infatti, non di rado, «all'arrestarsi, innanzi alla 'soglia di casa', dell'intervento della forza pubblica, quasi a voler evitare una malintesa ingerenza dei pubblici poteri in ambito familiare. Tanto perché, evidentemente si è ancora dell'opinione che le dinamiche familiari contengano in sé anche gli anticorpi riequilibrativi» (Gragnaniello 2013, 183).

La concezione tradizionale secondo cui la violenza domestica, e in particolare quella verso le donne, sia un fenomeno esclusivamente privato,¹³ ha impedito anche agli operatori del settore giudiziario di perseguire i casi di abusi famigliari loro sottoposti, creando degli ostacoli insormontabili per le vittime (Yang 2011, 238).

Pressioni internazionali hanno tuttavia suggerito al governo cinese di sottoscrivere la *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* (CEDAW, 17 luglio 1980), con obbligo contestuale di presentare periodicamente dei report sulla situazione in divenire. Un ulteriore segnale di un mutamento complessivo di atteggiamento delle autorità circa il fenomeno si è verificato anche dopo la *Fourth World Conference on Women*, tenutasi a Pechino nel 1995 (Palmer 2005b). Va fatto risalire infatti a questo periodo la nascita di numerose organizzazioni (ad esempio i network anti-violenza che si sono sviluppati in diverse parti del Paese) il cui obiettivo è di sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso molteplici attività orientate alla formazione (corsi per personale della polizia, giudici), all'educazione nelle scuole, all'assistenza legale alle vittime.¹⁴

La necessità di imprimere un impulso significativo circa la riflessione sul tema degli abusi¹⁵ su più livelli (sociale, giuridico, educativo, informativo) è stato espresso inizialmente nella proposta di bozza della legge contro la violenza domestica suggerita dalla China Law Society, l'ultima delle quali risale al 2011, e nella stessa legge contro la violenza domestica del 2016. Con lo stesso spirito qualche an-

carvi non vi hanno mai picchiati da bambini?». Tale espressione, ancora una volta, deve far comprendere come la violenza non venga percepita dagli stessi aggressori come un atto contro la libertà individuale.

13 Il concetto di *privacy*, che in molti aspetti della società cinese è totalmente inesistente, acquista valore nell'ambito della sfera della vita coniugale nei casi di violenza perpetrata dai mariti verso le mogli (Xu et al. 2005, 1).

14 La letteratura converge nell'individuare gli anni Novanta del secolo scorso come il periodo nel quale si è sviluppata in Cina una particolare attenzione al tema della violenza domestica da parte dei gruppi di livello di base, specialmente in seno ai movimenti delle donne. Si vedano Lu Zhang 2009; Milwertz 2003; Lü 2011; Hester 2000.

15 Innanzitutto, muovendo da una definizione condivisa di violenza domestica, come suggerisce Ng Tze Wei 2013.

no fa sono state istituite delle linee telefoniche dedicate e in ventuno province sono sorti dei centri di valutazione delle lesioni per gli abusi (CECC 2008, 115-16) in ausilio alle vittime nella ricerca degli strumenti giuridici per associare la violenza subita alla condotta del colpevole nei casi in cui questa sia stata inferta subdolamente o, *latu sensu*, sia di presumibile difficile prova innanzi al tribunale.

Secondo il report annuale del 2008 della Congressional-Executive Commission on China era stata potenziata a livello locale la protezione legale per le vittime, e il Tribunale popolare di Chong'an nella città di Wuxi, provincia del Jiangsu, aveva annunciato il lancio di un progetto pilota che designava una giuria, in cui erano inclusi rappresentanti della Federazione locale delle donne, che si occupasse di tutti i casi di divorzio collegabili a violenza domestica. Nella città di Urumqi, nel distretto di Shayibake, è stata creata una rete di volontari per la prevenzione di episodi di abusi intrafamiliari attraverso strumenti e metodi di persuasione ed educazione, nonché di mediazione (Rao, Li 2009).

Inoltre, prima della promulgazione della legge contro la violenza domestica del 2016, si sono succeduti negli anni molti casi che hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema degli abusi di genere e che hanno avuto una eco internazionale, con veri e propri appelli da parte di molte ONG come Amnesty International: il caso 'Dong Shanshan', quello 'Li Yan' e la vicenda 'Kim Lee vs Li Yang'.

Nel primo, la donna, Dong Shanshan, ventiseienne sposata da dieci mesi con Wang Guangyu, aveva subito continuativamente, da prima del matrimonio fino al ricovero in ospedale, durato oltre due mesi, le percosse e le violenze perpetrate dal marito, che ne avevano causato il decesso. Nonostante la vittima si fosse recata almeno sette volte, con la madre, dalle autorità per denunciare le condotte subite, tuttavia la polizia aveva sminuito la portata delle denunce, relegando il fatto fra quelli che si intendono come questioni tra marito e moglie.¹⁶

Il secondo caso ha come protagonista Li Yan, una donna di quarantuno anni della provincia del Sichuan, che nel 2010, a seguito dei continui soprusi da parte del marito Tan Yong, all'ennesimo episodio di maltrattamenti lo aveva ucciso. Li è stata condannata a morte (Branigan 2013), ma anche in virtù degli appelli da parte di attivisti e organizzazioni locali e internazionali, la Corte Suprema non ha confermato la sentenza e ne ha sospeso l'esecuzione (Boehler 2014); tuttavia forte è il rischio che vicende simili siano trattate come un mero caso di omicidio, spogliandolo del contesto che invero ne è la causa.¹⁷

¹⁶ Al momento della pronuncia della sentenza nel 2010, Wang Guangyu è stato ritenuto colpevole del reato di maltrattamento e condannato a sei anni e mezzo di reclusione.

¹⁷ Secondo uno studio condotto su 121 donne reclusi in una prigione del Sichuan, l'80% si è vista comminare la pena più severa possibile per omicidio o danno corporale senza tenere in considerazione che i reati erano stati provocati come reazione a situa-

L'altro caso riguarda l'americana Kim Lee e l'inventore del metodo 'Crazy English' Li Yang. Kim Lee è riuscita a dimostrare di aver subito violenza da parte del marito in tribunale ottenendo il divorzio proprio sul presupposto di essa, oltre a un risarcimento per i danni subiti. Kim Lee dopo aver denunciato il marito alle autorità ha postato sul suo profilo su *Sina Weibo* (il Twitter cinese) le foto che mostravano il suo volto e altre parti del corpo contuse a seguito delle percosse inflitte da Li Yang. Quest'ultimo, per evitare una sollevazione degli utenti della rete, che avrebbe danneggiato la sua immagine, ha fatto ammenda pubblicamente, ricadendo tuttavia dopo poco nei medesimi comportamenti. Tutto ciò ha portato la vittima alla decisione di presentare istanza di divorzio al tribunale del distretto di Chaoyang. Il caso è stato definito da alcune testate internazionali come un «landmark domestic-violence case»¹⁸ (*The New Yorker* e *The Atlantic*).

Questi tre casi mettono in luce alcune caratteristiche del fenomeno della violenza di genere in Cina che possono essere così sintetizzati: universalità, gravità e diversità. Come dimostrato anche dal caso Kim Lee/Li Yang il fenomeno non è circoscritto a soggetti poco istruiti e residenti nelle zone rurali, ma coinvolge tutte le fasce della popolazione indipendentemente dal loro *background* culturale. Inoltre, molti episodi di abusi famigliari hanno condotto a rispondere con violenza a quella subita, come nel caso Li Yan, ovvero addirittura alla morte della vittima come per Dong Shanshan, epiloghi che dimostrano la gravità di questo fenomeno soprattutto alla luce delle statistiche citate.

Inoltre, più di recente e successivamente alla promulgazione della legge contro la violenza domestica, si è assistito a una recrudescenza con conseguente aumento dei casi dovuti al lockdown, imposto per arginare la pandemia da COVID-19.¹⁹ L'intervento dei governi è stato spesso tardivo nel tutelare le vittime costrette tra le mura dome-

zioni di violenza domestica (*A Landscape Analysis of Domestic Violence Laws*, <http://www.stopdv-china.org/detail.aspx?id=303664>, 2014-07-05).

18 Sia che si tratti o meno di un *landmark case*, sicuramente l'evento ha avuto il merito di portare all'attenzione di tutta la società un comportamento verso il quale, secondo un sentimento diffuso, lo Stato deve intervenire e verso il quale è necessario che avvenga un cambiamento radicale di mentalità. Fornire ai giudici gli strumenti per arginare il fenomeno è attualmente una priorità. Come dichiarato dalla stessa Kim Lee ai giornalisti: «La mia storia non è la più importante, l'essenziale è che la Cina perfezioni un sistema di norme contro la violenza domestica». Tuttavia, l'enorme eco suggerisce cautela nel considerare il caso come un segno di una svolta, trattandosi di una vicenda che coinvolge una straniera e un personaggio noto, che in Cina sono chiamati a svolgere anche un ruolo 'educativo' e di modello per la società. Su questo presupposto sarebbe stato considerato inaccettabile che la storia fosse passata sotto silenzio.

19 Si veda il report delle Nazioni Unite sulla violenza domestica e il COVID-19 disponibile sul sito: <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic>.

stiche con il proprio abusante (UN 2020). La Cina, essendo stato il primo Paese ad attuare le misure restrittive a gennaio del 2020²⁰ e ad allentare la chiusura, ha riportato, sempre per prima, sia un aumento dei divorzi sia degli abusi tra i famigliari. Mentre i primi sono in parte anche connessi alla chiusura degli uffici e non necessariamente solo alla convivenza forzata, i secondi invece hanno effettivamente riscontrato un incremento in pandemia e già da diversi anni sono in costante crescita, nonostante una normativa *ad hoc* che ancora oggi incontra notevoli difficoltà di applicazione.

La risposta delle autorità pare ancora poco effettiva tanto che alcune vittime, soprattutto nelle aree urbane, negli ultimi anni hanno preferito denunciare le violenze subite sui social piuttosto che alla Pubblica Sicurezza. I social media sono stati, infatti, lo scenario nei quali la società civile da qualche anno sta portando avanti la battaglia contro la violenza di genere e quella domestica: dai movimenti femministi, la campagna *Me too* (lanciata in Cina nel 2018, il cui caso più eclatante si sta attualmente dibattendo in tribunale),²¹ alle iniziative di alcune ONG e della Federazione delle donne cinesi durante il lockdown, per citarne alcune.

In Cina, come in altri Paesi, sempre più episodi di violenza sono saliti alla ribalta delle cronache. Uno degli ultimi in ordine di tempo è stato il caso di Lamu, la ragazza/*influencer* tibetana che è stata bruciata viva dall'ex marito durante una diretta sui social. Recentemente, il *microblogging* Weibo è stato utilizzato per condividere contenuti legati al fenomeno, come conversazioni registrate con funzionari di polizia o video. Il 25 novembre del 2019, durante la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, He Yuhong, conosciuta online come 'Yuyamika', che è diventata una celebrità condividendo tutorial sul trucco, ha postato un video, subito diventato virale, utilizzando l'hashtag #NoLongerSilentFacedWithDV (#MianduijiabaoBuZaiChenmo 面对家暴不再沉默) in cui il suo ex fidanzato la picchiava e la prendeva a calci. Risale a dicembre 2020 la notizia che la cantante Tan Weiwei nel suo nuovo album aveva incluso una canzone con chiari riferimenti a episodi di cronaca di violenza domestica (Cai 2020). Tutte queste iniziative, soprattutto quelle promosse da personaggi famosi, possono contribuire a creare una maggiore consapevolezza sia della gravità del problema sia della mancanza di conoscenza degli strumenti legali ai quali ricorrere e incoraggiare la gente comune a denunciare gli abusi senza il timore dello stigma sociale.

20 Per spostarsi da una zona all'altra i cittadini dovevano avere un permesso rilasciato dalle autorità locali.

21 Da menzionare anche la recente inclusione della categoria delle molestie sessuali nel codice civile all'art. 1010.

Durante la prima ondata della pandemia la violenza domestica è stata definita da alcune fonti giornalistiche come una «*opportunistic infection, flourishing in the conditions created by the pandemic*» (Taub 2020). Secondo alcuni dati, pubblicati da diversi giornali nazionali e internazionali che riportano notizie di organizzazioni locali contro la violenza domestica, il numero di richieste di aiuto alla Pubblica Sicurezza da parte delle vittime di abusi famigliari sarebbe triplicato durante il periodo di emergenza (FLD East Asia Team 2020). Inoltre, sembra che la riluttanza delle forze dell'ordine a trattare questi casi sia stata ancora più forte durante la pandemia, soprattutto nelle zone rurali del Paese, dove l'atteggiamento attivo delle autorità nei confronti dei casi di interferenza nella sfera privata della famiglia è mancato rispetto a quelli delle aree urbane (Zhang 2020). In questo scenario, in cui l'intervento del governo non è stato sufficiente per far fronte all'emergenza della nuova ondata di abusi famigliari, le attiviste femministe in Cina hanno lanciato una campagna denominata 'Piccolo vaccino contro la violenza domestica' (*fan jiaobao xiao yimiao* 反家暴小疫苗) attraverso la quale hanno chiesto alla popolazione di diventare membri attivi della prevenzione agli abusi domestici, attraverso l'affissione di volantini riportanti anche le norme della nuova legge e stilando una lista di azioni per contribuire alla causa:

1. Non perpetrare violenza domestica.
2. Qualora si dovesse assistere a o si venisse a conoscenza di casi di abusi famigliari, si deve immediatamente dissuadere l'abusante o denunciare alle autorità della Pubblica Sicurezza o alla Federazione delle donne.
3. Stampare o trascrivere a mano una copia della 'lettera per il vicinato di sostegno contro la violenza domestica' e affiggerla nei vani scale, negli ascensori o in luoghi pubblici visibili della propria comunità e dopo averli attaccati: 1. Scattare una foto e postarla su Weibo e taggarla: #AntiDomesticViolenceDuringEpidemic# specificando, se si desidera, la propria città o il distretto; 2. Mandare la foto all'account weibo @EveryDayLoveEliminateDomesticViolence (@*tiantianaixiaochujiabao* 天天爱消除家暴).
4. Qualora si verificano episodi di violenza domestica vicino a te o qualora avessi domande in merito, sentitevi liberi di inviarle all'account di Weibo @EveryDayLoveEliminateDomesticViolence (Tiantian ai xiaochu jiabao bot 2020).

L'hashtag #AntiDomesticViolenceDuringEpidemic (*yiqing fanjiaobao* 疫情反家暴) si è diffuso nel *web* e sul *microblogging* Weibo, dove è possibile vedere alcune immagini della suddetta lettera per il vicinato. Il testo sottolinea l'importanza di cercare di risolvere i problemi famigliari attraverso la comunicazione reciproca, soprattutto durante

la pandemia, evitando l'uso della violenza tra i coniugi e verso i figli, ed enfatizzando il ruolo della famiglia «come un luogo accogliente e di sostegno e l'armonia come strumento per superare le difficoltà insieme». Viene richiamato il concetto di *hemu* 和睦 (armonia), ma come invito a non usare la violenza e a risolvere in modo pacifico tutti i disaccordi che possono insorgere, soprattutto in una situazione di emergenza come il lockdown (Tiantian ai xiaochu jiabao bot 2020). Inoltre, in calce vi è un promemoria sulla possibilità di persuadere l'abusante affinché cessi la condotta violenta o di denunciare direttamente gli episodi di abusi richiamando gli artt. 2, 3, 12, 13 della legge contro la violenza domestica (Tiantian ai xiaochu jiabao bot 2020). Durante l'emergenza, questo tipo di iniziative promosse dalla società civile hanno avuto un ruolo fondamentale nel sostenere le vittime e sensibilizzare la popolazione.

Nella prima fase della pandemia alcune ONG hanno pubblicato dei manuali specifici il cui obiettivo era quello di fornire indicazioni pratiche alle vittime in un contesto in cui gli attori istituzionali, per svariate ragioni, non sono riusciti a dare pieno supporto a coloro che ne avevano bisogno perché anch'essi colpiti in una certa misura da questa situazione straordinaria.²²

Il ruolo delle cosiddette organizzazioni della società civile²³ (*minjian zuzhi* 民间组织) ha avuto il pregio negli anni di spostare l'attenzione sul tema della violenza domestica dalla sfera privata della famiglia a quella pubblica, in ciò facendo risaltare il legame di interdipendenza tra famiglia armoniosa e società armoniosa. La capacità di coniugare le politiche del governo con gli obiettivi che si prefiggono queste organizzazioni ha permesso a quest'ultime un margine di movimento assai maggiore rispetto ad altre impegnate su temi diversi.

Alcuni studi hanno rilevato la tendenza delle organizzazioni della società civile che si occupano di prevenzione alla violenza domestica al richiamo delle cosiddette caratteristiche cinesi (*Zhongguo tese* 中国特色), riconoscendole come imprescindibili al fine di poter utilizzare concetti e metodi di matrice straniera. In altri termini le orga-

22 Il preambolo di uno di questi manuali dichiara: «Durante l'epidemia, il sistema di soccorso nei confronti delle vittime è stato meno efficace dal momento che le forze di polizia erano insufficienti e la libertà di movimento individuale limitata. Come risultato le vittime che hanno denunciato gli abusi, cercato aiuto o presentato domanda per l'emissione di un ordine di protezione sono state tutte in qualche modo interessate da questa situazione» (Yuanzhong jiating yu shechu fazhang fuwu zhongxin 2020).

23 Per un autorevole studio sulle ONG e la società civile in Cina si vedano Ma 2006 e Qiaoan 2022. In passato le organizzazioni non governative sia straniere sia domestiche per potersi registrare presso il Ministero degli Affari Civili dovevano avere il sostegno di un'organizzazione ufficiale che svolgesse il ruolo di supervisore, altrimenti dovevano registrarsi come entità commerciali. Dal 2016 con l'entrata in vigore della legge sulle organizzazioni caritatevoli alcuni dei requisiti per le ONG domestiche sono state modificate.

nizzazioni riconoscono le specificità del contesto cinese adattando a esso i metodi utilizzati in altri Paesi, rimanendo in linea con quelli che sono anche gli obiettivi delle politiche statali (Keech-Marx 2008, 190; Yang 2011, 244). Tale strategia aveva permesso a queste organizzazioni di continuare a ricevere finanziamenti da altri Paesi senza incontrare significativi ostacoli da parte del governo. Dal 2016, tuttavia, l'intervento del legislatore ha vietato questa pratica attraverso la promulgazione della legge sulle organizzazioni caritatevoli della RPC (Gallelli 2021, 141).

Dal momento che lo stato enfatizza la stabilità sociale come priorità, le organizzazioni costruiscono il loro lavoro attorno al concetto di famiglia come unità fondamentale della società: se la famiglia non è stabile, non può esserlo nemmeno la società; se alla base della destabilizzazione vi è la violenza domestica, allora il fenomeno diventa un problema non solo del singolo individuo ma della collettività e prevenirlo e combatterlo è un obiettivo anche per le istituzioni (Keech-Marx 2008; Yang 2011).

Oltre alla Federazione delle donne cinesi, numerose sono le organizzazioni che negli anni si sono dedicate a promuovere campagne per sensibilizzare la comunità sulla necessità di agire contro il fenomeno degli abusi famigliari, tra queste il Women's Media Watch Network (*Funü chuanmei jiance wangluo* 妇女传媒监测网络), il Jintun Family Center (*Jinglun jiating kexue zhongxin* 京伦家庭科学中心), il Women's Research Institute, il Maple Women's Psychological Counseling Center (*Beijing hong feng funü xinli zixun fuwu zhongxin* 北京红枫妇女心理咨询服务中心), il Center for Women's Law Studies and Legal Service (*Beijing daxue funu falu yanjiu yu fuwu zhongxin* 北京大学妇女法律研究与服务中心) e l'Anti-Domestic Violence Network (*fandui jiatingbaoli wang* 反对家庭暴力网). Proprio grazie al lavoro *bottom-up* svolto da queste, la legge sulla prevenzione alla violenza domestica è stata inserita nell'agenda legislativa del governo nel 2011 ed è diventata poi realtà nel 2015.

3.4 Quadro normativo

Seppur a livello nazionale la legge sul matrimonio del 2001 sia stata la prima a utilizzare l'espressione 'violenza familiare', alcune province avevano già adottato specifiche misure per tentarne la regolamentazione. Tra queste la città di Changsha²⁴ nello Hunan ha svolto il ruolo di precursore attraverso la pubblicazione nel 1996 del documen-

²⁴ Alla metà degli anni Novanta, la città di Changsha è stata teatro di un episodio di violenza domestica che ha scosso l'opinione pubblica. Il caso aveva visto come protagonisti una coppia di coniugi in cui la moglie, direttore del locale Comitato dei residenti, era stata spinta dal marito dal sesto piano di un edificio. La donna prima dell'ac-

to *Regolamento su come prevenire e fermare la violenza domestica*,²⁵ seguito nel 2000 dalle *Decisioni su come prevenire e fermare la violenza domestica*,²⁶ promulgati dal Comitato Permanente dell'Assemblea del Popolo della provincia dello Hunan.

Lo sviluppo del quadro normativo che disciplina la materia può essere suddiviso in quattro fasi (Guo 2017, 2-3). La prima fase risale al 1995, dopo la *Fourth World Conference on Women* tenutasi a Pechino che, come già sottolineato in precedenza, ha rappresentato un importante spartiacque aprendo un dibattito sul tema. La seconda fase va dal 1995 al 2001, in cui la Cina ha iniziato a dover redigere dei rapporti annuali e ha dato avvio al percorso legislativo. La terza si snoda dal 2001 al 2011: in questi anni diverse leggi menzionavano nei loro articoli la fattispecie della 'violenza domestica' e la proibivano. Tra queste, la legge sulla tutela dei diritti e degli interessi delle donne²⁷ che oltre a vietare le condotte riferibili a violenza di genere, richiamava il ruolo che le autorità, il governo, le associazioni di massa e altri gruppi avevano nella prevenzione del fenomeno e nell'organizzazione di attività volte ad arginarlo e nel fornire sostegno e assistenza alle vittime;²⁸ la legge sulla tutela dei minori,²⁹ modificata nel 2006 con l'inserimento di norme specifiche a loro protezione nei casi di violenza intrafamigliare; la legge sulla tutela dei disabili³⁰ e

caduto aveva depositato istanza di divorzio a seguito delle ripetute violenze perpetrate dal coniuge (Palmer 2005b, 806).

25 *Hunan sheng Changsha shi zhiding 'guanyu yufanghe zhizhi jiatingbaoli deruogan guiding'* 湖南省长沙式制定关于预防和制止家庭暴力的若干规定.

26 *Hunan sheng renmin dabiao dahui changwuweiyuanhui guanyu yufang he zhizhi jiatingbaoli de jueyi* 湖南省人民代表大会常务委员会关于预防和制止家庭暴力的决议, adottate alla quattordicesima riunione del Comitato permanente della nona Assemblea del popolo della provincia dello Hunan, il 31 marzo 2000.

27 *Zhonghua Renmin Gongheguo funü quanyi baozhang fa* 中华人民共和国妇女权益保障法 (Legge sulla tutela dei diritti e degli interessi delle donne della RPC), adottata alla quinta sessione della settima Assemblea Nazionale del Popolo, il 3 aprile 1992, e modificata alla diciassettesima sessione del Comitato Permanente della decima Assemblea Nazionale del Popolo, il 28 agosto 2005.

28 Art. 4: «la tutela dei diritti e degli interessi delle donne è una responsabilità dell'intera società. Lo Stato, le organizzazioni pubbliche, le imprese e le istituzioni così come le organizzazioni di massa urbane e rurali di autogoverno a livello di base devono, in conformità con questa legge e altre norme pertinenti, tutelare i diritti e gli interessi delle donne. Lo Stato deve adottare delle misure effettive per garantire le condizioni per le donne di esercitare i propri diritti in conformità con la legge».

29 *Zhonghua Renmin Gongheguo weichengnian baohu fa* (1991; 2006; 2012; 2020) 中华人民共和国未成年人保护法 (Legge sulla tutela dei minori della RPC), adottata alla ventunesima sessione del Comitato Permanente della settima Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese, il 4 settembre 1991, ed entrata in vigore dal 1° gennaio 1992.

30 *Zhonghua Renmin Gongheguo canjiren baozhang fa* (1991) 中华人民共和国残疾人保障法 (Legge sulla tutela delle persone disabili della RPC), adottata durante la diciassettesima sessione del Comitato Permanente della decima Assemblea Nazionale del Popolo, il 28 agosto 2005.

la legge sulla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani,³¹ per citarne solo alcune.

Inoltre, la legge sul matrimonio del 2001 è stata seguita nello stesso anno da un'interpretazione della CSP che ne ha chiarito il significato attraverso una definizione di quelle che dovevano considerarsi riconducibili a condotte violente in ambito familiare. Il documento più interessante, anche se non vincolante per i giudici, è sicuramente la *Guida per la gestione dei casi di famiglia che coinvolgono violenza domestica* del 2008 (d'ora in avanti *Guida* del 2008),³² nel quale è stata fornita una definizione in linea con le tendenze internazionali che tuttavia non è stata poi trasfusa nel testo della nuova legge (si veda *infra*). Inoltre, è sempre nel 2008 che la Federazione delle donne cinesi, il Dipartimento di Propaganda del comitato centrale del PCC, la Procura Suprema del Popolo e altri organi hanno emesso congiuntamente un altro documento importante per la gestione del problema: *Alcuni pareri sulla prevenzione e il controllo della violenza domestica*.³³ La quarta fase, infine, si sviluppa dal 2012 a oggi, anni in cui è stato promosso e inserito nell'agenda dell'Assemblea Nazionale del Popolo il progetto di una legge nazionale *ad hoc*. In questo intervallo di tempo il quadro giuridico è stato ulteriormente rafforzato e diversi documenti legali sono stati elaborati dalla CSP per assistere i tribunali ordinari nella gestione di questi casi specifici.³⁴ A tal proposito, si ricordano: *Dieci casi modello che coinvolgono la fattispecie*

settesima sessione del Comitato Permanente della settima Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese, il 28 dicembre 1990, ed entrata in vigore dal 15 maggio 1991.

31 *Zhonghua Renmin Gongheguo laonianren quanyi baozhang fa* (1996) 中华人民共和国老年人权益保障法 (Legge sulla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani della RPC), adottata alla ventunesima sessione del Comitato Permanente dell'ottava Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese il 29 agosto 1996, ed entrata in vigore dal 1° ottobre 1996.

32 *Zuigao renminfayuan zhongguo yingyong faxue yanjiu suo fabu le faguan banan de cankaoxing zhinan "sheji jiating baoli hunyin anjian shenli zhinan"* (2008) 最高人民法院中国应用法学研究所发布了法官办案的参考性指南“涉及家庭暴力婚姻案件审理指南” (Guida sui casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica pubblicata dal China Institute of Applied Law della Corte Suprema del Popolo per uso dei giudici).

33 *Quanguo fulian lianhe Zhongxuanbu, Zuigao renmin jianchayuan, Gonganbu, Minzhengbu, Sifabu he Weishengbu fa le "guanyu yufang he zhizhi jiatingbaoli de ruogan yijian"* (2008) 全国妇联联合中宣部、最高人民法院、公安部、民政部、司法部 and 卫生部发了“关于预防和制止家庭暴力的若干意见” (Alcune opinioni riguardo alla questione su come prevenire e fermare la violenza domestica pubblicato dalla Federazione delle donne cinesi, dalla Procura Suprema del Popolo, dal Ministero della Pubblica Sicurezza, dal Ministero degli Affari Civili, dal Ministero della Giustizia e da quello della Salute).

34 La CSP emette diverse tipologie di documenti, tra questi: interpretazioni, opinioni, linee guida, casi modello ecc. La loro funzione è quella di aiutare i tribunali ordinari nell'applicazione delle norme. Le Interpretazioni sono quelle che maggiormente si avvicinano alla cosiddetta *hard law*, mentre le linee guida, i casi modello possono considerarsi come una sorta di *soft law*, delle indicazioni per i giudici, ma che non posso-

della violenza domestica pubblicati dalla CSP,³⁵ del 2014; *Alcuni pareri della CSP, Procura del popolo, Ministero della Pubblica Sicurezza, Ministero della giustizia sulla gestione dei casi penali di violenza domestica in conformità alla legge*,³⁶ del 2015; *Casi modello relativi ai reati che coinvolgono la fattispecie della violenza domestica pubblicati dalla CSP*,³⁷ del 2015.

Il quadro normativo appena descritto, costituito da documenti vincolanti (leggi, regolamenti e interpretazioni) e non vincolanti (linee guida), ha portato alla prima legge contro la violenza domestica della RPC, che è stata pubblicata alla fine del 2015 ed entrata in vigore il 1° marzo 2016. Da allora la creazione di una rete di prevenzione è stata tra gli obiettivi principali del governo al fine di mantenere la stabilità sociale e l'armonia familiare.

Inoltre, in occasione del primo anniversario della legge, l'8 marzo 2017, la CSP ha pubblicato un nuovo testo con dieci casi modello, i quali tengono conto di diverse situazioni che riguardano aspetti legati alla revoca dell'affidamento dei figli, gli ordini di restrizione e i divorzi, per citarne solo alcuni.³⁸ In materia di provvedimenti di protezione contro gli abusi, la CSP si è pronunciata anche di recente (novembre 2020) con delle direttive specifiche per i giudici.³⁹

no essere richiamate come fondamento giuridico in una sentenza. Per una disamina su questo tema si veda Finder 2020.

35 *Zuigao renmin fayuan gongbu shi qi she jiatingbaoli dianxing anli* (2014) 最高人民法院公布十起涉家庭暴力典型案例 (Dieci casi modello coinvolgono la fattispecie della violenza domestica pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo).

36 *Zuigao Renmin Fayuan, Zuigao Renmin Jianchayuan, Gonganbu, Sifabu, guanyu yifa banli jiating baoli fanzui an de yijian* (2015) 最高人民法院, 最高人民检察院, 公安部, 司法部, 关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见 (Alcuni pareri della Corte Suprema del Popolo, Procura del popolo, Ministero della Pubblica Sicurezza, Ministero della giustizia sulla gestione in conformità con la legge dei casi penali di violenza domestica).

37 *Zuigao Renmin Fayuan fabu she jiatingbaoli fanzui dianxing anli* (2015) 最高人民法院发布涉家庭暴力犯罪典型案例 (Casi modello relativi ai reati di violenza domestica pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo).

38 *Zuigao Remin Fayuan fabu fan jiating baoli fa shishi yizhounian shida dianxing anli* (2017) 最高人民法院发布反家庭暴力法实施一周年十大典型案例 (Dieci casi modello per il primo anniversario della legge contro la violenza domestica pubblicato dalla Corte Suprema del Popolo).

39 *Zuigao Renmin fayuan fabu renshen anquan baohuling shida dianxing anli* (2020) 最高人民法院发布人身安全保护令十大典型案例 (Dieci casi modello sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari pubblicati dalla Corte suprema del Popolo).

3.5 La proposta di bozza della legge dell'Anti-Domestic Violence Network

L'Anti-Domestic Violence Network (d'ora in avanti ADVN), associazione che fa capo alla China Law Society, già nel 2000 e successivamente nel 2006 aveva riunito un gruppo di esperti per elaborare la bozza di una legge (d'ora in avanti *Proposta di bozza degli esperti*) sulla prevenzione alla violenza domestica che è stata poi pubblicata in un volume che, oltre al testo della bozza e un relativo commento, raccoglie tutti i regolamenti a livello locale e alcune normative straniere di riferimento (Xia 2011). Il lavoro presentava molti aspetti interessanti in quanto tra gli elementi maggiormente enfatizzati c'erano per l'appunto quelli concernenti la prevenzione a vari livelli e quelli procedurali.

L'obiettivo principale che l'ADVN si proponeva attraverso questa bozza era quello di creare una sorta di framework entro il quale diversi attori potessero operare in una visione d'insieme comune, interagendo tra di loro e creando un sistema che, oltre a garantire la prevenzione, fosse in grado di erogare dei servizi di sostegno alle vittime. La normativa,⁴⁰ secondo gli esperti della China Law Society, avrebbe dovuto ispirarsi a principi quali il rispetto dei diritti umani e di genere sancendo il netto divieto di ogni forma di violenza domestica e garantendo alla vittima l'adozione di misure di prevenzione tipizzate e che potessero adattarsi al caso specifico.

La *Proposta di bozza degli esperti* era composta da 112 articoli ripartiti in otto capitoli: principi generali (artt. 1-10), intervento a livello amministrativo (artt. 11-25), intervento a livello sociale (artt. 26-35), intervento a livello di diritto civile (artt. 36-68), intervento a livello di diritto penale (artt. 69-76), prove (artt. 77-89), responsabilità giuridica (artt. 90-108) e disposizioni supplementari (artt. 109-12).

Il primo capitolo si occupava principalmente di definire l'espressione violenza domestica, enunciando a grandi linee i principi sui quali la bozza di legge muoveva i suoi presupposti (collaborazione tra il governo nel ruolo di guida e le altre organizzazioni, l'importanza dell'agire tempestivamente, proteggere e assistere le vittime ecc.).

40 Illustrando la proposta di bozza, gli esperti hanno sottolineato che: «The Law on the Prevention and Punishment of Domestic Violence (A Draft Proposed by Experts) was revised according to the principles of adhering to the guiding idea of scientific law-making, combining theoretical research with on-site investigation, taking the Chinese national conditions, experiences and native resources as the basis while at the same time taking into full consideration relevant foreign legislative experiences. Emphasis was laid on the scientific nature of the content and operability of the concrete provisions. While attention is paid to the internal logic system of the Draft Law itself, great efforts have been made to dovetail the Proposed Draft Law with the existing laws and regulations, so as to avoid conflicts of law and make maximum use of the existing legal resources» (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society 2010).

Il secondo e il terzo capitolo concernevano le iniziative di prevenzione che gli organi amministrativi avrebbero dovuto svolgere in diversi ambiti, ad esempio tramite l'istituzione di comitati contro la violenza domestica, incontri di sensibilizzazione nelle scuole, corsi di formazione per i giudici, un ruolo più attivo della Pubblica Sicurezza, per citarne alcuni. Nelle attività a livello sociale descritte dal capitolo assumevano rilevanza il ruolo svolto dai comitati dei residenti urbani e dei villaggi, così come quello delle *danwei*, delle associazioni delle donne, dei media di informazione e la funzione assunta dalle organizzazioni che erogano servizi legali e le ONG.

Il quarto capitolo della bozza di legge era suddiviso in due sezioni che trattavano, rispettivamente, la prima degli ordini di protezione (su cui ci intratteremo *infra*), uno strumento con finalità cautelari che avrebbe permesso alle vittime di denunciare il colpevole al primo avverarsi della condotta di violenza, e la seconda degli aspetti processuali civili (presentazione dell'istanza, giurisdizione, rappresentanti legali ecc.).

I profili penalistici erano articolati nel quinto capitolo, con particolare attenzione alle forme di prevenzione (fermo preventivo, sorveglianza).

Il sesto capitolo era dedicato alla complessa questione delle prove (si veda *infra*), elemento cruciale per determinare la sussistenza della condotta violenta. In particolare, la proposta di bozza si sofferma su quale sia lo standard da applicare all'onere della prova, su quali allegazioni considerare prove effettive degli abusi, sulle testimonianze e sulle evidenze nell'ambito del procedimento penale.

Infine al capitolo settimo veniva affrontato il tema della responsabilità legale (*falü zeren* 法律责任) distinta in tre categorie: amministrativa, civile e penale. Con riferimento alla prima s'intendevano ad esempio i provvedimenti disciplinari nei confronti di funzionari del governo che si rifiutassero di fornire un sostegno legale alle vittime oppure le sanzioni previste per l'aggressore, qualora il suo comportamento non costituisca reato. Gli articoli dedicati alla responsabilità civile e penale non si discostavano invece dalle disposizioni contenute nei *Principi generali di diritto civile* del 1986 e nella legge di diritto penale.

3.6 La legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese

Il 25 novembre 2014, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'Ufficio per gli affari legislativi del Consiglio di Stato della RPC ha pubblicato la prima bozza della legge contro la violenza do-

mestica (d'ora in avanti prima bozza),⁴¹ sottoposta, come da prassi, per un mese ai commenti da parte dell'opinione pubblica. L'8 settembre 2015 è stato poi disposto un nuovo testo durante la dodicesima riunione del Comitato permanente della XVI Assemblea Nazionale del Popolo (d'ora in avanti *Seconda bozza*).⁴² A conclusione di molti anni di lavoro e proposte provenienti da più attori (China Law Society per citarne uno), il 27 dicembre 2015 è stata emanata la legge contro la violenza domestica della RPC (*Zhonghua renmin gongheguo "fan jiatingbaoli fa" 中华人民共和国«反家庭暴力法»*), entrata in vigore il 1° marzo 2016. Questa normativa è nata come risposta a numerosi appelli di studiosi, ONG e altri attori per una legislazione specifica che disciplinasse il tema degli abusi in ambito familiare, un processo che è possibile definire come *bottom-up*. Ciò che ha spinto le autorità ad adottare questo testo è stata in particolare la preoccupazione che la violenza tra i componenti della famiglia potesse essere causa di instabilità sociale. L'intento dal quale la legge muove i suoi presupposti è stato reso noto, infatti, dal legislatore stesso nel documento di accompagnamento della *Prima bozza*: «la famiglia è la cellula di base della società e all'armonia del nucleo familiare corrisponde quella della società; la violenza domestica rappresenta un pericolo per l'integrità fisica e morale delle vittime e contestualmente causa instabilità sociale» (Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo 2015). Lo scopo dunque, oltre a quello di porre l'attenzione dei cittadini su tema così privato e di proteggere le vittime prevenendo la violenza, è quello di promuovere la stabilità della società armoniosa (*cujin shehui hexie wending 促进社会和谐稳定*) (Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo 2015).

La legge contro la violenza domestica della RPC si compone di trentotto articoli suddivisi in sei capi: principi generali, prevenzione della violenza domestica, disposizioni in materia di violenza domestica, gli ordini di protezione, responsabilità legale (*falü zeren 法律责任*), norme supplementari. Da una lettura degli articoli è possibile evincere che il legislatore abbia voluto dare particolare rilievo a due aspetti: quello della prevenzione e quello della protezione. Infatti, dimostrando di comprendere che la legge da sola non è in grado di cambiare il costume sociale, le norme rinviano a tutta una serie di organismi quali scuole, strutture ospedaliere, assistenti sociali ecc.

41 *Zhonghua Renmin Gongheguo fan jiatingbaoli fa (caolan)(zhengqiyujian gao)* (2014) 中华人民共和国反家庭暴力法(草案)(征求意见稿) (Prima bozza ufficiale della legge contro la violenza domestica della RPC), pubblicata dall'Ufficio affari legislativi del Consiglio di Stato il 25 novembre 2014.

42 *Zhonghua Renmin Gongheguo fan jiatingbaoli fa (caolan)(zhengqiyujian gao)* (2015) 中华人民共和国反家庭暴力法(草案) (Seconda bozza ufficiale della legge contro la violenza domestica della RPC), pubblicata dall'Ufficio affari legislativi del Consiglio di Stato nell'agosto 2015.

di farsi carico della formazione professionale, dell'educazione, della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, attribuendo loro un ruolo attivo di supervisione. La delega è tanto ampia e formale da prevedere addirittura sanzioni qualora tali corpi intermedi vengano a conoscenza di episodi di abusi e omettano di denunciarli⁴³ alle autorità. D'altronde neppure quest'ultime sono esenti da ripercussioni qualora si rifiutino di adempiere ai loro doveri. Le vittime dovrebbero quindi poter contare su una pletera di soggetti ai quali richiedere, anzi dai quali pretendere un sostegno. Tale supporto si manifesta anche attraverso la possibilità di ricorrere ad assistenza medica, legale, giudiziale, di usufruire di strutture (cosiddetti rifugi) nelle quali le vittime possono trovare accoglienza.

Sebbene nella legge sia sottolineata l'importanza del coinvolgimento della comunità e della prevenzione nel processo di sensibilizzazione sul tema specifico, il testo risulta ancora piuttosto scarso e il sistema sanzionatorio troppo lieve, così come risulta evidente l'enfasi posta sul concetto di armonia familiare a scapito di una effettiva tutela della vittima. Proprio in merito a tale questione, Su (2017) in un suo studio ha segnalato come «the new law sends mixed messages, however, by elevating family harmony and social stability among its other chief objectives. The divergence among these policy objectives, coupled with weak criminal justice enforcement against domestic violence abusers, deflect China's priority against domestic violence and undermine the effectiveness of the DV Law in protecting the safety of millions of victims».

In questo contesto in cui l'attenzione è posta sul salvaguardare l'unità della famiglia, il sistema degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, al quale è dedicato un capitolo, può essere considerato come uno degli strumenti principali per la vittima per ottenere un provvedimento del giudice di cessazione della condotta violenta da parte dell'abusante e al contempo mantenere la relazione maritale, senza dover necessariamente ricorrere a una istanza di divorzio.

Con l'esclusione degli ultimi due capi (ordini di protezione e responsabilità legale), la legge contro la violenza domestica, dunque, si presenta come un testo nel quale il legislatore ha delegato quasi totalmente i suoi poteri alla società incoraggiando una sorta di giustizia informale. Per esempio, la rete di prevenzione dovrebbe agire soprattutto sul sistema di denuncia a cui tutti gli attori della società civile sono chiamati a partecipare. Secondo l'art. 6 della suddetta legge:

Lo Stato promuove la sensibilizzazione e l'educazione sui valori della famiglia, divulgando le conoscenze sulla lotta contro la vio-

43 Le sanzioni verranno comminate qualora tale omissione abbia causato gravi conseguenze per la vittima che si sarebbero potute evitare con la denuncia.

lenza domestica e rafforzando la consapevolezza sugli abusi famigliari.

I sindacati, la Lega della Gioventù Comunista, la Federazione delle Donne Cinesi e Federazione delle Persone Disabili Cinesi devono, nell'ambito del loro lavoro, sensibilizzare ed educare ai valori della famiglia e al contrasto alla violenza domestica.

La radio, la televisione, i giornali, le reti online e simili devono trasmettere la pubblicità sui valori della famiglia e sul contrasto alla violenza domestica.

Le scuole e gli asili devono promuovere la pubblicità sui valori della famiglia e sul contrasto alla violenza domestica.

Questo obiettivo si riflette anche nell'organizzazione di corsi di formazione per i giudici e per gli ufficiali di Pubblica Sicurezza, che si occupano di casi di abusi tra componenti della famiglia. Tuttavia, non sempre questi *trainings* sono focalizzati sul tema specifico delle violenze e permane dunque il rischio tra gli agenti di polizia di trattare gli abusi come un problema minore.

Nel marzo 2020, durante la pandemia e per il quarto anniversario della promulgazione della legge contro la violenza domestica, la Federazione delle Donne Cinesi ha lanciato una campagna con manifesti che pubblicizzavano la legge e in cui venivano ribaditi i ruoli dei datori di lavoro, delle organizzazioni sociali, degli organi di Pubblica Sicurezza e di altri individui nel prevenire e arginare gli abusi con un riferimento agli artt. 11 e 13 del testo normativo [figg. 1-2].

Le unità di lavoro non sono le uniche incaricate di denunciare le violenze famigliari, ma anche le scuole e gli ospedali hanno il dovere di segnalare eventuali atti illegali agli organi di Pubblica Sicurezza, i quali possono emettere un avvertimento scritto, mentre la vittima può richiedere al tribunale un ordine di protezione come previsto dagli artt. 14, 16 e 23.

Oltre alla rete di prevenzione, la cui creazione rimane il chiaro intento principale del legislatore, gli ultimi due capi si soffermano su due aspetti maggiormente operativi: il sistema degli ordini di protezione della vittima (si veda *infra*) e la responsabilità legale.

3.7 La definizione giuridica di violenza domestica

Secondo il dizionario giuridico *Xinbian changyong falü cidian* (新编常用法律词典) per violenza domestica deve intendersi «un'azione compiuta tra componenti della famiglia, ad esempio tra marito e moglie, genitori e figli minorenni, figli maggiorenni verso genitori attraverso percosse, costrizioni, mutilazioni e altri metodi che hanno



Figure 1-2 Fonte <http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/news/leaders/20041/2576-1>

come risultato danni fisici, morali, sessuali»⁴⁴ (Dazhong falü tushu zhongxin 2013, 148).

Prima del 1995, anno in cui si tenne a Pechino la *Fourth World Conference on Women*, in nessun testo di legge cinese era rinvenibile l'espressione *jiating baoli* (家庭暴力 [lett. 'violenza familiare']) come fattispecie giuridica.⁴⁵ I termini 'assimilabili' alla tipologia di illecito ricorrenti nel diritto penale, nei principi generali di diritto civile, nella legge sul matrimonio, nel diritto successorio e in tutte le altre norme erano per lo più 'maltrattamento', 'abbandono', 'insultare', 'ledere/ferire', 'uccidere' (Xia 2011, 1).

L'espressione 'violenza domestica' compare per la prima volta in una legge nazionale in Cina nel 2001 quando il legislatore introduce nella revisione della legge sul matrimonio l'espressione *jiating baoli* inquadrandola, all'art. 3, co. 2, quale fattispecie giuridica,⁴⁶ proibendola, insieme ai maltrattamenti e all'abbandono di componenti della

⁴⁴ 家庭暴力是指发生在家庭成员之间如夫妻之间、父母对未成年子女、成年子对父母，以殴打、捆绑、禁闭、残害或者其他手段对家庭成员从身体、精神、性等方面进行伤害和摧残的行为。

⁴⁵ Il termine violenza domestica fu introdotto per la prima volta in Cina nel 1994 dal *Zhongguo Funü bao* (Zhao 2000, 213).

⁴⁶ Sebbene nella Costituzione del 1982 all'art. 49 siano vietati gli abusi nei confronti degli anziani, delle donne e dei bambini, il termine che ricorre è 'maltrattamenti' e non 'violenza domestica'.

famiglia.⁴⁷ L'espressione è stata poi ripresa più volte nella legge sul matrimonio del 2001, nello specifico all'art. 32, quale ragione di divorzio, nonché agli artt.⁴⁸ 43, 45 e 46 del Capitolo 5 concernente i rimedi e le responsabilità.⁴⁹

Tuttavia, ciò che realmente mancava nel testo della legge sul matrimonio del 2001 era una precisa e univoca definizione della categoria, dal momento che nessuno degli articoli sopracitati si soffermava su quali atti dovessero sussumersi nella fattispecie di violenza domestica,⁵⁰ mettendo così in luce una lacuna tecnica o *intra legem*. Questa aporia del sistema ha richiesto l'intervento della Corte Suprema che, attraverso l'interpretazione della CSP su alcune questioni riguardo all'applicazione della legge sul matrimonio (1) del 2001

47 禁止家庭暴力。禁止家庭成员间的虐待和遗弃。

48 Gli artt. 43 e 45 non sono stati trasfusi nel nuovo codice civile. Tale scelta sarà stata dettata dalla presenza di queste norme all'interno della legge contro la violenza domestica e si sarà, dunque, ritenuto pleonastico inserirle nel codice civile.

49 L'art. 43 prevedeva che le vittime di violenza domestica potesse richiedere assistenza al Comitato dei residenti urbani (*jumin weiyuanhui* 居民委员会), al Comitato dei residenti del villaggio (*cunmin weiyuanhui* 村民委员会), all'*Unità di lavoro*, i quali avevano il compito di intervenire in queste circostanze per offrire la propria opera di mediazione attraverso la dissuasione della parte che ha perpetrato la violenza, per evitarne la reiterazione. L'art. 43 proseguiva rendendo necessario l'intervento di persuasione in caso di violenza in atto e l'emissione di un provvedimento da parte della Pubblica Sicurezza per interromperla. Prima dell'entrata in vigore della legge sulle sanzioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza della RPC la pena prevista in casi di violenza domestica era il pagamento della sanzione amministrativa prevista dalle disposizioni dei regolamenti sulle pene per il controllo dell'ordine pubblico, che disponeva la detenzione fino a 15 giorni e una multa fino a 200 yuan (art. 22), sanzione ora aumentata a 500-1000 yuan nel caso di ferite o una donna incinta o percosse intenzionali, danni corporali e maltrattamenti a componenti della famiglia (art. 43), e la detenzione del colpevole per un massimo di cinque giorni sostituibile con un ammonimento (art. 45 sempre della nuova legge della Pubblica Sicurezza). Inoltre, l'art. 119 dei *Principi generali di diritto civile* del 1989 stabiliva che coloro che avessero causato danni a un'altra persona sarebbero stati responsabili del risarcimento delle spese mediche e della mancata retribuzione in seguito all'assenza dal lavoro. Tuttavia non vi è alcuna fattispecie penalistica autonoma di violenza domestica; pertanto per assicurare a rilevanza penale la condotta colpevole deve integrare una dei seguenti reati previsti dalla legge penale della RPC (2020): «omicidio intenzionale» (art. 232), «ferire/danneggiare intenzionalmente o colposamente un'altra persona» (artt. 234-235), «agire senza denuncia contro, o insultare una donna (o un bambino) attraverso un comportamento violento, coercitivo, o altri mezzi» (art. 237), «sequestro di un'altra persona, o privazione illegale della libertà personale di un'altra persona» (art. 238), «bigamia» (art. 258), «maltrattamento di un componente della famiglia (in flagranza di reato)» (art. 260). Quest'ultimo inoltre non può essere applicato qualora colui che compie la violenza sia l'ex coniuge dal momento che non rientra nella categoria di 'componente della famiglia'.

50 «Qualsiasi atto [...], compresa la minaccia», come dice la Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite tenutasi a Vienna nel 1993; «Tutti gli atti [...]», come dispone l'art. 3 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; «Uno o più atti [...]» come riportato nella l. 15 ottobre 2013, nr. 119 di conversione del d.l. 14 agosto 2013, nr. 93, che ha recepito in Italia la Convenzione di Istanbul ratificata con l. 27 giugno 2013, nr. 77.

(d'ora in avanti *Interpretazione* del 2001), ha definito i termini *jia-ting baoli* come:

un comportamento attraverso il quale una persona provoca comprovate lesioni fisiche o mentali a un componente della propria famiglia attraverso percosse, costrizioni, mutilazioni, restrizioni coattive della libertà personale o tramite altri metodi. La violenza familiare frequente e continuativa costituisce maltrattamento.⁵¹

Secondo l'Anti-Domestic Violence Network, la definizione della CSP enfatizzava principalmente la violenza fisica, escludendo quella sessuale così come le forme di abusi tra coppie dello stesso sesso, non soffermandosi inoltre su quella psicologica, che mancava di una chiara esplicazione (Lü 2011, 15). Anche quella economica non era contemplata; tuttavia, l'espressione volutamente 'aperta' di *tramite altri metodi* poteva costituire il grimaldello per possibili ampliamenti e nuove interpretazioni della fattispecie.

Sebbene la tendenza nei testi normativi successivi all'interpretazione del 2001 sia stata quella di adottare la definizione data dalla CSP, tuttavia prima del 2016 se ne era affermata anche un'altra maggiormente in linea con gli standard internazionali. La *Guida* del 2008 infatti riporta, citandola, la versione data dall'ONU nella *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*⁵² del 1993, includendo, inoltre, all'art. 3, la violenza sessuale ed economica⁵³ e circoscrivendo il suo ambito di applicazione (*ben zhinan zhong de jia-ting baoli* 本指南中的家庭暴力) principalmente alla violenza tra coniugi (*zhuyao shi fuqi zhejian* 主要是夫妻之间).

51最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(一), 第一条: 婚姻法第三条、第三十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条所称的家庭暴力,是指行为人以殴打、捆绑、残害、强行限制人身自由或者其他手段,给其家庭成员的身体、精神等方面造成一定伤害后果的行为。持续性的家庭暴力,构成虐待。

52 L'art. 1 della *Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne*: «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata» (testo in italiano disponibile sul sito http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleleliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27).

53 第三条 家庭暴力的类型根据有关国际公约、国外立法例以及被普遍认可的学界理论研究成果,家庭暴力包括身体暴力、性暴力、精神暴力和经济控制四种类型。

1. 身体暴力是加害人通过殴打或捆绑受害人、或限制受害人人身自由等使受害人产生恐惧的行为;
2. 性暴力是加害人强迫受害人以其感到屈辱、恐惧、抵触的方式接受性行为,或残害受害人性器官等性侵犯行为;
3. 精神暴力是加害人以侮辱、谩骂、或者不予理睬、不给治病、不肯离婚等手段对受害人进行精神折磨,使受害人产生屈辱、恐惧、无价值感等作为或不作为行为;
4. 经济控制是加害人通过对夫妻共同财产和家庭收支状况的严格控制,摧毁受害人自尊心、自信心和自我价值感,以达到控制受害人的目的。

Anche la *Proposta di bozza degli esperti* nell'ultima versione del 2011 definiva come appartenenti alla categoria di violenza domestica le seguenti condotte intercorrenti tra componenti della famiglia:

1. compiere o minacciare di perpetrare danni corporali, e restrizione della libertà personale della vittima;
2. compiere o minacciare di perpetrare violenza sessuale e altri abusi di natura sessuale contro il volere della vittima;
3. generare danni psicologici attraverso intimidazioni, insulti, calunnia, interferenza nella privacy;
4. recare danni alla proprietà e altre forme di controllo economico;
5. procurare aborto forzato illegale;
6. abbandonare (la vittima, nota mia);
7. altri comportamenti che abbiano come risultato danni fisici, psicologici, sessuali o danni alla proprietà.⁵⁴

Dalla lettura della *Prima bozza* il legislatore non avrebbe tenuto conto delle definizioni sopra citate e in particolare quella già esistente della *Guida* del 2008, limitandosi invero a una spiegazione della locuzione piuttosto scarna:

本法所称家庭暴力, 是指家庭成员之间实施的身体、精神等方面的侵害。

In questa legge con i termini violenza domestica ci si riferisce alle violazioni fisiche, psicologiche e altre violazioni compiute tra componenti della famiglia.⁵⁵

Di recente, come già accennato, la legge sul matrimonio del 2001 è confluita nel libro concernente 'matrimonio e famiglia' del nuovo codice civile. Con la promulgazione di quest'ultimo è stata pubblicata una interpretazione della CSP relativa che fonde in un unico testo, modificandole, le tre interpretazioni della legge sul matrimonio del 2001, ora abrogate, e che non riporta la definizione di abusi familiari, ma specifica solamente che la violenza domestica frequente e continuativa determina quello che viene richiamato come 'maltrat-

54 中华人民共和国家庭暴力防治(专家建议稿)

第二条发生在家庭成员之间的下列行为是家庭暴力:

- (一)实施或威胁实施身体上的侵害, 以及限制受害人人身自由的;
- (二)实施或威胁实施性暴力及其他违背受害人意愿的性行为的;
- (三)以恐吓、侮辱、诽谤、宣扬隐私等方式造成受害人精神损害的;
- (四)毁损财产以及其他经济控制行为;
- (五)非法强迫受害人堕毙胎儿的;
- (六)遗弃受害人的;
- (七)其他损害家庭成员身体、精神、性或财产的行为。

55 Art. 1, co. 1 della prima bozza ufficiale della legge contro la violenza domestica della RPC.

tamento' agli artt. 1042, 1079, 1091 del codice civile.⁵⁶ La scelta di espungerla dal testo dell'interpretazione della CSP è probabilmente dettata dalla presenza nell'art. 2 della legge contro la violenza domestica del 2016 di una esplicazione dei termini *jiating baoli*, che rende pleonastica quella precedentemente citata:

本法所称家庭暴力,是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。

L'espressione 'violenza domestica' utilizzata in questa legge ha riguardo alle violazioni fisiche o mentali commesse dai componenti della famiglia per mezzo di percosse, costrizioni, mutilazioni o limitazioni della libertà personale, nonché frequenti abusi e intimidazioni.

Sebbene la definizione giuridica nella legge contro la violenza domestica richiami quella della sopracitata interpretazione del 2001, alla quale sono state aggiunte alcune nuove categorie come gli abusi e le minacce verbali ricorrenti, gli studiosi hanno tuttavia evidenziato una rilevante lacuna nell'esclusione della violenza sessuale ed economica, soprattutto perché queste ultime sono state recepite a livello internazionale nelle definizioni di molti ordinamenti.⁵⁷ Nel 2019 il governo provinciale del Guangdong ha proposto un regolamento nel quale fossero incluse anche le forme di abusi non fisici, quali le molestie e lo stalking, la divulgazione di informazioni private dovuto anche al crescente utilizzo di internet come mezzo per minacciare e pubblicare contenuti che violano la privacy delle vittime (Sixth Tone 2019).

Inoltre, per quanto riguarda i 'componenti della famiglia' che, nella *Prima bozza*, erano stati specificati (sebbene limitati a coniugi, genitori, figli e altri parenti che vivono insieme), nella *Seconda bozza* e nel testo definitivo non sono espressamente menzionati. Una definizione dei soggetti che debbano essere inclusi nella categoria di 'parenti' (*qinshu* 亲属), 'parenti stretti' (*jinqinshu* 近亲属) e 'componenti della famiglia' (*jiating chengyuan* 家庭成员) è stata recentemente introdotta all'art. 1045 del codice civile, già citato in precedenza.

Ciononostante, il legislatore ha apportato una notevole innovazione nelle legge contro la violenza domestica attraverso l'aggiunta dell'art. 37 che lascia uno spiraglio di applicazione alle coppie non sposate che vivono insieme (*gongtong shenghuo de ren* 共同生活的人):

⁵⁶ Art. 1 della interpretazione della CSP sulla parte 'matrimonio e famiglia' del codice civile della RPC (2020).

⁵⁷ Per esempio, il Domestic Violence Prevention Act (1998, modificato nel 2015) di Taiwan include la violenza economica nella definizione di violenza domestica.

第三十七条 家庭成员以外共同生活的人之间实施的暴力行为, 参照本法规定执行。

Articolo 37: Qualora persone che vivono insieme, diverse dai componenti della famiglia, commettano atti di violenza l'una contro l'altra, si proceda con riferimento alla presente legge.

L'uso dell'espressione 'persone che vivono insieme' inizialmente è stato interpretato da alcuni studiosi come un tentativo di evitare una prospettiva eterocentrica (Zhao, Zhang 2017), tuttavia durante la conferenza stampa indetta dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 27 dicembre 2015, alla domanda posta da un giornalista dell'Associated Press se le coppie omosessuali fossero o meno incluse nell'applicazione della normativa contro la violenza domestica, la risposta del responsabile Guo Linmao è stata: «le coppie dello stesso sesso non sono incluse nell'ambito di applicazione di questa legge perché non ci sono norme relative a tali unioni nell'ordinamento giuridico cinese e tale situazione non esiste in Cina»⁵⁸ (Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo 2015; Lu 2017).

Dall'applicazione di questa legge e dalla sua tutela rimangono, dunque, ancora escluse alcune categorie, quali gli ex coniugi, le coppie dello stesso sesso e le persone non conviventi coinvolte in una relazione.⁵⁹ Tuttavia, in alcuni testi della CSP i primi talvolta sono ricompresi, ad esempio in merito alla richiesta di ordini di protezione oppure in materia di affidamento dei figli, ai fini di tutelare i minori e la parte debole.

58 我前面说了, 我们这种家庭成员之外共同生活的人, 包括监护、寄养、同居生活的, 但是对同性恋的到现在我们的法律没有规定, 也没有这个事情。

59 L'art. 3 del Domestic Violence Prevention Act di Taiwan stabilisce che i componenti della famiglia sono: «1. Spouse or former spouse; 2. Persons with an existing or former cohabitation relationship, a relationship between a householder and household members or a relationship between household members; 3. Persons with an existing or former relationship between lineal relative by blood or lineal relative by marriage; 4. Persons with an existing or former relationship between collateral relative by blood or collateral relative by marriage within four degrees of kinship».

4 Peculiarità dei divorzi per violenza domestica

Sommario 4.1. Quando la crisi coniugale è causata dalla violenza domestica: il divorzio quale rimedio. – 4.2 L'onere della prova in ambito di violenza domestica: l'insostenibile peso per le vittime. – 4.3 L'affidamento dei figli e il diritto di visita in ambito di violenza domestica. – 4.4. La divisione dei beni e il risarcimento dei danni in ambito di violenza domestica. – 4.5 La mediazione in ambito di violenza domestica.

4.1 Quando la crisi coniugale è causata dalla violenza domestica: il divorzio quale rimedio

Nel contesto cinese, ove esiste una normativa *ad hoc* per contrastare la violenza domestica, ma la cui applicazione non è ancora stata perfezionata, il ricorso al divorzio si inserisce nel disomogeneo panorama legislativo sulla materia come una delle possibili soluzioni alla quale la vittima può ricorrere, una sorta di ultimo rimedio, e unico in ambito civilistico insieme al sistema degli ordini di protezione contro gli abusi famigliari.¹ Dal report della *China Justice Big Data Service Platform* (2018) emerge che la violenza domestica è la seconda causa di divorzio nei procedimenti di primo grado, dopo la fattispecie del 'deterioramento dell'*affectio maritalis*' con il 14,86%. Nel 91,43% dei casi si tratta di violenza perpetrata da uomini nei confronti delle donne e per lo più di violenza fisica (percosse), mentre gli abusi psi-

¹ Ora non più vincolati all'istanza di divorzio.

cologici si posizionano in coda. Questi dati non sorprendono data la difficoltà per le vittime di produrre prove che dimostrano tipologie di violenze non facilmente tangibili.

La vittima di abusi si trova a dover scegliere tra mantenere o sciogliere il vincolo matrimoniale: se anche decidesse di divorziare, potrebbe sì ottenere la cessazione della condotta violenta e vessatoria, ma con il rischio di essere sottoposta a casi di ritorsione, anche definiti 'violenza da separazione' (*fenshou baoli* 分手暴力), cioè l'abusante in seguito alla pronuncia di divorzio insiste nella sua condotta deviata. La vittima che continua a essere esposta ad abusi sia da sposata sia da divorziata, aumenta il rischio della ribellione nei confronti dell'aggressore mediante l'uso della violenza (omicidio) (Xia 2011, 158).

Un soggetto che ha subito violenze e che presenti istanza di divorzio ha di per sé già maturato la consapevolezza dell'intollerabilità della convivenza e che il divorzio sia l'unica soluzione per porre fine a tale situazione, ma tale decisione non è tuttavia una scelta semplice e banale. Si è più sopra sostenuto, infatti, come la vittima tema spesso di denunciare l'aggressore per il timore (oltre che di ritorsioni)² di una stigmatizzazione sociale; si è poi posta l'attenzione sulla circostanza della difficoltà di dimostrare il nesso causale fra gli abusi denunciati e l'autore del fatto, specie nella prima fase di ricorso alla polizia, ai comitati dei residenti e dei villaggi, essenziale per potersi dotare di elementi probatori che possano reggere in tribunale. Lo stesso organo della Pubblica Sicurezza, che rappresenta uno dei primi attori ai quali la vittima deve rivolgersi per denunciare la situazione, è non di rado percepito come l'ultima risorsa (Yang 2011, 251).

Un caso di divorzio introdotto per ragioni di violenza domestica, peraltro, comporta per il tribunale un approccio tutto particolare rispetto a un'istanza 'ordinaria'. In una controversia di natura familiare la relazione che intercorre tra le parti è tendenzialmente paritaria, cosa che non accade nei casi in questione: si pensi per esempio a episodi di violenza psicologica, specie se reiterata, allorché la vittima debba dedurre (e provare) - quale ragione dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale - una condotta nei propri riguardi subdola e priva di manifestazioni esteriori. In queste circostanze non sempre i giudici hanno gli strumenti necessari per percepirne i contorni, motivo per il quale dovrebbero ricorrere alla consulenza di psicologi, anche solo per determinare se trattasi di violenza endofamigliare o meno. Anche nel caso di violenza fisica o sessuale il ricorso a percosse, minacce e intimidazioni richiede, per essere

² Kim Lee in una intervista per il progetto *Parched Homes, a Multimedia Exploration of Domestic Violence against Women in China* della fotografa Olga Stefanou aveva dichiarato: «Chi intenda denunciare e chiedere il divorzio a causa degli abusi deve avere un piano in mente per non rischiare di tornare a casa dopo aver denunciato il marito alla polizia e ottenere come risultato l'essere picchiata ancora più ferocemente».

constatato, analisi scientifiche e ausili tecnici cui di norma non si ricorre nei divorzi ordinari (Chen 2013, 5).

Per venire incontro alle difficoltà dei giudici nel determinare la sussistenza della condotta violenta, soprattutto quand'essa non si presenta nella sua forma più riconoscibile (quella comprovata da certificati medici e verbali di polizia), la CSP è intervenuta attraverso il documento *Dieci casi modello in materia di famiglia che coinvolgono violenza domestica* del 2014, ove le minacce e i comportamenti intimidatori vengono annoverati nella categoria di violenza. Uno dei casi³ concerne un divorzio su istanza della moglie (Zheng) presentato a seguito di un episodio di aggressione che aveva provocato alla vittima delle lesioni superficiali. Dalle indagini svolte durante il procedimento di divorzio⁴ è emerso che il marito spesso colpiva un pallone da basket che aveva rivestito con un sacchetto di stoffa sul quale era riportata la scritta: 我要打死、打死郑某丽 *wo yao dasi, dasi Zheng Mou Li* (Io voglio ammazzare di botte, ammazzare di botte Zheng X li), generando nella donna una sensazione di costante paura nei confronti del marito. Oltre al divorzio, il tribunale ha dunque deciso di affidare il figlio a parte attrice (Zheng) stabilendo una somma di 30.000 renminbi come risarcimento morale.

L'accertamento della sussistenza di una situazione di disequilibrio tra le parti, in cui spesso il colpevole di abusi mantiene il controllo della vittima sotto il profilo psicologico, è quindi un presupposto imprescindibile affinché il tribunale possa successivamente determinare anche la linea da adottare circa il mantenimento, l'affidamento dei figli minori, la divisione dei beni comuni oltre che nel riconoscimento del diritto, o meno, a ottenere un risarcimento del danno e del suo ammontare.

Il tribunale dovrà poi accertare se gli abusi nei confronti del coniuge siano la causa del deterioramento dell'*affectio maritalis*, per ricondurre correttamente l'istanza di divorzio nell'alveo della disciplina stabilita dall'art. 1079 del codice civile, ovvero se il fatto debba ascrivere a una previsione squisitamente penalistica, che non compete al giudice civile, il tutto sul presupposto del principio dispositivo, ovvero che dev'essere l'istante a corredare la domanda di divorzio per violenza domestica delle prove utili a dimostrare d'averla subita,

3 案例2郑某丽诉倪某斌离婚纠纷案, 威胁作为一种家庭暴力手段的司法认定: 原告郑某丽与被告倪某斌于2009年2月11日登记结婚, 2010年5月7日生育儿子倪某某。在原、被告共同生活期间, 被告经常击打一个用白布包裹的篮球, 上面写着“我要打死、打死郑某丽”的字句。2011年2月23日, 原、被告因家庭琐事发生争执, 后被告将原告殴打致轻微伤。2011年3月14日, 原告向法院提起离婚诉讼, 请求法院依法判令准予原、被告离婚; 婚生男孩倪某某由原告抚养, 抚养费由原告自行承担; 原、被告夫妻共同财产依法分割; 被告赔偿原告精神损失费人民币30000元。

4 In questo caso era stato notato un cambiamento di atteggiamento nella vittima durante una delle udienze nel momento in cui in aula si erano uditi dei rumori provenienti dall'esterno, dall'adiacente campo di basket. Il rumore del pallone aveva risvegliato nella donna il ricordo delle minacce del marito (Chen 2013, 88).

circostanza che consente alla vittima di poter accedere all'istituto del risarcimento del danno *ex art.* 1091 del codice civile.

Inoltre la scelta di non avvalersi degli strumenti giuridici di ristoro messi a disposizione dall'ordinamento, decisione dettata principalmente dal desiderio di allontanare da sé le violenze le più velocemente possibile, potrebbe favorire una soluzione nella quale l'autore degli abusi non percepirà adeguatamente la gravità della sua condotta, oltre ad aumentare le probabilità della reiterazione del reato nel caso di seconde nozze (Chen 2013, 143), trasformando il procedimento giudiziale in uno strumento con il quale violare i diritti e gli interessi della vittima.

Le caratteristiche proprie dei casi che trattano questi episodi hanno portato alcuni tribunali alla decisione di istituire delle corti che si occupino esclusivamente di tali controversie (*jiatingbaoli zhuanmen fating* 家庭暴力专门法庭). Il tribunale del distretto Yuhua della città di Shijiazhuang nella provincia dello Hubei ha elaborato quattro principi da seguire nelle vertenze che riguardino gli abusi familiari (Lü 2011, 18-19):

- il principio di priorità (*youxian yuanze* 优先原则): dare la priorità ai casi di violenza domestica;
- il principio della tempestività (*jishi yuanze* 及时原则): emettere, notificare, far eseguire la sentenza in tempi brevi;⁵
- il principio della velocità (*congkuai yuanze* 从快原则): incoraggiare procedimenti veloci e sanzioni severe per l'abusante;
- il principio di 'risposta alla vittima' (*qingxie yuanze* 倾斜原则): dare la precedenza alla tutela degli interessi della vittima (beni, risarcimento ecc.).

Infine, poiché il livello di comprensione delle dinamiche insite nella violenza domestica non è ancora molto elevato in ambito giudiziale, assume una forte valenza l'intervento di specialisti⁶ che possano affiancare il tribunale e le parti, specie in una fase iniziale.

L'attenzione posta su questo tema da molteplici attori, dai tribunali coinvolti nella sperimentazione della *Guida* del 2008 alle ONG che si occupano di prevenzione alla violenza domestica, dimostra che lentamente sta maturando la consapevolezza che questi casi debbano essere gestiti prestando attenzione a diversi elementi e con una sensibilità e professionalità che richiedono uno sforzo da parte dell'intera società.

⁵ Il principio della tempestività è stato ribadito anche all'art. 22 della *Prima bozza*.

⁶ Per specialisti s'intendono esperti in varie discipline: psicologi, psichiatri, sociologi, assistenti sociali, poliziotti ecc.

4.2 L'onere della prova in ambito di violenza domestica: l'insostenibile peso per le vittime

Sebbene possa apparire pleonastico ribadire il fatto che in un processo le parti devono fornire al giudice le prove in ossequio al principio dispositivo *shei zhuzhang shei juzheng* 谁主张谁举证 (colui che sostiene un fatto deve provarlo), non lo è quando si discute di casi che coinvolgono abusi famigliari. Dal momento che solo le violenze che esitano in traumi sono rilevabili sotto il profilo medico-legale a partire da una lesione accertabile a occhio, più arduo è dimostrare una sofferenza psicologica o di qualsiasi altra natura non direttamente rilevabile (plagio, coercizione psicologica) tale da annientare la capacità difensiva della vittima, annullandone ogni strategia. A ciò si aggiunga la tradizionale ritrosia della polizia⁷ (ma un tanto può estendersi anche ai comitati dei residenti urbani o a quelli di villaggio) nel conferire con immediatezza valore alla denuncia della vittima, di fronte alla quale viene spesso sminuita la portata dell'evento denunciato, sostenendone *ex adverso* l'occasionalità.

Sotto il profilo processuale, tale difficoltà in capo a chi subisce l'abuso di preconstituirsi, fin dalla fase di denuncia, elementi di prova da poter utilizzare nel successivo giudizio potrà far dubitare il tribunale non solo dell'esistenza del fatto denunciato, ma anche della sua attribuibilità al responsabile, con la conseguenza che il giudice, posta la mancata dimostrazione dell'episodio giuridicamente rilevante, sarà costretto ad applicare, quale criterio di decisione, la sola regola dell'onere della prova, con la relativa soccombenza della vittima.⁸

Sul presupposto che sono numerosi i casi in cui, per le vedute ragioni intrinseche al fenomeno della violenza endofamigliare, il rischio di soccombenza per mancata prova è elevato, alcuni studiosi si sono diffusi intorno alla possibilità di attenuare il principio dell'onere della prova, talvolta rigorosamente applicato, specie nei casi in cui seppure la vittima avesse comunque documentato il nesso fra l'evento e l'agente a mezzo del verbale della polizia, il referto dell'ospedale, le testimonianze di altri soggetti, tali evidenze non siano state valutate dal tribunale sufficienti dal momento che il presunto responsabile sosteneva la propria estraneità ai fatti (Chen 2009, 76-9). Secondo tali studiosi si tratterebbe - esclusivamente nei casi di violenza domesti-

⁷ La polizia dovrebbe svolgere un ruolo di prevenzione della violenza domestica dal momento che si tratta di un fenomeno che disturba l'ordine sociale, così come essa può rivestire un'importante funzione nel raccogliere le prove e nel potere di comminare sanzioni amministrative (Zhao 2013, 13-14)

⁸ Si osservi che nei casi in cui non ci siano norme specifiche e non sia possibile dedurre diversamente come procedere alla ripartizione dell'onere probatorio l'art. 7 del testo della CSP su *Alcune norme sulle prove nei procedimenti di diritto civile* autorizza il giudice a formare il proprio convincimento attingendo ai criteri di imparzialità e onestà (*gongping yuanze he chengshi xinyong yuanze* 公平原则和诚实信用原则).

ca - di rompere l'equazione 'mancata prova = soccombenza', specie nei casi in cui il responsabile degli abusi adotti un contegno processuale meramente passivo (ossia nei casi in cui non tenti nemmeno di provare il contrario di quanto sostenuto dalla vittima), con una sorta di inversione dell'*onus probandi*, ponendolo in capo all'accusato.⁹

Un tanto potrebbe ottenersi applicando lo standard probatorio della legge di procedura civile del 'più probabile che non'¹⁰ (*youxian zhengju biao zhun* 优势证据标准), cioè della preponderanza dell'evidenza (o 'probabilità prevalente'), in luogo di quello penalistico dello 'oltre ogni ragionevole dubbio' (Chen 2009, 76-9),¹¹ così come del resto contemplato nella *Guida* del 2008: tale documento - pur non avendo forza di legge - suggerisce di coniugare, appunto, il principio civilistico del 'più probabile che non', deduzioni logiche (*luoji tuili* 逻辑推理) e massime di esperienza (*jingyan faze* 经验法则), alleggerendo in questo modo l'onere della prova in capo alla vittima di violenza.

La *Proposta di bozza degli esperti* della China Law Society ritiene che invece che allo standard probatorio della probabilità prevalente dovesse essere preferito - in tema di violenza endofamiliare - il meno rigoroso *putongren huo heliren de biao zhun* 普通人或合理人的标准 (lo standard della gente comune e della persona razionale) (Xia 2011, 343). L'art. 80 della proposta di bozza infatti stabiliva:

Se l'attore di un processo civile per violenza domestica fornisce le prove che dimostrano le ragioni di ciò che sostiene o controbatte alla stregua del comune sentire di una media persona normale e razionale [lett. fintantoché è in grado di far sì che una terza persona normale e razionale ritenga autentico ciò che sostiene] il Tribunale del Popolo allora deve ritenere che i fatti siano realmente accaduti e (secondo le prove) assumere una decisione.¹²

⁹ Art. 81 della *Proposta di bozza degli esperti*.

¹⁰ L'art. 64 della legge di procedura civile della RPC enuncia il principio: «La parte è responsabile del provvedere a fornire le prove di ciò che sostiene». Il co. 2 dell'art. 64 inoltre stabilisce che: «qualora la parte non sia in grado di raccogliere autonomamente le prove per ragioni oggettive, il tribunale deve indagare e raccogliere le prove». L'art. 2 di *Alcune disposizioni della CSP sulle prove nei procedimenti civili* prevede: «le parti interessate sono tenute a presentare la prova dei fatti che loro intendono dimostrare attraverso le allegazioni o i fatti che le allegazioni della controparte intendano confutare. Qualora una parte non produca prove o le prove prodotte non siano sufficienti a dimostrare i fatti sui quali le allegazioni si basano, la parte alla quale è in capo l'onere della prova deve assumersene le conseguenze sfavorevoli».

¹¹ Non appaia ultroneo qui riferirsi alla distinzione fra i due sistemi che ne fa la Corte del Diritto italiana (Cass. Civ., sez. III, 15 maggio 2012, nr. 7554), e commentata dall'avv. Sabrina Cestari (2012).

¹² 家庭暴力民事诉讼的原告, 对其主张或者抗辩, 提出证据证明、说明其主张或者抗辩理由的真实存在, 只要能使一个正常的、理智的第三人认为其主张或者理由真实存在的, 人民法院即应认为其真实存在, 作为判断的依据。

La scelta di tale criterio da parte del gruppo di esperti investe il giudice di una funzione che non gli sarebbe propria, cioè quella di 'sostituto' della funzione di una giuria popolare, un soggetto che deve valutare i fatti tenendo in considerazione il contesto sociale in cui essi si sono svolti (e quindi, per esempio, ponendo a base della sua decisione nozioni di comune esperienza, quali le tradizionali discriminazioni nei confronti delle donne quale gruppo sociale svantaggiato) (Xia 2011, 344).

Vi è l'eco di due principi processual civilistici italiani: quello stabilito dall'art. 115, co. 2 del codice di procedura civile, che contiene un temperamento del principio dispositivo allorché prevede che il giudice possa porre a fondamento della decisione (in luogo o *in addenda* alle prove prodotte) le nozioni di fatto che rientrano nella sua comune esperienza di uomo medio, comune, in quel determinato periodo storico e quello delle presunzioni, cioè il ragionamento logico lasciato al prudente apprezzamento del giudice che consente allo stesso di desumere l'esistenza di un fatto ignoto muovendo da un fatto noto, qualora fra i due sussista anche solo un rapporto di probabilità logica secondo un criterio di normalità e verosimiglianza del fatto da provare, alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*¹³ attribuendo all'altra parte l'onere di provare il contrario.

L'adozione di questo standard ben si sarebbe potuto inserire negli obiettivi di una legge sulla prevenzione della violenza domestica: ridurre l'*onus probandi* in capo alla vittima e proteggere i diritti di chi subisce gli abusi. Tuttavia, tale principio non è stato incluso nel testo della legge del 2016.

Gli studiosi ritengono che al fine di favorire la vittima sia necessario talvolta lo spostamento dell'onere della prova dall'attore al convenuto: una volta che il primo ha soddisfatto l'onere, il giudice può decidere di rimettere all'altro quello di discolarsi e, qualora non sia in grado di confutare le prove dell'attore, il tribunale può pronunciarsi a favore della vittima. Questa inversione conferirebbe il massimo rilievo alle dichiarazioni della vittima.

¹³ Così, *inter alia*, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=51716>, in cui si citano: Cass. nr. 2394/2008, Cass. nr. 8255/2008, Cass. nr. 6549/2008, Cass. nr. 16993/2007, Cass. Lav. nr. 154/2006, Cass. nr. 26081/2005, Cass. nr. 23079/2005, Cass. nr. 13169/2004, Cass. nr. 11196/2003, Cass. nr. 4472/2003, Cass. nr. 4/2003, Cass. nr. 9884/2002, Cass. nr. 6340/2002, Cass. nr. 4168/2001, Cass. nr. 15266/2000, Cass. nr. 2605/2000, Cass. nr. 9782/1999, Cass. nr. 2700/1997, Cass. Sez. Unr. nr. 9961/1996, Cass. nr. 701/1995, Cass. nr. 564/1995, Cass. nr. 10613/1994, Cass. nr. 6954/1994, Cass. nr. 1009/1994, Cass. nr. 9583/1992, Cass. nr. 7189/1992, Cass. nr. 9717/1991, Cass. nr. 644/1990, Cass. nr. 4878/1989, Cass. nr. 1621/1989, Cass. nr. 1787/1987, Cass. nr. 4376/1982, Cass. nr. 1301/1982, Cass. nr. 597/1981.

La circostanza che si neghi l'applicabilità dello spostamento dell'onere della prova ai casi di natura civile di violenza domestica¹⁴ non tiene in considerazione la peculiarità degli abusi famigliari che, verificandosi tra le mura di casa, difficilmente si svolgono alla presenza di testimoni e, anche allorquando ciò avvenga, non sempre essi sono disposti a testimoniare per paura o per altre ragioni (Chen 2009, 76-9). Inoltre la testimonianza di un componente della famiglia spesso viene considerata inattendibile dai giudici perché si ritiene che non abbia la necessaria terzietà. Raramente poi avviene che il convenuto si dichiari colpevole (Chen 2009, 76-9); qualora ciò accadesse, secondo la *Guida* del 2008, il pentimento o la promessa in forma scritta o orale prima dell'udienza possono costituire prova concreta della sussistenza della condotta violenta. Tale pentimento se non accompagnato da un comportamento concreto di rimorso potrebbe essere interpretato come un segnale da parte del responsabile di violenza di un ulteriore tentativo di voler imporre il proprio controllo sulla vittima. In questi casi il tribunale non ravviserà né la possibilità di riconciliazione fra i coniugi né un indice di ravvedimento del colpevole,¹⁵ soprattutto se quest'ultimo giochi d'azzardo, beva, faccia uso di sostanze stupefacenti o sia dedito ad altre condotte cosiddette degeneri.

Nel testo della *Prima Bozza* il riferimento alla questione delle prove è minimo e rinvenibile all'art. 23, il quale si limita a stabilire che nei casi di natura civile di violenza domestica il tribunale deve ripartire in modo ragionevole la responsabilità dell'onere della prova e qualora la vittima per ragioni oggettive non sia in grado di raccogliere materiale probatorio, sarà il tribunale a occuparsene. Tale disposizione non è poi stata trasfusa nel testo definitivo della legge contro la violenza domestica del 2016, ove il legislatore si è limitato a fornire alcune indicazioni su ciò che i giudici possono considerare come prova della sussistenza della fattispecie: verbali di polizia, pareri legali, referti medici, avvertimenti scritti (*gaojie shu* 告诫书). Questi ultimi sono proprio una delle innovazioni della legge e si tratta di un documento emesso dalla Pubblica Sicurezza quando le circostanze della violenza domestica sono meno gravi. Il contenuto dell'avvertimento deve includere l'identità dell'abusante, una descrizione dei fatti e il divieto in capo al destinatario dell'ammonimento di continuare a commettere azioni violente. Inoltre, la Pubblica Sicurezza, i comitati dei residenti e degli abitanti dei villaggi devono effettuare dei controlli per verificare che la condotta pregiudizievole sia effet-

14 La fattispecie non rientra, infatti, negli otto casi in cui è possibile spostare l'onere probatorio previsti da *Alcune disposizioni sulle prove nei procedimenti civili* all'art. 4.

15 In passato e in molti tribunali ancora oggi accade che nei divorzi su istanza di parte se il coniuge non è d'accordo, il giudice nel suo ruolo educativo tenti di riconciliare la coppia. Nei casi di violenza domestica tale decisione può comportare un grave pregiudizio per la vittima.

tivamente cessata. Tuttavia, la riluttanza delle forze di polizia a interferire nelle questioni famigliari continua a persistere e l'impatto di questo sistema necessiterà di ulteriori indagini.

In un procedimento di divorzio per abusi famigliari, i documenti forniti dalle autorità possono essere una prova molto importante dell'avvenuta violenza. È l'ipotesi di uno dei *Dieci casi modello*¹⁶ del 2017 in cui la vittima era stata picchiata per mezzo di un mattone dal marito e, in seguito alla denuncia del fatto presso la stazione di polizia locale, l'autorità ha emesso una 'Security administrative punishment decision' (*gongan xingzheng chufa juedingshu* 公安行政处罚决定书), fissando una sanzione a dieci giorni di detenzione. Questo documento ha svolto una funzione fondamentale per la vittima al fine della richiesta di protezione contro l'autore degli abusi. Il tribunale nel caso di specie ha ritenuto che, sulla base dei precedenti episodi violenti e della decisione della Pubblica Sicurezza, vi fosse il rischio di ripetuti abusi per la vittima e ha prontamente emesso un ordine di protezione personale.

Per quanto concerne i testimoni, non di rado gli unici che assistono agli episodi di violenza sono proprio i figli. Sulla possibilità di conferire valore probatorio alla deposizione dei minorenni¹⁷ nella *Guida* del 2008 ci si è affidati all'esperienza giapponese e taiwanese secondo cui è idonea ad assurgere a prova persino l'audizione di un bambino di (almeno) due anni di età. Tuttavia, nel valutare l'attendibilità di tale deposizione¹⁸ è necessario tenere da conto la possibile influenza esercitata da uno o da entrambi i genitori e in ogni caso bisogna adottare delle misure per evitare che la sua escussione abbia effetti dannosi sul suo equilibrio psico-fisico.¹⁹

Sebbene, come si è dimostrato, i casi di divorzio per violenza domestica presentino notevoli criticità dal punto di vista delle prove, l'attenzione degli esperti e della CSP si sta concentrando verso una maggiore apertura nei confronti della vittima attraverso l'alleggeri-

16 *Ma Moumou shenqing renshen anquan baohu ling an* 马某某申请人身安全保护令案 (Ma XX richiede un ordine di protezione contro gli abusi famigliari), in *Dieci casi modello per il primo anniversario di applicazione della legge contro la violenza domestica della RPC* (2017).

17 Si veda anche l'art. 53 co. 2 di *Alcune disposizioni sulle prove nei procedimenti civili*: «The persons with no capacity for civil conduct or the persons with limited capacity for civil conduct who are suitable for the facts to be affirmed in terms of age, intelligibility or mental health may be witnesses».

18 Art. 43 della *Guida* del 2008.

19 La *Prima Bozza* prevedeva che nel caso di interrogatori a minori condotti dalla Pubblica Sicurezza si dovesse evitare di recare danno al minore e che il colloquio dovesse avvenire alla presenza del rappresentante legale o qualora quest'ultimo sia l'abusante, di un parente maggiorenne o altri soggetti (personale della scuola, delle organizzazioni di base ecc.). Tuttavia, tale previsione non è rinvenibile nel testo definitivo della legge contro la violenza domestica.

mento dell'onere affinché esso diventi un peso sempre più sostenibile e non un ostacolo all'ottenimento della tutela e della giustizia, e al normale svolgimento del processo.

4.3 L'affidamento dei figli e il diritto di visita in ambito di violenza domestica

Sul presupposto che il divorzio dei genitori provochi effetti potenzialmente dannosi sui figli, specie i minori, incidendo sul loro equilibrio psicologico, i tribunali sono generalmente più propensi a decidere la crisi coniugale nel senso di preservare il nucleo familiare piuttosto che sancirne lo sgretolamento. Tuttavia, specialmente nei casi di violenza endofamigliare, tale scelta apparentemente protettiva non va sempre a vantaggio del minore, che si troverà a vivere in una situazione di continua tensione e in un clima di paura che può recare parimenti dei danni al suo sviluppo psico-fisico: una famiglia nella quale il minore assiste continuamente a liti violente tra i genitori può causare ancora più danni²⁰ di quelli derivanti dallo scioglimento del vincolo, esponendolo inoltre al rischio di subire abusi (Chen 2013, 135).

In riferimento all'affidamento dei figli, questi ultimi - riconosciuto il diritto a ottenere il divorzio per causa di violenza - possono esprimere la preferenza sul genitore con il quale vivere. Qualora la scelta del minore ricada sul genitore responsabile di violenza, il giudice si troverà nella contraddittoria situazione di dover decidere se ratificare il volere del minore, o ignorarlo, affidandolo alla vittima (Chen 2013, 138-9), come generalmente accade, salvo nei casi in cui tale persona non sia in grado di mantenerli o soffra di qualche grave malattia; seppure negli individui che hanno subito violenze si riscontri spesso un disturbo post-traumatico da stress, esso può tuttavia gradualmente migliorare senza pregiudicare l'affidamento. Per quanto appaia conforme a buon senso coinvolgere il minore nella decisione, dovrà tenersi da conto che questi potrebbero temere colui che ha perpetrato la violenza, ma nel contempo essere riluttanti dall'allontanarsi, interpretando la condotta deviata come espressione dell'esercizio di una forte autorità, addirittura attrattiva,²¹ che da una parte può spingere il minore a identificarsi, considerando la violenza una condizione normale all'interno di un contesto matrimoniale, dall'altra a temerlo tanto da non osare ribellarsi.

20 Cosiddetta violenza 'assistita' (si veda Ondei 2012, 6), citando la stessa Convenzione di Istanbul.

21 Si tratta della cosiddetta 'identificazione con l'aggressore', o 'Sindrome di Stoccolma'.

Inoltre, l'affidamento al genitore colpevole di atti di aggressione può comportare dei rischi in quanto i minori potrebbero a loro volta diventare obiettivo degli abusi, oppure sviluppare in futuro atteggiamenti simili nei confronti del partner.

Altro aspetto da soppesare, nell'affidamento del minore, è che tale istituto può essere utilizzato dal colpevole come strumento per continuare a esercitare il dominio sulla vittima anche successivamente al divorzio.

In ossequio all'art. 56 punto 2 dell'interpretazione della CSP sull'applicazione della parte su matrimonio e famiglia del 'codice civile' (1) il giudice su istanza di parte può decidere di modificare l'affidamento in caso si verificano maltrattamenti sui minori. Qualora i figli siano affidati alla vittima, l'altro genitore può esercitare il proprio diritto di visita, che può essere sospeso su richiesta del genitore affidatario, se questo viene esercitato per continuare a mantenere il controllo, minacciare e molestare la vittima (art. 66 della *Guida* del 2008). Anche il codice civile all'art. 1086 prevede la revoca del diritto di visita qualora sia valutato dannoso per la salute del figlio.²²

Per evitare un utilizzo improprio del diritto di visita il tribunale può - nella sentenza o nel verbale di mediazione - stabilire le modalità con le quali il genitore non affidatario deve esercitare tale diritto. In occasione della rotazione dell'affidamento, nel passaggio dei figli da un genitore all'altro si dovrà evitare l'incontro fra gli stessi, e stabilire un luogo nel quale essi possano sentirsi al sicuro (ad esempio organizzazioni governative o ONG ecc.).²³

A titolo esemplificativo è intervenuta anche la Corte Suprema che ha incluso tra i *Dieci casi modello in materia di famiglia che coinvolgono violenza domestica* del 2014 una controversia con la quale ha voluto porre l'attenzione sulla priorità della tutela degli interessi del minore in un divorzio per violenza domestica.²⁴ In questo caso la moglie, in seguito a ripetuti episodi di abusi perpetrati sia nei suoi confronti sia verso i due figli minorenni, ha deciso di presentare istanza di scioglimento del vincolo²⁵ presso il tribunale dopo essersi allonta-

22 Art. 1086 co. 3 del codice civile della RPC: «qualora la visita del padre o della madre ai figli fosse dannosa alla salute psicofisica di questi ultimi, il Tribunale del Popolo, in base alla legge, sospende tale diritto; una volta cessata la ragione della sua sospensione, esso può essere ripristinato».

23 A Taiwan, nella città di Gaoxiong è stato istituito un tribunale per le cause che riguardano la famiglia e sui minori, dove al suo interno sono state allestite delle aree accoglienti per i bambini dedicate alle visite dei genitori non affidatari (<http://ksy.judicial.gov.tw/chinese/CP.aspx?s=375&n=10356>).

24 *案例4李某娥诉罗某超离婚纠纷案—优先考虑儿童最佳利益。*

25 La vittima aveva già presentato istanza di divorzio una volta, poi ritirata dal momento che il marito l'aveva convinta a registrare il divorzio in forma consensuale, registrazione mai avvenuta.

nata dal tetto coniugale, richiedendo l'affidamento della prole. Il giudice, nonostante il marito non acconsentisse al divorzio, continuasse a sostenere la sussistenza dell'*affectio coniugalis* e negasse la condotta violenta, ha accolto l'istanza e pronunciato la sentenza, affidando i figli alla moglie adducendo le seguenti motivazioni:

子女罗某蔚、罗某海数次目睹父亲殴打母亲，也曾直接遭受殴打，这都给他们身心造成严重伤害，同时也可能造成家庭暴力的代际传递。为避免罗某蔚、罗某海继续生活在暴力环境中，应由李某娥抚养两个子女。

I figli Luo Xwei e Luo Xhai hanno assistito più volte alle scene di violenza del padre nei confronti della madre e loro stessi hanno subito degli abusi direttamente. Questa situazione ha procurato in loro dei gravi danni sia fisici sia morali che, allo stesso tempo, possono ripercuotersi in futuro sulla loro condotta favorendo la reiterazione dei comportamenti violenti. Al fine di evitare che la prole continui a vivere in tale ambiente, [il tribunale] ha deciso per l'affidamento alla madre.

Il tribunale ha stabilito, inoltre, i termini per il diritto di visita che potrà essere esercitato dal padre la prima domenica di ogni mese a condizione di non bere alcolici nelle 12 ore precedenti all'incontro con i figli.

Anche i *Dieci casi modello* del 2017 riportano una revoca dell'affidamento di un minore a causa degli abusi perpetrati dal padre nei confronti del bambino. Oltre ai genitori, in questo caso è coinvolta una terza parte, una fondazione di beneficenza (*jijinhui* 基金会) che, secondo la descrizione, ha svolto un ruolo attivo nel sostenere la madre e il bambino. La donna ha richiesto al tribunale la revoca dell'affidamento al padre e la nomina di tutore supplementare alla fondazione. Sebbene il tribunale abbia riconosciuto l'importanza dell'organizzazione benefica in questo caso, tuttavia il giudice ha rifiutato quest'ultima richiesta perché «non ci sono norme giuridiche nel nostro paese per quanto riguarda il concetto di tutela supplementare» (*woguo falügui zhong wu fuzhu jianhuren de gainian* 我国法律规中无辅助监护人的概念).²⁶

La CSP è tornata più volte sul tema dell'affidamento, anche nel più recente documento sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari, che ancora una volta si sofferma su casi tipici in cui i minori sono vittime di abusi da parte del genitore.²⁷

²⁶ *Chengmou shenqing chexiao Limou jianhuren zige an* 程某申请撤销李某监护人资格案 (Cheng X presenta istanza per la revoca a Li X dell'affidamento del figlio) in *Dieci casi modello per il primo anniversario della legge contro la violenza domestica pubblicato dalla Corte Suprema del Popolo* (2017).

²⁷ Nello specifico i casi modello nrr. 3 e 4 riportano tra le vittime, oltre alla partner, dei minori e nel secondo il tribunale ha revocato l'affidamento del figlio al padre a causa dei continui abusi sospendendo il diritto di visita.

La legge contro la violenza domestica del 2016 invece non presenta disposizioni specifiche in materia, a eccezione di un articolo che riguarda però la tutela²⁸ nel capitolo sulla prevenzione (*yufang* 预防). Esso stabilisce che il tutore di un minorenne debba impartire l'educazione familiare in modo civile, adempiendo ai doveri che derivano dal suo ruolo secondo la legge senza esercitare violenza. Inoltre, la tutela di un minore potrebbe essere revocata al verificarsi di un comportamento violento da parte del tutore.

4.4 La divisione dei beni e il risarcimento dei danni in ambito di violenza domestica

Il fenomeno della violenza intrafamiliare si riflette anche in tema di divisione dei beni conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Talvolta può succedere che il coniuge che ha subito gli abusi sia stato d'ausilio all'altro nell'avvio di una attività commerciale, gli abbia dato la possibilità di ricevere un'istruzione superiore oppure, più banalmente, si sia impegnato nella conduzione quotidiana della vita domestica. Non di rado, poi, a causa degli abusi subiti, la vittima è costretta ad assentarsi per lungo tempo dal posto di lavoro, con ciò potendo subire il licenziamento, con relativo danno economico diretto,²⁹ circostanze che devono essere soppesate nel determinare le modalità di divisione del patrimonio familiare al momento del divorzio.

Una suddivisione dei beni che tenga in considerazione questi fattori fungerà, infatti, anche come risarcimento per la vittima, tanto che proprio la *Guida* del 2008 dispone che al soggetto che ha subito violenza spetterebbe una quota non inferiore al 70% dei beni in comunione, che può essere incrementata sino alla soglia dell'80% qualora l'altro coniuge tenti di nascondere o trasferire il capitale comune al momento della divisione. In ogni caso la vittima non dovrà subire, a causa del divorzio, una diminuzione del tenore di vita che poteva vantare in costanza di matrimonio.

Lo stesso art. 24 della *Prima Bozza* sanciva in via generale ciò che la *Guida* del 2008 stabilisce in dettaglio, cioè che nei casi in cui il divorzio sia causato dalla sussistenza di una condotta violenta, il tribunale deve proteggere gli interessi della vittima nella divisione dei beni, nell'affidamento dei figli e con riguardo all'abitazione. Tuttavia, anche in questo caso, nella *Seconda Bozza* e nel testo definitivo della legge contro la violenza domestica questa previsione non è stata confermata.

28 Art. 12 della legge contro la violenza domestica della RPC.

29 Una violenza che si eserciti sulla capacità lavorativa, peraltro, induce nella vittima un vissuto di menomazione, essendo quella lavorativa un'importante area di auto-realizzazione e di espressione della propria personalità (cf. Consiglio dell'Ordine degli Psicologi 2009).

Per quanto concerne invece il risarcimento, la legge attuale si fa carico di riconoscerne il diritto per chi introduce domanda di divorzio la cui causa risieda nell'aver subito violenza (art. 1091), senza specificare la tipologia di danno riconosciuto. Oltre all'indennizzo per danno biologico, l'interpretazione della Corte Suprema del Popolo sull'applicazione della parte su matrimonio e famiglia del 'codice civile' (1) rimanda all'interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo alla determinazione della responsabilità di risarcimento per danni morali nei torti civili del 2020 che abilita chi ha subito pregiudizio a dedurre istanza di risarcimento per danni morali qualora si sia verificata una violazione del diritto alla vita, alla salute, al 'corpo' (art. 1, co. 1, punto 1).

Inoltre, la domanda di risarcimento prevista dal codice civile è proponibile soltanto in uno con l'istanza di divorzio, col che si desume che non sia consentito richiederlo – pure sul presupposto di aver subito violenza – in costanza di matrimonio. Nel caso in cui il tribunale respinga la richiesta di scioglimento del vincolo, anche quella di risarcimento subisce *de plano* la medesima sorte (art. 87). Tuttavia, in base all'interpretazione della Corte Suprema del Popolo sull'applicazione della parte su matrimonio e famiglia del 'codice civile' (1) è possibile presentare domanda di risarcimento in seguito alla pronuncia di divorzio, a meno che la parte non passibile di colpa abbia rinunciato a tale diritto durante il procedimento (art. 89).

Sebbene il risarcimento del danno faccia parte della responsabilità civile da fatto illecito, nel caso della violenza domestica bisogna tenere in considerazione il rapporto che intercorre tra le parti e dal momento che in Cina, tradizionalmente, la maggior parte delle coppie scelgono la comunione dei beni, se tale risarcimento avvenisse in costanza di matrimonio rischierebbe di gravare sul patrimonio comune dei coniugi, recando dunque una *deminutio* nei confronti della vittima.

Anche alla luce di tali contraddittorietà gli esperti³⁰ giudicano che le attuali norme sulla responsabilità civile per violenza domesti-

30 Nella *Proposta di bozza degli esperti* era stata suggerita come norma generale la seguente: 家庭暴力施暴人承担损害赔偿责任的,应当以其个人财产进行支付。家庭暴力受害人因家庭暴力致死的,家庭暴力受害人的近亲属有权请求施暴人支付本法第九十七条第一款规定的相关费用,以及丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费等其他合理费用。家庭暴力受害人因家庭暴力遭受精神损害的,有权请求精神损害抚慰金。家庭暴力受害人因家庭暴力导致死亡的,其近亲属有权请求施暴人承担赔偿损失和精神损害抚慰金等民事责任。(art. 96) (Se l'abusante è responsabile dei danni, deve risarcire con i suoi beni personali. Se la vittima di violenza domestica muore a causa degli abusi, i parenti stretti della vittima hanno il diritto di chiedere all'abusante di pagare le spese pertinenti come previsto nel paragrafo 1 dell'art. 97 della presente legge, così come altre spese ragionevoli come quelle funerarie, mantenimento per i figli, le tasse per l'indennità di morte e così via. I soggetti che subiscono danni psicologici a causa della violenza domestica hanno il diritto di richiedere il risarcimento dei danni mentali. Qualora la vittima muoia in seguito agli abusi, i suoi parenti più stretti hanno il diritto di chiedere all'aggressore di assumersi la responsabilità civile come il risarcimento per la perdita e quello dei danni morali).

ca presentino ancora delle aree grigie che necessitano di ulteriori chiarimenti (Xia 2011, 395).

4.5 La mediazione in ambito di violenza domestica

Uno degli strumenti maggiormente utilizzati in Cina nelle dispute familiari è la mediazione, ritenuta dal governo la migliore soluzione con un elevato potere educativo nei confronti del colpevole. Non è un caso che già la legge sul matrimonio del 2001 rinviasse il 'primo intervento' *in primis* ai Comitati dei residenti urbani e del villaggio, ai comitati di mediazione e solo dopo alla Pubblica Sicurezza. Quest'ultima poi raramente impone l'applicazione rigida di misure contro colui che ha perpetrato la violenza, limitandosi a 'biasimare e educare' al fine di correggere la condotta deviata (Palmer 2005b, 800). Anche il codice civile e la legge contro la violenza domestica (art. 10)³¹ affidano entrambe alle organizzazioni locali e ai comitati di mediazione popolare il compito di ridurre e prevenire il fenomeno.

Come richiesto dalla legge stessa, l'intera comunità dovrebbe partecipare alla prevenzione e alla mediazione stragiudiziale, che viene particolarmente incoraggiata, soprattutto nei casi in cui l'abusante abbia mostrato pentimento (Palmer 2017).

Anche le organizzazioni intermedie come i comitati o le associazioni di donne svolgono il loro ruolo attraverso un'opera di persuasione nei confronti del responsabile di violenza, di sicura riuscita almeno nei casi meno gravi. Il compito di questi attori, tuttavia, non è tanto quello di riconciliare le parti, quanto piuttosto quello di dissuadere il responsabile della violenza dalla reiterazione della condotta deviata oppure vigilare sull'esecuzione dei provvedimenti del tribunale, come gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Si deve evidenziare peraltro che i soggetti che subiscono le violenze sono restii a denunciare i fenomeni di abuso agli organismi che appartengono alla propria comunità, soprattutto nelle zone rurali poiché, non di rado, tra i componenti dei comitati potrebbero esservi dei parenti dell'aggressore.³²

Posto che l'art. 31 della circolare del Ministero della Pubblica Sicurezza riguardo all'emanazione delle *Disposizioni su come la Pub-*

31 Art. 10: «Le organizzazioni di mediazione popolare devono in conformità alla legge mediare le controversie familiari per prevenire e ridurre il verificarsi di violenza domestica».

32 Tuttavia, secondo uno studio i canali ai quali le vittime si rivolgono maggiormente in seguito alla violenza sono le associazioni delle donne (73,58%), la polizia locale (71,7%), i comitati dei residenti (69,81%), i rappresentanti dell'Assemblea Nazionale del Popolo (16,98 %) (Su 2012, 203).

blica Sicurezza debba gestire i casi che coinvolgono il reato di lesione³³ del 2005 esclude l'applicazione del ricorso alla mediazione nei casi in cui una persona abbia ferito ripetutamente l'altra (Liu 2012), l'utilizzo di tale istituto nei procedimenti giudiziari che coinvolgano la fattispecie della violenza domestica è discusso,³⁴ tant'è che la Guida del 2008 ne suggerisce l'applicazione solo in presenza di alcuni presupposti.³⁵ Secondo quest'ultima tra i primi elementi ai quali il giudice dovrà prestare attenzione è il rispetto del principio secondo cui *shouhairen wuguocuo* 受害人无过错 (la vittima non ha colpa), evitando quindi di 'riprenderla' o instillare in essa il senso di colpa: *zuocuo shi jiu gai da* 做错事就该打 (ho commesso qualcosa di sbagliato e per questo devo essere picchiata).³⁶ Dal momento che tra le parti esiste una situazione di disparità, il giudice deve cercare di riequilibrarla riducendo il più possibile l'influenza del colpevole nei confronti della persona che ha subito gli abusi in modo da garantire a quest'ultima l'esercizio dei propri diritti in piena libertà, senza pressioni. Per questa ragione in questa tipologia di divorzi mal si adatta la mediazione cosiddetta frontale (*mian dui mian tiaojie* 面对面调解), nella quale un semplice sguardo o delle osservazioni del presunto aggressore, che potrebbero apparire prive di significato, possono rievocare nella vittima sensazioni legate agli episodi di aggressione; sarà dunque preferibile procedere con un ascolto separato delle parti evitando il confronto diretto (*bei kao bei tiaojie* 背靠背调解).³⁷ Tuttavia, come ha sottolineato Palmer:

Many civil judges in lower level courts still lack the specialist knowledge necessary to handle family cases, often have a case load that means they simply do not have the time to give family cases before them serious consideration and to intervene with effective mediation, and are sometimes not sufficiently careful in ensuring that they have secured the parties' consent to mediation. In order that family cases are be handled more appropriately and effectively, there is a real need to establish a family mediation unit within or attached to the court, using as mediators working with-

33 *Gonganbu guanyu yifa "Gongajiguan banli shanghai anjianguiding"* 公安部关于印发《公安机关办理伤害案件规定》的通知.

34 Per una disamina su mediazione e violenza domestica si vedano gli studi di Salem, Milne 1995; Taylor 2002; Strang, Braithwaite 2002; Ver Steegh, Browe Olson 2004; Wheeler 2002; Krieger 2001.

35 La condizione di sottomissione della vittima nei confronti dell'aggressore, soprattutto laddove gli abusi si protraggono da lungo tempo, può pregiudicare il raggiungimento di un accordo 'paritario' win-win, favorendo l'autore delle violenze a scapito della vittima.

36 Art. 70 della Guida del 2008.

37 Art. 72 della Guida del 2008.

in this unit specialists in family conflict who are not necessarily trained in law but, rather have other kinds of expertise (such as psychology). (2017, 313)

Il giudice non è il solo a poter condurre la mediazione: il tribunale, infatti, può richiedere l'intervento di altri attori in modo da costituire una sorta di procedura su più livelli alla quale partecipino anche rappresentanti di organizzazioni che abbiano trattato il caso o conosciuto comunque la vicenda come i membri della Federazione delle donne cinesi o i comitati di mediazione.³⁸

Su quali tecniche adottare, la *Guida* del 2008 interviene con l'art. 74 suggerendo di:

- stabilire l'ordine nel quale il giudice ascolterà le deposizioni delle parti;
- controllare il contenuto delle affermazioni delle parti, prevenire e ammonire quando necessario comportamenti o discorsi intimidatori, come minacce, insulti ecc.;
- decidere la durata delle deposizioni in base al principio del *furuo yi qiang* 扶弱抑强 (sostenere la parte debole nei confronti di quella forte);
- sostenere e incoraggiare la vittima all'esercizio dei suoi diritti;
- esaminare il contenuto concreto dell'accordo di mediazione, informando la vittima dei suoi diritti qualora vi siano delle scorrettezze e, allorché la vittima insista nel mantenere tale accordo, verificare che non ci siano state pressioni o minacce da parte dell'abusante.

Qualora la mediazione abbia effetto, essa conduce a due esiti: alla riconciliazione (*tiaojie hehao* 调解和好) oppure a un divorzio mediato (*tiaojie lihun* 调解离婚).

Il primo caso avviene qualora il colpevole si assuma la responsabilità della propria condotta deviata, dimostrando di comprendere appieno la gravità delle conseguenze che discendono dal suo comportamento attraverso un atteggiamento di collaborazione durante il processo nel rispetto dei principi e dei regolamenti del tribunale.³⁹ Nel caso di un divorzio mediato il verbale di mediazione dovrà indicare puntualmente, oltre alle dichiarazioni di entrambe le parti, il responsabile della violenza domestica, il soggetto al quale debbano essere affidati eventuali figli, gli accordi relativi alla divisione dei beni comuni.

Tuttavia, entrambi gli esiti possono andare a detrimento della vittima e a vantaggio dell'aggressore, giacché quest'ultimo, non di rado, non vuole il divorzio e auspica una riconciliazione in modo da po-

³⁸ Art. 73 della *Guida* del 2008.

³⁹ Art. 75 della *Guida* del 2008.

ter continuare a esercitare il suo controllo sulla vittima; al contrario quest'ultima tramite lo scioglimento del vincolo desidera allontanarsi dalla situazione nella quale si trova e in particolare da colui che le infligge gli abusi (Chen 2013, 139).

Nel divorzio mediato è necessario, invece, tenere in considerazione la condizione di sottomissione nei confronti dell'abusante alla quale la vittima spesso è soggetta, tale da non permetterle di far valere i suoi diritti soprattutto in ambito patrimoniale. Inoltre, per sua natura questo istituto conduce le parti a un compromesso in cui entrambe si fanno reciproche concessioni ognuna cedendo un tanto all'altra (Chen 2013, 139).

Qualora il colpevole si assuma le sue responsabilità, e con il consenso della vittima, il giudice può decidere di interrompere il processo per sei mesi e di riprenderlo qualora l'aggressore reiteri la condotta violenta e vessatoria.

Un ulteriore elemento che va tenuto in considerazione in questo contesto riguarda l'enfasi che il governo, e di conseguenza il legislatore, pone sui 'valori famigliari' (*jiating meide* 家庭美德) e la loro diffusione nella società. La categoria dell'armonia familiare si ripropone spesso nei casi di divorzio per violenza domestica (D'Attoma 2019) attraverso un utilizzo della mediazione e della riconciliazione da parte del giudice che può andare a detrimento delle vittime, le quali riscontrano difficoltà nel fornire le prove e si vedono per converso rigettata l'istanza alla stregua di motivazioni quali:

Questo tribunale ritiene che le due parti, sposate da più di dieci anni e con due figli, abbiano instaurato una relazione solida. I conflitti tra i due coniugi non possono essere attribuiti al loro rapporto di coppia e il divorzio non è dunque la soluzione adatta. L'attore e il convenuto dovrebbero fare tesoro del legame costruito nei tanti anni insieme, dell'affetto tra i componenti della famiglia, riflettere su se stessi superando le proprie mancanze, affrontando con calma e in modo adeguato le difficoltà esistenti, al fine di trarre beneficio dall'armonia e dalla felicità derivante dalla famiglia.⁴⁰

La medesima retorica è riscontrabile in un'altra causa di divorzio in cui la parte attrice ha fornito materiale fotografico delle lesioni provocate dal convenuto come prove per ottenere lo scioglimento del vincolo, ma la cui istanza è stata respinta:

⁴⁰ *Ma mou 1 su Ma mou 2 lihun jiufen yian yishen minshi panjueshu, Gansu sheng Kangle xian renmin fayuan, minshi panjueshu* 马某1 诉马某2 离婚纠纷一案一审民事判决书, 甘肃省康乐县人民法院, 民事判决书(2020)甘2922民初485号 (Sentenza civile di primo grado del caso di divorzio tra Ma1 e Ma2, Tribunale del Popolo della Contea di Kangle, provincia del Gansu, nr. 485/2020). Versione in cinese disponibile su China Law info database <https://www.pkuLaw.com/>.

Il tribunale ritiene che i conflitti tra coniugi siano inevitabili durante il matrimonio. Le parti devono dunque comunicare tra di loro, aiutarsi, fidarsi l'uno dell'altra; dovrebbero anche comprendere e tollerare le problematiche famigliari al fine di preservare l'affetto e l'armonia famigliare.⁴¹

In un altro caso ancora, l'attore aveva prodotto come prove delle foto del proprio corpo graffiato dal marito. Il giudice incaricato ha ritenuto che queste non fossero sufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'uomo, nonostante quest'ultimo non abbia nemmeno negato i fatti e invece affermasse che fosse la moglie a picchiarlo per prima. La motivazione adottata dal tribunale per rigettare l'istanza è stata la seguente:

Per riassumere, l'affetto coniugale tra le parti non si è ancora deteriorato e al fine di preservare l'armonia famigliare [*jiating hexie* 家庭和谐], la stabilità sociale [*shehui wending* 社会稳定] e per proteggere i diritti e gli interessi legittimi delle donne e dei bambini in conformità con l'art. 32 della legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese, il tribunale non concede il divorzio.⁴²

Da questi esempi emerge chiaramente il ruolo di educatore del giudice, sul quale ci si è già soffermati in precedenza, il cui intervento può essere determinante per il destino della vittima. Mettere al primo posto l'armonia famigliare può creare una situazione in cui la persona che subisce gli abusi si sentirà scoraggiata a rivolgersi alle autorità in cerca di aiuto e sostegno.

La mediazione può risultare efficace esclusivamente in quei casi in cui ci sia un equilibrio e parità tra i coniugi oppure andrebbe condotta con dei criteri diversi rispetto a quella applicata nei divorzi ordinari.

41 *He Mou yu Yang Mou lihun jiu fen yian yishen minshi panjueshu, Shaanxi sheng Yanchuan xian renmin fayuan, minshi panjueshu (2019) Shaan 0622 minchu 1592 hao* 贺某与杨某离婚纠纷一案一审民事判决书, 陕西省延川县人民法院, 民事判决书(2019)陕0622民初1592号 (Sentenza civile di primo grado di un caso di divorzio tra He e Yang, Tribunale del Popolo della Contea di Yanchuan, provincia dello Shaanxi nr. 1592/2019). Disponibile al sito China Law Info <https://www.pkulaw.com/>.

42 *He Mou yu Yan Mou lihun jiu fen yian yishen minshi panjueshu, Gansu sheng Kangle xian renmin fayuan, minshi panjueshu (2019) Gan 2922 minchu 1487 hao* 何某与晏某离婚纠纷一案一审民事判决书, 甘肃省康乐县人民法院, 民事判决书(2019)甘2922民初1487号 (Sentenza civile di primo grado di un caso di divorzio tra He e Yan, Tribunale del Popolo della contea di Kangle, provincia del Gansu nr. 1487/2019). Disponibile al sito China Law Info <https://www.pkulaw.com/>.

5 **Gli ordini di protezione contro gli abusi famigliari**

Sommario 5.1 Introduzione. – 5.2 Gli ordini di protezione in Cina: la fase sperimentale della *Guida* del 2008 della CSP. – 5.3 Cosa si intende per ordine di protezione contro gli abusi famigliari? – 5.4 I fondamenti giuridici degli ordini di protezione. – 5.5 Contenuto dell'ordine di protezione: principi generali. – 5.6 Procedimento. – 5.6.1 Istanza. – 5.6.3 Durata ed esecuzione dell'ordine di protezione. – 5.6.4 Rigetto, impugnazione e udienza per la revoca dell'ordine di protezione. – 5.7 Gli ordini di protezione nei casi di 'violenza da separazione'. – 5.8 *Caiding* e *ling*: una prospettiva linguistica. – 5.9 I *Dieci casi modello* della CSP del 25 novembre 2020 sull'emissione degli ordini di protezione contro gli abusi famigliari. – 5.10 Modelli.

5.1 **Introduzione**

Tra gli aspetti di maggiore interesse del legame tra divorzio e violenza domestica, s'incardina la spinosa questione della protezione della vittima. La denuncia del comportamento persecutorio e vessatorio, se non adeguatamente inserito in un quadro di prevenzione e di tutela della vittima, rischia di non avere alcuna efficacia se non addirittura di scoraggiarne il ricorso per timore di ritorsioni.

Negli ultimi dieci anni molti Paesi hanno seguito l'esempio di Stati Uniti e Gran Bretagna introducendo nell'ordinamento giuridico lo strumento degli ordini di protezione contro gli abusi famigliari. Tale istituto ha natura civilistica dal momento che nasce dall'esigenza di tutela delle vittime, ma non necessariamente attraverso il ricor-

so a forme sanzionatorie di stampo penalistico tanto da essere definito anche come una «quasi civil-criminal legal construct» (Runge 2012, 883). L'arresto e la detenzione dell'aggressore possono, infatti, spesso determinare dei danni di natura economica per il nucleo familiare, privandolo di una parte del reddito, così come non sempre la vittima cessa di nutrire dei sentimenti per il colpevole ovvero intende privare la prole di uno dei genitori (Runge 2012, 883). L'ordine di protezione, così inteso, ben si inserisce in questa cornice consentendo alla parte che ha subito la violenza di poter richiedere al tribunale la cessazione della condotta pregiudizievole e allo stesso tempo di godere ancora dei diritti derivanti dall'unione matrimoniale.¹

Si vedrà, invero, come in Cina la richiesta di un ordine di protezione, istituto adottato per la prima volta dalla *Guida* del 2008 della CSP, fosse inizialmente vincolata all'istanza di divorzio.² L'adozione di tale documento in via sperimentale inizialmente in nove tribunali del Paese è stata dettata dalla crescente convinzione dell'efficacia degli ordini di protezione, soprattutto in base all'esperienza proveniente da altri ordinamenti. Sebbene, infatti, esso non garantisca l'effettiva cessazione della condotta persecutoria e vessatoria, tuttavia può rappresentare uno strumento di 'ristoro' estremamente importante per la vittima.

5.2 Gli ordini di protezione in Cina: la fase sperimentale della *Guida* del 2008 della CSP

Il numero di ordini di protezione emessi dal 2008 a oggi dai Tribunali del Popolo di livello inferiore, sia quelli designati per la sperimentazione della *Guida* del 2008 che quelli che hanno aderito su base volontaria successivamente, è in costante aumento, ma ancora basso in relazione al numero di corti presenti in tutto il Paese. Dalla promulgazione della legge nazionale, dunque dal 2016, al 2019 le corti cinesi hanno emesso 5749 decreti (Congressional-Executive Commission on China 2020, 167; Fu 2018; Hao 2020). Il tribunale del distretto Chong'an della città di Wuxi è stato il primo a emettere un ordine di protezione (*renshen anquan baohu caiding* 人身安全保护裁定), e a istituire una commissione di specialisti per i casi di famiglia ove siano riscontrabili episodi di violenza domestica (*sheji jiatingbaoli hunyin anjian zhuangjia weiyuanhui* 涉及家庭暴力婚姻案件专家委员会 [commis-

¹ Zanasi 2008, 9 riprendendo lo studio del 2003 di Alberto Giulio Cianci sugli ordini di protezione afferma: «non è infrequente, quindi, che la vittima di violenza in famiglia preferisca ricorrere ai soli rimedi di ordine civile che percepisce come meno punitivi per l'aggressore rispetto alle iniziative giudiziarie di stampo penale».

² Tuttavia, secondo un sondaggio condotto dalla China Law Society e dall'American Bar Association la scelta di divorziare si trova al quarto posto, mentre al primo si posiziona la scelta di fermare la violenza, ma senza divorziare (Xia 2011, 158-9).

sione di specialisti per i casi di famiglia ove siano riscontrabili episodi di violenza domestica]), composta da ventidue esperti tra psicologi, sociologi, giuristi, membri della Federazione delle donne cinesi e della Pubblica Sicurezza, e un apposito collegio di giudici (*sheji jiatingbaoli hunyin anjian heyiting* 涉及家庭暴力婚姻案件合议庭 [Collegio di giudici per i casi che includono episodi di violenza domestica]) (Zhao, Liu, Xia 2012). Il primo ordine di protezione a Pechino è stato emanato dal tribunale del distretto di Chaoyang nel 2013 e ha avuto come soggetto destinatario passivo dell'ordine Li Yang, marito dell'americana Kim Lee, precedentemente citato.

5.3 Cosa si intende per ordine di protezione contro gli abusi familiari?

Gli ordini di protezione sono delle misure emesse da un tribunale, su istanza di parte, con le quali il giudice ordina la cessazione di una condotta pregiudizievole e dispone altri provvedimenti atti a proteggere la vittima (allontanamento dalla casa coniugale, limitazione della libertà personale attraverso il divieto di avvicinarsi alla persona che si intende tutelare ecc.) aventi carattere personale e/o patrimoniale (tutela inibitoria, tutela risarcitoria).³

Come accennato, la *Guida* del 2008 della CSP per la prima volta nel quadro normativo cinese aveva affermato la necessità dell'utilizzo di uno strumento giuridico che potesse garantire la protezione della vittima e 'un normale svolgimento del processo', con ciò esplicitando come la violenza eserciti i suoi effetti anche sull'asimmetria delle parti sotto il profilo processuale:

nei procedimenti che riguardano casi di famiglia che coinvolgono violenza domestica, generalmente si riscontrano situazioni nelle quali la sicurezza della persona è minacciata e controllata, così come esistono casi tipici di 'violenza da separazione', tali elementi influenzano negativamente il normale svolgimento del processo. Perciò, qualora il tribunale lo ritenga necessario può adottare delle misure di protezione della vittima tramite decreto, che comprendono misure obbligatorie civili, protezione della sicurezza della persona (protezione dell'integrità fisica) e dello svolgimento serio e imparziale del procedimento.⁴

³ L'art. 26 co. 1 della *Guida* del 2008 definisce gli ordini di protezione come delle misure obbligatorie di natura civile, un provvedimento emanato dal tribunale al fine di proteggere la sicurezza personale della vittima di abusi familiari, della prole e dei parenti e garantire un normale svolgimento del processo.

⁴ Art. 23 della *Guida* del 2008: 在设计家庭暴力的婚姻案件审理过程中, 普遍存在受害人的人身安全受威胁、精神受控制的情况, 甚至存在典型的“分手暴力”现象, 严重影响诉讼活动的正

Dal momento che la *Guida* del 2008 vincolava la richiesta dell'ordinanza restrittiva alla presentazione in tribunale dell'istanza di divorzio, presupposto ne era l'esistenza di un rapporto di coniugio. I provvedimenti il cui fine era quello di far cessare la violenza o di prevenirla presupponevano quindi il deposito della relativa istanza di divorzio nei 15 giorni successivi a quella dell'ordine. Con un paragone con il sistema italiano, anche il giudice del divorzio (o della separazione) italiano è competente a disporre provvedimenti restrittivi del genere; diversamente, se tra le parti non pende un procedimento di separazione o divorzio l'istanza sarà introdotta *ex art. 342 ter* del codice civile.

La portata innovativa del testo della CSP rispetto al contesto nel quale s'iscriveva non è in discussione, ma il limite posto dal legislatore cinese rendeva potenzialmente inefficace il sistema di protezione dell'integrità della persona, dal momento che rendeva lo scioglimento del vincolo l'unica strada percorribile (sul piano civile) per la vittima. Sebbene l'utilità di una protezione in fase pre o post divorzio sia indispensabile, dal momento che è stato dimostrato che spesso le esplosioni più forti di violenza occorrono proprio allorché la vittima manifesta l'intenzione di voler porre fine al matrimonio o perdurano anche a seguito della pronuncia di scioglimento del vincolo, tuttavia il legislatore, circoscrivendo la richiesta esclusivamente a questi casi, non teneva in considerazione quelle che potevano essere le potenzialità di prevenzione di questo strumento.

Un segno di apertura e una maggiore flessibilità nell'applicazione degli ordini di protezione, precedente alla legge contro la violenza domestica, è tuttavia rinvenibile nella pratica giudiziale.⁵ Ad esempio l'art. 4 delle *Opinioni riguardo ad alcune questioni sulla gestione dei casi di matrimonio che coinvolgono episodi di violenza domestica (in fase di prova/sperimentazione)*, pubblicate dal Tribunale del Popolo di livello superiore, dal dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla Federazione delle donne cinesi della provincia del Jiangsu,⁶ prevedeva che fosse possibile richiedere l'ordine di protezione qualora si rinvenissero comportamenti violenti, non solo nei casi di divorzio, ma anche in quelli introdotti per sostegno (dei genitori), successioni, affidamento, mantenimento e adozione.⁷

常进行。因此，人民法院有必要对被害人采取保护性措施，包括以裁定的形式的严肃性和公正性。

5 Secondo Runge 2012, 892 si può notare una somiglianza tra l'attuale sistema degli ordini di protezione della *Guida* del 2008 della CSP, che ne limita il suo ricorso solo a coppie sposate o divorziate, con le prime normative in materia emanate negli Stati Uniti.

6 关于依法处理涉及家庭暴力婚姻家庭案件若干问题的指导意见(试行) 江苏省高级人民法院 江苏省公安厅 江苏省妇女联合会。

7 第四条 人民法院审理离婚、赡养、继承、抚养、扶养、收养案件时，当事人一方主张对方实施了家庭暴力行为，申请人民法院采取人身安全保护措施的，人民法院应当在收到当事人申请后48

A tal proposito è intervenuta in un primo momento anche la CSP che tra i *Dieci casi modello in materia di famiglia che coinvolgono violenza domestica* del 2014 ha riportato una richiesta di ordine di protezione del quale il beneficiario era una minore. A seguito del divorzio dei genitori, avvenuto nel 2007, la minore era stata affidata al padre, trovandosi di fatto a dividere l'abitazione anche con la nonna e lo zio paterno; la bambina aveva subito le percosse, le umiliazioni e probabilmente anche gli abusi sessuali da parte dello zio, mancando il padre, assente per lavoro per lunghi periodi. La madre aveva dunque richiesto al tribunale che fossero riviste le disposizioni relative all'affidamento e l'emissione di un ordine di protezione, allegando documentazione comprovante le lesioni. Il giudice ha affidato la figlia alla madre e ha emesso un'ordinanza di carattere inibitorio della durata di sei mesi.⁸ In un altro caso, riportato nello stesso documento, il soggetto destinatario passivo dell'ordine era il figlio adulto e a richiedere l'intervento del tribunale era stato l'anziano genitore.⁹

La *Proposta di bozza degli esperti* della China Law Society in materia di misure di protezione non imponeva come requisito la presentazione dell'istanza di divorzio presso il tribunale e, diversamente da quanto previsto dalla *Guida* del 2008, estendeva anche ad altri soggetti la possibilità di presentare la richiesta del provvedimento per conto della vittima, anche in mancanza di cause oggettive ostative.¹⁰ Possibilità che diventa un obbligo nel caso in cui siano le autorità a essere a conoscenza della condotta pregiudizievole.

In linea, dunque, con quanto già avviene in alcuni tribunali e in base al documento della CSP sopra citato, la legge contro la violenza

小时内进行审查。经审查，确认存在家庭暴力行为的，人民法院应当依法作出人身安全保护民事裁定书。

8 案例一 女童罗某某诉罗某抚养权纠纷案——人身安全保护裁定制止儿童虐待。2007年，原告余某某与被告罗某离婚，婚生女孩罗某某(2001年12月26日出生)由被告罗某抚养。2011年12月28日，原告向法院诉称，被告长期在外打工，女儿罗某某与祖母和大伯共同生活期间，罗某某经常遭受殴打和辱骂，且罗某某与离异的大伯同住一室，随时可能遭受性侵犯。原告向法院提供了女儿的伤情鉴定书及其要求与母亲共同生活的书信等证据，并请求法院判令变更女儿罗某某由原告抚养。诉讼过程中，罗某某向法院申请人身安全保护。

9 案例五 郝某某诉郝某华赡养纠纷案——人身安全保护裁定制止子女虐待老人。申请人郝某某与其妻王某某(已故)育有五个子女。现郝某某已丧失劳动能力，除每月的低保金320元外，无其他经济来源，其日常生活需要子女照顾。申请人郝某某轮流在除被告郝某华之外的其他子女处居住生活。因其他子女经济情况一般，住房较为紧张，申请人郝某某遂要求被告郝某华支付赡养费，并解决其居住问题。被申请人郝某华对原告郝某某提出的要求不满，经常用激烈言辞对郝某某进行言语威胁、谩骂，致使郝某某产生精神恐惧，情绪紧张。郝某某诉至法院，要求被告郝某华支付赡养费，并解决其居住问题。经法院多次通知，被告郝某华仍不到庭应诉，反而对原告恫吓威胁，致使原告终日处在恐惧之中。原告遂在诉讼期间向本院申请人身安全保护裁定，要求法院采取措施，制止被告郝某华对郝某某威胁、谩骂侮辱行为。

10 L'art. 37 della *Proposta di bozza degli esperti* stabiliva che la vittima o altre persone fisiche, giuridiche o organizzazioni che siano a conoscenza dei fatti, col consenso della vittima, possono richiedere presso il tribunale l'ordine di protezione. Gli organi di Pubblica Sicurezza, le Procure del popolo o i comitati anti-violenza domestica a conoscenza dei fatti devono richiedere l'ordine di protezione presso il tribunale.

domestica del 2016 ha esteso la possibilità di richiedere gli ordini di protezione indipendentemente dal procedimento di divorzio, garantendo l'autonomia dell'istituto. Inoltre, il 25 novembre 2020, la CSP ha pubblicato un altro documento specifico¹¹ nel quale vengono elencati e spiegati dieci casi modello relativi agli ordini di protezione.

5.4 I fondamenti giuridici degli ordini di protezione

Prima che entrasse in vigore la legge contro la violenza domestica, il giudice che intendesse emanare un ordine di protezione non poteva porre a fondamento giuridico del provvedimento la *Guida* del 2008 della CSP, dal momento che non si tratta di un testo che ha forza di legge, ma piuttosto uno strumento al quale i tribunali (in particolare quelli designati per la sperimentazione) possono ricorrere qualora avessero dei dubbi sulla gestione dei procedimenti che coinvolgessero la violenza domestica.

Ciononostante, fino al 2016, il fatto che il giudice non potesse formalmente emanare un ordine di protezione sulla base della *Guida* del 2008 non significava che quest'ultima non trovasse fondamento giuridico nelle leggi fondamentali della RPC e che dunque, in sede di giudizio, potessero essere richiamate in luogo della *Guida*. Già quest'ultima all'art. 26 co. 2 rimandano alla legge di procedura civile, nello specifico all'art. 140, co. 1, punto 11 (ora art. 154).¹²

La letteratura concorda nel riconoscere le fonti degli ordini di protezione ricavandoli: a) dalla Costituzione, b) dal diritto sostanziale, c) dal diritto processuale (Chen 2013, 57).

a) Costituzione

Sebbene già l'art. 49 co. 4 della *Costituzione* della RPC proibisca i maltrattamenti di donne, bambini e anziani,¹³ ponendo qualsiasi scelta del tribunale destinata alla cessazione di tale condotta come 'giuridicamente corretta', il fondamento costituzionale degli ordini di protezione si rinviene nelle disposizioni di cui all'art. 33 co. 3 della Costituzione il quale afferma che lo Stato ha il dovere di rispettare e proteggere i diritti umani.¹⁴ Gli abusi famigliari

11 *Zuigao Renmin fayuan fabu renshen anquan baohuling shida dianxing anli* (2020) 最高人民法院发布人身安全保护令十大典型案例 (Dieci casi modello sugli ordini di protezione contro gli abusi famigliari pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo).

12 第一百四十条 裁定适用于下列范围: (十一)其他需要裁定解决的事项 (I provvedimenti si applicano nei seguenti casi: (11) altre questioni che devono essere decise tramite provvedimento).

13 禁止破坏婚姻自由, 禁止虐待老人、妇女和儿童。

14 国家尊重和保障人权。Emendamento della Costituzione del 2004.

sono una violazione dei diritti umani fondamentali dei cittadini¹⁵ e come tale lo Stato ha il dovere di contrastarli; dunque, il tribunale, attraverso l'emanazione degli ordini di protezione, non fa che adempiere quanto sancito nel testo costituzionale (Chen 2013, 57).

b) Diritto sostanziale

Tra le fonti primarie in materia di ordini di protezione al primo posto ora si colloca la legge contro la violenza domestica del 2016. Prima della sua promulgazione il panorama era frastagliato e disomogeneo e dovevano citarsi tutte le norme che proibivano il ricorso alla violenza endofamiliare: la legge sul matrimonio del 2001 (ora codice civile del 2020); la legge sulla tutela dei minori, quella sulle donne, sugli anziani, sui disabili. Sebbene le disposizioni contenute nelle normative non avessero 'natura operativa' sufficientemente forte, secondo il costume cinese che privilegia le leggi *ad hoc*, tuttavia esse rappresentavano il segnale dato dallo Stato sull'importanza di prevenire e combattere gli abusi familiari. Il sistema delle ordinanze restrittive rifletteva proprio il principio espresso nelle norme di diritto sostanziale, nello specifico quello di 'proibire la violenza domestica'.

c) Diritto processuale civile

Fino al 2016, per motivare il provvedimento il giudice faceva riferimento al già accennato art. 140, co. 1, punto 11 (ora art. 154, co. 1, punto 11) della legge di procedura civile. Tuttavia, in seguito alla modifica di quest'ultima il giudice dispone un ordine di protezione non sul presupposto dell'art. 140 (ora 154), ma su quello dell'art. 100 co. 1 della legge di procedura civile della RPC (rimaste invariate nella modifica del 2017):

第一百条 人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因, 使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件, 根据对方当事人的申请, 可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为; 当事人没有提出申请, 人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。

Articolo 100: Nei casi in cui la condotta di una delle parti o altri motivi rendano difficile eseguire la sentenza o rechino danno a una delle parti, il tribunale può, su richiesta della parte che si oppone, emanare una sentenza per proteggere i beni, ordinare una determinata condotta o proibirla; e anche qualora le parti

¹⁵ Secondo la *Guida* del 2008 la violenza domestica è considerata una violazione della CEDAW. Le forme di abusi familiari ricompresi nella sua stessa definizione sono inquadrare come violazioni di diritti individuali coerente con i principi internazionali dei diritti umani (Runge 2012, 888).

non lo richiedano, il tribunale può, se necessario, emanare una decisione adottando misure di protezione.

L'intenzione del legislatore¹⁶ con la modifica della legge di procedura civile, e in particolare in merito alla possibilità di ricorrere agli ordini di protezione, coincide con la necessità di prendere delle misure immediate con le quali arginare la condotta violenta e vessatoria (Li Xiuhua 2013), con ciò dimostrandosi che la sempre maggiore sensibilità del legislatore incide anche nel sistema giudiziario. La legge contro la violenza domestica ha suggellato questa intenzione, sebbene il sistema presenti ancora molti limiti di applicazione.

5.5 Contenuto dell'ordine di protezione: principi generali

Gli ordini di protezione, in base al loro contenuto, possono avere carattere personale (es. allontanamento dalla casa familiare, ordine di cessazione della condotta ecc.) o natura patrimoniale (es. l'ordine di pagamento di un assegno di mantenimento) (Zanasi 2008, 50).

La *Guida* del 2008 distingue gli ordini avente carattere personale da quelli con natura patrimoniale a seconda del loro contenuto: 'principale', *zhuyao neirong* 主要内容 (i primi), e 'sussidiario', *fudai neirong* 附带内容 (i secondi).

Gli ordini a carattere personale ai quali il giudice può ricorrere sono elencati in sette punti all'art. 27 della *Guida* del 2008:

- proibire al soggetto destinatario passivo dell'ordine di picchiare e minacciare l'istante e i congiunti dell'istante;
- proibire al soggetto destinatario passivo dell'ordine di molestare, seguire la vittima, o ricercare contatti indesiderati con la vittima o la prole;
- durante il periodo di esecuzione/di validità dell'ordine di protezione, non è permesso a una parte di disporre dei beni in comunione della coppia;
- qualora vi siano i presupposti, ordinare l'allontanamento del soggetto destinatario passivo dell'ordine dall'abitazione familiare;
- proibire al soggetto destinatario passivo dell'ordine di avvicinarsi a meno di 200 metri dal luogo di residenza della vittima, dalla scuola, dall'unità di lavoro o da altri luoghi frequentati abitualmente dal soggetto che si intende tutelare;
- in caso di necessità, ordinare al soggetto destinatario passivo dell'ordine di sottoporsi a delle cure psicologiche a sue spese;

¹⁶ Si veda a tal proposito Xi Xiaoming e il gruppo di ricerca della CSP sulle modifiche della legge di procedura civile (2012, 221).

- altre misure finalizzate a proteggere l'integrità della vittima e dei parenti.

Per quanto concerne, invece, i provvedimenti complementari a carattere prettamente patrimoniale ed eventuale (ove occorra) ci si può riferire all'art. 28, sempre della *Guida* del 2008:

- ordinare al soggetto destinatario passivo dell'ordine di farsi carico delle spese quotidiane, di mantenimento e dell'educazione dei figli per la durata dell'ordine di protezione, qualora il soggetto che si intende tutelare non sia indipendente o abbia delle difficoltà dal punto di vista economico;
- ordinare al soggetto destinatario passivo dell'ordine il pagamento delle spese per le cure sostenute a causa della condotta violenta dell'abusante.

Qualora la condotta dell'aggressore abbia generato delle perdite dei beni/patrimonio, si attenda fino a dopo il processo la decisione tramite sentenza.

Diversamente da quanto accade nell'ordinamento italiano, nel quale è possibile distinguere tra un contenuto necessario ed eventuale, le disposizioni della *Guida* del 2008 ricomprendono nel contenuto principale anche provvedimenti a carattere eventuale (art. 27, punti 4 e 6) senza tuttavia fissare un 'contenuto minimo' dell'ordine.¹⁷

La scelta tra i provvedimenti a carattere personale può essere graduata dal giudice in base al livello di protezione che si ritiene sia necessario ad arginare la violenza e a evitarne la reiterazione. Il contenuto sussidiario invece può essere richiesto dalla vittima o deciso dal giudice in fase istruttoria (accertamento) ove occorra.¹⁸

Se l'ordine di allontanamento dalla casa familiare ha come obiettivo quello di evitare che l'aggressore abbia occasione di reiterare la

17 Il contenuto minimo degli ordini di protezione nelle norme del codice civile italiano è individuato nella cessazione della condotta pregiudizievole. L'art. 342 *ter*, co. 1 stabilisce: «Con il decreto di cui all'articolo 342 bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, e in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone e in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento».

18 Art. 28, co. 1 della *Guida* del 2008.

violenza tra le mura di casa, quello di vietarne l'avvicinamento a determinati luoghi ha come scopo quello di proteggere la vittima anche al di fuori dell'ambiente esclusivamente domestico, creando una sorta di 'schermo protettivo' (Ondei 2012).

La *Proposta di bozza degli esperti* non distingue tra contenuti principali e sussidiari degli ordini di protezione, ma suddivideva i provvedimenti a seconda della tipologia: nel caso si trattassero di quelli ordinari gli esperti ne avevano individuati dieci;¹⁹ per gli ordini temporanei si faceva riferimento ai primi otto elencati per quelli cosiddetti ordinari.²⁰ Il primo provvedimento, in linea con altre normative²¹ concerne la cessazione della condotta violenta e ha carattere generale, una sorta di 'contenuto minimo'.²²

Sulla base di quanto stabilito dalla *Guida* del 2008, inoltre, alcuni tribunali hanno in parte modificato e dettagliato in maniera più specifica la norma relativa al contenuto degli ordini di protezione. Ad esempio, nelle disposizioni riguardo gli ordini di protezione nei casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica (provvisorie) emanate dalla Corte di livello superiore della municipalità di Chongqing²³ sono stati aggiunti i provvedimenti della cessazione della condotta e la sospensione dell'affidamento e del diritto di visita nei confronti dell'aggressore (Zhao 2013), ordini in linea con quanto disposto dalla *Proposta di bozza degli esperti*.

19 Art. 48 della *Proposta di bozza degli esperti*: «Il tribunale, concluso il processo, qualora ritenga che i requisiti della richiesta siano in conformità con la presente legge, deve, su richiesta ex parte o d'ufficio, approvare ed emettere un ordine di protezione ordinario contenente uno o più dei seguenti provvedimenti:

1. proibire all'aggressore di continuare a perpetrare la violenza nei confronti della vittima;
2. proibire all'aggressore di molestare la vittima attraverso telefonate, messaggi, internet ecc.;
3. proibire all'aggressore l'affidamento e il diritto di visita nei confronti dei figli minorenni;
4. proibire all'aggressore di avvicinarsi al luogo di lavoro, di studio ecc.;
5. proibire all'aggressore di seguire, spiare la vittima ecc.;
6. proibire all'aggressore di disporre della proprietà in cui abita la vittima e di altri beni immobili;
7. ordinare l'allontanamento dell'aggressore dal luogo in cui abita la vittima;
8. ordinare all'aggressore il pagamento delle spese di mantenimento per la vittima e altri familiari, delle spese mediche o di altre spese necessarie;
9. ordinare all'aggressore di assumersi le spese legali;
10. altre misure finalizzate a proteggere la vittima e altri componenti della famiglia dalla condotta violenta dell'aggressore».

20 Art. 49 della proposta di bozza della legge contro la violenza domestica dell'ADV.N.

21 Cf. art. 342 *ter*, co. 1 del codice civile italiano; art. 14, co. 1, punto 1 del Domestic Violence Act della Repubblica di Cina del 2009 (一、禁止相對人對於被害人或其特定家庭成員實施家庭暴力).

22 第四十八條 (一)禁止家庭暴力施暴人對家庭暴力受害人繼續實施家庭暴力.

23 重慶市高級人民法院關於涉及家庭暴力婚姻案件人身安全保護裁定的程序規定》(試行).

Alcuni giudici hanno sollevato delle perplessità in particolare con riferimento al provvedimento che vieta all'aggressore di avvicinarsi a meno di 200 metri dai luoghi frequentati dalla vittima, interpretandola come una restrizione della libertà personale, ma una tale limitazione appare giustificata da superiori finalità di prevenzione. La distanza di sicurezza permette di evitare, qualora rispettata, la reiterazione della violenza tanto che essa può essere parametrata in base alla gravità della condotta (Chen 2013, 67). Altri giudici hanno espresso dei dubbi circa i provvedimenti a carattere patrimoniale ritenendo che le questioni inerenti tale ambito debbano essere definite a seguito di cognizione piena al termine del procedimento con sentenza. Secondo una certa letteratura il fondamento giuridico dei decreti a carattere patrimoniale degli ordini di protezione risiederebbe, soprattutto nella fase precedente al divorzio, nell'art. 1059 del codice civile²⁴ e in base all'art. 106 (ora art. 109) della legge di procedura civile del 2012,²⁵ che sanciscono l'obbligo reciproco di mantenimento tra marito e moglie e quello di entrambi nei confronti dei figli. Negare la possibilità di emettere questa tipologia a carattere patrimoniale configurerebbe un danno per la vittima, la quale, qualora si trovasse in una situazione economica difficile, sarà meno propensa per ovvie ragioni a richiedere un ordine di protezione (Chen 2013).

Sul presupposto di quanto fino a ora espresso, sorprende la scelta compiuta dal legislatore nel testo definitivo della legge contro la violenza domestica di limitare a soli quattro provvedimenti il contenuto degli ordini, per lo più di carattere personale. Nello specifico (art. 29 della legge contro la violenza domestica):

1. ordina al soggetto destinatario passivo dell'ordine di non commettere violenza;
2. proibisce al soggetto destinatario passivo dell'ordine di molestare, seguire la vittima, o ricercare contatti indesiderati con la vittima o i parenti;
3. ordina al soggetto destinatario passivo dell'ordine di allontanarsi dalla casa coniugale;
4. altro.

Da tale disposizione mancano molti dei provvedimenti a carattere patrimoniale e personale che sono invece presenti nella *Guida* del 2008. Non appare qui chiara la motivazione che ha spinto il legislatore a non tenerne in considerazione in fase di formulazione della legge *ad*

²⁴ Art. 1059, co. 1 del codice civile della RPC: «i coniugi hanno l'obbligo reciproco di mantenimento».

²⁵ Art. 106 della legge di procedura civile della RPC: «il Tribunale del Popolo può, su istanza di parte, emanare un provvedimento cautelare in corso di causa nei seguenti casi: (1) ottenere il mantenimento per i genitori anziani, mantenimento tra coniugi, mantenimento dei figli, pensione per i disabili o spese mediche».

hoc, tuttavia, non si esclude che i due testi qualora non in conflitto possano essere utilizzati in combinazione, così come le disposizioni della legge contro la violenza domestica possano essere integrate dai regolamenti a livello provinciale, colmando tali lacune.

5.6 Procedimento

5.6.1 Istanza

La vittima deve presentare la richiesta di emissione dell'ordine di protezione al tribunale. La legge contro la violenza domestica non specifica la tipologia di ordine in base alla situazione, ma la *Guida* del 2008 fa riferimento a due possibilità: ordine d'urgenza (*jingji renshenanquanbaohu* 紧急人身安全保护) e quello di lungo periodo (*changqi renshenanquanbaohu* 长期人身安全保护). In tema di giurisdizione, il tribunale competente è quello di base del luogo di residenza del richiedente o del destinatario passivo dell'ordine, o del luogo in cui è occorsa la violenza (*you shenqingren huozhe beishenqingren juzhusuodi* 由申请人或者被申请人居住地、家庭暴力发生地的基层人民法院管辖).²⁶ Il legislatore non ha ritenuto di dover inserire anche la competenza del tribunale del luogo di residenza temporanea della vittima, contemplato invece dalla *Proposta di bozza degli esperti*.²⁷ In caso di litispendenza andrà seguito il criterio della prevenzione, e cioè il tribunale competente sarà il primo al quale è stata richiesta l'emanazione dell'ordine di protezione.

In base all'art. 23 della legge contro la violenza domestica, qualora si siano verificati gli abusi oppure ci sia un rischio effettivo che questi possano essere perpetrati, la vittima può presentare istanza in qualsiasi momento e il tribunale deve accogliere tale domanda. Inoltre, la richiesta può essere inoltrata anche da altri soggetti, come ad esempio parenti stretti, la Federazione delle donne cinesi, i comitati dei residenti urbani o di villaggio, per citarne alcuni, laddove la persona che ha subito la violenza non sia in grado di farne richiesta per limitata o assente capacità di agire, oppure perché minacciata.

L'istanza dovrà essere presentata in forma scritta, tranne nei casi in cui subentrino degli impedimenti e difficoltà nel qual caso sarà accoglibile anche *verbis* (art. 24).

²⁶ Art. 25 della legge contro la violenza domestica.

²⁷ La *Proposta di bozza degli esperti* stabiliva come tribunale competente quello del luogo in cui abita la vittima, la residenza temporanea o il luogo in cui è occorsa la violenza. La scelta degli esperti appare in linea con quella compiuta in altri ordinamenti ove il legislatore ha voluto favorire la vittima che, per sfuggire agli abusi, potrebbe essersi allontanata dal tetto coniugale, rendendo il ricorso al tribunale il più immediato e semplice possibile (cf. Ondei 2012, 39).

Nella richiesta l'istante oltre alle proprie generalità - per ragioni di sicurezza non vi è l'obbligo per la vittima di indicare il proprio indirizzo deve specificare il nome e cognome dell'abusante e l'indirizzo dell'abitazione o della *danwei* di quest'ultimo per le comunicazioni allegando le motivazioni e i fatti concreti che potranno assicurare a prove²⁸ dell'avvenuta violenza o dell'imminente pericolo.²⁹ Alcuni regolamenti locali successivi alla *Guida* del 2008 hanno inserito ulteriori previsioni, ad esempio le disposizioni per l'applicazione degli ordini di protezione nei casi di violenza domestica del tribunale di livello superiore dello Shaanxi prevedono che, qualora la vittima non sia in grado di raccogliere le prove per ragioni oggettive, può richiedere al tribunale di agire d'ufficio.³⁰

A titolo esemplificativo si riporta di seguito uno stralcio di un'istanza di ordine di protezione redatta da un avvocato dell'ex Centro di Beijing di servizi legali e consulenza per le donne, ove sono specificati i fatti e le motivazioni per le quali viene richiesto il provvedimento:

事实与理由:

申请人李某与被申请人韩某某于1996年12月结婚, 因被申请人有第三者, 申请人多次劝说其改正, 导致被申请人心生恨意, 从2000年起, 开始殴打辱骂申请人, 而且暴力行为不断升级, 曾导致其耳膜穿孔, 致其头部、胳膊多处受伤(有门诊病例、照片等证据), 使其身心都受到严重伤害。为躲避被申请人的家庭暴力, 申请人李某带着3岁儿子韩某某于2010年11月12日离家出走, 被申请人到处寻找申请人, 并多次骚扰申请人的亲友追问申请人的去向, 被申请人对目前的情况很恐惧, 担心再次回到家中遭受暴力。

申请人李某欲与被申请人韩某某离婚, 因离婚原因系家庭暴力, 为诉前申请人及其亲友人身安全考虑, 特向贵院提出人身安全保护申请, 由于申请人四处躲藏无法工作, 没有经济来源, 生活非常困难, 特申请被申请人支付相关费用。

Fatti e motivazioni:

la ricorrente Li X e la controparte Han X si sono sposati nel dicembre 1996; poiché la controparte aveva un'amante, la ricorrente più volte ha persuaso il marito a interrompere la relazione extraconiugale, provocando un forte risentimento nella controparte. Dal 2000 il marito ha iniziato a picchiare e insultare la ricorrente e il comportamento violento si è acuito costantemente, tanto che una volta il marito le ha perforato un timpano e le ha provocato

28 Per quanto concerne la tipologia di prove, esse possono includere foto, verbali della polizia, testimoni, record di organizzazioni sociali, impegno scritto (*baozhengshu*) dell'aggressore, messaggi di testo sul cellulare.

29 Art. 32, co. 1 della *Guida* del 2008.

30 *Shaanxi sheng gaoji renmin fayuan, jiatingbaoli anjian "renshen baohuling" shishi guize* 陕西省高级人民法院, 家庭暴力案件“人身保护令”实施规则(试行)2010年6月28日.

altre lesioni alla testa e alle braccia (vi sono le prove della cartella clinica, le foto ecc.), originando danni sia fisici sia psicologici. Per sfuggire alla violenza, la ricorrente il 12/11/2010 è scappata da casa portando con sé il figlio di 3 anni. La controparte ha cercato ovunque la moglie recandosi più volte dai parenti della ricorrente per sapere dove si trovasse. La donna ha paura della situazione attuale e teme che se tornasse a casa potrebbe subire ancora violenza (da parte del marito).

La ricorrente desidera divorziare dal marito e poiché il divorzio è causato dalla condotta violenta della controparte, considerando (la necessità di tutelare) l'integrità fisica della ricorrente e dei parenti prima del processo, richiede al tribunale l'emissione di un ordine di protezione. Poiché la ricorrente, essendo fuggita, non ha modo di lavorare e non ha una fonte di reddito, richiede che la controparte versi le relative spese di mantenimento.

Nel richiedere un ordine di protezione ci si può affidare anche a dei modelli già predisposti, reperibili anche in rete (alcuni esempi sono riportati in conclusione di questo capitolo). Inoltre, negli anni sono stati pubblicati dalla CSP dei casi modello ai quali i giudici possono fare riferimento qualora si trovassero nella situazione di dover emettere un provvedimento di questa natura (si veda *infra*).

5.6.2 Il vaglio di ammissibilità da parte del tribunale e l'emissione dell'ordine di protezione

Una volta inoltrata la domanda di ordine di protezione presso il tribunale competente, il giudice deve, in base alle prove allegatedall'istante, decidere se accogliere o meno la richiesta e procedere con l'emissione del provvedimento. In questa fase la corte conduce un accertamento sulla sussistenza o meno del pericolo di reiterazione della violenza domestica, e nel farlo il giudice potrà applicare dei principi maggiormente flessibili attagliandoli al caso di specie. Oltre all'istante, anche al presunto abusante è garantito pieno contraddittorio in materia di prove, così come il giudice, qualora lo ritenga necessario, può disporre d'ufficio attività probatoria.

Diversamente da quanto accade durante il procedimento di divorzio per violenza domestica, ove il giudice deve accertarne l'essersi verificata, nel caso degli ordini di protezione il tribunale deve determinare se ci sia il pericolo concreto sia che la violenza venga perpetrata sia reiterata, poiché l'obiettivo principale del provvedimento è quello di prevenire la condotta dell'abusante. In questi casi, dunque, verrà adottato uno standard di prove meno stringente, essendo sufficiente che le allegazioni iniziali fornite dall'istante convincano il giudice del pericolo nel quale la vittima potrebbe incorrere (Chen 2013, 66-7).

La legge contro la violenza domestica non offre maggiori dettagli su questa fase, limitandosi a definire i tempi entro i quali in seguito alla presentazione dell'istanza, il tribunale debba emettere il provvedimento o rigettare la richiesta qualora non sia conforme ai requisiti relativi al contenuto della domanda o qualora il ricorrente non abbia presentato prove o le evidenze non siano sufficienti a dimostrare che la controparte abbia commesso violenza.³¹

La *Prima bozza* fissava un termine di 24 ore da quando l'ordine viene approvato ed emanato dal tribunale - momento quest'ultimo dal quale decorre l'efficacia del provvedimento - per la notifica alle parti, alla Pubblica Sicurezza e al comitato di prevenzione alla violenza domestica.³² Tuttavia questa disposizione non è stata poi trasfusa nella versione definitiva della normativa. La legge contro la violenza dome-

31 La *Proposta di bozza degli esperti* dell'Anti-Domestic Violence Network specificava anche, in base alla tipologia di ordine, quale dovesse essere la composizione del tribunale. Nel caso di provvedimenti provvisori, il procedimento sarebbe stato affidato al tribunale in composizione monocratica, mentre per quelli ordinari prevedeva la decisione collegiale (art. 44). Questa scelta rifletteva l'esigenza, nel primo caso, di giungere in tempi brevi all'emanazione dell'ordine evitando i rallentamenti determinati dal mettere insieme i pareri di più giudici. Gli esperti, inoltre, hanno precisato che le udienze relative agli ordini di protezione devono avvenire a porte chiuse senza condurre procedimenti di mediazione e tentativi di riconciliazione. Sempre in ossequio all'esigenza di celerità per gli ordini provvisori, il giudice può disporre che il ricorso non venga notificato alla controparte (lett. 'non informare l'aggressore di comparire in aula'), emanando direttamente l'ordine di protezione provvisorio *inaudita altera parte* (*bu jing shenli chengxu* 不经审理程序 [lett. 'senza il processo']). Come sostenuto da Zanasi 2008, 85 l'esigenza di celerità nei casi d'urgenza è funzionale sia a evitare il compimento di atti integrati gli estremi della fattispecie dell'art. 342 *bis* del codice civile in quel lasso temporale tra la notificazione dell'istanza e la fissazione dell'udienza, sia perché si ritiene che rendendo edotta la controparte della richiesta si favorirebbe il compimento della condotta violenta.

32 Anche a Taiwan il provvedimento sia ordinario che provvisorio del giudice ha efficacia per il soggetto destinatario dell'ordine a decorrere dal momento di emanazione dello stesso. Si confrontino con gli artt. 15 e 16 del Domestic Violence Prevention Act: art. 15 «The ordinary protection order is valid for 1 year and is coming into effect as of the issuance date. Before the ordinary protection order loses its efficacy, the litigant or victim can apply for an abatement, change or extension of the order. The extension period should not exceed one year and should be limited to only one application. The ordinary protection order loses its efficacy, if it has been concluded to other determination by the court»; art. 16 «The provisional or emergency protection order can be approved without a trial. To protect the victim, the court may approve issuing a provisional protection order according to the petition without trial or before the end of the trial. [...] In receiving a petition for a protection order, based on the domestic violence facts delivered by the applicant, the court shall issue a provisional protection order in written form within 4 hours of application, and may transmit such order either by fax or any other electronic means to the police, if the court believes that the victim of domestic violence is exposed to immediate danger. [...] The provisional and emergency protection orders shall become effective as of the issuance date. The orders lose their efficacy at the time the petitioner abates the petition of the ordinary order, at the time the court concludes the trial and issues an ordinary order, or at the time the court rejects the petition». Il testo in inglese è disponibile al sito *Law & Regulations Database of The Republic of China* (<https://law.moj.gov.tw/ENG/Index.aspx>).

stica dispone che dal momento in cui il tribunale riceve la richiesta dell'ordine di protezione, il giudice deve pronunciare una decisione di accoglimento o di diniego entro 72 ore, o 24 ore qualora si riscontrino situazioni di estremo pericolo. Qualora venga confermata, attraverso le indagini o i colloqui, la sussistenza del pericolo di violenza domestica si procede con l'emanazione dell'ordine di protezione.³³ Secondo un report della ONG *Equality* di Beijing condotto su 560 provvedimenti da marzo 2016 a marzo 2019, il numero di istanze che sono state processe entro le 24 ore sarebbero circa la metà mentre la restante parte è stata evasa in più di 72 ore (Zhang, Feng 2019, 12).

5.6.3 Durata ed esecuzione dell'ordine di protezione

Ugualmente a quanto accade nell'ordinamento italiano, nel quale il giudice stabilisce la durata dell'ordine di protezione che non può essere superiore a sei mesi,³⁴ così anche nella legge contro la violenza domestica è stato fissato lo stesso limite che può essere eventualmente esteso prima della scadenza dei termini (art. 30).

L'efficacia dell'ordine decorre dal momento in cui viene emesso dal tribunale e viene notificato, oltre che all'istante e al soggetto destinatario passivo, anche alla Pubblica Sicurezza del distretto competente, al comitato dei residenti urbani o del villaggio e ad altre organizzazioni pertinenti che devono collaborare all'esecuzione dell'ordine restrittivo (art. 32).

L'organo di Pubblica Sicurezza, secondo la *Guida* del 2008, dovrebbe svolgere la funzione di vigilanza e assolvere al suo dovere di protezione della vittima. In caso di inadempimento di tale obbligo da parte della polizia che abbia causato dei danni al soggetto che si intende tutelare, quest'ultimo può presentare un'istanza di tipo amministrativo affinché siano svolte delle indagini sulle relative responsabilità.³⁵

Al tribunale spetta poi il compito di accertarsi che il soggetto destinatario passivo dell'ordine si conformi a quanto ivi stabilito.³⁶ In

33 Art. 28 della legge contro la violenza domestica.

34 La durata dell'ordine di protezione può essere prorogata *ex art.* 342 *ter*, co. 3, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

35 Art. 36 della *Guida* del 2008 della CSP.

36 La *Proposta di bozza degli esperti* all'art. 56 stabiliva che la vittima, in conformità con quanto disposto dalla legge di procedura civile della RPC in materia di esecuzione, potesse rivolgersi al tribunale che aveva emanato l'ordine per l'esecuzione dei provvedimenti relativi alla proibizione di disporre della casa e di altri beni immobili e di quelli a carattere patrimoniale (pagamenti), mentre la responsabilità dell'esecuzione degli altri ordini sarebbe stata in capo alla Pubblica Sicurezza. Secondo alcuni studiosi tale frammentazione della responsabilità è da considerarsi un difetto nel meccanismo, così come la poca chiarezza riguardo a ciò che potrebbe accadere qua-

caso di inosservanza da parte dell'aggressore, il giudice comminerà una sanzione in base all'art. 111 della legge di procedura civile,³⁷ tuttavia non è chiaro cosa accada qualora la violazione avvenga più di una volta. In merito alla violazione dell'ordine di protezione da parte dell'aggressore laddove non ci siano gli estremi del reato penale, la legge contro la violenza domestica prevede il pagamento di una multa non superiore ai 1000 yuan e un periodo di detenzione fino a 15 giorni.

La fase dell'esecuzione dell'ordine di protezione è sicuramente tra le più delicate e quella che viene considerata come il tallone di Achille di questo sistema. Confidare esclusivamente nella spontanea osservanza dell'ordine da parte del coniuge resistente può comportare, invero, un elevato rischio per la vittima. A tal fine il legislatore ha previsto che gli organi di Pubblica Sicurezza³⁸ vigilino laddove per il tribunale sarebbe più complicato intervenire.³⁹ Se nei casi di ordine di allontanamento dall'abitazione familiare il controllo sia in parte più semplice, più arduo è in tutti quei casi in cui la violenza si manifesta in maniera più subdola (violenza psicologica, economica). Per rafforzare ulteriormente la portata del provvedimento e assicurare la sua coerenza, alcuni tribunali dispongono di far affiggere copia dell'ordinanza di protezione alla porta dell'immobile di residenza della vittima in modo tale da 'responsabilizzare' anche la comunità che, qualora assista alla violazione del decreto, può richiedere l'intervento della polizia (Zhao, Liu, Xia 2012). Il coinvolgimento della comunità, attraverso la Federazione delle donne cinesi, i comitati dei residenti urbani e del villaggio, delle unità di lavoro, può svolgere un ruolo chiave nella prevenzione alla violenza in una società come quella cinese nella quale, come si è più volte ribadito, le questioni familiari non vengono esternate al di fuori delle mura domestiche. Il ruolo della polizia e del tribunale nella fase di esecuzione presenta ancora delle zone grigie che la nuova legge non ha del tutto colmato

lora la vittima fosse impossibilitata a richiedere l'esecuzione forzata di alcuni provvedimenti (Jiang 2013, 20).

37 Art. 111: «Where a litigation participant or any other person commits any of the following conduct, the people's court may impose a fine or detention on the litigation participant or person according to the severity of the circumstances; and if suspected of any crime, the litigation participant or person shall be subject to criminal liability in accordance with law: [...] (6) Refusing to execute any effective judgment or ruling of a people's court».

38 Gli organi di polizia hanno la responsabilità di informare la vittima dei suoi diritti (es. il diritto di richiedere l'assistenza alle autorità) e di aiutarla nella fase di richiesta dell'ordine di protezione e di raccolta delle prove (Zhao 2013, 14).

39 *Alcune opinioni riguardo la questione su come prevenire e fermare la violenza domestica del 2008*, redatto dalla Federazione delle donne cinesi, dalla Procura Suprema del Popolo, dal Ministero della Pubblica Sicurezza, dal Ministero degli Affari Civili, dal Ministero della Giustizia e da quello della Salute, inserisce le questioni relative alla violenza domestica tra i doveri del 110, legittimandone l'intervento (Zhao 2013, 13).

e chiarito: gli organi della Pubblica Sicurezza non sono sempre preparati adeguatamente, così come il sistema sanzionatorio per l'inosseranza degli ordini di protezione non è sufficientemente efficace.⁴⁰

Tuttavia, nei 200 e più ordini di protezione emanati dal 2008 fino al 2012, prima della legge contro la violenza domestica del 2016, dai tribunali coinvolti nella sperimentazione della *Guida* del 2008, si è riscontrata una percentuale elevata, pari al 98%, di osservanza spontanea dei provvedimenti del tribunale da parte del soggetto destinatario passivo dell'ordine (Chen 2013, 74). Tale situazione ha portato in molti casi al ritiro del provvedimento o alla riconciliazione dei coniugi (Chen 2013).

5.6.4 Rigetto, impugnazione e udienza per la revoca dell'ordine di protezione

Il tribunale, terminata la fase istruttoria, qualora ritenga che non vi siano le condizioni per l'emanazione di un ordine di protezione, rigetta la richiesta e informa l'istante del suo diritto a eventualmente impugnare la decisione.

Il soggetto destinatario passivo dell'ordine può, infatti, impugnare il decreto del giudice entro cinque giorni dalla data di emissione (art. 32). Per ovvie ragioni di sicurezza della vittima è fatta salva ogni efficacia dell'ordine durante il periodo dell'impugnazione.⁴¹

Infine, se alla richiesta del provvedimento da parte dell'istante segue un immediato ritiro, il tribunale dovrebbe accertarsi della sussistenza o meno di alcuni fattori (i precedenti penali dell'aggressore, se quest'ultimo abbia perpetrato violenza domestica, se si sia recato insieme alla vittima a revocare la richiesta ecc.) al fine di determinare se ci siano state delle costrizioni o delle minacce.

⁴⁰ Si veda il 'caso Zhang' ove la vittima si è rivolta alla polizia in seguito ai continui invii di messaggi intimidatori da parte del soggetto destinatario passivo dell'ordine, riscontrando negli organi della Pubblica Sicurezza un atteggiamento che lasciava trasparire l'incapacità e la mancanza di conoscenza nella gestione dell'esecuzione dell'ordine, così come il tribunale, avvertito in sede di udienza dell'inosseranza del decreto, si è limitato ad ammonire l'abusante (Huang Qiao 2013, 37-49).

⁴¹ La *Guida* del 2008 è molto più dettagliata del testo della *legge* del 2016 e prevede che nei tre giorni successivi alla notifica dell'ordine d'urgenza l'istante e la controparte possono richiedere che il tribunale fissi un'udienza rispettivamente per la proroga o la revoca del provvedimento d'urgenza. Qualora sia il giudice a ritenerlo necessario deve notificarlo alle parti tre giorni prima dell'udienza, la quale si svolgerà a porte chiuse e laddove vi sia il permesso della corte, le parti potranno essere accompagnate da massimo due parenti o amici. La circostanza che l'istante non si presenti in aula per l'udienza in linea generale verrà interpretata come volontà di rinuncia al procedimento; in ogni caso si terrà anche in considerazione, tramite accertamenti, l'eventualità che la vittima sia stata minacciata o costretta a non presentarsi al colloquio con il giudice. Mentre l'assenza del resistente non influenza in alcun modo lo svolgersi dell'udienza.

5.7 Gli ordini di protezione nei casi di 'violenza da separazione'

Il divorzio, come già accennato, non sempre ha quale portato la cessazione della condotta violenta e vessatoria dell'abusante, il quale non accettando di perdere il controllo sull'altra persona potrebbe proseguire le molestie anche in seguito alla pronuncia del tribunale. Può considerarsi violenza cosiddetta da separazione sia quella appena descritta che quella che viene compiuta dall'aggressore dal momento in cui gli viene comunicato l'intendimento da parte dell'altro coniuge di divorziare.

In entrambi i casi il soggetto che perpetra la violenza potrebbe adottare comportamenti aggressivi per impedire di essere lasciato dalla vittima⁴² o per vendicarsi della separazione. La pronuncia di divorzio può talvolta addirittura acuire il desiderio dell'aggressore di controllo sull'altro coniuge.

La stessa Guida del 2008 si è soffermata sul fenomeno della cosiddetta *fenshou baoli* 分手暴力 (violenza da separazione) riportando anche le statistiche di altri Paesi: ad esempio in Canada un terzo delle vittime vengono minacciate di violenza durante le visite della controparte ai figli minorenni e il 36% continua a subire violenza nel periodo di separazione; anche negli USA i dati rivelano una percentuale elevata di questi casi. Nel 2010 a Chongqing nella contea di Youyang è stato emanato il primo ordine di protezione successivo al divorzio nei confronti dell'ex marito della vittima (Chen 2013, 61).

Lo strumento degli ordini di protezione può rilevarsi estremamente efficace in tali situazioni. Nel caso 'Kim Lee vs Li Yang' al fine di evitare la violenza cosiddetta da separazione il tribunale contestualmente alla pronuncia di divorzio ha emesso un ordine di protezione. Qualora si ritenga che ci sia un rischio elevato che la condotta dell'aggressore non cessi, il tribunale e la vittima dovranno valutare la possibilità di ricorrere a un provvedimento in grado di tutelare l'integrità fisica e morale del soggetto.

Tra i Dieci casi modello in materia di famiglia che coinvolgono violenza domestica del 2014 che la CSP ha esemplificato si fa riferimento anche a questa tipologia di violenza: viene annoverato infatti l'episodio di un marito che in seguito alla pronuncia di divorzio non aveva lasciato l'abitazione coniugale e pretendeva di protrarre l'abituale commensalità con la ex moglie, limitandone così la sua libertà personale e le sue relazioni sociali, oltre a farne oggetto di minacce e lesioni. Sebbene il tribunale fosse intervenuto affinché l'ex marito si trasfe-

⁴² In questo caso, generalmente, il coniuge violento potrebbe minacciare la vittima verbalmente e ricorrere anche a percosse fino a quando quest'ultima, pur di evitare gli abusi, sarà disposta (magari temporaneamente) ad abbandonare i suoi propositi di divorzio.

risse altrove, quest'ultimo, con il pretesto del diritto di visita ai figli, ne approfittava per proseguire nella sua condotta violenta finché l'ex moglie, non potendo più tollerare la situazione, ha richiesto al tribunale un ordine di protezione. Il giudice, accertata in fase istruttoria l'illegittimità della condotta violenta dell'ex marito circoscrivendola nell'ambito meramente civilistico, ha emesso un decreto di durata semestrale con i seguenti provvedimenti: 1) proibizione al soggetto destinatario passivo dell'ordine di picchiare e minacciare l'istante e i congiunti dell'istante; 2) proibizione al soggetto destinatario passivo dell'ordine di molestare, seguire la vittima, o ricercare contatti indesiderati con la vittima o la prole; 3) proibizione al soggetto destinatario passivo dell'ordine di avvicinarsi a meno di 200 dall'abitazione e dal luogo di lavoro della vittima; 4) raccolta del consenso dei figli per il diritto di visita da esercitarsi in luogo neutro.⁴³

Dal momento che la violenza cosiddetta da separazione è un fenomeno ampiamente diffuso, sarebbe stato auspicabile che la normativa *ad hoc* contro gli abusi familiari ricomprendesse tale categoria attualmente assente. Infatti, in base alla legge contro la violenza domestica gli ex coniugi non sono soggetti ai quali applicare le disposizioni ivi contenute, tuttavia nella prassi giudiziaria (i casi modello della CSP) la possibilità di accedere all'istituto degli ordini di protezione appare esteso anche alla suddetta categoria.

5.8 *Caiding* e *ling*: una prospettiva linguistica

Nell'analizzare il sistema degli ordini di protezione della sicurezza personale, l'attenzione si è soffermata anche su alcune questioni linguistiche. L'ordine di protezione ha, infatti, cambiato la sua denominazione nella legge contro la violenza domestica (2016) rispetto a quella della *Guida* del 2008. In quest'ultima, le parole usate per l'istituto giuridico erano 'decreto' (*caiding* 裁定, 'ruling' in inglese), mentre nel testo della legge del 2016 l'espressione ricorrente è 'ordine' (*ling* 令, 'order' in inglese). Ci si pone quindi l'interrogativo di quando e perché il legislatore abbia optato per questa soluzione. Nella definizione dei provvedimenti restrittivi della *Guida* del 2008, la CSP utilizza *caiding* 裁定, termini ancora ricorrenti nella *Prima bozza* della legge, successivamente abbandonato nella *Seconda bozza* e nel testo definitivo a favore di *ling* 令 (ordine).

Nel tentativo di rispondere ai quesiti di cui sopra è stata condotta una ricerca sulla frequenza dei due termini attraverso la banca dati dell'Università di Pechino (Beida Fabao - China Law Journal Database) su tre livelli di documenti a carattere giuridico: leggi e re-

43 案例6 钟某芳申请诉后人身安全保护案——诉后人身安全保护裁定制止“分手暴力”.

golamenti centrali (*Zhongyang fagui* 中央法规), leggi e regolamenti locali (*difang fagui* 地方法规), casi giudiziari (*sifa anli* 司法案例). Per quanto riguarda il primo livello i risultati sono stati riassunti nel seguente grafico:



Grafico 1 Leggi e regolamenti a livello centrale

Nel grafico 1 il termine *renshen anquan baohu caiding* 人身安全保护裁定 compare nelle leggi e regolamenti a livello centrale per la prima volta nel 2008 (nella *Guida del 2008*) e scompare nel 2015, anno in cui è stata promulgata la legge contro la violenza domestica, per un utilizzo totale di 53 volte [graf. 1]. Dal 2015 in poi, l'espressione è stata sostituita da *renshen anquan baohu ling* 人身安全保护令 per un totale di 107 volte.

Diverso appare il quadro nei regolamenti a livello locale [graf. 2] ove, sebbene in misura minore rispetto al periodo compreso tra il 2008 e il 2015, *caiding* continua a essere presente nei testi (74 volte), mentre *ling* (ripetuto 129 volte) trova la sua diffusione principalmente dal 2015.



Grafico 3 Leggi e regolamenti locali

Nella pratica giudiziaria *renshen anquan baohu ling* 人身安全保护令 trova ampio ricorso dalla promulgazione della legge contro la violenza domestica in confronto a *renshen anquan baohu caiding* 人身安全保护裁定. Ed è proprio in quest'ultima che è possibile rinvenire la chiave di lettura di questo cambiamento ove l'art. 26 stabilisce:

Gli ordini di protezione contro gli abusi famigliari [*renshen anquan baohu ling* 人身安全保护令] sono emessi dal tribunale in forma di decreto [*caiding* 裁定].

Si può dunque dedurre che *ling* 令 venga utilizzato come termine generico per ordine mentre *caiding* 裁定 è l'espressione con la quale si identifica il documento stesso emesso dal tribunale. Tramite decreto, infatti, il giudice adotta l'ordine o rigetta il ricorso.

Un altro termine che ricorre in materia di ordini di protezione è *renshen baohu ling* 人身保护令. Tuttavia, prima del 2008 il suo significato era strettamente collegato alla nozione di *habeas corpus* del diritto penale, categoria presumibilmente estesa successivamente all'ordine di protezione personale contro la violenza domestica poiché il primo può essere considerato uno strumento per proteggere la libertà personale e utilizzata come abbreviazione.

5.9 I dieci casi modello della CSP del 25 novembre 2020 sull'emissione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

In questo lavoro sono stati citati più volte i casi modello della CSP su diversi aspetti della violenza domestica. Recentemente, il 25 novembre 2020, è stato pubblicato un documento specifico sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari che riassume alcuni degli elementi fino a ora descritti riguardanti tale istituto. Il testo ha come obiettivo quello di fornire ulteriori linee guida ai giudici che si trovano nella situazione di dover emettere un provvedimento restrittivo attraverso l'elaborazione di dieci casi modello ognuno suddiviso in tre parti: una breve descrizione dei fatti, l'esito del decreto del giudice e infine la spiegazione della motivazione per la quale il caso è stato scelto come modello da seguire.

Avvalendosi dell'analisi di queste situazioni tipiche, la CSP ha voluto di volta in volta mettere in risalto degli aspetti specifici, come la violenza sui minori, l'importanza di un intervento tempestivo da parte delle autorità e della necessità di avere una classe forense preparata e formata per affrontare questa tipologia di istanze. Emerge inoltre anche il ruolo chiave che possono svolgere le vittime attraverso la consapevolezza di quelli che sono gli strumenti legali a loro disposizione, così come la funzione che la rete di prevenzione costituita dalla polizia locale, le associazioni di donne, i comitati dei residenti urbani e di villaggio e altre organizzazioni possono rivestire sia nella fase di prevenzione, sia nel sostegno alle vittime e infine nel supervisionare l'esecuzione dei decreti del tribunale. Il documento si sofferma anche sugli abusi tra conviventi e tra ex coniugi, la prima categoria già sussunta nella legge contro la violenza domestica, mentre la seconda riconosciuta nella prassi soprattutto nel caso in cui vi siano minori.

Sebbene ci sia un intento del legislatore di accrescere l'attenzione e di disciplinare con maggior dettaglio questo fenomeno, tuttavia i dati riportati da diverse organizzazioni dimostrano che vi siano ancora notevoli problemi nell'applicazione pratica della legge. Le richieste di ordini di protezione dal 2016 a oggi sono aumentate, si può effettivamente parlare di un trend in crescita, tuttavia si riscontrano ancora molteplici criticità, soprattutto dal punto di vista delle prove e dei tempi per evadere le istanze delle vittime che talvolta supera le 72 ore. Secondo Lü Xiaquan, avvocato che si occupa di tutela dei diritti delle donne, lo standard delle prove è troppo elevato e l'analisi che ne viene condotta dal giudice nella fase di richiesta dell'ordine di protezione sarebbe eccessivamente approfondita e non adatta a tale istituto, poiché più adeguata nel caso in cui si proceda con un divorzio, ma non per un decreto di protezione personale (Huang 2020).

Di seguito viene riportata la traduzione dei *Dieci casi modello* del 2020.

Caso 1⁴⁴**Chen richiede un ordine di protezione contro gli abusi famigliari**

(1) Descrizione del caso

La ricorrente Chen (donna) è sposata con la controparte Duan. Entrambi in seguito al matrimonio vivono separatamente per motivi lavorativi condividendo il tetto coniugale solo nei fine settimana e durante le feste; all'inizio del matrimonio l'affetto tra i coniugi era normale. Duan rimproverava spesso Chen per questioni quotidiane di poco conto e i due litigavano per incomprensioni verbali, finendo per colpirsi a vicenda, stratonandosi. Il 5 maggio 2017, i due avevano nuovamente litigato per questioni banali e Chen, dopo essere stata presa a pugni e calci da Duan, aveva chiamato la polizia. Dopo aver mandato una pattuglia per prendere in carico il caso, la Pubblica Sicurezza di Hantai decise di detenere Duan per dieci giorni e di comminare una sanzione amministrativa pari a 500 yuan. Poiché la controparte e i suoi genitori minacciavano, una volta concluso il periodo di detenzione, di ritorsioni nei confronti di Chen e dei suoi famigliari, il 17 maggio 2017 la ricorrente presentò un'istanza presso il Tribunale del Popolo del distretto di Hantai della città di Hanzhong, richiedendo allo stesso di emettere un ordine di protezione e di far cessare la condotta violenta nei suoi confronti da parte di Duan, con la proibizione di molestare, perseguire e contattare Chen e i suoi genitori.

(2) Esito del giudizio

Il Tribunale del Popolo di Hantai della città di Hangzhong nella provincia dello Shanxi ha stabilito: 1. A Duan è vietato insultare e picchiare Chen e perpetrare altre forme di violenza domestica; 2. A Duan è vietato molestare, perseguire o contattare Chen e i suoi parenti stretti. Qualora Duan violi i divieti di cui sopra, sarà multato o detenuto in base alla gravità delle circostanze; qualora la violazione costituisca reato, in base alla legge insorgerà la responsabilità penale.

(3) Significato del caso modello

Poiché Duan si trovava nel centro di detenzione per scontare la pena amministrativa, il tribunale di Hantai in base alla legge ha applicato un giudizio abbreviato procedendo all'udienza in contumacia e ha emesso l'ordine di protezione. Il giudice che ha gesti-

44 Testo in cinese in Appendice, traduzione in italiano a cura dell'Autrice.

to il caso ha compreso pienamente la gravità della situazione, ha esaminato le prove tempestivamente, studiato attentamente i fatti, ha condotto dei colloqui e comunicato con Chen, al fine di apprendere lo stato attuale della stessa e della sua famiglia, la condizione fisica e di sicurezza personale ecc. La corte ha seguito accuratamente i criteri di esame delle istanze di protezione dagli abusi domestici, semplificando la procedura istruttoria, accorciando i tempi di identificazione, e prendendo decisioni in conformità con la legge, dando testimonianza di una tutela legale forte ed efficace nei confronti delle donne che subiscono violenza domestica. Chen, come vittima, ha dato una buona dimostrazione di come richiedere un ordine di protezione e ha avuto una forte consapevolezza della legge e dell'importanza che rivestono le prove. Al verificarsi della violenza domestica, si è rivolta prontamente alla polizia, si è fatta medicare, garantendo così la sua sicurezza personale e conservando tutte le prove che dimostravano le conseguenze della violenza e le ferite, che sono state poi fornite al tribunale nella loro interezza. Ciò ha consentito al giudice incaricato del caso di emettere rapidamente e senza intoppi un decreto civile il giorno stesso della richiesta, salvaguardando così prontamente i diritti e gli interessi di Chen.

Caso 2

Zhao richiede un ordine di protezione contro gli abusi familiari

(1) Descrizione del caso

La ricorrente Zhao (donna) era sposata con Ye e poiché la prima aveva presentato istanza di divorzio, la controparte aveva continuato a minacciare verbalmente Zhao attraverso un numero elevato di messaggi, insulti, rivelando questioni private (violando la *privacy*) e minacciando di compiere abusi e altre forme di violenza. Infatti, da quando Ye ha ricevuto copia dell'istanza di divorzio, le forme di minaccia e i contenuti si sono intensificati, così come la frequenza dei messaggi è aumentata, raggiungendo un numero molto elevato (lett. quasi i dieci mila). Il contenuto (dei messaggi) comprendeva: «Se non uccido tutta la tua famiglia, giuro di non essere un uomo», «Se io non ti ammazzo, non mi merito neanche tutte le accuse che mi hai fatto», «Desidero compiere il peggior omicidio di Lin'an». Zhao ha richiesto al tribunale un ordine di protezione contro gli abusi familiari. In seguito all'accoglimento del caso, poiché Ye non ha collaborato presentandosi in tribunale, la persona (del tribunale) incaricata ha comunicato con Ye telefonicamente. Quest'ultimo ha ammesso di aver mandato un nume-

ro elevato di messaggi a Zhao e ha riferito di aver già acquistato un set di coltelli.

(2) Esito del giudizio

Il tribunale della città di Lin'an nella provincia del Zhejiang ha ordinato: a Ye è proibito minacciare, stalkerare, avere contatti diretti con Zhao, con i suoi genitori e con il fratello minore.

(3) Significato del caso modello

Questo è un caso in cui è stato emesso un ordine di protezione contro gli abusi familiari perché la controparte ha commesso violenza psicologica. L'art. 2 della legge contro la violenza domestica stabilisce che per 'violenza familiare' in questa legge si intendono gli abusi fisici, psicologici o di altro tipo commessi tra componenti della famiglia attraverso l'uso di metodi quali percosse, costrizioni, mutilazioni, restrizioni della libertà fisica, nonché ripetute minacce verbali o intimidazioni. Pertanto, anche se il destinatario dell'ordine non ha causato lesioni fisiche al richiedente con percosse, mutilazioni o altri comportamenti, tuttavia ha perpetrato un tipo di violenza psicologica ai danni della richiedente con frequenti abusi e intimidazioni e il tribunale ha proibito la condotta violenta tutelando la vittima.

Caso 3

Zhou e i figli richiedono un ordine di protezione contro gli abusi familiari

(1) Descrizione del caso

La ricorrente Zhou (donna), in seguito a un divorzio mediato con la controparte Yan, aveva ottenuto l'affidamento dei tre figli minori. Tuttavia, ogni volta che Yan era di cattivo umore, si recava a casa di Zhou con noncuranza per molestare, intimidire o addirittura picchiare l'ex moglie e i tre bambini. Tale situazione non solo interferiva con la vita normale della donna e dei figli, ma causava anche grandi danni alla loro salute fisica e mentale. Zhou più volte si era rivolta alla polizia, ma con risultati insoddisfacenti. Gli agenti della stazione di polizia sono stati in grado di intervenire solamente nel momento preciso, ma passati alcuni giorni, Yan ha continuato per la sua strada, addirittura intensificando le violenze e le interferenze nella sicurezza personale della ex moglie e dei figli, persino i parenti e gli amici di Zhou non sono riusciti a evitare

che ciò accadesse. Zhou non ha avuto altre alternative che portare i tre figli in tribunale e richiedere che un giudice ordinasse a Yan di cessare le percosse, le minacce, le molestie e di proibire all'ex marito di stalkerare la donna e i bambini, e i parenti.

(2) Esito del giudizio

Il Tribunale del Popolo del distretto di Haizhou, città di Lianyungang, provincia di Jiangsu ha stabilito: 1. A Yan è vietato commettere violenza domestica nei confronti di Zhou e dei suoi tre figli; 2. A Yan è vietato molestare, perseguire o contattare Zhou e i figli e i suoi parenti stretti.

(3) Significato del caso modello

Questo è un tipico caso di emissione di un ordine di protezione per 'violenza domestica in seguito al divorzio'. La legge contro la violenza domestica, come suggerisce il termine, si applica ai componenti della famiglia, che sono definiti dalle leggi attuali come coloro tra i quali intercorra una relazione di sangue, di coniugio o adottiva. Inoltre, la legge contro la violenza domestica ha espressamente stabilito all'art. 37 che 'qualora persone che vivono insieme, diverse dai componenti della famiglia, commettano atti di violenza l'una contro l'altra, si procede con riferimento alla presente legge', ciò significando che anche gli episodi di violenza che avvengono tra persone tra le quali intercorre un rapporto di tutela, affidamento, convivenza, divorzio rientrano nella categoria di violenza familiare, e sono dunque soggette alla legge.

Caso 4

Li e Tang Xiao richiedono un ordine di protezione contro gli abusi familiari e la modifica dell'affidamento

(1) Descrizione del caso

La ricorrente Li (donna) era sposata con la controparte Tang. Nel 2008 hanno divorziato tramite accordo; il figlio nato dal matrimonio, Tang Xiao, è stato affidato al padre. Tang dal 2012 in poi ha perpetrato più volte violenza nei confronti del figlio, causando la comparsa sull'intero corpo di quest'ultimo di lividi, ematomi e altre lesioni dovute alle percosse. Le violenze erano tali da instillare nel giovane pensieri suicidi come quello di buttarsi da un edificio. Dopo esserne venuta a conoscenza, Li ha intimato una volta a Tang di smettere di picchiare il figlio, ma l'uomo non le ha dato

retta e al contrario ha minacciato Li, e ha colpito e insultato ancora di più Tang Xiao, avvertendolo di non informare nessuno delle violenze subite per non ricevere ulteriori e severe punizioni. Li lo ha denunciato alla Pubblica Sicurezza, e in seguito ai controlli in ospedale non solo sono emerse le lesioni fisiche di Tang Xiao, ma anche dei disordini mentali legati a depressione e ansia a livello moderato. Li e Tang Xiao hanno richiesto congiuntamente un ordine di protezione al tribunale, affinché in base alla legge il giudice vietasse a Tang di continuare a perpetrare violenza, e al tempo stesso Li ha anche presentato al tribunale un'istanza per revocare l'affidamento del figlio al padre.

(2) Esito del giudizio

Il tribunale del distretto di Liubei della città di Liuzhou della regione autonoma del Guangxi Zhuang ha stabilito: 1. A Tang è proibito minacciare, insultare e picchiare Li e Tang Xiao; 2. Sospensione dell'affidamento e del diritto di visita di Tang nei confronti di Tang Xiao.

(3) Significato del caso modello

A causa della scarsa consapevolezza dello stato di diritto (*rule of law*), non di rado le famiglie nei confronti dell'educazione dei figli sono ferme al metodo obsoleto e superficiale del "tre giorni senza botte e ti fa la casa a pezzi" (lett. tre giorni senza botte e il bambino scalerà il tetto per strapparne le tegole), che in larga misura può creare dei danni a un sano sviluppo della mente dei bambini gettando su di loro un'ombra difficile da cancellare. In questo caso, quando è stato notificato l'ordine di protezione contro gli abusi famigliari, il giudice di questioni famigliari ha anche suggerito che la polizia e i componenti della rete della comunità visitassero di tanto in tanto Li e Tang Xiao per supervisionare la situazione e raccogliere tempestivamente informazioni di prima mano sulla loro vita, garantendo che la quotidianità di madre e figlio non fossero nuovamente turbate da Tang. Grazie all'emissione rapida dell'ordine di protezione contro gli abusi famigliari del tribunale e una tempestiva notifica, gli sforzi di collaborazione della polizia locale e della comunità si è potuto aiutare prontamente la ricorrente a ristabilire un ambiente sicuro, dimostrando la ferma determinazione del tribunale, della Pubblica Sicurezza, della comunità ecc. nell'unire le forze in modo congiunto e diversificato al fine di prevenire la violenza domestica.

Caso 5**Zhu Xiao richiede un ordine di protezione contro gli abusi famigliari****(1) Descrizione del caso**

Zhu Xiao (10 anni) viveva insieme al padre Zhu (destinatario passivo dell'ordine) e alla sua matrigna Xu (destinataria passiva dell'ordine). Zhu e Xu spesso picchiavano Zhu Xiao con il pretesto di educarlo. Bastoni, stecche, cavi ecc. sono diventati strumenti di punizione fisica nei confronti del bambino. Nella quotidianità bastava che Zhu Xiao si distraesse che veniva picchiato e rimproverato dai genitori. Che fossero colpi inferti sul corpo o sul viso, le ferite non facevano in tempo a guarire che già ce ne erano di nuove. Il bambino per lungo tempo ha vissuto nella paura di essere picchiato da un momento all'altro e questa condizione ha causato delle ripercussioni dal punto di vista sia fisico sia psicologico. La Federazione delle donne cinesi, dopo esser venuta conoscenza della situazione di Zhu Xiao, si è immediatamente attivata mandando al tribunale le prove degli abusi, compresi i verbali delle deposizioni della polizia locale, il materiale investigativo, le foto delle lesioni, e richiedendo allo stesso l'emissione in base alla legge dell'ordine restrittivo.

(2) Esito del giudizio

Il Tribunale del Popolo del distretto di Ganyu, città di Lianyungang, provincia di Jiangsu ha stabilito: 1. A Zhu e Xu è vietato commettere violenza domestica nei confronti di Zhu Xiao; 2. A Zhu e Xu è vietato minacciare, controllare o molestare Zhu Xiao.

(3) Significato del caso modello

I figli sono la continuazione della vita dei genitori, sono il futuro della famiglia, della società e del Paese. In quanto tutori legali, il padre e la madre e altri componenti della famiglia devono creare un ambiente adatto per la loro crescita, guidarli e educarli con metodi appropriati, aiutandoli a impostare una corretta visione della vita e dei valori. In questo caso, i genitori di Zhu Xiao frequentemente lo insultavano, colpivano, punivano fisicamente, causando gravi danni fisici e psicologici, gettando un'ombra di violenza nella sua infanzia.

Il tribunale, dopo aver emesso il decreto, lo ha immediatamente notificato ai destinatari passivi dell'ordine, alla polizia locale competente, al comitato dei residenti e alla Federazione delle donne cinesi affinché supervisionassero sull'esecuzione del provvedi-

mento e inoltre nello specifico parlando con i destinatari passivi dell'ordine, si è portata avanti una azione educativa nei confronti degli abusanti e al contempo ci si è recati all'ospedale per visitare Zhu Xiao, che stava ricevendo le cure.

Il tribunale e la Federazione delle donne cinesi hanno mantenuto un'attenzione costante sulla situazione di Zhu Xiao, fornendo laddove necessario una guida psicologica, facendo visite di tanto in tanto, controllando ed esortando Zhu e Xu a svolgere seriamente i loro doveri di tutori, affinché si creasse un ambiente sano per la crescita del figlio. L'art. 23, co. 2 della legge contro la violenza domestica stabilisce che 'se la parte non ha capacità di agire o ridotta capacità oppure se, a causa di costrizioni o intimidazioni, è impossibilitata a richiedere un ordine di protezione contro gli abusi famigliari, i suoi parenti, la Pubblica Sicurezza, la Federazione delle donne cinesi, i comitati di residenti o dei villaggi, organizzazioni di assistenza possono farne richiesta in loro vece'.

Man mano che il lavoro contro la violenza domestica continua ad approfondirsi, ci sono sempre più casi in cui le associazioni delle donne e altre organizzazioni funzionali richiedono ordini di protezione contro gli abusi famigliari per conto di vittime che mancano di consapevolezza di come auto aiutarsi e le capacità per farlo. Essere coraggiosi per combattere gli abusi è già diventata una responsabilità comune dell'intera società. I tribunali, la Pubblica Sicurezza, le associazioni di donne, la società e altri dipartimenti hanno stabilito una rigida rete di collegamenti contro la violenza domestica per fornire un 'ombrello protettivo' per i soggetti vulnerabili della famiglia a tutto tondo.

Caso 6

Lin Xiao richiede un ordine di protezione contro gli abusi famigliari

(1) Descrizione del caso

Tra la ricorrente Lin Xiao (femmina) e la controparte Lin intercorre una relazione biologica padre-figlia. Lin Xiao è cresciuta con i suoi nonni fino all'adolescenza, non ha mai conosciuto sua madre. In seguito, la giovane si era trasferita a casa del padre per frequentare la scuola media; solitamente viveva nel campus e nel fine settimana con Lin. La ragazza si era accorta delle molestie sessuali del padre nei suoi confronti come il fatto che la spiacesse mentre faceva il bagno e che le accarezzasse il corpo, con ciò causando le gravi traumi dal punto di vista fisico e psicologico. Lin Xiao si sentiva spaventata e a disagio, così nel fine settimana è andata a

stare a casa di compagni di classe per evitare il padre. Quest'ultimo non trovando la figlia, si è recato a scuola per minacciarla e le ha spedito delle intimidazioni tramite messaggi *wechat*, circostanze che l'hanno portata ad avere il timore di studiare da sola la sera. Dopo che il professore ha scoperto (questa situazione) e ne ha discusso con Lin Xiao, quest'ultima accompagnata dal responsabile della sua classe ha denunciato il caso alla polizia, ha collaborato alle indagini e ha delegato una associazione di servizi sociali per richiedere al tribunale un ordine di protezione contro gli abusi familiari.

(2) Esito del giudizio

Il Tribunale del Popolo del distretto di Qinbei della città di Qinzhou della provincia autonoma del Guanxi Zhuang ha stabilito: 1. A Lin è vietato commettere violenza domestica nei confronti della vittima Lin Xiao; 2. A Lin è vietato molestare o contattare Lin Xiao. Allo stesso tempo, l'ordine di protezione è stato consegnato e notificato agli insegnanti e al dirigente scolastico di Lin Xiao, alla stazione di polizia e al comitato di quartiere in cui vivevano Lin Xiao e Lin.

(3) Significato del caso modello

In questo caso, la scuola ha svolto un ruolo importante nello scoprire e fermare la violenza domestica nei confronti del minore. La Pubblica Sicurezza, dopo aver ricevuto la denuncia della vittima, ha contattato i servizi sociali per fornire alla vittima il sostegno psicologico e legale. I servizi sociali, dopo aver ricevuto la richiesta di assistenza, si sono recati immediatamente a scuola per comprendere la situazione e per richiedere il provvedimento per il minore. Dopo che il tribunale in base alla legge ha firmato ed emesso l'ordine di protezione contro gli abusi familiari, Lin Xiao ha cambiato scuola trasferendosi a vivere con i nonni. Il Tribunale del Popolo, durante le udienze relative al caso, ha preso l'iniziativa di estendere i servizi giudiziari, applicando il concetto di 'protezione speciale e protezione prioritaria', salvaguardando meglio i diritti e gli interessi legittimi della minore.

Caso 7**Luo richiede un ordine di protezione contro gli abusi famigliari****(1) Descrizione del caso**

Il ricorrente Luo ha 68 anni, non si è mai sposato e non ha avuto figli. All'età di 27 anni ha adottato un bambino che ha preso il nome di Luo XX che ha vissuto con lui. Durante questo periodo, Luo XX spesso picchiava e insultava il padre adottivo. Nel novembre 2019, a causa di questioni banali, Luo XX ha litigato di nuovo con Luo affermando di volerlo uccidere. Luo aveva paura di essere picchiato dal giovane, così ha denunciato la situazione di cui sopra al comitato del villaggio, il quale ha dibattuto su diversi aspetti, tra i quali l'età avanzata di Luo, l'impossibilità di quest'ultimo di muoversi, e le intimidazioni ricevute da parte del figlio adottivo, e ha richiesto al tribunale un ordine di protezione contro gli abusi famigliari.

(2) Esito del giudizio

Il Tribunale del Popolo del distretto di Jingyang, città di Deyang, provincia del Sichuan ha stabilito: 1. A Luo XX è vietato commettere violenza domestica contro Luo; 2. A Luo XX viene ordinato di lasciare la residenza di Luo.

(3) Significato del caso modello

Qualora una parte abbia subito violenza domestica o affronti un rischio effettivo di subirla e presenti al Tribunale del Popolo la richiesta di un ordine di protezione contro gli abusi famigliari, il tribunale deve accogliere l'istanza. Se la parte è una persona senza capacità di agire o con parziale capacità di agire oppure non è in grado di richiedere un ordine di protezione a causa di limitazioni, intimidazioni o altro, i suoi parenti stretti, la Pubblica Sicurezza, l'associazione di donne, i comitati dei residenti urbani o del villaggio, le organizzazioni di gestione d'aiuto possono presentarla al posto della vittima. In questo caso data l'età avanzata di Luo, l'impossibilità di muoversi, e le minacce ricevute dal figlio adottivo, è stato il comitato del villaggio a richiedere il provvedimento restrittivo in conformità con la normativa di cui sopra.

Caso 8**Wu richiede un ordine di protezione contro gli abusi famigliari****(1) Descrizione del caso**

La ricorrente Wu (donna) e il convenuto Yang (maschio) dopo essersi conosciuti nel 2009 si sono fidanzati e sono andati a convivere. Dopo il Capodanno cinese del 2018, Wu ha proposto di interrompere la relazione con Yang e quest'ultimo ha accettato. Nell'aprile e nel maggio 2018, Yang ha iniziato a seguire, molestare, picchiare, a irrompere con la forza nella residenza e nel luogo di lavoro di Wu, limitandone la libertà personale. Le ha sottratto le chiavi di casa, il telefono cellulare e ha affisso materiale diffamatorio e offensivo nella residenza di Wu.

Quest'ultima si è presentata ripetutamente alla stazione di polizia locale del suo luogo di residenza e di lavoro e ha denunciato Yang che, dopo essere stato ammonito dagli agenti, non ha modificato i suoi atteggiamenti violenti e ha continuato a molestare Wu, la quale ha richiesto al tribunale un ordine di protezione contro gli abusi famigliari.

(2) Esito del giudizio

Il Tribunale del Popolo del distretto di Chenghua, città di Chengdu, provincia del Sichuan ha stabilito: 1. A Yang è vietato commettere atti violenti contro Wu; 2. A Yang è vietato molestare, perseguitare o contattare Wu e i suoi famigliari; 3. A Yang è vietato molestare, pedinare o contattare Wu e i suoi famigliari e avvicinarsi alla residenza e al luogo di lavoro della vittima.

(3) Significato del caso modello

Questo è un caso in cui una delle parti conviventi ha chiesto un ordine di protezione contro gli abusi famigliari. La legge contro la violenza domestica non solo previene e reprime la violenza tra i componenti della famiglia, ma include anche gli abusi commessi tra persone che vivono insieme. I diritti personali delle vittime di violenza in una relazione di convivenza devono essere tutelati dalla legge. Se una parte in una relazione di convivenza subisce violenza domestica o incorre nel rischio di essere vittima di abusi, il Tribunale del Popolo può emettere un provvedimento restrittivo su istanza di parte.

Caso 9**Violazione dell'ordine di protezione da parte di Huang****(1) Descrizione del caso**

La ricorrente Chen (donna) era sposata con il destinatario passivo dell'ordine Huang. I due spesso litigavano per questioni irrilevanti e Huang perpetrava di sovente violenza domestica nei confronti di Chen. La sera del 22 marzo 2016, Chen, dopo essere stata picchiata da Huang, ha chiamato la polizia e in seguito le è stata diagnosticata dall'ospedale la frattura del processo trasverso destro della lombare 3. Il 28 marzo 2016, Chen ha presentato istanza di un ordine di protezione contro gli abusi famigliari presso il tribunale di Dongxing, richiedendo che fosse proibito a Huang di perpetrare violenza nei suoi confronti, di molestarla, seguirla, minacciare lei e i suoi parenti stretti. Chen, nel momento in cui è stata contattata dal giudice incaricato che intendeva comprendere la situazione degli abusi, ha espresso solamente l'intenzione di voler lanciare un avvertimento a Huang e che per il momento non intendeva richiedere al tribunale un provvedimento restrittivo.

L'autorità preposta ha immediatamente richiesto a Huang di recarsi in tribunale per essere interrogato; quest'ultimo ha ammesso di aver perpetrato abusi riconoscendo di aver sbagliato e impegnandosi a non commetterne più. Il Tribunale del Popolo al fine di prevenire atti di violenza di Huang nei confronti di Chen, il 19 maggio del 2016 ha emesso un ordine di protezione contro gli abusi famigliari che è stato contemporaneamente notificato a Huang, alla stazione locale di polizia, alla comunità e alla Federazione delle donne cinesi.

In seguito, Huang ha violato il provvedimento, commettendo per due volte violenza nei confronti di Chen la sera del 9 luglio 2016 alle ore 20 e la mattina del giorno successivo. La vittima ha chiamato le autorità la mattina del 10 luglio 2016 alle ore 9 denunciando di aver subito abusi e il giudice ha contattato la polizia locale di Chengdong che in base a un sistema a catena ha detenuto Huang per cinque giorni.

(2) Esito del giudizio

Il 19 maggio 2016, il Tribunale del Popolo della città di Dongxing della regione autonoma del Guanxi Zhuang ha emesso il decreto civile n. 1, ordine di protezione 0681/2016, stabilendo: 1. A Huang è proibito picchiare Chen; 2. A Huang è proibito molestare, stalkare e minacciare Chen e i suoi parenti.

(3) Significato del caso modello

Per determinare l'esistenza della violenza domestica, in primo luogo è necessario vedere se le prove siano o meno inconfutabili. Quella i verbali della polizia, i materiali delle denunce, referti medici ecc. siano in grado di provare pienamente gli abusi, si deve emettere prontamente l'ordine di protezione contro gli abusi familiari. In secondo luogo, è necessario identificare se si tratti o meno di violenza domestica attraverso l'escussione dei testi e interrogatori la violenza, in modo da individuare rapidamente e in modo mirato gli abusi e proteggere per tempo le vittime e i loro parenti.

In questo caso, il Tribunale del Popolo ha fatto pieno uso del meccanismo di protezione sulla base di una rete di collegamenti: dopo aver emesso l'ordine di protezione, ha poi inviato una copia del decreto alla stazione di polizia, al comitato delle donne e alla comunità del distretto del destinatario passivo dell'ordine, e ha mantenuto una stretta comunicazione e cooperazione per punire severamente la violenza domestica che si è ripetuta dopo l'emissione del decreto. Il meccanismo della rete di prevenzione e collaborazione gioca un ruolo chiave nell'aiuto immediato per le vittime di abusi familiari.

Caso 10

Violazione dell'ordine di protezione da parte di Hong

(1) Descrizione del caso

Il richiedente Bao (donna) e il destinatario passivo dell'ordine Hong erano originariamente fidanzati e convivevano. Hong durante una lite per questioni di poco conto ha picchiato Bao, causandole una lacerazione sul cuoio capelluto e un ematoma. La donna ha lasciato il compagno e si è trasferita. In seguito alla separazione, Hong ha continuato a molestare Bao attraverso telefonate, messaggi *wechat* e introducendosi abusivamente in casa sua. Bao non sopportando più il comportamento dell'ex compagno si era rivolta alla polizia, che ha condotto un'azione di critica nei confronti dell'uomo. La donna, preoccupata che Hong continuasse a perpetrare violenza ha presentato istanza al tribunale per un ordine di protezione contro gli abusi familiari che è stato emesso in conformità con la legge dalla corte del distretto di Banan della città di Chongqing. Dopo aver ricevuto il provvedimento, Hong ha ignorato le disposizioni e ha continuato a molestare Bao attraverso telefonate, messaggi e minacciandola di tornare insieme e di non interrompere la loro relazione, inviandole più di 300 messaggi durante questo periodo.

(2) Esito del giudizio

Il Tribunale del Popolo del distretto di Banan nella municipalità di Chongqing ha comminato a Hong una sanzione di 1000 yuan e un fermo di 15 giorni.

(3) Significato del caso modello

Questo è un caso modello che riguarda l'emissione di un ordine di protezione contro gli abusi famigliari e l'applicazione di una sanzione del giudice in seguito alla violazione del decreto; i motivi principali per i quali è esemplificativo sono i seguenti: in primo luogo, attraverso l'emissione del decreto in conformità con la legge si proteggono i legittimi diritti della vittima di abusi, dimostrando il corretto significato della *rule of law*. Per migliaia di anni, la Cina ha avuto una tradizione storica di 'la legge non entra in casa', tuttavia con il cambiamento e il progresso dei tempi, è stata ampiamente riconosciuta dalla società la protezione degli interessi di donne e bambini e altri gruppi vulnerabili. I conviventi diversi dai componenti della famiglia possono essere considerati come tali in base alle disposizioni di cui all'art. 37 della legge contro la violenza domestica e possono richiedere un ordine di protezione contro gli abusi famigliari. Secondariamente, punire in conformità con le norme l'aperta violazione di un provvedimento del tribunale ha dimostrato la linea di fondo di rispetto della legge. L'ordine non è solo un documento, ma si tratta di un decreto che possiede efficacia legale emesso da un Tribunale del Popolo in base alla legge e le persone coinvolte devono rispettarlo rigorosamente, altrimenti dovranno assumersene le relative conseguenze legali. Ignorare un ordine di protezione contro gli abusi famigliari e l'atto di violare apertamente un provvedimento tocca quel confine della giustizia e deve essere severamente punito. In terzo luogo, punire severamente la violenza domestica agisce da deterrente per gli abusanti e promuove i valori della civiltà sociale. 'La legge non entra in casa' è diventata un'espressione del passato, mentre combattere la violenza domestica è il simbolo del progresso della civiltà sociale. Le misure cautelari come le sanzioni e la detenzione puniscono severamente coloro che violano gli ordini di protezione contro gli abusi famigliari, facendo sì che contro la violenza domestica non ci si fermi solamente al livello giudiziario di emissione dei relativi divieti, ma che gli aggressori siano dissuasi in modo da promuovere lo sviluppo positivo dell'atteggiamento contro la violenza familiare in tutta la società.

5.10 Modelli

A titolo esemplificativo si riportano nel seguente paragrafo alcuni modelli concernenti gli ordini di protezione nella versione in cinese⁴⁵ e nella traduzione in italiano:⁴⁶

- modello di istanza di ordine di protezione (*renshen anquan baohu ling shenqingshu* 人身安全保护令申请书);
- decreto civile (*minshi caidingshu* 民事裁定书);
- avviso di collaborazione per l'esecuzione, inviato dal tribunale agli uffici della Pubblica Sicurezza (*xiezhu zhixing tongzhishu* 协助执行通知书).

⁴⁵ La versione in cinese dei seguenti documenti è tratta dal sito China Judgment online (*Zhongguo caipan wenshu wang* 中国裁判文书网, <https://wenshu.court.gov.cn/Index>) e dal volume di Chen 2013, 247-54.

⁴⁶ Traduzione a cura dell'Autrice.

人身安全保护令申请书

申请人____性别____民族____出生年月日____住址____身份证号码____联系电话____

被申请人____性别____民族____出生年月日____住址____身份证号码____

联系电话_____。

具体请求：申请人人身安全保护令，_____。

事实与理由：申请人____与被申请人____是夫妻关系，（写明有遭受家庭暴力或者面临家庭暴力现实危险的情形）_____，根据《中华人民共和国反家庭暴力法》第二十三条的规定，特向法院申请人身安全保护令。

此致

广州市从化区人民法院

申请人：
年 月 日

- 附：1、双方当事人身份证及结婚证复印件；
2、有遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的证明材料。

《中华人民共和国反家庭暴力法》摘录

第二十三条 当事人因遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的现实危险，向人民法院申请人身安全保护令的，人民法院应当受理。

当事人是无民事行为能力人、限制民事行为能力人，或者因受到强制、威吓等原因无法申请人身安全保护令的，其近亲属、公安机关、妇女联合会、居民委员会、村民委员会、救助管理机构可以代为申请。

第二十七条 作出人身安全保护令，应当具备下列条件：

- (一)有明确的被申请人；
- (二)有具体的请求；
- (三)有遭受家庭暴力或者面临家庭暴力现实危险的情形。

第二十九条 人身安全保护令可以包括下列措施：

- (一)禁止被申请人实施家庭暴力；
- (二)禁止被申请人骚扰、跟踪、接触申请人及其相关近亲属；
- (三)责令被申请人迁出申请人住所；
- (四)保护申请人人身安全的其他措施。

第三十条 人身安全保护令的有效期不超过六个月，自作出之日起生效。人身安全保护令失效前，人民法院可以根据申请人的申请撤销、变更或者延长。

第三十一条 申请人对驳回申请不服或者被申请人对人身安全保护令不服的，可以自裁定生效之日起五日内向作出裁定的人民法院申请复议一次。人民法院依法作出人身安全保护令的，复议期间不停止人身安全保护令的执行。

5 • Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari**Istanza di ordine di protezione**

Nome e cognome del ricorrente _____ Sesso _____ etnia _____
 data di nascita _____ indirizzo di residenza _____ carta
 d'identità _____ contatto telefonico _____.

Nome e cognome della controparte _____ Sesso _____ etnia _____
 data di nascita _____ indirizzo di residenza _____ carta
 d'identità _____ contatto telefonico _____.

Richieste specifiche: richiede un ordine di protezione contro gli abusi familiari, _____.
 Fatti e motivazioni: la/il ricorrente e la controparte sono sposati, (indicare le circostanze in cui si è verificata la violenza domestica o il rischio che essa possa essere perpetrata) _____, in base all'articolo 23 della legge contro la violenza domestica si richiede un ordine di protezione contro gli abusi familiari presso questo tribunale.

In fede

Tribunale del Popolo di _____

Firma del ricorrente:
 data:

Allegati: 1. Copia della carta d'identità di entrambe le parti e del certificato di matrimonio;
 2. Materiale che prova che si sia verificata violenza domestica o che ci sia il rischio che venga perpetrata.

Estratto dalla legge contro la violenza domestica della RPC
 (vengono riportati gli articoli 23, 27, 29, 30, 31)

民事裁定书

(XXXX) X 民一初字第_____号

申请人：(姓名)，(性别)，____年__月__日出生，民族，现住____市____区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。

被申请人：(姓名)，(性别)，____年__月__日出生，民族，现住____市____区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。

申请人_____与被申请人_____申请人身安全保护令一案，本院于____年__月__日立案后进行了审查。现已审查终结。

申请人称(事实)。

为了保护其人身不再受到威胁和伤害，依法申请人人身安全保护令。禁止被申请人殴打、威胁、辱骂申请人；禁止被申请人骚扰、跟踪申请人。

本院经审查认为，申请人_____因遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的现实危险，向人民法院申请人身安全保护令，符合相关法律规定。_____的申请符合发出人身安全保护令的条件。依照《中华人民共和国反家庭暴力法》第二十六条、第二十七条、第二十八条之规定，裁定如下：

- 一、禁止被申请人_____对申请人_____实施家庭暴力；
- 二、禁止被申请人_____骚扰、跟踪申请人_____。

本裁定自作出之日起六个月内有效。人身安全保护令失效前，人民法院可以根据申请人的申请撤销、变更或者延长。被申请人对本裁定不服的，可以自裁定生效之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

如被申请人违反上述禁令，本院将依据《中华人民共和国反家庭暴力法》第三十四条规定，视情节轻重，处以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

审判员 _____

_____年__月__日

书记员 _____

遭遇家庭暴力时，请于第一时间拨打110报警或者向所在单位、居(村)民委员会、妇女联合会等单位投诉、反映或者求助并注意保留相关证据。

Decreto civile di ordine di protezione

Sezione civile del tribunale X documento nr. _____/(anno)

Il ricorrente (nome), (sesso), nata/o il (gg/mm/aaaa), etnia, residente a (città), (distretto), carta di identità nr. _____.

La controparte (nome), (sesso), nata/o il (gg/mm/aaaa), etnia, residente a (città), (distretto), carta di identità nr. _____.

Si tratta di una richiesta di un ordine di protezione contro gli abusi familiari del ricorrente nei confronti della controparte nella quale il presente tribunale, dopo aver accolto il caso in data (gg/mm/aaaa), ha proceduto con la fase istruttoria, giunta a conclusione.

La/il ricorrente sostiene (fatti).

Ai fini di proteggere se stessa dalle minacce e da eventuali lesioni, è stato richiesto in conformità con le legge un ordine di protezione contro gli abusi familiari. Al soggetto destinatario passivo dell'ordine è vietato picchiare, minacciare, molestare o seguire la/il ricorrente e abusarne.

Questo tribunale in seguito alla fase istruttoria ritiene che la/il ricorrente _____ abbia richiesto al Tribunale del Popolo di emettere un ordine di protezione contro gli abusi familiari in conformità con la legge poiché ha subito o vi è un rischio reale che possa subire violenza domestica. L'istanza della/del ricorrente è idonea per l'emissione di un decreto di protezione personale. In base agli articoli 26, 27, 28 e alle norme ivi contenute della legge contro la violenza domestica della RPC, il giudice ordina quanto segue:

1. al soggetto destinatario passivo dell'ordine _____ è vietato perpetrare violenza domestica nei confronti della/del ricorrente _____ ;
2. al soggetto destinatario passivo dell'ordine _____ è vietato molestare e stalkerare la/il ricorrente _____ .

Questo decreto ha validità di sei mesi dalla data di emissione e prima della scadenza dei termini il Tribunale del Popolo può su richiesta della/del ricorrente _____ revocare, modificare, estendere il provvedimento. Qualora il soggetto destinatario passivo dell'ordine _____ sia contrario al decreto del giudice, può presentare reclamo una volta entro cinque giorni dalla data in cui il provvedimento è entrato in esecuzione. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Qualora la controparte violi gli ordini di cui sopra, questo tribunale in base all'articolo 34 della legge contro la violenza domestica della RPC, a seconda della gravità dei fatti, può disporre il pagamento di una multa o la detenzione; qualora ci siano gli estremi del reato, può esaminare se vi sia responsabilità penale.

Giudice _____

Data _____

Cancelliere _____

In caso di violenza domestica, si prega di chiamare immediatamente il 110 per denunciare alla polizia o rivolgersi per segnalare o cercare aiuto alla propria unità di lavoro, al comitato di quartiere (villaggio), alla federazione delle donne e ad altre unità, e prestare attenzione a conservare le prove pertinenti.

协助执行通知书

(20XX) X 民一初字第 _____ 号

XXX 市公安局 派出所: _____

关于申请人 _____ 申请人人身安全保护裁定一案, 本院作出的 (20XX) X 民一初字第 _____ 号民事裁定书已经发生法律效力。因申请人 _____ 和被申请人 _____ 居住在你辖区 XX 市 _____ 路 _____ 栋 _____ 单元 _____ 房, 根据“中华人民共和国民事诉讼法”的相关规定, 请协助执行下列事项:

一、监督被申请人 _____ (电话: _____) 履行 (20XX) X 民一初字第 _____ 号民事裁定书, 如发现被申请人 _____ 有违反民事裁定的行为, 及时出警, 并采取相关措施, 搜集、固定证据, 制作笔录;

二、救助、保护申请人 _____ (电话: _____) 的人身安全;

三、反馈被申请人 _____ 履行 (20XX) X 民一初字第 _____ 号民事裁定书的情况。

二 OXX 年 X 月 X 日

附: (20XX) X 民一初字第 _____ 号民事裁定书一份)。

联系人: _____ 法官

电话: _____

Avviso di collaborazione per l'esecuzione

(20XX) Sezione civile del tribunale X documento nr. _____

Dipartimento della Pubblica Sicurezza della città di _____ Stazione di polizia: _____

Con riferimento alla domanda della/del ricorrente _____ di emissione di un ordine di protezione, la sezione civile nr. X di questo tribunale ha emanato il decreto nr. _____ (20XX) che ha già efficacia. Dal momento che la/il ricorrente _____ e la controparte _____ risiedono nel distretto di vostra competenza della città di _____ all'indirizzo _____ nr. _____ interno _____, in base alle relative disposizioni della legge di procedura civile della RPC, si richiede la collaborazione/assistenza nell'esecuzione delle seguenti voci:

1. Vigilare sull'osservanza della controparte _____ (tel. _____) del decreto nr. _____ (20XX) della sezione del tribunale di _____, e qualora la controparte violi quanto stabilito nell'ordine di protezione, intervenire tempestivamente, adottando inoltre le relative misure, raccogliere regolarizzare le prove, redigere il verbale;
2. assistere e proteggere l'integrità fisica della/del ricorrente _____ (tel. _____);
3. fare resoconto della situazione dell'osservanza/adempimento del decreto nr. _____ (20XX) della sezione civile del tribunale di _____ da parte della controparte _____.

data _____

Allegati: Decreto nr. _____ (20XX) Sezione civile del tribunale

Contatti: giudice _____

Tel. _____

Conclusioni

Come in molti Paesi del mondo, il fenomeno della violenza domestica anche in Cina è strettamente legato ai valori patriarcali e in particolare al cosiddetto 'socialismo patriarcale'.¹ A livello internazionale negli ultimi anni vi è stata una maggiore attenzione del legislatore che, grazie anche all'intervento della società civile, ha compreso l'importanza di portare il discorso sulla violenza fuori dalle mura domestiche attuando politiche e normative che fossero in grado di contrastare il crescente numero di abusi. In particolare, dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne del 2011 fino ad ora, nuove definizioni giuridiche e strumenti legali sono stati varati dai diversi ordinamenti giuridici affinché le vittime possano trovare ristoro. Tuttavia, spesso la realtà continua a dimostrare quanto il percorso sia ancora lungo, ne sono la riprova le difficoltà che le autorità hanno riscontrato durante la fase di emergenza pandemica nella primavera del 2020 in cui si è registrato un aumento dei casi di vio-

1 Secondo Palmer 2017, 287: «patriarchal socialism was created in large part by the Chinese Communist Party's willingness to sacrifice socialist goals of gender equality and women's release from family patriarchal authority structures in exchange for the political support that would be generated by tolerating rather than attacking traditional family values, with their presumptions that partner violence in the home was a natural and private matter, and that women are inferior beings».

hanno riportato i dati non proprio incoraggianti sul fenomeno (casi, ordini di protezione, avvertimenti scritti), in questa fase sarebbe fondamentale «to carry out law enforcement investigations, inspections, and issue national level implementation guidelines for the DV law» così come ampliare la definizione giuridica di violenza domestica.

All'istituto del divorzio si è affiancato inoltre quello degli ordini di protezione contro gli abusi famigliari che, diventato autonomo in seguito alla promulgazione della legge nel 2016, si presenta come uno strumento per tutelare l'integrità fisica e psicologica della vittima, sebbene non sempre risolutivo. Il modello dei provvedimenti restrittivi, dapprima introdotto negli Stati Uniti e Inghilterra, potrebbe ben inserirsi nel contesto cinese in cui la salvaguardia dell'unità famigliare continua ad avere una certa rilevanza, ma nella pratica il suo utilizzo e la sua applicazione andrebbero ancora perfezionati.

Le considerazioni che si possono desumere dall'analisi fin qui condotta si sdoppiano in un duplice ordine di riflessioni: giuridiche e socio-culturali. Per quanto concerne le prime, i progressi e le recentissime iniziative con riguardo al fenomeno, soprattutto in ambito giuridico in Cina sembrano dimostrare che la lotta condotta da molte organizzazioni della società civile, le pressioni internazionali, l'attenzione dei media e, non da ultimo, le già esistenti normative locali abbiano avuto l'esito sperato, e cioè sollecitare l'operato del legislatore, concretizzatosi nella pubblicazione della legge contro la violenza domestica che, entrata in vigore nel 2016, è diventata la prima legge nazionale cinese in materia.

La tensione tra società e diritto alla quale si fa riferimento nell'introduzione di questo lavoro è tale da aver condotto il legislatore alla presa di coscienza di una situazione già ramificata nella società che necessita dunque di un sistema di norme di produzione politica. Lo Stato si insinua nella sfera privata della famiglia poiché la violenza domestica, causa della crisi famigliare, si riflette nella sfera pubblica generando fenomeni di instabilità sociale.

Sebbene con riferimento all'istituto divorzile non vi siano norme particolarmente dettagliate nella legge, traspare comunque l'intento di rivolgere gran parte dell'attenzione alla sensibilizzazione di tutti gli attori coinvolti al fine di rafforzare l'azione di prevenzione, investire quindi nell'educazione e nella formazione professionale. qualora il governo riuscisse effettivamente a raggiungere tale obiettivo, di riflesso il ricorso al divorzio quale rimedio alla violenza intrafamigliare potrebbe presumibilmente ridursi o comunque assumere nuove caratteristiche. Negli ultimi anni, tuttavia, e in particolare in seguito alla chiusura dovuta alla pandemia nel 2020, lo strumento legale come rimedio alla violenza è apparso ancora non rispondere pienamente alle richieste di aiuto delle vittime che si sono ritrovate in una sorta di vuoto, non tanto normativo, ma di intervento e risposta alle numerose denunce.

lenza familiare dovute al lockdown che i governi non sono stati in grado di fronteggiare efficacemente. Se da una parte servono strumenti legali, e in alcuni Paesi questi sono ben sviluppati, dall'altra un cambiamento socio-culturale di prospettiva sul fenomeno è altrettanto necessario e auspicabile. Per molto tempo il divorzio ha rappresentato l'unico strumento per sfuggire agli abusi, ora fortunatamente a questo se ne sono affiancati altri.

Per quanto concerne gli aspetti normativi e giudiziali, dedurre di aver subito violenza, dimostrandolo, influisce sulla procedura divorzile, consentendo alla vittima: 1. di ottenere uno specifico ristoro economico che le sarebbe altrimenti precluso (il risarcimento, ex art. 1091 del codice civile); 2. di accedere all'istituto degli ordini di protezione per maggiore tutela della propria incolumità anche prima del processo: la possibilità di ricorrervi aumenta la percezione di sicurezza della vittima che avrà meno timore di eventuali ripercussioni a seguito della presentazione dell'istanza di divorzio; 3. di veder tutelati i propri interessi anche in materia di divisione di beni all'indomani dello scioglimento della comunione e di affidamento dei figli (secondo la *Guida* del 2008).

Nei procedimenti divorzili e talvolta nelle richieste di ordini di protezione la criticità maggiore si è riscontrata nell'ostacolo dell'onere della prova: le vittime portano sulle loro spalle l'intero *onus probandi*, il che rende particolarmente complicato il riconoscimento della sussistenza della violenza, soprattutto quella meno evidente, e la conseguente pronuncia di divorzio con il risarcimento dei danni o l'emissione del decreto. Seppure non si raggiungesse la piena prova della violenza, il Tribunale potrebbe in ogni caso disporre lo scioglimento del vincolo quale rimedio all'intollerabilità della convivenza, col risultato, per la vittima, di aver ottenuto, di riflesso, la legittimazione ad allontanarsi dall'abusante.

Vi è di converso da considerare che il riconoscimento della fattispecie della violenza domestica, specialmente nelle circostanze in cui essa non si manifesta nella forma di abuso fisico, presenta ancora molte difficoltà in fase processuale, conducendo in molti casi il giudice a emettere una sentenza di divorzio 'ordinario', precludendo alla vittima la possibilità di ottenere ristoro attraverso il sistema del risarcimento. Tale difficoltà, come si è visto, dipende da diversi fattori: tra questi il problema delle prove, una certa resistenza delle autorità - di polizia e giudiziarie - le lacune normative ecc. Ci si è già profusi sulle possibili soluzioni espresse dagli esperti e dalle recenti proposte del legislatore.

La legge contro la violenza domestica, infatti, si è concentrata sulla creazione della rete di prevenzione piuttosto che fornire maggiori dettagli relativi alla fase del divorzio per la quale i giudici possono, ma non sono obbligati, fare riferimento alle norme contenute nella *Guida* del 2008. Come suggerito da Hao e Feng (2020, 4) che in un loro studio

Il ricorso al divorzio come unico rimedio per mettere fine alla condotta violenta rappresenta la stortura di un sistema che, come in molti Paesi, ancora non si distacca da alcune dinamiche sociali tradizionali e legate a un sistema di valori patriarcali. Nonostante una legge *ad hoc* possa essere considerata come un passaggio epocale, tuttavia essa non è ancora stata in grado di agire efficacemente in un contesto nel quale il tessuto sociale e soprattutto le autorità ancora non riconoscono il fenomeno nella sua complessità e gravità. I recenti casi di violenza domestica che sono saliti alla ribalta delle cronache non solo a livello nazionale, ma al di fuori di confini cinesi, non sono che un'ulteriore riprova della situazione critica in cui versano le vittime di abusi. Ne sono un esempio le denunce di Lamu alle autorità, rimaste inascoltate in un ufficio della Pubblica Sicurezza locale, fino alla sua morte avvenuta in *streaming* per mano dell'ex marito davanti ai *followers* sbigottiti. Come sottolineato da alcuni esperti, in particolare l'avvocato Lü Xiaquan (Huang 2020), la mancanza di un comportamento di tolleranza zero nei confronti di questa tipologia di abusi lascia ancora agli aggressori la possibilità di poter agire indisturbati e impuniti. Questo elemento rappresenta un importante tallone di Achille della legge, nello specifico per la sua applicazione e a livello sociale. Sarebbe auspicabile che la CSP si pronunciasse attraverso una interpretazione del testo normativo e una maggiore attenzione rivolta alla formazione della Pubblica Sicurezza e dei giudici. Nei casi di divorzio, e non solo, è ancora largamente utilizzata la mediazione che, tuttavia, non si adatta ai casi di abusi famigliari se non in alcune circostanze minori; eppure, la stessa legge contro la violenza domestica all'art. 10 ne ribadisce il ruolo chiave. Gli abusi vengono dunque non di rado classificati come appartenenti alla categoria di 'dispute famigliari', mentre in molti casi si tratta di veri e propri illeciti sussumibili nella fattispecie penale, se non nella violazione dei diritti umani delle vittime.

In questo scenario, una delle domande da porsi è se il bene della famiglia sia ancora lo scopo della felicità individuale, come suggerito da un noto dramma televisivo in Cina negli anni 2000, in cui la moglie maltrattata non solo cercava di 'tenere insieme la famiglia, ma anche di riconquistare la sua dignità personale e la sua felicità' (Palmer 2017, 288) oppure questa percezione stia cambiando lentamente negli ultimi due decenni. L'art. 1 della legge contro la violenza domestica suggerisce che uno degli obiettivi della stessa è quello di promuovere l'armonia famigliare e la stabilità sociale costruendo una rete di prevenzione, fermando la violenza domestica, proteggendo gli interessi dei componenti della famiglia. Sicuramente il divorzio non è considerato come un elemento in grado di preservare l'armonia famigliare, ma nella pratica rimane ancora un metodo per le vittime per contrastare la violenza, dal momento che la rete di prevenzione e gli ordini di protezione presentano ancora dei limiti. Inoltre come si

evincesse dalla disanima dei casi di scioglimento del vincolo, quelli che includono episodi di abusi familiari richiedono un'attenzione particolare in diversi ambiti e sulla loro gestione il sistema giudiziario incontra ancora delle difficoltà che solo una profonda consapevolezza su questo tema, delle regole più specifiche e un'attenzione maggiormente mirata alla tutela degli interessi delle vittime potrebbero effettivamente condurre verso un cambiamento radicale in cui poter costruire una società armoniosa composta da 'individui felici', laddove non sia più possibile mantenere una famiglia unita.

Famiglie interrotte

Violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese

Sara D'Attoma

中华人民共和国«反家庭暴力法» Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese

第一章 总则

Capitolo I: norme generali

第一条 为了预防和制止家庭暴力,保护家庭成员的合法权益,维护平等、和睦、文明的家庭关系,促进家庭和谐、社会稳定,制定本法。

Articolo 1 Il fine della presente legge è di prevenire e fermare la violenza domestica, tutelare i legittimi interessi e diritti dei componenti della famiglia, salvaguardare i rapporti famigliari di uguaglianza, armonia e civiltà, promuovere l'armonia famigliare e la stabilità sociale.

第二条 本法所称家庭暴力,是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。

Articolo 2 Con l'espressione 'violenza domestica' in questa legge s'intendono le violazioni fisiche o mentali commesse dai componenti della famiglia per mezzo di percosse, costrizioni, mutilazioni e limitazioni della libertà personale, nonché frequenti abusi e intimidazioni.

第三条 家庭成员之间应当互相帮助,互相关爱,和睦相处,履行家庭义务。反家庭暴力是国家、社会和每个家庭的共同责任。国家禁止任何形式的家庭暴力。

Articolo 3 I componenti della famiglia devono aiutarsi e prendersi cura l'uno dell'altro, vivere in armonia e adempiere agli obblighi famigliari. Combattere la violenza domestica è una responsabilità congiunta dello Stato, della società e di ogni famiglia.

Lo Stato proibisce qualsiasi forma di violenza domestica.

第四条 县级以上人民政府负责妇女儿童工作的机构,负责组织、协调、指导、督促有关部门做好反家庭暴力工作。

县级以上人民政府有关部门、司法机关、人民团体、社会组织、居民委员会、村民委员会、企业事业单位，应当依照本法和有关法律规定，做好反家庭暴力工作。

各级人民政府应当对反家庭暴力工作给予必要的经费保障。

Articolo 4 Gli organi dei governi del popolo a livello di contea o superiore, incaricati del lavoro riguardante le donne e i bambini, sono responsabili di organizzare, coordinare, guidare e supervisionare i competenti dipartimenti per la miglior riuscita nella lotta contro la violenza domestica.

I dipartimenti competenti dei governi del popolo a livello di contea o superiore, gli organi giudiziari, le organizzazioni del popolo, le organizzazioni sociali, i comitati dei residenti, i comitati dei villaggi, le imprese e le istituzioni pubbliche, devono lavorare per contrastare la violenza domestica in conformità a questa legge e con le leggi e i regolamenti ad essa correlati.

Il governo del popolo ad ogni livello deve assicurare i finanziamenti necessari ad assicurare gli sforzi per contrastare la violenza domestica.

第五条 反家庭暴力工作遵循预防为主，教育、矫治与惩处相结合原则。

反家庭暴力工作应当尊重受害人真实意愿，保护当事人隐私。

未成年人、老年人、残疾人、孕期和哺乳期的妇女、重病患者遭受家庭暴力的，应当给予特殊保护。

Articolo 5 Gli sforzi per contrastare la violenza domestica conseguono all'applicazione dei principi del considerare preminente la prevenzione e di assicurare congiuntamente educazione, correzione e punizione.

Gli sforzi per contrastare la violenza domestica devono rispettare la volontà delle vittime e proteggere la privacy delle parti.

I minori, gli anziani, le persone con disabilità, le donne incinte e che allattano, e le persone con gravi malattie che subiscono violenza domestica devono ricevere una protezione speciale.

第六条 国家开展家庭美德宣传教育，普及反家庭暴力知识，增强公民反家庭暴力意识。

工会、共产主义青年团、妇女联合会、残疾人联合会应当在各自工作范围内，组织开展家庭美德和反家庭暴力宣传教育。

广播、电视、报刊、网络等应当开展家庭美德和反家庭暴力宣传。

学校、幼儿园应当开展家庭美德和反家庭暴力教育。

Articolo 6 Lo Stato promuove la sensibilizzazione e l'educazione sui valori della famiglia, divulgando le conoscenze sulla lotta contro la violenza domestica e rafforzando la consapevolezza sugli abusi famigliari.

I sindacati, la Lega della Gioventù Comunista, la Federazione della Donne Cinesi e la Federazione delle persone disabili cinesi devono, nell'ambito del loro lavoro, sensibilizzare ed educare ai valori della famiglia e al contrasto alla violenza domestica.

La radio, la televisione, i giornali, le reti *online* e simili devono trasmettere la pubblicità sui valori della famiglia e sul contrasto alla violenza domestica.

Le scuole e gli asili devono promuovere la pubblicità sui valori della famiglia e sul contrasto alla violenza domestica.

第七条 县级以上人民政府有关部门、司法机关、妇女联合会应当将预防和制止家庭暴力纳入业务培训和统计工作。

医疗机构应当做好家庭暴力受害人的诊疗记录。

Articolo 7 I competenti dipartimenti dei governi del popolo a livello di contea o superiore, gli organi giudiziari e le associazioni di donne devono prevenire e fermare la violenza domestica includendo nel loro lavoro attività di formazione e di raccolta di statistiche.

Le strutture mediche devono tenere traccia delle cartelle cliniche delle vittime di violenza domestica.

Articolo 8 Le amministrazioni comunali e gli uffici di quartiere devono organizzare e sviluppare gli sforzi per prevenire la violenza domestica, e i comitati dei residenti, il comitato degli abitanti dei villaggi e le organizzazioni di servizi sociali devono coordinarli e assisterli.

Articolo 9 I governi del popolo a tutti i livelli sostengono le organizzazioni sociali, come le agenzie di servizi sociali, nella realizzazione di servizi come la consulenza sulla salute mentale, l'orientamento sulle relazioni famigliari e l'educazione alla prevenzione della violenza domestica.

Articolo 10 Gli organismi di mediazione popolare devono mediare le controversie famigliari in conformità con la legge, per prevenire e ridurre l'incidenza della violenza domestica.

Articolo 11 Qualora le unità di lavoro venissero a conoscenza di situazioni di violenza domestica attribuibili al proprio personale devono educare i responsabili imponendo l'autocritica, la mediazione e la riconciliazione nei conflitti famigliari.

Articolo 12 I tutori dei minori devono condurre un'educazione famigliare attraverso metodi civili e in base alla legge adempiere al compito/responsabilità di tutela ed educazione, senza ricorrere alla violenza famigliare.

Articolo 13 Le vittime di violenza domestica, i propri rappresentanti e i parenti stretti possono rivolgersi, riportare, chiedere aiuto alle unità di lavoro dell'aggressore o della vittima, al comitato dei residenti o del villaggio, alle associazioni di donne ecc. Una volta ricevute le denunce, segnalazioni, richieste, le unità di lavoro devono prestare aiuto e gestire la situazione.

Articolo 14 Le vittime di violenza domestica, i propri rappresentanti e i parenti stretti possono denunciare agli organi di Pubblica Sicurezza o presentare istanza al Tribunale del Popolo.

Articolo 15 Le vittime di violenza domestica, i propri rappresentanti e i parenti stretti possono denunciare agli organi di Pubblica Sicurezza o presentare istanza al Tribunale del Popolo.

Articolo 16 Le vittime di violenza domestica, i propri rappresentanti e i parenti stretti possono denunciare agli organi di Pubblica Sicurezza o presentare istanza al Tribunale del Popolo.

Articolo 17 Le vittime di violenza domestica, i propri rappresentanti e i parenti stretti possono denunciare agli organi di Pubblica Sicurezza o presentare istanza al Tribunale del Popolo.

Articolo 18 Le vittime di violenza domestica, i propri rappresentanti e i parenti stretti possono denunciare agli organi di Pubblica Sicurezza o presentare istanza al Tribunale del Popolo.

Articolo 19 Le vittime di violenza domestica, i propri rappresentanti e i parenti stretti possono denunciare agli organi di Pubblica Sicurezza o presentare istanza al Tribunale del Popolo.

Articolo 20 Le vittime di violenza domestica, i propri rappresentanti e i parenti stretti possono denunciare agli organi di Pubblica Sicurezza o presentare istanza al Tribunale del Popolo.

Le unità di lavoro e i singoli che assistono ad azioni di violenza domestica hanno il diritto di dissuadere l'aggressore immediatamente.

Quarta parte **Articolo 14** **Scuole, asili, strutture sanitarie, comitati dei residenti e villaggi, organizzazioni di servizi sociali, organi amministrativi, soccorsi, istituzioni di previdenza sociale e personale di queste** durante il lavoro scoprono che un soggetto senza o con limitata capacità di agire ha sofferto o si ha il dubbio che possa aver subito violenza domestica, devono tempestivamente rivolgersi agli organi di Pubblica Sicurezza. Questi ultimi devono mantenere confidenziali le informazioni del soggetto che ha riportato il caso.

Articolo 14 Qualora le scuole, gli asili, le strutture sanitarie, i comitati dei residenti e dei villaggi, le organizzazioni di servizi sociali, gli organi che amministrano i soccorsi, le istituzioni di previdenza sociale e il personale di queste durante il lavoro scoprono che un soggetto senza o con limitata capacità di agire ha sofferto o si ha il dubbio che possa aver subito violenza domestica, devono tempestivamente rivolgersi agli organi di Pubblica Sicurezza. Questi ultimi devono mantenere confidenziali le informazioni del soggetto che ha riportato il caso.

Articolo 15 **Organi di Pubblica Sicurezza dopo aver ricevuto una segnalazione di abusi famigliari** devono immediatamente inviare degli agenti sul luogo, far cessare la violenza, e in base alle norme pertinenti indagare e raccogliere prove, assistere la vittima che necessita di cure mediche e valutare le lesioni.

Articolo 15 Gli organi di Pubblica Sicurezza dopo aver ricevuto una segnalazione di abusi famigliari devono immediatamente inviare degli agenti sul luogo, far cessare la violenza, e in base alle norme pertinenti indagare e raccogliere prove, assistere la vittima che necessita di cure mediche e valutare le lesioni.

Articolo 16 **Qualora una persona priva o con limitata capacità di agire venga ferita o la sua incolumità fisica sia a rischio o non abbia nessuno che si occupa di lei/lui o si trovi in altre situazioni di pericolo**, gli organi di Pubblica Sicurezza devono avvisare e assistere i dipartimenti degli affari civili per rendergli disponibile una sistemazione in un rifugio temporaneo, in un istituto per l'amministrazione dei soccorsi o di assistenza.

Articolo 16 Nel caso di episodi di violenza meno gravi, e in cui non vengono comminate delle sanzioni in base alla legge, la Pubblica Sicurezza deve ammonire e istruire l'aggressore o emettere un avvertimento scritto. L'avvertimento scritto include le informazioni sull'identità dell'aggressore, i fatti, la proibizione di perpetrare violenza domestica.

Articolo 17 **Organi di Pubblica Sicurezza dopo aver ricevuto una segnalazione di abusi famigliari** devono immediatamente inviare degli agenti sul luogo, far cessare la violenza, e in base alle norme pertinenti indagare e raccogliere prove, assistere la vittima che necessita di cure mediche e valutare le lesioni.

Articolo 17 Gli organi di Pubblica Sicurezza dopo aver ricevuto una segnalazione di abusi famigliari devono immediatamente inviare degli agenti sul luogo, far cessare la violenza, e in base alle norme pertinenti indagare e raccogliere prove, assistere la vittima che necessita di cure mediche e valutare le lesioni.

Articolo 18 **Organi di Pubblica Sicurezza dopo aver ricevuto una segnalazione di abusi famigliari** devono immediatamente inviare degli agenti sul luogo, far cessare la violenza, e in base alle norme pertinenti indagare e raccogliere prove, assistere la vittima che necessita di cure mediche e valutare le lesioni.

Articolo 18 Gli organi di Pubblica Sicurezza dopo aver ricevuto una segnalazione di abusi famigliari devono immediatamente inviare degli agenti sul luogo, far cessare la violenza, e in base alle norme pertinenti indagare e raccogliere prove, assistere la vittima che necessita di cure mediche e valutare le lesioni.

Articolo 19 **Organi di Pubblica Sicurezza dopo aver ricevuto una segnalazione di abusi famigliari** devono immediatamente inviare degli agenti sul luogo, far cessare la violenza, e in base alle norme pertinenti indagare e raccogliere prove, assistere la vittima che necessita di cure mediche e valutare le lesioni.

Articolo 19 Gli organi di Pubblica Sicurezza dopo aver ricevuto una segnalazione di abusi famigliari devono immediatamente inviare degli agenti sul luogo, far cessare la violenza, e in base alle norme pertinenti indagare e raccogliere prove, assistere la vittima che necessita di cure mediche e valutare le lesioni.

Articolo 20 **Organi di Pubblica Sicurezza dopo aver ricevuto una segnalazione di abusi famigliari** devono immediatamente inviare degli agenti sul luogo, far cessare la violenza, e in base alle norme pertinenti indagare e raccogliere prove, assistere la vittima che necessita di cure mediche e valutare le lesioni.

Questi ultimi e la Pubblica Sicurezza locale devono condurre delle visite agli abusanti e alle vittime che hanno ricevuto l'avvertimento e controllare che non si verifichino episodi di violenza domestica.

第十八条 县级或者设区的市级人民政府可以单独或者依托救助管理机构设立临时庇护场所,为家庭暴力受害人提供临时生活帮助。

Articolo 18 I governi del popolo a livello di contea o a livello distrettuale di città possono, indipendentemente o affiancandosi agli organi che amministrano i soccorsi, istituire delle residenze temporanee per fornire degli aiuti alle vittime di violenza domestica.

第十九条 法律援助机构应当依法为家庭暴力受害人提供法律援助。人民法院应当依法对家庭暴力受害人缓收、减收或者免收诉讼费用。

Articolo 19 Le istituzioni di patrocinio a spese dello Stato devono prestare in base alla legge supporto legale alle vittime di violenza domestica.

I Tribunali del Popolo devono in base alla legge posticipare (l'incasso), ridurre o eliminare le spese processuali per le vittime di abusi.

第二十条 人民法院审理涉及家庭暴力的案件,可以根据公安机关出警记录、告诫书、伤情鉴定意见等证据,认定家庭暴力事实。

Articolo 20 I Tribunali del Popolo che giudicano i casi di violenza domestica possono verificare la sussistenza degli abusi in base alle prove quali i verbali della Pubblica Sicurezza, gli avvertimenti scritti, le 'opinioni delle valutazioni delle lesioni'.

第二十一条 监护人实施家庭暴力严重侵害被监护人合法权益的,人民法院可以根据被监护人的近亲属、居民委员会、村民委员会、县级人民政府民政部门等有关人员或者单位的申请,依法撤销其监护人资格,另行指定监护人。被撤销监护人资格的加害人,应当继续负担相应的赡养、扶养、抚养费。

Articolo 21 Qualora i tutori commettano violenza domestica e violino gravemente i diritti e gli interessi legittimi di coloro che sono affidati alla loro tutela, i Tribunali del Popolo possono revocare la tutela in conformità alla legge e nominare separatamente un altro tutore su richiesta delle unità di lavoro competenti o altri soggetti, come i parenti stretti, i comitati dei residenti o del villaggio o i dipartimenti degli affari civili dei governi del popolo a livello di contea del soggetto sottoposto a tutela.

L'aggressore al quale viene revocata la tutela deve continuare a coprire le spese di mantenimento e gli alimenti.

第二十二条 工会、共产主义青年团、妇女联合会、残疾人联合会、居民委员会、村民委员会等应当对实施家庭暴力的加害人进行法治教育,必要时可以对加害人、受害人进行心理辅导。

Articolo 22 I sindacati, la Lega della gioventù comunista, le associazioni delle donne, le associazioni delle persone disabili, i comitati dei residenti, i comitati degli abitanti dei villaggi e così via devono educare allo stato di diritto coloro che compiono atti di violenza domestica, e laddove necessario possono svolgere consulenza psicologica nei confronti degli abusanti e delle vittime.

第二十三条 当事人因遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的现实危险,向人民法院申请人身安全保护令的,人民法院应当受理。

当事人是无民事行为能力人、限制民事行为能力人,或者因受到强制、威吓等原因无法申请人身安全保护令的,其近亲属、公安机关、妇女联合会、居民委员会、村民委员会、救助管理机构可以代为申请。

Articolo 23 Qualora le parti si rivolgano ai Tribunali del Popolo richiedendo un ordine di protezione contro gli abusi famigliari poiché hanno subito violenza o corrono il rischio effettivo di subirla, i Tribunali del Popolo devono accogliere l'istanza.

Se le parti sono soggetti senza o con limitata capacità di agire oppure sono impossibilitati a richiedere un ordine di protezione contro gli abusi famigliari a causa di costrizioni, minacce o altre motivazioni, i parenti stretti della vittima, la Pubblica Sicurezza, le associazioni di donne, i comitati dei residenti o dei villaggi, gli organi che amministrano i soccorsi possono fare richiesta al loro posto.

第二十四条 申请人人身安全保护令应当以书面方式提出;书面申请确有困难的,可以口头申请,由人民法院记入笔录。

Articolo 24 La richiesta dell'ordine di protezione contro gli abusi famigliari deve essere presentata in forma scritta; qualora ci fossero oggettive difficoltà, può essere richiesto in forma orale e verrà messa agli atti dal Tribunale del Popolo.

第二十五条 人身安全保护令案件由申请人或者被申请人居住地、家庭暴力发生地的基层人民法院管辖。

Articolo 25 I casi di ordini di protezione contro gli abusi famigliari sono di competenza del Tribunale del Popolo di livello di base del luogo di residenza del richiedente o del soggetto destinatario dell'ordine o del luogo in cui è stata perpetrata la violenza.

第二十六条 人身安全保护令由人民法院以裁定形式作出。

Articolo 26 Gli ordini di protezione contro gli abusi famigliari vengono emessi dai Tribunali del Popolo sotto forma di decreti.

第二十七条 作出人身安全保护令,应当具备下列条件:

- (一)有明确的被申请人;
- (二)有具体的请求;
- (三)有遭受家庭暴力或者面临家庭暴力现实危险的情形。

Articolo 27 Per emettere un ordine di protezione contro gli abusi famigliari devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. un chiaro destinatario dell'ordine;
2. delle richieste concrete;
3. si è subita violenza o ci sia il rischio effettivo che tale situazione si verifichi.

第二十八条 人民法院受理申请后,应当在七十二小时内作出人身安全保护令或者驳回申请;情况紧急的,应当在二十四小时内作出。

Articolo 28 Il Tribunale del Popolo dopo aver accolto l'istanza deve emettere o rigettare l'ordine di protezione contro gli abusi famigliari entro 72 ore: in caso di emergenza, il provvedimento può essere emesso entro 24 ore.

第二十九条 人身安全保护令可以包括下列措施:

- (一)禁止被申请人实施家庭暴力;
- (二)禁止被申请人骚扰、跟踪、接触申请人及其相关近亲属;
- (三)责令被申请人迁出申请人住所;
- (四)保护申请人人身安全的其他措施。

Articolo 29 L'ordine di protezione contro gli abusi famigliari può includere le seguenti misure:

1. proibire al soggetto destinatario dell'ordine di perpetrare violenza;
2. proibire al soggetto destinatario dell'ordine di molestare, seguire, o avere contatti con il richiedente o i suoi parenti stretti;
3. ordinare al soggetto destinatario dell'ordine di allontanarsi dal luogo di residenza del/della richiedente;
4. altre misure atte a proteggere la sicurezza personale del/della richiedente.

第三十条 人身安全保护令的有效期不超过六个月,自作出之日起生效。人身安全保护令失效前,人民法院可以根据申请人的申请撤销、变更或者延长。

Articolo 30 La validità dell'ordine di protezione contro gli abusi famigliari ha una durata di sei mesi e i suoi effetti decorrono dal giorno in cui viene emesso. Prima che la validità decada, il Tribunale del Popolo può, su richiesta del ricorrente ritirare, modificare o prorogare l'ordine.

第三十一条 申请人对驳回申请不服或者被申请人对人身安全保护令不服的,可以自裁定生效之日起五日内向作出裁定的人民法院申请复议一次。人民法院依法作出人身安全保护令的,复议期间不停止人身安全保护令的执行。

Articolo 31 Qualora il/la richiedente non sia d'accordo con il rigetto dell'istanza o il soggetto destinatario dell'ordine sia contrario al provvedimento è ammesso un unico reclamo presso il tribunale che ha emesso il decreto entro cinque giorni da quando è stato reso esecutivo. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione.

第三十二条 人民法院作出人身安全保护令后,应当送达申请人、被申请人、公安机关以及居民委员会、村民委员会等有关组织。人身安全保护令由人民法院执行,公安机关以及居民委员会、村民委员会等应当协助执行。

Articolo 32 In seguito all'emissione dell'ordine di protezione contro gli abusi famigliari, questo deve essere notificato al/alla richiedente, al soggetto destinatario dell'ordine, alla Pubblica Sicurezza e ai comitati dei residenti urbani, del villaggio e altre organizzazioni pertinenti. Questi ultimi devono collaborare con il Tribunale del Popolo nell'esecuzione del decreto.

第三十三条 加害人实施家庭暴力,构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

Articolo 33 Se il soggetto attivo della condotta realizza abusi domestici che costituiscono atti che violano l'amministrazione della sicurezza pubblica, in conformità alla legge verrà comminata una sanzione amministrativa. Qualora integresse la fattispecie dell'illecito, in base alla legge incorre in responsabilità penale.

第三十四条 被申请人违反人身安全保护令,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,人民法院应当给予训诫,可以根据情节轻重处以一千元以下罚款、十五日以下拘留。

Articolo 34 Qualora il soggetto destinatario dell'ordine violi il decreto integrando la fattispecie del reato, in base alla legge incorre in responsabilità penale. Laddove non costituisse reato, i Tribunali del Popolo possono richiamare il soggetto, comminare una multa fino a 1000 yuan e la detenzione fino a 15 giorni in base alla gravità.

第三十五条 学校、幼儿园、医疗机构、居民委员会、村民委员会、社会工作服务机构、救助管理机构、福利机构及其工作人员未依照本法第十四条规定

向公安机关报案,造成严重后果的,由上级主管部门或者本单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

Articolo 35 Qualora le scuole, gli asili, le strutture sanitarie, i comitati dei residenti e dei villaggi, le organizzazioni di servizi sociali, gli organi che amministrano i soccorsi, le istituzioni di previdenza sociale e il personale di queste non denuncino i casi alla Pubblica Sicurezza come prescritto dall'articolo 14 di questa legge e ciò comporti delle conseguenze gravi, la persona incaricata oppure altri soggetti direttamente responsabili in base alla legge verranno sanzionati dai dipartimenti amministrativi competenti di livello superiore o dalle unità di lavoro.

第三十六条 负有反家庭暴力职责的国家工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

Articolo 36 Se il personale statale responsabile di attività contro la violenza domestica viene meno ai suoi doveri, abusa della sua autorità o fa favoritismi, deve essere sanzionato in base alla normativa; se ciò costituisce un crimine, deve essere perseguito per responsabilità penale secondo la legge.

第三十七条 家庭成员以外共同生活的人之间实施的暴力行为,参照本法规定执行。

Articolo 37 Per gli abusi che si verificano tra conviventi non sposati ci si riferisce alle norme della presente legge.

第三十八条 本法自2016年3月1日起施行。

Articolo 38 Questa legge entra in vigore il primo marzo 2016.

中华人民共和国反家庭暴力法(草案)

Prima bozza della legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese

第一章 总则

第一条 为了预防和制止家庭暴力,保护家庭成员的合法权益,维护平等、和睦、文明的家庭关系,促进社会和谐稳定,根据宪法,制定本法。

第二条 本法所称家庭暴力,是指家庭成员之间实施的身体、精神等方面的侵害。

本法所称家庭成员,包括配偶、父母、子女以及其他共同生活的近亲属。

具有家庭寄养关系的人员之间的暴力行为,视为家庭暴力。

第三条 反家庭暴力是全社会的共同责任。国家机关、社会团体、企业事业单位、基层群众性自治组织,应当依照本法和有关法律规定,做好反家庭暴力工作。

第四条 各级人民政府应当加强反家庭暴力工作,给予经费保障。

县级以上人民政府负责妇女儿童工作的机构,负责组织、协调、指导、督促有关部门做好反家庭暴力工作。

县级以上人民政府有关部门在各自职责范围内做好反家庭暴力工作。

第五条 各级妇女联合会、工会、共产主义青年团应当在各自工作范围内,做好反家庭暴力工作。

第六条 反家庭暴力工作实行预防为主、教育与惩处相结合的原则。

处理家庭暴力案件,应当保护受害人的安全和隐私,尊重受害人的意愿。

对遭受家庭暴力侵害的未成年人、老年人、残疾人、重病患者给予特殊保护。

第二章 家庭暴力的预防

第七条 国家开展反家庭暴力宣传教育,鼓励社会组织和公民开展公益性的反家庭暴力宣传活动。

用人单位应当做好本单位职工的反家庭暴力宣传教育工作。

新闻媒体应当做好反家庭暴力的舆论宣传。

司法行政机关应当将反家庭暴力法律法规纳入法制宣传教育内容。

婚姻登记机关应当向婚姻登记当事人宣传反家庭暴力的知识和相关法律法规。

第八条 未成年人的监护人应当依法履行监护职责,不得对未成年人实施家庭暴力。

中小学校应当开展反家庭暴力知识和相关法律法规的教育。

第九条 人民法院、人民检察院、公安机关、民政部门、妇女联合会应当将反家庭暴力工作纳入本系统的业务培训和统计。

医疗机构应当对工作人员进行家庭暴力受害者诊疗、处置要求及常见心理行为问题的识别与转介等方面的培训和指导。

第十条 乡镇人民政府、街道办事处应当指导基层群众性自治组织开展反家庭暴力预防工作,组织和支持社会工作机构等社会组织开展心理健康、家庭关系指导等服务。

第十一条 各类调解组织应当及时调解家庭纠纷,预防和减少家庭暴力的发生。
第十二条 监狱、看守所、拘留所等场所应当对被判处刑罚或者被依法拘留、逮捕的家庭暴力加害人依法进行法制教育、心理咨询和行为矫治。

第三章 家庭暴力的处置

第十三条 家庭暴力受害人及其法定代理人、近亲属,可以向加害人或者受害人所在单位、基层群众性自治组织、妇女联合会等有关组织投诉和求助。有关单位、组织接到家庭暴力投诉和求助后,应当及时劝阻、调解,对加害人进行批评教育。

家庭暴力受害人及其法定代理人、近亲属,也可以直接向公安机关报案。对家庭暴力行为,任何组织和公民有权劝阻、制止,或者向公安机关报案。
第十四条 下列机构在工作中发现无民事行为能力人、限制民事行为能力人或者因年老、残疾、重病等原因无法报案的人遭受家庭暴力的,应当及时向公安机关报案:

- (一)救助管理机构、社会福利机构;
- (二)中小学校、幼儿园;
- (三)医疗机构。

第十五条 公安机关接到家庭暴力报案后应当立即出警,并根据情况采取下列相应措施:

- (一)制止正在发生的家庭暴力行为;
- (二)及时询问受害人、加害人和证人,使用录音、录像、摄像等方式固定相关证据,并制作书面记录;
- (三)受害人需要立即就医的,应当协助联系医疗机构救治,并根据需要委托伤情鉴定,受害人是未成年人的,应当及时组织伤情鉴定并妥善安置。

第十六条 公安机关进行询问时,应当将受害人与加害人分开询问。公安机关询问未成年受害人,应当考虑未成年人的身心特点,防止造成进一步伤害。

需要将未成年受害人带到公安机关进行询问的,应当通知其法定代理人到场。无法通知,法定代理人不能到场、拒绝到场,或者法定代理人是加害人的,可以通知未成年受害人的成年近亲属,也可以通知所在学校或者基层群众性自治组织的代表到场,并将有关情况记录在案。

第十七条 医疗机构应当及时救治家庭暴力受害人,做好诊疗记录。

第十八条 县级或者设区的市级人民政府应当建立或者指定庇护场所,为遭受家庭暴力暂时不能回家的受害人提供应急庇护和短期生活救助。

第十九条 家庭暴力尚未构成违反治安管理行为、犯罪的,公安机关可以书面告诫加害人不得再次实施家庭暴力,并将告诫书抄送受害人住所地或者经常居住地的基层群众性自治组织、妇女联合会。

第二十条 对于应当通过自诉追究加害人刑事责任的家庭暴力行为,公安机关应当告知受害人或者其法定代理人、近亲属可以直接向人民法院起诉。受害人为无民事行为能力人、限制民事行为能力人,其法定代理人、近亲属未代为告诉的,人民检察院可以告诉。

第二十一条 法律援助机构应当为符合条件的家庭暴力受害人提供法律援助。鼓励和支持法律服务机构对经济确有困难但达不到法律援助条件的受害人,减收或者免收法律服务费用。

对符合法律援助条件的委托人申请司法鉴定的,司法鉴定机构应当按照有关规定减收或者免收司法鉴定费用。

人民法院应当对符合条件的家庭暴力受害人减收、免收或者缓收诉讼费用。

第二十二条 人民法院应当依法及时受理和审理涉及家庭暴力的民事案件和刑事案件。

第二十三条 人民法院审理涉及家庭暴力的民事案件,应当合理分配举证责任。

受害人因客观原因不能自行收集的证据,人民法院应当调查收集。

第二十四条 因家庭暴力导致离婚诉讼的,人民法院应当在财产分割、子女抚养、住房等方面保护受害人的利益。

第二十五条 监护人实施家庭暴力严重侵害被监护人合法权益的,人民法院可以根据有关人员或者单位的申请,撤销其监护人资格,另行指定监护人。

依法负有赡养、扶养、抚养义务但被撤销监护资格的监护人,应当继续负担相应的赡养、扶养、抚养费用。

自监护资格被撤销之日起3个月后,当事人可以向人民法院书面申请恢复监护人资格。

第二十六条 人民检察院依法对公安机关和人民法院办理家庭暴力案件工作进行法律监督。

第四章 人身安全保护裁定

第二十七条 人民法院审理离婚、赡养、抚养、收养、继承等民事案件过程中,家庭暴力受害人可以向人民法院申请人身安全保护裁定。

家庭暴力受害人在提起诉讼前,也可以向人民法院申请人身安全保护裁定。

受害人在人民法院作出裁定后30日内不依法提起诉讼的,人民法院应当撤销裁定。

受害人无法向人民法院申请人身安全保护裁定的,其法定代表人、近亲属可以向人民法院代为申请人身安全保护裁定。

第二十八条 人身安全保护裁定申请应当以书面方式提出。

第二十九条 申请人身安全保护裁定,应当符合下列条件:

(一)有明确的被申请人;

(二)有具体的请求;

(三)有具体的事实和理由。

第三十条 受害人在提起诉讼前申请人身安全保护裁定的,由受害人、加害人的住所地、经常居住地或者对案件有管辖权的人民法院管辖。

第三十一条 人民法院接受申请后,应当在48小时内作出人身安全保护裁定。

申请不符合第二十九条规定的条件、申请人未提供证据或者提供的证据不足以证明加害人有加害行为的, 人民法院裁定驳回申请。

第三十二条 人身安全保护裁定包括下列一项或者多项内容:

- (一)禁止加害人对受害人再次加害;
- (二)责令加害人迁出受害人住所;
- (三)禁止加害人接近受害人;
- (四)禁止加害人对受害人住所及其他共同所有的不动产进行处分。

第三十三条 人民法院应当在作出人身安全保护裁定后24小时内送达申请人、受害人和加害人, 并将人身安全保护裁定抄送受害人和加害人住所地或者经常居住地的公安机关、基层群众性自治组织、妇女联合会。

申请人、受害人或者加害人对人身安全保护裁定不服的, 可以自收到裁定之日起5日内, 向作出裁定的人民法院申请复议。复议期间不停止裁定的执行。

第三十四条 人身安全保护裁定自作出之日起生效, 有效期为1个月至6个月。人身安全保护裁定有效期内, 申请人、受害人或者加害人可以向人民法院申请撤销裁定

人身安全保护裁定到期后, 申请人可以向人民法院再次申请裁定。

第三十五条 对实施家庭暴力犯罪的犯罪嫌疑人、被告人, 公安机关、人民检察院、人民法院决定取保候审的, 可以在取保候审决定中增加第三十二条的一项或者多项内容。

第三十六条 对实施家庭暴力犯罪, 被宣告缓刑或者判处管制的罪犯, 可以在判决中增加第三十二条的一项或者多项内容。

第五章 法律责任

第三十七条 家庭暴力构成违反治安管理行为的, 由公安机关依法给予治安管理处罚; 构成犯罪的, 由司法机关依法追究刑事责任。

第三十八条 加害人违反人身安全保护裁定的, 人民法院依照民事诉讼法第一百一十一条、第一百一十五条、第一百一十六条的规定予以处罚; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

第三十九条 救助管理机构、社会福利机构、中小学校、幼儿园、医疗机构未依照第十四条规定向公安机关报案, 造成严重后果的, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第四十条 负有反家庭暴力职责的国家工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、泄露隐私的, 依法给予处分; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

第六章 附则

第四十一条 本法自 年 月 日起施行。

中华人民共和国反家庭暴力法(草案2)
**Seconda bozza della legge contro la violenza domestica
della Repubblica Popolare Cinese**

第一章 总则

第一条 为了维护平等、和睦、文明的家庭关系,促进家庭和谐、社会稳定,预防和制止家庭暴力,保护受害人的合法权益,制定本法。

第二条 本法所称家庭暴力,是指以殴打、捆绑、残害、强行限制人身自由等方式,对家庭成员实施的侵害行为。

第三条 反家庭暴力是全社会和每个家庭的共同责任。
政府有关部门、司法机关、人民团体、社会组织、城乡基层群众性自治组织、企业事业单位,应当依照本法和有关法律规定,做好反家庭暴力工作。

第四条 县级以上人民政府负责妇女儿童工作的机构,负责组织、协调、指导、督促有关部门做好反家庭暴力工作。
各级人民政府应当对反家庭暴力工作给予必要的经费保障。

第五条 反家庭暴力工作遵循预防为主、教育与惩处相结合原则。

第二章 家庭暴力的预防

第六条 国家开展反家庭暴力宣传教育,普及反家庭暴力知识,增强公民反家庭暴力意识。
国家鼓励社会力量开展反家庭暴力宣传活动。
工会、共产主义青年团、妇女联合会应当在各自工作范围内,组织开展反家庭暴力宣传教育。

第七条 政府有关部门、司法机关、妇女联合会应当将反家庭暴力纳入业务培训 and 统计。
医疗机构应当做好家庭暴力受害人的诊疗记录,将反家庭暴力纳入业务培训。
中小学应当开展反家庭暴力教育。

第八条 乡镇人民政府、街道办事处应当组织开展家庭暴力预防工作,城乡基层群众性自治组织应当予以配合协助。

第九条 各级人民政府应当支持社会组织开展心理健康咨询、家庭关系指导、家庭暴力防护知识教育等服务。

第十条 人民调解组织应当依法调解家庭纠纷,预防和减少家庭暴力的发生。

第十一条 用人单位应当对本单位职工开展反家庭暴力教育,发现本单位职工有家庭暴力情况的,应当及时劝阻,给予批评教育,并做好职工家庭矛盾的调解、化解工作。

第十二条 未成年人的监护人应当正确进行家庭教育,依法履行监护职责,不得实施家庭暴力。

第三章 家庭暴力的处置

第十三条 家庭暴力受害人及其法定代理人、近亲属可以向加害人或者受害人所在单位、城乡基层群众性自治组织、妇女联合会等单位投诉、反映或者求助。有关单位接到家庭暴力投诉、反映或者求助后,应当给予帮助、处理。家庭暴力受害人及其法定代理人、近亲属也可以向公安机关报案。

第十四条 中小学、幼儿园、医疗机构及其工作人员在工作中发现无民事行为能力人、限制民事行为能力人遭受或者疑似遭受家庭暴力的,应当及时向公安机关报案。

第十五条 公安机关接到报案后应当及时出警,制止家庭暴力,按照有关规定调查取证、协助就医、鉴定伤情。

第十六条 家庭暴力情节较轻,依法不给予治安管理处罚的,由公安机关对加害人给予批评教育或者出具告诫书。告诫书应当包括加害人的身份信息、家庭暴力的事实陈述、禁止加害人实施家庭暴力等内容。

第十七条 公安机关应当将告诫书送交加害人、受害人以及当地城乡基层群众性自治组织。城乡基层群众性自治组织的工作人员或者社区民警应当对收到告诫书的加害人、受害人进行查访,督促加害人不再实施家庭暴力。

第十八条 县级或者设区的市级人民政府可以单独或者依托救助管理机构设立临时住所,为家庭暴力受害人提供帮助。

第十九条 法律援助机构应当依法为家庭暴力受害人提供法律援助。人民法院应当依法对家庭暴力受害人缓收、减收或者免收诉讼费用。

第二十条 人民法院审理涉及家庭暴力的民事案件,可以根据公安机关出警记录、告诫书、伤情鉴定意见等证据,认定家庭暴力事实。

第二十一条 监护人实施家庭暴力严重侵害被监护人合法权益的,人民法院可以根据有关人员或者单位的申请,依法撤销其监护人资格,另行指定监护人。被撤销监护人资格的加害人,应当继续负担相应的赡养、扶养、抚养费。

第二十二条 城乡基层群众性自治组织、工会、共产主义青年团、妇女联合会等单位应当对实施家庭暴力的加害人进行法制教育和心理辅导。

第四章 人身安全保护令

第二十三条 当事人因遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的现实危险,向人民法院申请人身安全保护令的,人民法院应当受理。

当事人因受到强制、威吓等原因无法申请人身安全保护令的,其近亲属可以代为申请。

第二十四条 申请人身安全保护令应当以书面方式提出;书面申请确有困难的,可以口头申请,由人民法院记入笔录。

第二十五条 人身安全保护令案件由申请人或者被申请人居住地的基层人民法院管辖。

第二十六条 作出人身安全保护令,应当具备下列条件:

- (一)有明确的被申请人;
- (二)有具体的请求;
- (三)当事人遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的现实危险。

第二十七条 人民法院受理申请后,应当在48小时内作出人身安全保护令或者驳回申请。

第二十八条 人身安全保护令可以包括下列措施:

- (一)禁止被申请人实施家庭暴力;
- (二)禁止被申请人骚扰、跟踪申请人;
- (三)责令被申请人迁出申请人住所;
- (四)保护申请人人身安全的其他措施。

第二十九条 申请人、被申请人对人身安全保护令或者驳回申请不服的,可以申请复议一次。复议期间不停止人身安全保护令的执行。

第三十条 人身安全保护令的有效期不超过6个月,自作出之日起生效

第五章 法律责任

第三十一条 加害人实施家庭暴力,造成人身损害、财产损失的,依法承担民事责任;构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第三十二条 被申请人违反人身安全保护令的,人民法院应当给予训诫,可以根据情节轻重处以1000元以下罚款、15日以下拘留。

第三十三条 中小学、幼儿园、医疗机构及其工作人员未依照本法第十四条规定向公安机关报案,造成严重后果的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第三十四条 负有反家庭暴力职责的国家工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第六章 附则

第三十五条 本法自 年 月 日起施行。

最高人民法院发布人身安全保护令十大典型案例 (2020年11月25日)
**Dieci casi modello sugli ordini di protezione contro gli abusi
famigliari pubblicati dalla Corte suprema del Popolo
(25 novembre 2020)**

目录

- 一、陈某申请人身安全保护令案
- 二、赵某申请人身安全保护令案
- 三、周某及子女申请人身安全保护令案
- 四、李某、唐小某申请人身安全保护令、变更抚养权案
- 五、朱小某申请人身安全保护令案
- 六、林小某申请人身安全保护令案
- 七、罗某申请人身安全保护令案
- 八、吴某某申请人身安全保护令案
- 九、黄某违反人身安全保护令案
- 十、洪某违反人身安全保护令案

最高人民法院人身安全保护令十大典型案例

案例一 陈某申请人身安全保护令案

(一) 基本案情

申请人陈某(女)与被申请人段某某系夫妻关系。双方婚后因工作原因分居,仅在周末、假日共同居住生活,婚初感情一般。段某某常为日常琐事责骂陈某,两人因言语不合即发生争吵,撕扯中互有击打行为。2017年5月5日,双方因琐事发生争吵厮打,陈某在遭段某某拳打脚踢后报警。经汉台公安分局出警处理,决定给予段某某拘留10日,并处罚款500元的行政处罚。因段某某及其父母扬言要在拘留期满后上门打击报复陈某及其父母,陈某于2017年5月17日起诉至汉中市汉台区人民法院,申请人民法院作出人身保护裁定并要求禁止段某某对其实施家庭暴力,禁止段某某骚扰、跟踪、接触其本人、父母。

(二) 裁判结果

陕西省汉中市汉台区人民法院裁定:一、禁止段某某对陈某实施辱骂、殴打等形式的家庭暴力;二、禁止段某某骚扰、跟踪、接触陈某及其相关近亲属。如段某某违反上述禁令,视情节轻重处以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(三) 典型意义

因段某某尚在拘留所被执行拘留行政处罚,汉台区人民法院依法适用简易程序进行缺席听证,发出人身安全保护令。办案法官充分认识到家庭暴力危害性的特点,抓紧时间审查证据,仔细研究案情,与陈某进行了面谈、沟通,获知她本人及其家属的现状、身体状况、人身安全等情况,准确把握针对家庭暴力的行为保全申请的审查标准,简化了审查流程,缩短了认定的时间,依法、果断作出裁定,对受暴力困扰的妇女给予了法律强而有力的正义保护。陈某为家暴受害者如何申请人身安全保护令作出了好的示范,她具有很强的法律、证据意识,在家庭暴力发生后及时报警、治疗伤情,保证自身人身安全,保存各种能够证明施暴行为和伤害后果的证据并完整地提供给法庭,使得办案法官能够快速、顺利地在申请当日作出了民事裁定,及时维护了自己的权益。

案例二 赵某申请人身安全保护令案

(一)基本案情

申请人赵某(女)与被申请人叶某系夫妻关系,因向法院提起离婚诉讼,叶某通过不定时发送大量短信、辱骂、揭露隐私及暴力恐吓等形式进行语言威胁。自叶某收到离婚诉讼案件副本后,恐吓威胁形式及内容进一步升级,短信发送频率增加,总量已近万条,内容包括“不把你全家杀了我誓不為人”、“我不把你弄死,我就对不起你这份起诉书”、“要做就做临安最惨的杀人案”等。赵某向法院申请人身安全保护令。案件受理后,因叶某不配合前往法院,承办人与叶某电话沟通。叶某在电话中承认向赵某发送过大量短信,并提及已购买刀具。

(二)裁判结果

浙江省临安市人民法院裁定:禁止叶某骚扰、跟踪、接触赵某及其父母与弟弟。

(三)典型意义

本案是一起因被申请人实施精神暴力行为而作出人身安全保护令的案件。《反家庭暴力法》第二条规定,本法所称家庭暴力,是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。因此,被申请人虽然未实施殴打、残害等行为给申请人造成肉体上的损伤,但若以经常性谩骂、恐吓等方式实施侵害申请人精神的行为,法院亦将对其严令禁止,对申请人给予保护。

案例三 周某及子女申请人身安全保护令案

(一)基本案情

申请人周某(女)与被申请人颜某经调解离婚后,三名未成年子女均随周某生活。然而每当颜某心情不好的时候,便不管不顾地到周某家中骚扰、恐吓甚至殴打周某和三个孩子,不仅干扰了母子四人的正常生活,还给她们的身心造成了极大的伤害。周某多次报警,但效果甚微,派出所的民警们只能管得了当时,过不了几日,颜某依旧我行我素,甚至变本加厉地侵害母子四人的人身安全,连周某的亲友都躲不过。周某无奈之下带着三名子女诉至法院,请求法院责令颜某禁止殴打、威胁、骚扰、跟踪母子四人及其近亲属。

(二)裁判结果

江苏省连云港市海州区人民法院裁定:一、禁止颜某对周某及三名子女实施家庭暴力;二、禁止颜某骚扰、跟踪、接触周某母子四人及其近亲属。

(三)典型意义

本案系一起针对“离婚后家暴”发出人身安全保护令的典型案列。反家庭暴力法,顾名思义适用于家庭成员之间,现有法律对家庭成员的界定是基于血缘、姻亲和收养关系形成的法律关系。除此之外,《反家庭暴力法》第三十七条中明确规定“家庭成员以外共同生活的人之间实施的暴力行为,参照本法规定执行”,意味着监护、寄养、同居、离异等关系的人员之间发生的暴力也被纳入到家庭暴力中,受到法律约束。

案例四 李某、唐小某申请人身安全保护令、变更抚养权案

(一)基本案情

申请人李某(女)与被申请人唐某原系夫妻关系,2008年协议离婚,婚生子唐小某由唐某抚养。唐某自2012年以来多次对唐小某实施家暴,导致唐小某全身多处经常出现瘀伤、淤血等被打痕迹,甚至一度萌生跳楼自寻短见的想法。李某得知后曾劝告唐某不能再打孩子,唐某不听,反而威胁李某,对唐小某的打骂更甚,且威胁唐小某不得将被打之事告诉外人,否则将遭受更加严厉的惩罚。李某向公安机关报案,经医院检查唐小某不但身上有伤,并且得了中度抑郁症和焦虑症。李某、唐小某共同向法院申请人身安全保护令,诉请法院依法禁止唐某继续施暴,同时李某还向法院提起了变更唐小某抚养权的诉讼。

(二) 裁判结果

广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院裁定:一、禁止唐某对李某、唐小某实施谩骂、侮辱、威胁、殴打;二、中止唐某对唐小某行使监护权和探视权。

(三) 典型意义

由于法治意识的薄弱,不少家庭对孩子的教育依旧停留在“三天不打,上房揭瓦”这种落后的粗放式教育方法上,很大程度上会对孩子心智的健康发育,造成伤害且留下难以抹去的阴影。本案中,在送达人身安全保护令时,家事法官还建议警方和社区网格员,不定期回访李某、唐小某母子生活状况,及时掌握母子生活第一手资料,确保母子日常生活不再受唐某干扰。通过法院对人身安全保护令的快速作出并及时送达,派出所和社区的通力协执,及时帮助申请人恢复安全的生活环境,彰显了法院、公安、社区等多元化联动合力防治家庭暴力的坚定决心。

案例五 朱小某申请人身安全保护令案

(一) 基本案情

朱小某(10岁)与父亲朱某(被申请人)、继母徐某(被申请人)共同生活。朱某和徐某常常以“教育”的名义对朱小某进行殴打,树棍、尺子、数据线等等都成为体罚朱小某的工具。日常生活中,朱小某稍有不注意,就会被父母打骂,不管是身上还是脸上,常常旧痕未愈,又添新伤。长期处于随时面临殴打的恐惧中,朱小某身心受到严重伤害。区妇联在知悉朱小某的情况后,立即开展工作,向法院提交派出所询问笔录、走访调查材料、受伤照片等家暴证据,请求法院依法发出人身安全保护令。

(二) 裁判结果

江苏省连云港市赣榆区人民法院裁定:一、禁止朱某、徐某对朱小某实施家庭暴力;二、禁止朱某、徐某威胁、控制、骚扰朱小某。

(三) 典型意义

孩子是父母生命的延续,是家庭、社会和国家的未来。作为孩子的法定监护人,父母或是其他家庭成员应为孩子营造良好的成长氛围,以恰当的方式引导和教育孩子,帮助孩子树立正确的人生观和价值观。本案中,朱小某的父母动辄对其谩骂、殴打、体罚,对孩子造成严重的身心伤害,给其童年留下暴力的阴影。法院作出人身安全保护令之后,立即送达被申请人、辖区派出所、居委会及妇联,落实保护令监管事项,并专门与被申请人谈话,对其进行深刻教育,同时去医院探望正在接受治疗的朱小某。法院和妇联对朱小某的情况保持密切关注,及时进行必要的心理疏导,定期回访,督促朱某、徐某切实履

行监护职责,为孩子的成长营造良好环境。《反家庭暴力法》第二十三条第二款规定,当事人是无民事行为能力人、限制民事行为能力人,或者因受到强制、威吓等原因无法申请人身安全保护令的,其近亲属、公安机关、妇女联合会、居民委员会、村民委员会、救助管理机构可以代为申请。随着反家暴工作的不断深入,对于自救意识和求助能力欠缺的家暴受害人,妇联等职能机构代为申请人身安全保护令的案件越来越多。勇于对家暴亮剑,已经成为全社会的共同责任。法院、公安、妇联、社区等部门构建起严密的反家暴联动网络,全方位地为家庭弱势群体撑起“保护伞”。

案例六 林小某申请人身安全保护令案

(一)基本案情

申请人林小某(女)与被申请人林某系亲生父女关系,林小某从小跟随爷爷奶奶长大,从未见过母亲。后林小某转学到林某所在地读初中,平时住校,周末与林某一同居住。林小某发现林某有偷看其洗澡并抚摸其身体等性侵害行为,这对林小某的身体、心理等方面造成了严重的伤害。林小某感到害怕不安,周末就到同学家居住以躲避父亲。

林某找不到林小某,便到学校威胁和发微信威胁林小某,导致其不敢上晚自习。老师发现并与林小某谈话后,林小某在班主任陪同下报警,配合民警调查,并委托社工组织向法院申请人身安全保护令。

(二)裁判结果

广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院裁定:一、禁止林某对受害人林小某实施家庭暴力;二、禁止林某骚扰、接触林小某。同时,将人身安全保护令向林小某的在校老师和班主任,林小某和林某居住地的派出所和居委会进行了送达和告知。

(三)典型意义

本案中,学校在发现和制止未成年人受到家庭暴力侵害方面发挥了重要作用。公部门接到受害人报警后,联系了社工组织,为受害人提供心理疏导及法律救助。社工组织接到救助后,第一时间到学校了解情况,为未成年人申请人身安全保护令。法院依法签发人身安全保护令后,林小某也转学同爷爷奶奶一起生活。人民法院在审理相关案件中,主动延伸司法服务,贯彻“特殊保护、优先保护”理念,较好地维护了未成年人的合法权益。

案例七 罗某申请人身安全保护令案

(一)基本案情

申请人罗某现年68岁,从未结婚生子,在其27岁时,收养一子取名罗某某,并与其共同生活。期间,罗某某经常殴打辱骂罗某。2019年11月,因琐事,罗某某再次和罗某发生争执,并声称要杀死罗某。罗某害怕遭罗某某殴打,遂向当地村委会反应了上述情况,村委会考虑到罗某年岁已高,行动不便,且受到罗某某的威吓,村委会代罗某向法院申请人身安全保护令。

(二)裁判结果

四川省德阳市旌阳区人民法院裁定:一、禁止罗某某对罗某实施家庭暴力;二、责令罗某某搬出罗某的住所。

(三)典型意义

当事人因遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的现实危险,向人民法院申请人身安全保护令的,人民法院应当受理。当事人是无民事行为能力人、限制民事行为能力人,或者因受到强制、威吓等原因无法申请人身安全保护令的,其近亲属、公安机关、妇女联合会、居民委员会、村民委员会、救助管理机构可以代为申请。本案中,由于罗某年岁已高,行动不便,且受到罗某某的威吓,当地村委会代为申请符合上述法律规定。

案例八 吴某某申请人身安全保护令案

(一)基本案情

申请人吴某某(女)与被申请人杨某某(男)2009年相识后成为男女朋友,并居住在一起。2018年农历春节过后吴某某向杨某某提出分手,杨某某同意。2018年4、5月,杨某某开始对吴某某进行跟踪、骚扰、殴打并强行闯入吴某某的住所和工作场地,限制吴某某的人身自由,抢夺吴某某住所的钥匙、手机,在吴某某住所地张贴污蔑、辱骂、威胁吴某某的材料。吴某某多次向住所地、工作场地所在的派出所报警,杨某某在经警察教育、警告之后仍屡教不改,并且变本加厉骚扰吴某某。吴某某向法院申请人身安全保护令。

(二)裁判结果

四川省成都市成华区人民法院裁定:一、禁止杨某某对吴某某实施暴力行为;二、禁止杨某某对吴某某及其家属实施骚扰、跟踪、接触;三、禁止杨某某接近、进入吴某某的住所及工作场所。

(三)典型意义

本案是一起同居关系的一方申请人身安全保护令的案件。《反家庭暴力法》不仅预防和制止的是家庭成员之间的暴力行为,还包括家庭成员以外共同生活的人之间实施的暴力行为。同居关系中暴力受害者的人身权利应当受到法律保护,同居关系的一方若遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的现实危险,人民法院也可依当事人申请作出人身安全保护令。

案例九 黄某违反人身安全保护令案

(一)基本案情

申请人陈某某(女)与被申请人黄某系夫妻关系。两人经常因生活琐事发生争吵,黄某多次对陈某某实施家庭暴力。2016年3月22日晚,黄某殴打陈某某后,陈某某报警,后经医院诊断为腰3右侧横突骨折。2016年3月28日,陈某某向东兴法院提出人身保护申请,请求禁止黄某对陈某某实施家庭暴力,禁止骚扰、跟踪、威胁陈某某及其近亲属。陈某某在承办法官联系其了解受家暴情况时,表示只是想警告黄某,暂不希望人民法院发出人身安全保护令。承办法官随即通知黄某到法院接受询问,黄某承认实施家庭暴力,承认错误,并承诺不再实施家庭暴力。人民法院为预防黄某再次实施家暴,于2016年5月19日裁定作出人身安全保护令,并同时向黄某及其所在派出所、社区、妇联送达。后黄某违反人身安全保护令,于2016年7月9日晚上20时许和次日早晨两次对陈某某实施家庭暴力。陈某某在2016年7月10日(周日)早上9时许电话控诉被家暴事实,法官即联系城东派出所民警,派出所根据联动机制对黄某拘留五日。

(二) 裁判结果

2016年5月19日,广西壮族自治区东兴市人民法院作出(2016)桂0681民保令1号民事裁定:一、禁止黄某殴打陈某某;二、禁止黄某骚扰、跟踪、威胁陈某某及其近亲属。

(三) 典型意义

如何认定存在家庭暴力行为,一是看证据是否确凿,如报警记录、信访材料、病历材料等,能充分证明家庭暴力存在的,立即裁定准许人身保护;二是通过听证或询问认定是否存在家暴行为,以便有针对性、快速地认定家暴,及时保护受家暴者及其亲属方。本案中,人民法院充分利用联动保护机制,作出人身安全保护令后,将裁定抄送给被申请人所在辖区派出所、妇委会、社区等,并保持紧密互动,互相配合,对裁定人身安全保护后再次出现的家暴行为进行严厉处罚。联动机制对受家暴方的紧急求助起到了关键作用。

案例十 洪某违反人身安全保护令案

(一) 基本案情

申请人包某(女)与被申请人洪某原系恋人关系,双方共同居住生活。洪某在因琐事引起的争执过程中殴打包某,导致包某头皮裂伤和血肿。包某提出分手,并搬离共同居所。分手后,洪某仍然通过电话、发微信以及到包某住所蹲守的方式对其进行骚扰。包某不堪其扰,遂报警,民警对洪某进行了批评教育。包某担心洪某继续实施家庭暴力,向法院申请人身安全保护令。重庆市巴南区人民法院依法作出人身安全保护令。洪某收到人身安全保护令后,无视禁止,继续通过电话、发短信和微信的方式骚扰包某,威胁包某与其和好继续交往,期间发送的消息达300余条。

(二) 裁判结果

重庆市巴南区人民法院决定,对洪某处以1000元罚款和15日拘留。

(三) 典型意义

本案是一起典型的针对家庭暴力作出人身安全保护令和对违反人身安全保护令予以司法惩戒的案例,主要有以下几点典型意义:第一,通过作出人身安全保护令,依法保护家庭暴力受害者的合法权利,彰显了法治的应有之义。中国几千年来都有“法不入家门”的历史传统,但随着时代的更迭和进步,对妇女儿童等弱势群体的利益保护已经得到社会的普遍认可。家庭成员以外共同生活的人可以被认定为是拟制家庭成员,根据《反家庭暴力法》第三十七条的规定,家庭成员以外共同生活的人可以申请人身安全保护令。第二,依法对公然违抗法院裁判文书的行为予以惩戒,彰显了遵法守法的底线。人身安全保护令不仅仅是一纸文书,它是人民法院依法作出的具有法律效力的裁判文书,相关人员必须严格遵守,否则应承担相应的法律后果。无视人身安全保护令,公然违抗法院裁判文书的行为已经触碰司法底线,必须予以严惩。第三,通过严惩家暴行为,对施暴者起到了震慑作用,弘扬了社会文明的价值取向。“法不入家门”已经成为历史,反对家庭暴力是社会文明进步的标志。通过罚款、拘留等司法强制措施严惩违反人身安全保护令的施暴者,让反家暴不再停留在仅仅发布相关禁令的司法层面,对施暴者予以震慑,推动整个社会反家暴态势的良性发展。

Famiglie interrotte

Violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese

Sara D'Attoma

Bibliografia

- Alford, W.P.; Shen, Y. (2004). «Have You Eaten? Have You Divorced? Debating the Meaning of Freedom in Marriage in China». Kirby, W.C. (ed.), *Realms of Freedom in Modern China*. Stanford: Stanford University Press, 234-63.
- Andrao, L. (2011). *Analisi criminologica del maltrattamento psicologico*. <https://www.personaedanno.it/articolo/analisi-criminologica-del-maltrattamento-psicologico--laura-andrao>.
- Anti-Domestic Violence Network of China Law Society (2010). *Explanations on the Law on the Prevention and Punishment of Domestic Violence (A Draft Proposed by Experts)*. <http://www.iolaw.org.cn/showLaws.aspx?id=22730>.
- Boehler, P. (2014). *Death Sentence Overturned in 'Landmark' Chinese Domestic Violence Case*. <http://www.scmp.com/news/china-insider/article/1539450/death-sentence-overturned-landmark-chinese-domestic-violence-case?page=all>.
- Bourdieu, P. (1995). *Ragioni pratiche*. Bologna: il Mulino.
- Branigan, T. (2013). *Chinese Officials Urged Not to Execute Domestic Violence Victim*. <http://www.theguardian.com/world/2013/jan/28/chinese-officials-domestic-violence>.
- Cai, X. (2020). «Chinese Song Amplifies Awareness of Violence Against Women». *Sixth Tone*. <https://www.sixthtone.com/news/1006571/chinese-song-amplifies-awareness-of-violence-against-women>.
- Cavaliere, R. (a cura di) (2009). *Diritto dell'Asia Orientale*. Venezia: Cafoscarina.

- Cestari, S. (2012). *Nesso causale in materia civile, regola probatoria, principio della probabilità prevalente – preponderanza dell'evidenza e standard di certezza probabilistica*. <https://bit.ly/35492Ys>.
- Chen, J. (2008). *Chinese Law: Context and Transformation*. Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
- Chen Min 陈敏 (2009). *Guanyu jiating baoli rending nan de sikao* 关于家庭暴力认定难的思考 (Riflessione sulla difficoltà di determinare la violenza domestica). *Falü shiyong*, 2, 76-9.
- Chen Min (2012). *Cong shehui xingbie shijiao kan hunyinfa sifa jieshi (san)* 从社会性别视角看婚姻法司法解释(三) (Osservare l'interpretazione giudiziale della legge sul matrimonio (III) dalla prospettiva di genere). *Falü he shehui kexue*, 9(1).
- Chen Min (2013). *Shejiating baoli anjian shenli jineng* 涉家庭暴力案件审理技能 (Competenze giudiziarie sui casi di violenza domestica). Beijing: Renu minfayuan chubanshi.
- Chen Nan 陈苇 (2009). *Woguo lihun sunhai peichang zhidu tantao* 我国离婚损害赔偿制度探讨 (Analisi del sistema cinese del risarcimento dei danni del divorzio), 3 aprile 2009. <http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=351570>.
- China Justice Big Data Service Platform (2018). *Sifa da shuju zhuanli baogao lihun jufen* 司法大数据专题报告离婚纠纷 (Rapporto specialistico sui big data giudiziari nelle controversie di divorzio). <https://bit.ly/3Nw537r>.
- Codevilla, G. (a cura di) (1996). *Dalla Rivoluzione bolscevica alla Federazione Russa: traduzione e commento dei primi atti normativi e dei testi costituzionali*. Milano: FrancoAngeli.
- Codice civile della Repubblica Popolare Cinese* (2021). A cura di O. Diliberto, D. Dursi, A. Masi; trad. di Meiling Huang. Pisa: Pacini editore
- Cohen, J.A. (1966). «Chinese Mediation on the Eve of Modernization». *California Law Review*, 54(3), 1201-26.
- Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo (2015). *Conferenza stampa del Comitato Permanente della Assemblea Nazionale del Popolo del 27 dicembre 2015*. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/zhibo/zzzb33/node_9634.htm.
- CECC (Congressional-Executive Commission on China) (2008). *Annual Report 2008*. <https://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2008-annual-report>.
- CECC (2020). *Annual Report 2020*. <https://www.cecc.gov/sites/china-commission.house.gov/files/documents/2020%20ANNUAL%20REPORT%20FINAL%201223.pdf>.
- Consiglio dell'Ordine degli Psicologi (2009). *Linee Guida per l'accertamento del danno psichico e da pregiudizio esistenziale*. <https://www.altalex.com/documents/news/2010/01/05/linee-guida-per-l-accertamento-del-danno-psichico-e-da-pregiudizio-esistenziale>.
- Corte Suprema del Popolo (2013). *Zuigao renmin fayuan gongzuo baogao* 最高人民法院工作报告 (Report sul lavoro svolto dalla Corte suprema del popolo). <http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-82552.html>.
- D'Attoma, S. (2019). «百年(不)好合! One Hundred Years of Marital (Un)happiness! An Analysis of Divorce Proceedings Involving Domestic Violence and the Personal Protection Order System in China». *Journal of Comparative Law*, 14(2), 188-202.

- Dazhong falü tushu zhongxin 大众法律图书中心 (2013). *Xinbian changyong falü cidian* 新编常用法律词典 (Dizionario giuridico). Beijing: China Legal Publishing House.
- Davis, D. (2002). «When a House Becomes His Home». Link, P.; Madsen, R.; Pickowicz, P. (eds), *Popular China*. Lanham: Rowman and Littlefield, 231-50.
- Davis, D. (2010). «Who Gets the House? Renegotiating Property Rights in Post-Socialist Urban China». *Modern China*, 36(5), 463-92. <https://doi.org/10.1177/0097700410373265>.
- Diamant, N. (2000a). «Re-Examining the Impact of the 1950 Marriage Law: State Improvisation, Local Initiative and Rural Family Change». *The China Quarterly*, 161, 171-98. <https://doi.org/10.1017/s0305741000003982>.
- Diamant, N. (2000b). *Revolutionizing the Family: Politics, Love, and Divorce in Urban and Rural China, 1949-1968*. Berkeley: University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520922389>.
- Fan, R. (2010). *Reconstructionist Confucianism, Rethinking Morality After the West*. Berlin: Springer. Philosophical Studies in Contemporary Culture 17. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-3156-3>.
- FLD East Asia Team (2020). *Defending Rights in the Time of COVID-19: WHRDs tackle domestic violence in China*. <https://www.frontlinedefenders.org/en/blog/post/defending-rights-time-covid-19-whrds-tackle-domestic-violence-china>.
- Fei, A. (2005). «50 anni di evoluzione del diritto matrimoniale e di famiglia della Repubblica Popolare Cinese». Formichella, L.; Terracina, G.; Toti, E. (a cura di), *Diritto cinese e sistema giuridico romanistico – Contributi*. Torino: Giapichelli Editore, 165-74.
- Ferrari, V. (2008). *Diritto e società: elementi di sociologia del diritto*. Roma-Bari: Laterza.
- Finder, S. (2020). *The ‘Soft Law’ of the Supreme People’s Court*. <https://supremepeoplescourtmonitor.com/2020/11/16/the-soft-law-of-the-supreme-peoples-court/>.
- Fu, D. (2018). «How Protection Orders Leave Domestic Abuse Victims Vulnerable». *Sixth Tone*. <https://www.sixthtone.com/news/1001653/how-protection-orders-leave-domestic-abuse-victims-vulnerable>.
- Gallelli, B. (2021). *La Cina di oggi in otto parole*. Bologna: il Mulino.
- Graganiello, G. (2013). «Le misure precautelari». Garofano, L.; Conz, A.; Levita, L. (a cura di), *Femminicidio. Commento organico al D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di sicurezza e di contrasto alla violenza di genere*. Roma: Dike Giuridica Editrice, 182-200.
- Guo Jianmei 郭建梅 (2017). «Xuyan» 序言 (Prefazione). Lü Xiaoquan 吕孝权 (a cura di), *Yang fazhi zhi jian cheng jiaobao zuili* 扬法治之剑惩家暴罪戾 (Innalzare la spada della legge e punire i reati di violenza domestica). Pechino: Zhongguo Renmin Gongan Gongan Daxue Chubanshe, 2017.
- Ji Xinjiang 姬新江 (2002). «Lun lihun sunhai peichang zhidu de falü shiyong» 论离婚损害赔偿制度的法律适用 (L'applicazione del sistema di risarcimento dei danni del divorzio). *Gansu Zhengfa xueyuan xuebao*, 65, 42-8.
- Jiang Hong 姜虹 (2013). «Sifa jiguan zuowei minshi baohuling zhixing zhuti zhi guankui» 司法机关作为民事保护令执行主体之管窥 (Observation on the Judicial Organ as Executive Subject in the Habeas Corpus Verdict). Anti-Domestic Violence Network/Beijing Fanbao 反家暴网络/北京帆葆 (eds), *Jiaobao shouhaizhe renshen anquan baohu cuoshi shishi wenti yantaohui youxiu lunwen huibian* 家暴受害者人身安全保护措施实施问题研讨会优秀论

- 文汇编 (Raccolta di articoli del simposio sui problemi di applicazione degli ordini di protezione). <http://www.stopdv-china.org> (2014-12-15).
- Jernigan, T.R. (1905). *China in Law and Commerce*. London: The Macmillan Company.
- Hao, Y. (2020). *China's Domestic Violence Law Turns Four*. <https://asiafoundation.org/2020/04/01/chinas-domestic-violence-law-turns-four/>.
- Hao, Y.; Feng, Y. (2020). «Imbalanced Progress on the Implementation of Anti Domestic Violence Law in China». *Human Rights Brief*, 23(1), 54-8.
- He, X. (2009). «Routinization of Divorce Practice in China: Institutional Constraints' Influence on Judicial Behavior». *International Journal of Law, Policy and the Family*, 23(1), 83-109.
- He, X. (2021). *Divorce in China: Institutional Constraints and Gendered Outcomes*. New York: New York University Press.
- He, W. (2011). *Extra-judicial Mediation System and Practice (Part I)*. <https://bit.ly/3ixHPQN>.
- Hester, M. (2000). «Domestic Violence in China». Radford, J.; Friedberg, M.; Harne, L. (eds), *Women, Violence and Strategies for Action. Feminist Research, Policy and Practice*. Buckingham: Open University Press, 146-66. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.4944&rep=rep1&type=pdf>.
- Huang, P.C.C. (2010). *Chinese Civil Justice. Past and Present*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
- Huang Liling 黄莉玲 (2020). *Pouxì Zhongguó 'Fan jiabao fa' de lifa yu shijian - zhuānfāng gōngyì fālǚshì Lǚ Xiǎoquán 剖析中国《反家暴法》的立法与实践——专访公益律师吕孝权 (Un'analisi della legislazione e della pratica della legge cinese contro la violenza domestica - Un'intervista con l'avvocato Lǚ Xiǎoquán)*. <https://news.un.org/zh/story/2020/12/1072862>.
- Huang Qiao 黄俏 (2013). «Dui jiabao shouhaizhe shenqing renshenbaohuling venti de sikao yi ge an wei lei» 对家暴受害者申请人身保护令问题的思考以个案为例 (Thoughts on Personal Protection Orders for Victims of Domestic Violence: a Case Study). Anti-Domestic Violence Network/Beijing Fanbao 反家暴网络/北京帆葆 (eds), *Jiabao shouhaizhe renshen anquan baohu cuoshi shishi wenti yantaohui youxiu lunwen huibian 家暴受害者人身安全保护措施实施问题研讨会优秀论文汇编 (Raccolta di articoli del simposio sui problemi di applicazione degli ordini di protezione)*. <http://www.stopdv-china.org> (2014-12-15).
- Keech-Marx, S. (2008). «Airing Dirty Laundry in Public: Anti-Domestic Violence Activism in Beijing». Unger, J. (ed.), *Associations and the Chinese State: Contested Spaces*. Armonk; London: ME Sharpe, 175-99.
- Krieger, S. (2001). «The Dangers of Mediation in Domestic Violence Cases». *Cardozo Women's Law Journal*, 8, 235.
- Levi, W. (1945). «The Family in Modern Chinese Law». *The Far Eastern Quarterly*, 4(3), 263-73. <https://doi.org/10.2307/2049516>.
- Li Xiuhua 李秀华 (2013). «Renshen baohu ling zhuru sifa shijian de fansi yu jianyi» 人身保护令准入司法实践的反思与建议 (Reflection and Suggestions on the Introduction of the Habeas Corpus System in Judicial Practice). Anti-Domestic Violence Network/Beijing Fanbao 反家暴网络/北京帆葆 (eds), *Jiabao shouhaizhe renshen anquan baohu cuoshi shishi wenti yantaohui youxiu lunwen huibian 家暴受害者人身安全保护措施实施问题研讨会优*

- 秀论文汇编 (Raccolta di articoli del simposio sui problemi di applicazione degli ordini di protezione). <http://www.stopdv-china.org> (2014-12-15).
- Liang Congcong 梁聪聪 (2013). «'Hunyinfa' sifa jieshi (san) di 7 tiao zhi tanxi» «婚姻法» 司法解释 (三) 第7条之探析 (Analisi dell'articolo 7 dell'interpretazione giudiziale della legge sul matrimonio [III]). *Hubei jin-guan xueyuan xuebao*, 4, 87-90.
- Liu Lin 刘琳 (2012). «Lihun sunhai peichang susong chengxu shijiao de lilun ka-ocha» 离婚损害赔偿诉讼程序视角的理论考察 (Indagine teorica sul risarcimento dei danni del divorzio dal punto di vista della procedura). Liu Xiaoxia 刘晓霞; Wang Lili 王丽丽 (eds), *Fan jiatingbaoli yanjiu* 反家庭暴力研究 (Studio sul combattere la violenza domestica). Beijing: Zhongguo zhengfa daxue chubanshe.
- Lü Pin 吕频 (2011). *Zhongguo fanjiatingbaoli xingdong baogao* 中国反家庭暴力行动报告 (Report sulle attività di prevenzione alla violenza domestica in Cina). Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe.
- Lü Pin (2018). *Two Years On: Is China's Domestic Violence Law Working?*. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/03/is-china-domestic-violence-law-working/>.
- Lü Xiaoquan 吕孝权 (ed.) (2017). *Yang fazhi zhi jian cheng jiabao zuili* 扬法治之剑惩家暴罪 (Innalzare la spada della rule of law e punire i reati di violenza domestica). Beijing: Zhongguo Renmin Gongan Gongan Daxue Chubanshe.
- Lu Wenjie 卢文捷 (2017). «'Fan jiating baoli fa' zhi 'jiating chengyuan yiwai gongtong shenghuo de re' heli jieding» 《反家庭暴力法》之'家庭成员以外共同生活的人'合理界定 (La definizione di 'Persone diverse dai componenti della famiglia che vivono insieme' nella 'Legge contro la violenza domestica'). *Tianjin Legal Science*, 4, 59-66.
- Lubman, S.B. (1999). *Bird in a Cage. Legal Reform in China after Mao*. Stanford: Stanford University Press.
- Ma, Q. (2006). *Non-Governmental Organizations in Contemporary China: Paving the Way to Civil Society?*. London: Routledge.
- Milwertz, C. (2003). «Activism Against Domestic Violence in the People's Republic of China». *Violence Against Women*, 9(6), 630-54.
- Müller-Freienfels, W. (1978). «Soviet Family Law and Comparative Chinese Developments». Buxbaum, D.C. (ed.), *Chinese Family and Social Change in Historical and Comparative Perspective*. Seattle; London: University of Washington Press. Asian Law Series 3. <https://doi.org/10.2307/2757439>.
- Mullender, A. (2002). *Rethinking Domestic Violence: The Social Work and Probation Response*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203410547>.
- Ng Tze Wei (2013). *A Clear Definition of Domestic Violence Is Needed to Curb the Crime*. <http://www.scmp.com/news/china/article/1144860/clear-definition-domestic-violence-needed-curb-crime>.
- Ondei, G. (2012). *Gli ordini di protezione: problematiche sostanziali e processuali con cenni comparatistici*. http://www.aiafrivista.it/ordini_di_protezione_problematiche_sostanziali_e_processuali.
- Palmer, M. (1995a). «The Re-Emergence of Family Law in Post-Mao China: Marriage, Divorce and Reproduction». *The China Quarterly*, 141, 110-34. <https://doi.org/10.1017/S0305741000032938>.
- Palmer, M. (1995b). «Protecting the Health of Mothers and their Children? Developments in the Family Law of the People's Republic of China, 1995». Bainham, A. (ed.), *The International Survey of Family Law 1995*. The Hague: Martinus Nijhoff, 107-16.

- Palmer, M. (2005a). «Marriage Reform and Population Control: Changing Family Law in Contemporary China». Bainham A. (ed.), *The International Survey of Family Law* 2005. Bristol: Jordon, 173-201.
- Palmer, M. (2005b). «Patriarchy, Privacy and Protection: Chinese Law Slowly Gets to Grips with Domestic Violence». Erpyleva, N.I.; Gashi-Butler, M.E.; Henderson, J.E. (eds), *Forging a Common Legal Destiny. Liber Amicorum in honour of William E. Butler*. London: Wildy, Simmonds & Hill Publishers, 786-812.
- Palmer, M. (2007). «Transforming Family Law in Post-Deng China: Marriage, Divorce and Reproduction». *The China Quarterly*, 191, 675-95. <https://doi.org/10.1017/s0305741007001658>.
- Palmer, M. (2017). «Domestic Violence and Mediation in Contemporary China». Palmer, M.; Fu, H. (eds), *Mediation in Contemporary China: Continuity and Change*. London: Wildy Simmonds and Hill, 286-318.
- Parish, W.L. et al. (2004). «Intimate Partner Violence in China: National Prevalence, Risk Factors and Associated Health Problems». *International Family Planning Perspectives*, 30(4), 174-81. <https://doi.org/10.1363/3017404>.
- Pence, E. (1987). *In Our Best Interest: A Process for Personal and Social Change*. Duluth (MN): Minnesota Program Development Inc.
- Petrucchi, A. et al. (trad. di) (2003). *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese*. Vol. 2, *Leggi sul matrimonio, sulle adozioni, sulle successioni, sul trust, sulle garanzie delle obbligazioni*. Torino: Giappichelli Editore.
- Pocar, V.; Ronfani, P. (2003). *La famiglia e il diritto*. Roma-Bari: Laterza.
- Qi, F.; Wu, Y.; Wang, Q. (2020). «Anti-domestic Violence Law: The Fight for Women's Legal Rights in China». *Asian Journal of Women's Studies*, 26(3), 383-96. <https://doi.org/10.1080/12259276.2020.1798069>.
- Qiaoan, R. (2022). *Civil Society in China – How Society Speaks to the State*. New York: Routledge.
- Rao Junhua 饶俊华; Li Nuo 李娜 (2009). *Shaqu chengli Wushi di yi ge fan jiating baoli zhiyuanzhe duiwu* 沙区成立乌市第一个反家庭暴力志愿者队伍 (Il distretto di Shayibake istituisce la prima squadra di volontari anti-violenza domestica della città di Urumqi). http://www.xj.xinhuanet.com/bt/2009-05/05content_16438842.htm (2009-05-05).
- Roberts, S.; Palmer, M. (2005). *Dispute Processes: ADR and the Primary Forms of Decision-Making*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Runge, R.R. (2012). «An American Concept with Distinctly Chinese Characteristics: The Introduction of the Civil Protection Order in China». *North Dakota Law Review*, 88, 871-906.
- Salem, P.; Milne, A.L. (1995). «Making Mediation Work in a Domestic Violence Case». *Family Advocate*, 17(3), 34-8.
- Sesta, M. (2007). *Manuale di diritto di famiglia*. Padova: Cedam.
- Sixth Tone (2019). *Guangdong Moves To Include Non-Physical Abuse in Domestic Violence Law*. https://www.sixthtone.com/ht_news/1004940/guangdong-moves-to-include-non-physical-abuse-in-domestic-violence-law.
- Stefatou, O. (2014). *Parched Homes*. <https://olgastefatou.com/portfolio/parched-homes/>.
- Strang, H.; Braithwaite, J. (eds) (2002). *Restorative Justice and Family Violence*. New York: Cambridge University Press.
- Su, L. (2017). «China's New Domestic Violence Law: Keeping Victims Out of Harm's Way?». *Yale Law School Paul Tsai China Center Working Paper*, 1-11.

- https://law.yale.edu/sites/default/files/area/center/china/document/domesticviolence_finalrev.pdf.
- Su Guojing 苏国晶 (2012). «Dui funü zaoshou jiatingbaoli wenti de yi xie sikao» 对妇女遭受家庭暴力问题的一些思考 (Alcune considerazioni sulle questioni delle donne che subiscono violenza domestica). Liu Xiaoxia 刘晓霞; Wang Lili 王丽丽 (eds), *Fan jiatingbaoli yanjiu* 反家庭暴力研究 (Studio sul combattere la violenza domestica). Beijing: Zhongguo zhengfa daxue chubanshe.
- Taub, A. (2020). «A New Covid-19 Crisis: Domestic Abuse Rises Worldwide». *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2020/04/06/world/coronavirus-domestic-violence.html>.
- Taylor, A. (2002). *The Handbook of Family Dispute Resolution*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Terracina, G. (2008). *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese V, legge sui diritti reali*. Torino: Giappichelli Editore.
- Thomson Reuters Foundation; CMS e DLA Piper International LLP (2014). *A Landscape Analysis of Domestic Violence Laws*. <https://www.trust.org/publications/i/?id=02bf55c6-0d6b-4799-b9ba-eab57c5b93a9>.
- Tiantian ai xiaochu Jiabao bot 天天爱消除家暴 (2020). *Fan Jiabao xiao yimiao* 反家暴小疫苗 (Piccolo vaccino contro la violenza domestica). <https://bit.ly/3qpe1KA>.
- Timoteo, M. (1988). «L'evoluzione del diritto di famiglia nella Repubblica popolare cinese». *Mondo cinese*, 63, 31-63.
- Tolstoj, L. [1877] (2017). *Anna Karenina*. Torino: Einaudi.
- United Nation Division for the Advancement of Women (2009). *Handbook for Legislation on Violence against Women*. <http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf>.
- United Nations (2020). *Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women*. <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women>.
- Van der Valk, M. (1939). *An Outline of Modern Chinese Family Law*. Beijing: Catholic University. Monumenta Serica.
- Van der Valk, M.H. (1956). *Conservatism in Modern Chinese Family Law*. Leiden: E. J. Brill.
- Ver Steegh, N.; Browe Olson, K. (2004). *Domestic Violence, Divorce and Mediation: Options, Discussions and Interventions*. <https://www.aals.org/clinical2004/VerSteeghOlsonClinical04.pdf> (2009-12-01).
- Walker, L.E. (1999). «Psychology and Domestic Violence around the World». *American Psychologist*, 54(1), 21-9. <https://doi.org/10.1037/0003-066x.54.1.21>.
- Walker, L.E. (2009). *The Battered Woman Syndrome*. New York: Springer Publishing Company.
- Wheeler, L. (2002). «Mandatory Family Mediation and Domestic Violence». *Southern Illinois University Law Journal*, 26(3), 559-73.
- Wang, Y. (2013). «Variazioni della strutture familiari nella Cina contemporanea in base ai dati dei censimenti demografici (1982-2010)». Angelillo, M. (a cura di), *La famiglia nelle culture e nelle società dell'Asia*. Roma: Bulzoni editore, 207-39. Asiatica Ambrosiana.
- Xi Xiaoming e il gruppo di ricerca della Corte Suprema del Popolo sulle modio fiche della legge di procedura civile (2012). «*Zhonghua Renmin Gongheguo*

- minshi susong fa» xiugai tiaowen lijie yu shiyong* «中华人民共和国民事诉讼法»修改条文理解与适用 (Comprendere e applicare gli articoli modificati della legge di procedura civile della RPC). Beijing: People's Court Press.
- Xia Yinlan 夏吟兰 (2007). *Lihun ziyou yu xianzhi lun* 离婚自由与限制论 (La libertà di divorzio e i suoi limiti). Beijing: Zhongguo Zhengfa Daxue chubanshe.
- Xia Yinlan 夏吟兰 (2011). *Jiating baoli fangzhifa, zhiduxing jiegou yanjiu* 家庭暴力防治法制度性结构研究 (The Law on Prevention and Punishment of Domestic Violence - with Focus on Institutional Construction). Beijing: Zhongguo shehui kexue chubashe.
- Xu, L. (2003). «Compensatory Damages in Divorce Proceedings Under the Marriage Law of China». *Singapore Journal of International & Comparative Law*, 7, 59-85.
- Xu Liqin 许丽琴 (2009). *Lihun sunhai peichang zhidu tanxi* 离婚损害赔偿制度探析 (Analisi sul sistema di risarcimento dei danni del divorzio). *Faxue zazhi*, 109-11.
- Xu, X. et al. (2005). «Prevalence of and Risk Factors for Intimate Partner Violence in China». *American Journal of Public Health*, 95(1), 78-85.
- Yang Dawen 杨大文 (2008). *Hunyin jiating fa* 婚姻家庭法 (Diritto di famiglia). Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Chubanshe.
- Yang, H. (2011). «An Alternative to Impact Litigation in China: the Procurator as a Legal Avenue for Cases in the 'Private Family Sphere' of Domestic Violence». *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 20(1), 237-64.
- Yang Lixin 杨立新; Xu Xianjiang 徐宪江 (2012). *Zuixin hunyinfada jieda quanshu* 最新婚姻法, 热点问题解答全书 (La nuova legge sul matrimonio, un volume completo di risposte alle questioni più discusse). Beijing: China Legal Publishing House.
- Yuanzhong jiating yu shechu fazhang fuwu zhongxin 源众家庭与社区发展服务中心 (2020). *Yiqing qijian jiating baoli shouhairen qiuzhu zixun jieda zhinan* 疫情期间家庭暴力受害人求助咨询解答指南 (Guida per le vittime di violenza domestica che cercano aiuto durante l'epidemia). <https://mp.weixin.qq.com/s/qSp14z0cFHLg1CMKxsXQTQ>.
- Zanasi, F.M. (2008). *Gli ordinari di protezione contro gli abusi familiari*. Teoria e pratica del diritto, sez. I-141, Diritto e procedura civile. Milano: Giuffrè editore.
- Zetkin, M.J. (1971). *Marriage Law and Policy in the Chinese People's Republic*. Hong Kong: Hong Kong University Press.
- Zhang, L. (2009). «Chinese Women Protesting Domestic Violence: The Beijing Conference, International Donor Agencies, and the Making of Chinese Women's NGO». *Meridians*, 9(2), 66-99. <https://doi.org/10.2979/MER.2009.9.2.66>.
- Zhang Jingfang 张竞芳 (2002). «Lihun sunhai peichang shiyong zhong de ruogan wenti» 离婚损害赔偿适用中的若干问题 (Alcune questioni nell'applicazione del risarcimento dei danni del divorzio). *Dangdai faxue*, 142-4.
- Zhang, Q.; Feng, Y. (2019). «The Role of Protection Orders Needs to Be Fully Utilized: An analysis of 560 Written Judgement – A Three-Year Monitoring Report on the Implementation of the Anti-Domestic Violence Law of the People's Republic of China». *Beijing Equality*. <http://www.equality-beijing.org/newinfo.aspx?id=73>.
- Zhang Xuejun 张学军 (2008). «Lihun sunhai peichang zhidu bianxi» 离婚损害赔偿制度辨析 (Analisi del sistema del risarcimento dei danni del divorzio). *Zhengzhi yu falü*, 130-7.

- Zhang, W. (2020). «Domestic Violence Cases Surge During COVID-19 Epidemic». *Sixth Tone*. <https://www.sixthtone.com/news/1005253/domestic-violence-cases-surge-during-covid-19-epidemic>.
- Zhang, W. (2021). «Beijing Divorce Court Values Wife's 5 Years of Housework at \$7,700». *Sixth Tone*. <https://bit.ly/3NuLmSj>.
- Zhao, R.; Zhang, H. (2017). «Family Violence and the Legal and Social Responses in China». Buzawa, E.S.; Buzawa, C.G. (eds), *Global Responses to Domestic Violence*. Cham: Springer International Publishing, 189-93. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56721-1_10.
- Zhao, Y. (2000). «Domestic Violence in China: In Search of Legal and Social Responses». *Pacific Basin Law Journal*, 18, 211-51. <https://doi.org/10.5070/P8182022139>.
- Zhao Ying 赵颖 (2013). «Guanyu jiabao anjian renshenbaohu cuoshi shishi zhong jingchaquan de quanxian ji xingshi de sikao» 关于家暴案件人身保护措施实施中警察权的权限及行使的思考(Reflections on the Police's Discretionary Power and Exercise of Power in Implementing Habeas Corpus Measures in Domestic Violence Cases). Anti-Domestic Violence Network/Beijing Fanbao 反家暴网络/北京帆葆 (eds), *Jiabao shouhaizhe renshen anquan baohu cuoshi shishi wenti yantaohui youxiu lunwen huibian* 家暴受害者人身安全保护措施实施问题研讨会优秀论文汇编 (Raccolta di articoli del simposio sui problemi di applicazione degli ordini di protezione). <http://www.stopdv-china.org> (2014-12-15).
- Zhao Zhenghui 赵正辉; Liu Hongwei 刘宏伟; Xia Qian 夏倩 (2012). *Chong'an: fan jiabao youle 'shengji ban'* 崇安:反家暴有了'升级版' (Chong'an: contro la violenza domestica c'è una 'upgraded version'). *Renmin fayuan bao*. http://rmfyt.chinacourt.org/paper/html/2012-07/15/content_47703.htm?div=0.
- Zhou Liangyong 周良勇 (2008). «'Hunyinfa jieshi yi' de ruogan loudong ji tianbu» «婚姻法解释一»的若干漏洞及填补 (Alcune lacune legali nella prima interpretazione della Corte Suprema su alcune questioni riguardo l'applicazione della legge sul matrimonio e le possibili soluzioni). *Journal of Yibin University*, 7, 33-6.

Materiale normativo

- Zhonghua Renmin Gongheguo hunyinfa* (1950). 中华人民共和国婚姻法 (Legge sul matrimonio della RPC) adottata alla Ventiduesima riunione del Consiglio di Stato il 3 marzo 1950, promulgata alla settima riunione del Comitato Centrale del Governo del Popolo il 13 aprile 1950 ed entrata in vigore il 1° maggio 1950.
- Zhonghua Renmin Gongheguo hunyinfa* (1980). 中华人民共和国婚姻法 (Legge sul matrimonio della RPC) modificata e adottata nella terza sessione della quinta Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese il 10 settembre 1980, ed entra in vigore il 1° gennaio 1981.
- Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa* (1982). 中华人民共和国宪法 (Costituzione della Repubblica Popolare Cinese) adottata alla quinta sessione della quinta Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese il 4 dicembre 1982.
- Zhonghua Renmin Gongheguo minfatongze* (1987). 中华人民共和国民法通则 (Principi generali di diritto civile della RPC) adottati alla quarta sessione

- della sesta Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese il 12 aprile 1986 ed entrati in vigore dal 1° gennaio 1987.
- Zuigao Renmin Fayuan yinfa «Guanyu renmin fayuan shenli lihun anjian ruhe rending fuqi ganqing que yi polie de ruogan juti yijian» de tongzhi* (1989). 最高人民法院印发《关于人民法院审理离婚案件如何认定夫妻感情确已破裂的若干具体意见》的通知 (Alcuni pareri concreti riguardo i casi in cui i Tribunali Popolari, esaminando i casi di divorzio, devono stabilire se l'affetto tra i coniugi sia irrimediabilmente compromesso, pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo).
- Zuigao Renmin Fayuan yinfa «guanyu renmin fayuan shenli weiban jiehun dengji er yi fuqi mingyi tongju shenghuo anjian de ruogan yijian» de tongzhi* (1989). 最高人民法院印发《关于人民法院审理未办结婚登记而以夫妻名义同居生活案件的若干意见》的通知 (Opinioni concernenti i casi di matrimoni in cui la coppia non ha provveduto alla registrazione e coabitano come marito e moglie, pubblicate dalla Corte Suprema del Popolo).
- Zhonghua Renmin Gongheguo canjiren baozhang fa* (1990; 2008; 2018). 中华人民共和国残疾人保障法 (Legge sulla tutela delle persone disabili della RPC), adottata durante la diciassettesima sessione del Comitato Permanente della settima Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese il 28 dicembre 1990, ed entrata in vigore dal 15 maggio 1991.
- Zhonghua Renmin Gongheguo weichengnian baohu fa* (1991; 2006; 2012; 2020). 中华人民共和国未成年人保护法 (Legge sulla tutela dei minori della RPC), adottata alla ventunesima sessione del Comitato Permanente della settima Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese il 4 settembre 1991, ed entrata in vigore dal 1° gennaio 1992.
- Zhonghua Renmin Gongheguo minshi susong fa* (1991; 2007; 2012; 2017). 中华人民共和国民事诉讼法 (Legge di procedura civile della RPC), modificata dal Comitato Permanente dell'undicesima Assemblea Nazionale Popolare il 31 agosto 2012.
- Zhonghua Renmin Gongheguo funü quanyi baozhang fa* (1992; 2005; 2018). 中华人民共和国妇女权益保障法 (Legge sulla tutela dei diritti e degli interessi delle donne della RPC), adottata alla quinta sessione della settima Assemblea Nazionale del Popolo il 3 aprile 1992 e modificata alla diciassettesima sessione del Comitato Permanente della decima Assemblea Nazionale del Popolo il 28 agosto 2005.
- Zhonghua Renmin Gongheguo laonianren quanyi baozhang fa* (1996; 2009; 2012; 2015; 2018). 中华人民共和国老年人权益保障法 (Legge sulla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani della RPC), adottata alla ventunesima sessione del Comitato Permanente dell'ottava Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese il 29 agosto 1996, ed entrata in vigore dal 1° ottobre 1996.
- Zuigao Renmin Fayuan guanyu renmin fayuan shenli lihun anjian chuli zinv fuyang wenti de ruogan juti yijian* (1993). 最高人民法院关于审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见 (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni relative alle decisioni dei tribunali popolari sul mantenimento dei figli nei casi di divorzio).
- Zuigao Renmin Fayuan guanyu renmin fayuan shenli lihun anjian chuli caichan fenge wenti de ruogan juti yijian* (1993). 最高人民法院关审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见 (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni relative alle decisioni dei Tribunali del Popolo sulla divisione dei beni nei casi di divorzio).

- Hunyin dengji guanli tiaoli* (1994). 婚姻登记管理条例 (Regolamenti Amministrativi per la Registrazione dei matrimoni), promulgato dal Consiglio di Stato.
- Hunan sheng rendachang wei hui tongguo «guanyu yufang he zhizhi jiatingbaoli de jueyi»* (2000). 湖南省人大常为会通过《关于预防和制止家庭暴力的决议》 (Decisioni dell'Assemblea Provinciale dello Hunan su come prevenire e fermare la violenza domestica).
- Zuigao Renmin Fayuan guanyu queding minshi qinquan jingshen sunhai peichang zeren ruogan wenti de jieshi (yi)* (2001). 最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释 (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo la determinazione della responsabilità di risarcimento per danni morali nei torti civili).
- Zhonghua Renmin Gongheguo hunyinfu* (2001). 中华人民共和国婚姻法 (Legge sul matrimonio della RPC) adottata alla Ventunesima sessione del Comitato Permanente della nona Assemblea Nazionale del Popolo il 28 aprile 2001.
- Zuigao Renmin Fayuan ganyu shiyong «Zhonghua Renmin Gongheguo hunyinfu» ruogan wenti de jieshi (yi)* (2001). 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(一) (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo l'applicazione della legge sul matrimonio della RPC (I)).
- Zhonghua Renmin Gongheguo renkou yu jihua shengyufa* (2001; 2015; 2021). 中华人民共和国人口与计划生育法 (Legge sulla popolazione e sulla pianificazione familiare della RPC), adottata alla venticinquesima sessione del Comitato Permanente della nona Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese il 29 dicembre 2001, ed entrato in vigore dal 1° settembre 2002.
- Hunyin dengji tiaoli* (2003). 婚姻登记条例 (Regolamento per la Registrazione del matrimonio), adottato dal Consiglio di Stato il 30 luglio 2003.
- Zuigao Renmin Fayuan ganyu shiyong «Zhonghua Renmin Gongheguo hunyinfu» ruogan wenti de jieshi (er)* (2003). 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(二) (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo l'applicazione della legge sul matrimonio della RPC (II)).
- Zhonghua Renmin Gongheguo zhian guanli chufa fa* (2005). 中华人民共和国治安管理处罚法 (Legge della RPC sulle sanzioni dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza), adottata alla diciassettesima sessione del Comitato Permanente della decima Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese il 28 agosto 2005, ed entrata in vigore dal 1° marzo 2006.
- Zuigao renminfayuan zhongguo yingyong faxue yanjiu suo fabu le faguan banan de cankaoxing zhinan «sheji jiating baoli hunyin anjian shenli zhinan»* (2008). 最高人民法院中国应用法学研究所发布了法官办案的参考性指南《涉及家庭暴力婚姻案件审理指南》 (Guida sui casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica pubblicata dal China Institute of Applied Law della Corte Suprema del Popolo per uso dei giudici).
- Quanguo fulian lianhe Zhongxuanbu, Zuigao renmin jianchayuan, Gonganbu, Minzhengbu, Sifabu he Weishengbu fa le «guanyu yufang he zhizhi jiatingbaoli de ruogan yijian»* (2008). 全国妇联联合中宣部、最高人民法院、公安部、民政部、司法部 and 卫生部发了《关于预防和制止家庭暴力的若干意见》 (Alcune opinioni riguardo la questione su come prevenire e fermare la violenza domestica pubblicato dalla Federazione delle donne cinesi, dalla Procura

- Suprema del Popolo, dal Ministero della Pubblica Sicurezza, dal Ministero degli Affari Civili, dal Ministero della Giustizia e da quello della Salute).
- Zhonghua Renmin Gongheguo renmin tiaojie fa* (2010). 中华人民共和国人民调解法 (Legge sulla mediazione popolare della RPC), adottato alla sedicesima riunione del Comitato Permanente dell'undicesima Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese il 28 agosto 2010, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2011.
- Zuigao Renmin Fayuan guanyu jinyibu guanche 'tiaojie youxian, tiaopan jiehe' gongzuo yuanze de ruogan yijian* (2010). 最高人民法院关于进一步贯彻'调解优先、调判结合'工作原则的若干意见 (Alcuni pareri della Corte Suprema del Popolo sull'ulteriore attuazione del principio della 'mediazione prima e dell'approccio combinato di mediazione e sentenza').
- Quanguo Renmin Dabiao Dahui neiwu sifa weiyuan hui guanyu di shiyi ju Quanguo Renmin Dabiao huiyi di san ci huiyi zhuxituan jiaofu shenyi de daibiao tichu de yan shenyi jiegou de baogao* (2010). 全国人民代表大会内务司法委员会关于第十一届全国人民代表大会第三次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告 (Rapporto della Commissione per gli Affari Interni e Giudiziari dell'Assemblea Nazionale del Popolo sui risultati della deliberazione dei progetti di legge presentati dai deputati sottoposti a deliberazione dal Presidium della Terza Sessione dell'Undicesima dell'Assemblea Nazionale del Popolo).
- Quanguo Renmin Dabiao Dahui neiwu sifa weiyuan hui guanyu di shiyi ju Quanguo Renmin Dabiao huiyi di si ci huiyi zhuxituan jiaofu shenyi de daibiao tichu de yan shenyi jiegou de baogao* (2011). 全国人民代表大会内务司法委员会关于第十一届全国人民代表大会第四次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告 (Rapporto della Commissione per gli Affari Interni e Giudiziari dell'Assemblea Nazionale del Popolo sui risultati delle deliberazioni dei progetti di legge presentati dai deputati sottoposti a deliberazione dal Presidium della Quarta Sessione dell'Undicesima Assemblea Nazionale del Popolo).
- Zuigao renmin fayuan «guanyu renmin tiaojie xieyi sifa queren chengxu de ruogan guiding»* (2011). 最高人民法院关于人民调解协议司法确认程序的若干规定 (Alcune disposizioni della Corte Suprema del Popolo sulla procedura per la convalida dei verbali della mediazione popolare da parte del tribunale).
- Zuigao renmin fa yuan guanyu sheyong «Zhonghua Renmin Gongheguo hunyinfa» ruogan wenti de jieshi (san)* (2011). 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(三) (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo l'applicazione della legge sul matrimonio della RPC III).
- Zuigao renmin fayuan gongbu shi qi she jiatingbaoli dianxing anli* (2014). 最高人民法院公布十起涉家庭暴力典型案例 (Dieci casi modello coinvolgono la fattispecie della violenza domestica pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo).
- Guanyu «Zhonghua Renmin Gongheguo fan jiatingbaoli fa (zhengqiyujian gao)» de shuoming* (2014). 关于《中华人民共和国反家庭暴力法(征求意见稿)》的说明 (Spiegazione della bozza della legge contro la violenza domestica della RPC).
- Zhonghua Renmin Gongheguo fan jiatingbaoli fa (caoran)(zhengqiyujian gao)* (2014). 中华人民共和国反家庭暴力法(草案)(征求意见稿) (Prima bozza uff-

- ziale della legge contro la violenza domestica della RPC), pubblicata dall'Ufficio Affari Legislativi del Consiglio di Stato il 25 novembre 2014.
- Zhonghua Renmin Gongheguo fan jiatingbaoli fa (caoran)* (zhengqiyuyijian gao) (2015). *中华人民共和国反家庭暴力法(草案)* (Seconda bozza ufficiale della legge contro la violenza domestica della RPC), pubblicata dall'Ufficio Affari Legislativi del Consiglio di Stato, agosto 2015.
- Zuigao Renmin Fayuan, Zuigao Renmin Jianchayuan, Gonganbu, Sifabu, guanyu yifa banli jiating baoli fanzui an de yijian* (2015). *最高人民法院, 最高人民检察院, 公安部, 司法部, 关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见* (Alcuni pareri della Corte Suprema del Popolo, Procura del popolo, Ministero della Pubblica Sicurezza, Ministero della giustizia sulla gestione in conformità con la legge dei casi penali di violenza domestica).
- Zuigao Renmin Fayuan fabu she jiatingbaoli fanzui dianxing anli* (2015). *最高人民法院发布涉家庭暴力犯罪典型案例* (Casi modello relativi ai reati di violenza domestica pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo).
- Zhonghua Renmin Gongheguo fan jiatingbaoli fa* (2016). *中华人民共和国反家庭暴力法* (Legge contro la violenza domestica della RPC), adottata alla diciottesima sessione del Comitato Permanente della dodicesima Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese il 27 dicembre 2015, ed entrata in vigore dal 1° marzo 2016.
- Zuigao Remin Fayuan fabu fan jiating baoli fa shishi yizhounian shida dianxing anli* (2017). *最高人民法院发布反家庭暴力法实施一周年十大典型案例* (Dieci casi modello per il primo anniversario della legge contro la violenza domestica pubblicato dalla Corte Suprema del Popolo).
- Zhonghua Renmin Gongheguo xing fa* (2020). *中华人民共和国刑法* (Legge penale della Repubblica Popolare Cinese), modificata nella ventiquattresima sessione del Comitato Permanente della tredicesima Assemblea Nazionale del Popolo il 26 dicembre 2020.
- Zuigao Renmin fayuan fabu renshen anquan baohuling shida dianxing anli* (2020). *最高人民法院发布人身安全保护令十大典型案例* (Dieci casi modello sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari pubblicati dalla Corte suprema del Popolo).
- Zhonghua Renmin Gongheguo minfa dian* (2021). *中华人民共和国民法典* (Codice civile della RPC), adottato alla terza sessione della tredicesima Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese il 28 maggio 2020, ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2021.
- Zuigao Renmin Fayuan guanyu shiyong 'Zhonghua Renmin Gongheguo minfa dian' hunyin jiating bian de jieshi (yi)* (2021). *最高人民法院关于适用'中华人民共和国民法典'婚姻家庭编的解释(一)* (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo sull'applicazione della parte su matrimonio e famiglia del 'codice civile' 1).

Casi

- Huang XX su Zhao XX lihun jiufen an (2011) Shi min chuzi di 2816 hao, Shandong sheng Jinan shi shizhong qu renmin fayuan* 黄某某诉赵某某离婚纠纷案, (2011) 市民初字第2816号, 山东省济南市市中区人民法院 (Huang XX vs. Zhao XX, sentenza civile di primo grado, sezione civile del Tribunale del Popolo del distretto centrale della città di Jinan, provincia dello Shandong, nr. 2816/2011).
- Zhang XX su Sun XX lihun jiufen an, (2012) shi minchuzi di 188 hao, Shandong sheng Jinan shi shizhong qu renmin fayuan* 张某某诉孙某某离婚纠纷案, (2012) 市民初字第188号, 山东省济南市市中区人民法院 (Zhang XX vs. Sun XX, sentenza civile di primo grado, sezione civile del Tribunale del Popolo del distretto centrale della città di Jinan, provincia dello Shandong, nr. 188/2012).
- He Mou yu Yang Mou lihun jiufen yian yishen minshi panjueshu, Shaanxi sheng Yanchuan xian renmin fayuan, minshi panjueshu (2019) Shaan 0622 minchu 1592 hao* 贺某与杨某离婚纠纷一案一审民事判决书, 陕西省延川县人民法院, 民事判决书(2019)陕0622民初1592号 (Sentenza civile di primo grado di un caso di divorzio tra He e Yang, Tribunale del Popolo della Contea di Yanchuan, provincia dello Shaanxi nr. 1592/2019).
- Ma mou 1 su Ma mou 2 lihun jiufen yian yishen minshi panjueshu, Gansu sheng Kangle xian renmin fayuan, minshi panjueshu* 马某1诉马某2离婚纠纷一案一审民事判决书, 甘肃省康乐县人民法院, 民事判决书(2020)甘2922民初485号 (Sentenza civile di primo grado del caso di divorzio tra Ma1 e Ma2, Tribunale del Popolo della Contea di Kangle, provincia del Gansu, nr. 485/2020).
- He Mou yu Yan Mou lihun jiufen yian yishen minshi panjueshu, Gansu sheng Kangle xian renmin fayuan, minshi panjueshu (2019) Gan 2922 minchu 1487 hao* 何某与晏某离婚纠纷一案一审民事判决书, 甘肃省康乐县人民法院, 民事判决书(2019)甘2922民初1487号 (Sentenza civile di primo grado di un caso di divorzio tra He e Yan, Tribunale del Popolo della contea di Kangle, provincia del Gansu nr. 1487/2019).

Sinica venetiana

1. Abbiati, Magda; Greselin, Federico (a cura di) (2014). *Il liuto e i libri. Studi in onore di Mario Sabattini*.
2. Greselin, Federico (a cura di) (2015). *La lingua cinese: variazioni sul tema*.
3. Lippiello, Tiziana; Chen Yuehong 陈跃红; Barengi, Maddalena (eds) (2016). *Linking Ancient and Contemporary. Continuities and Discontinuities in Chinese Literature*.
4. De Giorgi, Laura; Samarani, Guido (eds) (2017). *Chiang Kai-shek and His Time. New Historical and Historiographical Perspectives*.
5. Samarani, Guido; Meneguzzi Rostagni, Carla; Graziani, Sofia (eds) (2018). *Roads to Reconciliation. People's Republic of China, Western Europe and Italy During the Cold War Period (1949-1971)*.
6. Basciano, Bianca; Gatti, Franco; Morbiato, Anna (eds) (2020). *Corpus-Based Research on Chinese Language and Linguistics*.

Il rapporto tra violenza domestica, stabilità sociale e familiare è stato il leitmotiv che ha accompagnato i documenti ufficiali dell'iter legislativo culminato nel testo della legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese nel 2016. In Cina, il dibattito sul tema degli abusi sulle donne è stato avviato con la *Fourth World Conference on Women* tenutasi a Pechino nel 1995. Il volume si propone di riflettere sugli strumenti normativi, in particolare il divorzio e il sistema degli ordini di protezione, e sulle specificità di tali istituti nel limitare e prevenire gli abusi domestici, restituendone un'analisi socio-culturale, giuridica e linguistica.

Sara D'Attoma ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università Ca' Foscari Venezia in Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa Mediterranea. I suoi interessi di ricerca si concentrano principalmente in materia di diritto di famiglia cinese. Ha svolto periodi di ricerca a Pechino, Taipei, Venezia e Verona (dove ora è assegnista di ricerca). È docente a contratto presso l'Università di Verona, il Collegio Internazionale di Università Ca' Foscari Venezia, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.



Università
Ca'Foscari
Venezia

